

ELEMENTI

DEL

DRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DEL CELEBRE GIURECONSULTO

GIO. GOTTLIEB EINECCIO

NUOVA VERSIONE ITALIANA

DEL SACERDOTE

SILVESTRO PISANI


LICENZIATO IN FILOSOFIA NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI,
E SOCIO CORRISPONDENTE DELLA SOCIETA' ECONOMICA
DI PRINCIPATO CITERIORE

Corretta, e corredata di opportune annotazioni e confutazioni di quei
luoghi, ove l'Autore ha deviato dalla sana dottrina
della cattolica Religione.



NAPOLI,
Dalla Tipografia di Giuseppe Severino
Vico Nuovo della Pace N. 17, 18 e 19

1855.



Εγὼ δὲ εἰ μὲν καλῶς, καὶ ἀξίας εἶπον, ὥς
ἐβουλομην, εἰ δὲ ἐνδεδέσθην, ὥς ἐδύναμην.

Ac equidem bene, si merito dixi, ita volebam:
Sin vero prave, sin male, sic poteram.

ÆSCHIN. contra Ctesiphont. sub fin.

Æquam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis.

HOR. ad Delium lib. 2. Od. 2.

ELEMENTI

DEL

DRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI GOTTLIEB EINECCIO

LIBRO II.

Dritto delle Genti.

CAPITOLO PRIMO

DELLO STATO NATURALE E SOCIALE DELL' UOMO.

§. I.

Connessione.

FIN quì abbiamo trattato del *dritto di natura*, mediante il quale si regolano le azioni di ciascuno in particolare. Ora memori della promessa dobbiamo esporre come in compendio il dritto delle genti rapportato ai suoi principj (Lib. I. §. XXIII.). E perchè *il dritto delle genti* non è altro che lo stesso dritto na-

turale adattato alla vita sociale dell'uomo, e delle intere nazioni (Lib. I. §. XXI.), perciò facilmente si comprende che non si può perfettamente conoscere la sua indole senza una distinta idea degli *stati e delle società*.

§. II.

Cosa è stato fisico e morale degli uomini?

Lo stato in generale è una qualità, per mezzo della quale ogni cosa è circoscritta e limitata, e perciò le qualità per le quali l'uomo istesso viene limitato, molto bene si chiamano *stati dell'uomo*. E siccome non solo vengono limitate da Dio creatore degli uomini le forze della mente e del corpo di essi, ma ancora le loro azioni libere per effetto della legge, così sorgono due stati degli uomini: il primo si chiama *fisico* (a), ed il secondo, *morale*. Dovendo noi dunque trattare del dritto delle genti, il quale ha per oggetto il regolare le azioni libere, ben comprende ognuno, che ci riguarda direttamente non già lo stato *fisico* dell'uomo, ma bensì il *morale*.

(a) Così da tali limitazioni apposte negli uomini dallo stesso Dio creator di tutte le cose deriva, che altri sieno *maschi*, altri *femine*, altri abbiano sortito un *corpo ben formato*, altri *mostruoso*, altri *bello*, altri *brutto*, altri l'*ingegno perspicace ed abile a tutto*, altri *ottuso ed inetto*, ed altri finalmente quasi *nullo*. La cosa istessa c'insegna, che tutte queste limitazioni riguardano lo stato *fisico* dell'uomo chiamato dai giureconsulti *naturale*. All'incontro le azioni libere dell'uomo per mezzo delle leggi si limitano in un modo, quando taluno è *marito*, ed in un altro, s'egli vive nel *celibato*; in una foggia se il medesimo è *genitore*, ed in un'altra essendo *figlio di famiglia*, altrimenti se *padrone*, ed altrimenti essendo *servo*. Per cui tutte siffatte limitazioni si debbono rapportare allo stato *morale* dell'uomo detto dai giureconsulti *civile*, sebbene lo stato *morale* sia più ampio ed esteso, che il *civile* dei giureconsulti, al quale solamente sogliono essi rapportare lo stato di *libertà*, di *cittadinanza*, e di *famiglia*.

§. III.

Cosa è stato naturale ed avventizio ?

Lo stato morale degli uomini , ond' essi tanto si distinguono fra loro , o è innato ai medesimi , o dipende da qualche loro fatto. Nel primo caso si chiama *naturale* , nel secondo , *avventizio*. Sicchè secondo noi lo *stato naturale* è una qualità o condizione imposta all' uomo dalla stessa natura senza qualche di lui fatto , nella quale le azioni libere del medesimo vengono limitate dalla legge naturale a misura che ciò si richiegga dal suo stato. Al contrario lo *stato avventizio* è una qualità o condizione , che l' uomo stesso si elegge mediante qualche fatto proprio , nella quale le di lui azioni libere si limitano dalla legge secondo che ciò si esiga dall' indole e dalla conservazione del suo stato (a).

§. IV.

In questo luogo lo stato naturale non si oppone allo stato dei bruti , nè al contrannaturale.

Noi non opponiamo quì lo stato *naturale* degli uomini allo stato dei bruti , mentre la diversa natura di quelli dalla natura di questi riguarda più lo

(a) E per effetto di tale limitazione avviene , che l' uno e l' altro stato diano agli uomini certi dritti , ed impongano ai medesimi certi doveri. Così speciali dritti e doveri competono a coloro , i quali vivono nello stato naturale , altri ai mariti ed alle mogli , altri ai padroni e servi , ed altri ai cittadini. Quindi è che torna allo stesso la definizione dello stato , che ne dà Pufendorff *de offic. hom. et civ.* 2. 1. 1. dicendo : *lo stato in generale è quella condizione , nella quale gli uomini sono costituiti per poter esercitare una data specie di azioni , quale stato porta seco anche certi particolari dritti.*

stato *fisico*, che il *morale* (§. II.) (a); nè allo stato naturale contraddittorio, quale i giureconsulti fingevano di essere lo stato dei servi §. 2. *inst. de jur. pers.*; ma bensì allo stato tanto sociale, che civile, come quelli che gli uomini col fatto proprio prescrivono a se stessi, e che sono effettivamente sì l'uno che l'altro *stati avventizj* (§. III.). Quì dopo di aver consultata la ragione dobbiamo esaminare con maggiore accuratezza di che natura sia lo stato avventizio, mentre da ciò ognuno deve rilevare la ragione, per la quale la maggior parte degli uomini posto in non cale siffatto stato naturale hanno procurato formarsi per sè altri stati ancorchè ripieni di varj affanni e molestie.

§. V.

Lo stato naturale è stato di uguaglianza.

Si è di sopra osservato (Lib. I. §. LXXXVIII.), che gli uomini sebbene l'uno possa essere più perfetto o imperfetto dell' altro, sono però tra essi per

(a) Invero anche da tale stato, in cui gli uomini sono costituiti dal creatore, il quale ha voluto che quelli fossero fra gli animali i più nobili, si deducono certi particolari doveri da Pufendorff *ibid* §. 3. come a dire, che l'uomo deve conoscere il suo autore, adorarlo, ammirare le sue opere, e menare la propria vita in una maniera totalmente diversa da quella de' bruti. Sembra che anche Simplicio *ad Epict. cap. 79 p. 331* abbia avuto in mente una simile idea, mentre prega Iddio, che gli faccia ricordare della nobiltà, della quale il medesimo degnossi fregiare noi altri uomini. Ma siamo obbligati a questi e simili doveri non già pel motivo di aver noi ricevuto qualche cosa esimia ed eccellente in preferenza dei bruti, ma in forza della volontà di Dio ottimo massimo, la quale è fonte di ogni giustizia (Lib. I. §. LXII.), e perciò di sopra abbiamo dedotto tali doveri da quel limpidissimo fonte della divina volontà (Lib. I. §. CXXII.).

natura uguali. E chi mai di grazia può metter ciò in dubbio mentre tutti costano delle medesime parti essenziali, vale a dire della mente, e del corpo (*) ?

(*) » È da soggiungersi però alla dottrina di Eneccio un oppor-
 » tuno avvertimento. L'uguaglianza, della quale egli qui parla, è l'u-
 » guaglianza specifica, non già l'individuale. Quella non ha mai avu-
 » to esistenza, che nella fantasia dei filosofi. I generi e le specie sono
 » idee soggettive, non mica oggettive: sono figlie delle astrazioni. Non si
 » è mai veduto un uomo fregiato soltanto di vita, sentimento, e ragione,
 » e nulla più. Gli uomini sono tanti individui, e perciò distinti l'uno
 » dall'altro mercè le proprie determinazioni. *Le proprietà primarie* del-
 » l'uomo, come l'anima, il corpo, la ragione *astrattamente* considerate
 » formano la decantata uguaglianza, ma esse non si trovano giammai iso-
 » late, e quindi sono sempre accompagnate dalle *proprietà secondarie* o
 » determinazioni individuali, le quali formano la naturale disuguaglianza
 » fra gli uomini. Queste proprietà secondarie essendo in tutti varie e varia-
 » bili, segue, che tutti si distinguono per effetto delle medesime. Esse
 » stabiliscono l'essenza particolare di ognuno, la quale determina l'in-
 » dividuo, e che fa differire l'uno dall'altro, e per conseguenza tutti
 » gli uomini vengono ad avere prescrizioni diverse di stato, sono natural-
 » mente disuguali, e trovansi determinati dalla natura stessa e dalle stesse
 » loro proprietà a diverse funzioni. Ciascun uomo forma un anello nel-
 » la catena degli esseri umani. Uno è circoscritto dalle sue proprietà in
 » guisa, che avendo sortito un ingegno tardo ed ottuso sembra condan-
 » nato ad essere una specie di vegetabile, che occupa l'ultimo grado
 » degli esseri ragionevoli. Egli è chiamato da Locke *uomo d'un solo sil-*
 » *logismo*. Un altro avendo sortita un'indole vivace sente in se un vor-
 » ticoso movimento, che gli prepara un'ampia sfera, un teatro alle sue
 » azioni. Dov'è dunque la pretesa uguaglianza in questi due individui
 » della razza umana? Errano perciò coloro, i quali abbagliati da una
 » fervida immaginazione predicano da per tutto *proprietà uguali, ugua-*
 » *glianza*. Se gli uomini hanno *proprietà particolari*, esse non sono co-
 » muni al genere; se sono *proprie* dell'individuo, non sono comuni al-
 » la specie; e se appartengono ad uno *individualmente*, sono *esclusive*
 » in riguardo ad un altro: dunque dove si tratta di particolarità, tutto
 » è varietà, tutto è disuguaglianza: così conchiude Leonardo Marugj nel
 » suo corso di studj tom. 3. cap. 4. nella nota. *Sebbene*, dice l'Autore,
 » *tra gli uomini l'uno sia più perfetto dell'altro, pure per natura so-*
 » *no uguali, perchè tutti hanno le medesime parti essenziali*. Questo
 » discorso sa di paralogismo. L'uomo considerato come individuo non
 » è determinato dalle parti *essenziali*, ma dalle proprietà accidentali,
 » onde possa sorgere *quest'uomo*. Or queste proprietà hanno le differen-
 » ze, altrimenti non sarebbe un uomo più perfetto dell'altro, come inse-
 » gna l'Autore istesso, e se nella natura v'ha perfezione diversa, deb-
 » b'esserci per necessità disuguaglianza. I sentimenti poi dei Stoici, la
 » massima di Ulpiano, il detto di Euripide, ed il frammento di Non-

Da ciò dunque segue che lo stato naturale sia stato di uguaglianza, e quindi nessuno di coloro, i quali vivono in esso può essere o superiore o inferiore di un altro, e per una necessaria conseguenza ne deriva che nel medesimo non deve aver luogo nè impero, nè soggezione, anzi neppure alcuna differenza di dignità, e perciò a proposito disse Ulpiano, *che per quello riguarda il dritto naturale, tutti gli uomini sono uguali* l. 32. D. de reg. jur. Si aggiungano l. 4. D. de jus. et jur. l. 52. §. 3. D. de accusat. l. 64. D. de condict. indeb. (a).

» nio riguardano la legge di natura, la quale debbesi osservare da tutti
 » gli uomini. Nessuno può vantare qualche prerogativa per esentarsi dal-
 » l'osservanza della medesima. Avendo gli uomini una comune origine,
 » ed un comune destino tutti sono nell'obbligazione di riconoscere Id-
 » dio come autore della loro esistenza, e di aspirare a quella felicità, cui
 » son destinati. Sotto tale riguardo i medesimi sono tutti uguali. Le re-
 » gole impareggiabili del dritto di natura, cioè *quello che per te non*
 » *vuoi, non fare agli altri; quello che per te vuoi, fa anche agli al-*
 » *tri*, riguardano tutti: *quod ad jus naturale attinet, omnes homines*
 » *aequales sunt*. Una tale uguaglianza non esclude mica la disuguaglian-
 » za delle condizioni, che sono originarie fra gli uomini. Quindi la condi-
 » zione di *figlio* è per natura sottoposta alla condizione di *padre*, e per-
 » ciò la natura è tale, che seco porta l'originaria dipendenza. V'è dun-
 » que uguaglianza specifica di natura, *prodotto dell'astrazione*, ma di-
 » suguaglianza individuale, *cosa reale ed esistente* (N. T.).

(a) Merillo *observ.* 1. 15. osserva che i giureconsulti hanno preso tali massime dai Stoici. Ed infatti si trovano in diversi luoghi presso Ariano *diss. Epict.* 1. 23. e presso Seneca *Epist.* 47. *et de benefic.* 3. 22. simili sentimenti, i quali sono stati citati dallo stesso Merillo. Ma siffatto principio fu piuttosto comune a tutti i filosofi e poeti, dal perchè non poterono non adottare il medesimo tutti quelli, che esaminarono con qualche attenzione la natura dell'uomo. A questo si rapporta certamente quel detto di Euripide in *Hecuba* v. 291., cioè

*Lex enim vobis et liberis aequa,
 Et de servili sanguine natis lata est.*

A voi natura impose, e ai vostri figli,
 E alla prole servile uguali leggi.

ed anche quel frammento di Varrone presso Nonio Marcello 11. 98, cioè

§. VI.

E di libertà.

E perchè nello stato naturale come stato di uguaglianza non ha luogo nè impero, nè soggezione (§. *preced.*), perciò siegue che lo stato naturale sia stato di libertà (a), e che in esso non abbia luogo nè la soggezione politica, nè quella servitù, che si è introdotta mediante il dritto delle genti. Che in tale stato non debbano esserci nè leggi positive, e per conseguenza nè magistrati, nè pene, nè qualunque altra cosa, che non si può intendere senza supporre la prerogativa, o il potere di uno sopra di un altro.

gli uomini in tutte le cose sono per natura uguali: natura in humanis omnia sunt paria: pertralasciare adesso di rapportare le testimonianze di taluni autori, che sono del medesimo sentimento, dei quali potremmo qui porre in mezzo altre moltissime, se ciò fosse lo scopo nostro.

(a) *La libertà* secondo noi è la facoltà, che ha l'uomo di fare ogni-cosa a suo arbitrio, e per proprio vantaggio. Essa è o *politica* ossia civile, e si ha quando taluno non conosce superiore, pel cui volere ed in grazia del vantaggio del medesimo sia tenuto di fare od omettere qualche cosa; o *del dritto delle genti*, ed è quella, della quale godono coloro, i quali non sono soggetti al dominio di alcun padrone, nè sono obbligati a fare o non fare le cose secondo il suo volere e per suo vantaggio. Alla prima libertà dunque che abbiamo chiamata politica si oppone la *soggezione*; alla seconda, che si è detta del dritto delle genti, la *servitù*. L'illustre Tomasio *in not. ad Inst. pag. 13.* aggiunge la terza specie di libertà, vale a dire la *naturale*, la quale è definita nel §. 2. *Inst. de jure perf.* Ma perchè la medesima, secondo confessava lo stesso dottissimo uomo, non ha l'opposto e debbesi rapportare più allo stato fisico dell'uomo, che al morale, perciò in questo luogo non si deve tenerne conto.

§. VII.

In tale stato però il dritto di natura deve avere tutto il vigore.

E perchè nello stato naturale non debbono aver luogo le leggi positive, i magistrati, e le pene per la ragione, che tutti gli uomini sono tra essi uguali (§. *preced.*), ed all' incontro siffatta ragione non cade in quel dritto sempiterno stabilito dallo stesso Dio immortale, perciò segue che anche in tale stato le azioni degli uomini vengano regolate dalla legge naturale, e che coloro, i quali vivono nel medesimo, sieno tenuti (a) ugualmente che noi, i quali ci abbiamo formato de' stati avventizj, di adorare Iddio e di conformarsi ai suoi voleri, di amar se stessi conservarsi e perfezionarsi; di amare infine gli altri uomini come loro stessi, di non offendere alcuno, di dare a ciascuno il suo, anzi anche di prestare agli altri tutti i doveri d' umanità e beneficenza.

(a) Si ha qui il principale argomento, onde di sopra (*Lib. 1. §. LXXV.*) abbiamo confutata l' ipotesi di Pufendorff riguardante la società come fonte e sorgente del dritto naturale. Quest' uomo dotto suppone che il dritto di natura derivi dalla custodia della socialità, e che gli uomini sieno effettivamente obbligati alla società dalla medesima necessità. Ma contro di ciò è da riflettersi, che l' uomo è obbligato ad osservare i doveri verso Dio e verso se stesso, ancorchè viva egli solo in questo mondo: ed è obbligato eziandio a prestare agli altri uomini tutti i doveri di giustizia, d' umanità e beneficenza, ancorchè non sia unito ai medesimi con alcun vincolo di società, e ciascuno possessa separatamente le cose proprie. Con qual titolo dunque ha potuto l' illustre Pufendorff far derivare dalla società quel dritto, che per la massima parte è fuori lo stato sociale avrebbe luogo fra gli uomini?

§. VIII.

E quindi in tale stato non ha luogo il dritto di tutti contro tutti, nè il medesimo riduce gli uomini alla condizione de' bruti.

Da ciò anche si comprende quanto sia assurda l'opinione di Obbes, il quale fa derivare ogni dritto dal patto, e perciò concede agli uomini che vivono nello stato naturale il dritto contro tutti, e sopra ogni cosa, o che vale lo stesso, quasi proscrive, e bandisce da tale stato ogni dritto di natura (Lib. I §. LXXIII.), e quindi si vede ancora lo sbaglio, in cui caddero gli antichi scrittori, mentre immaginarono lo stato naturale sì rozzo ed incolto, che gli uomini viventi nel medesimo poco differissero dai bruti, come quelli che non erano uniti fra loro con alcuno vincolo di dritto (a).

(a) In questa guisa lo stato naturale viene descritto da Cicerone *pro P. Sextio cap. 42.* colle seguenti parole: *chi di voi ignora essere avvenuto per una disposizione della natura istessa che gli uomini un tempo senza legge naturale, e senza dritto civile sparsi e divisi per le campagne andassero qua e là vagando, e possedessero solamente quello che colle mani e colle proprie forze avessero potuto tor via o ritenersi per mezzo di stragi e di ferite? Or tra questa nostra maniera di vivere colta e civilizzata, e quella incolta e fiera non ci è altro divario, che il dritto e la forza.*

Ed Orazio così si esprime *Serm. l. 3. v. 99.*

*Quum prorepserunt primis animalia terris
Mutum et turpe pecus: glandem atque cubilia propter
Unguibus et pugnīs, dein fustibus, atque ita porro
Pugnabant armis, quae post fabricaverat usus,
Donec verba, quibus voces sensusque notarent,
Nominaque invenere, de hinc abstinere bello
Oppida coeperunt munire, et condere leges
Ne quis fur esset, neu latro, neu quis adulter.*

§. IX.

Nello stato naturale tutti hanno il dritto della guerra.

E perchè ove non hanno luogo i forti vincoli delle leggi, il poter de' magistrati, e le pene, ciò che abbiamo detto avvenire nello stato naturale (§. VI.), ivi anche coloro, i quali vengono oppressi, non possono ritrovar presidio ed ajuto che in loro stessi, cioè nelle proprie forze, perciò segue che nello stato naturale ognuno possiede il dritto di respingere colla forza ogni violenza ed ingiuria, e di riscuotere mediante la forza quello che un altro gli deve per dritto perfetto; non ha però la facoltà di costringere alcuno a prestargli i doveri d'umanità e beneficenza (a).

Quando i primi mortai su questa terra,
Qual muto gregge, e sozzo, ivan carponi
Con l'unghie, e i pugni, per le ghiande, e l'antro
Facean contesa, indi coi legni, e poscia
Con quell'armi che l'uso avea formate,
Finchè trovar le parole, e i nomi,
Onde esprimer le voci, e i lor concetti.
A desistere allora incominciaro
Dall'armi, a munir borghi, a formar leggi,
Che niun fosse assassin, ladro, o impudico.

Traduz. del VENINI.

Si leggono di passo in passo presso gli antichi simili sentimenti, i quali sono rapportati a bella posta da Pufendorff *de jur. nat. et gent.* 2. 2. Ma è questa una finzione, e finzione poco verisimile. Infatti sebbene concediamo volentieri che in tale stato naturale possa essere rozzissima la vita umana, come si vede oggigiorno in alcune intere nazioni, ed un tempo si videro come imbrutiti alcuni popoli secondo quello che hanno tramandato alla posterità gli antichi scrittori, e specialmente ciò che degli Unni ha lasciato scritto Ammiano Marcellino *Stist.* 31. 2.; da ciò però non segue che in siffatto stato non s'abbia alcuna conoscenza ed obbligatione del dritto di natura.

(a) Non potrebbesi dunque scusare la violenza, che Davide minac-

(Lib. 1. §. LXXXIV.), eccetto quando o costui si fosse mediante un patto spontaneamente obbligato a prestarli (Lib. 1. §. CCCLXXXVI.), oppure taluno spinto da un'estrema necessità fosse nel caso di doverli prendere le robe altrui e applicarle ai proprij usi (Lib. 1. §. CLXX.) specialmente quando i doveri fossero di tal natura, che un altro, quante volte non fosse stato inumano, avrebbe potuto soddisfarli senza di alcun suo danno (Lib. 1. §. 216.).

§. X.

E specialmente in tale stato sono necessarij i patti.

E perchè finalmente anche nello stato naturale nessuno può venire astretto a prestare i doveri di umanità e beneficenza, e per conseguenza ha bisogno di patti colui, il quale vuole star sicuro e certo in riguardo alla prestazione degli anzidetti doveri (§. IX.), perciò segue che anche in tale stato debbano aver luogo, o almeno possano averlo tutte quelle cose, le quali sonosi dette non solo intorno al dovere dei pattuenti, ma ancora relativamente al

ciava di usare verso di Nabal, il quale gli negava gli officj di beneficenza, anche se Davide avesse vissuto nello stato naturale I. Sam. 25. 21. 22. Imperciocchè Nabal per quanto fosse stato sciocchissimo, non era d'altronde obbligato a somministrare a Davide gratuitamente le vittovalle, che in virtù della legge di beneficenza e gratitudine. A siffatta legge, come di sopra si è già osservato, nessuno può esserci obbligato, se non quando l'ingratitude è pregnante e va congiunta coll'ingiuria (Lib. 1. §. 227). L'estrema necessità avrebbe potuto scusare la violenza, non già la vendetta, che Davide meditava contro di Nabal, mentre costui non ancora si era opposto a Davide, che volea tor via il farraggio, ma soltanto avea negato a lui che lo dimandava; e comprende ognuno che Nabal poteva ciò fare per proprio dritto, specialmente perchè non era assolutamente persuaso della giustizia della causa di Davide.

drutto del commercio , ed ai contratti ; che anzi spesso volte gli uomini si trovano nella necessità di farsi promettere per mezzo di patti dai loro debitori eziandio ciò , che costoro sono tenuti di dare a' medesimi per dritto perfetto , e perciò chiaro si scorge , che non v' ha legame più forte , onde potersi tenere a freno gli uomini in siffatto stato , che l' esatta osservanza de' patti , e che rallentato o rotto il medesimo debba subito terminare e sciogliersi l' amicizia , e l' unione.

§. XI.

È tanta la miseria di tale stato , quanta comunemente si spaccia ?

Premesse le cose già esposte facilmente comprendesi , che per quanto da Obbes , e dallo stesso Pufendorff venga dipinto siffatto stato come il più miserabile , pure la maggior parte delle cose , che in esso mancano e fanno paura , debbonsi attribuire non tanto allo stato medesimo , che alla malizia degli uomini. Si comprende che anche a torto si biasima questo stato a causa di certe date circostanze , come a dire per la solitudine , la povertà , il pericolo della fame e del freddo , la rozzezza , l' imbecillità delle proprie forze , e le perpetue guerre tra gli uomini , mentre tutte siffatte cose potrebbonsi scansare non meno nello stato naturale , che civile , quante volte i medesimi volessero seguire i dettami della retta ragione (a) , e perciò nell' uno e nell' al-

(a) Imperciocchè la *solitudine* non può concepirsi , se non fra pochi individui , ed a breve tempo. La *povertà* , la *fame* , ed il *freddo* possono angustiare gli uomini non meno nello stato naturale , che nel civile , mentre nulla osta che possano i medesimi occupare le cose necessa-

tro stato con pari difficoltà si possono sfuggire non volendo gli uomini assecondar la ragione. Si veggia Tizio *obs. ad Pufendorf. de offic. hom. et civ.* II. I. 9.

rie, ed istituire il commercio non altrimenti che nelle città; che anzi ciò tanto va meglio, essendo peranco ignota quella disuguaglianza delle dignità, dalla quale si produce il lusso, sorgente di povertà e miseria. Alla rozzezza, ed all'ignoranza si rimedia per mezzo della cultura della retta ragione: perchè mai non potrebbero gli uomini coltivar la ragione nello stato naturale ugualmente che nel civile? Ma ordinariamente il candore e la semplicità della vita si spaccia per *barbarie* e rustichezza; e l'affettata premura dell'eleganza per una civile cultura. Inoltre se anche al di d'oggi non ripariamo altrimenti all'*imbecillità delle proprie forze*, che per mezzo de' patti e trattati, perchè non potrebbe praticarsi lo stesso nello stato naturale? Finalmente se la guerra deve annoverarsi fra i disagi dello stato naturale, non avrà lo stato civile alcuna preferenza su di quello, mentre lo stato civile ha fatto sì, che, se un tempo solo con solo arrischiava ciascuno le sue forze ed il pericolo era di pochi, oggigiorno intere nazioni infuriando scambievolmente tra esse colla morte di migliaia di persone. Venga ora taluno, e dica che lo stato naturale sia peggiore del civile, giacchè se lo stato civile va soggetto agli stessi disagi del naturale, non però i mali di quello si trovano in questo (*).

(*) Si deve qui attendere alla seguente osservazione. » Troppo si com-
» menda lo stato naturale, e dipingesi con caricati colori, ma la dipintora
» sembra originata da una fervida capricciosa fantasia. Ci si obietta, che
» seguendo l'uomo la retta ragione si possono dal medesimo evitar nello
» stato naturale i mali che tendono alla distruzione della specie umana. Si
» può a ciò rispondere a pari: lo stesso vale per lo stato civile; imperocchè
» se gli uomini seguono il dettame della retta ragione, lo stato civile non sa-
» rà giammai turbato, e ciascuno godrà una dolce pace, e si eviteranno i
» mali. *Hoc opus, hic labor est.* L'uomo non è come sorti dalle mani
» del creatore: egli non è come dev'essere. Il peccato l'ha disordinato, e
» le passioni sconvolte il fanno deviare dal retto sentiero, mentre vede
» il meglio, ed al peggio si appiglia. Essendo ciò incontrastabile segue
» che vivendo l'uomo nello stato naturale, il quale è stato di libertà,
» rallenta le redini alle passioni, e prevalendosi delle sue forze non avrà
» ribrezzo di opprimere il debole appropriandosi l'altrui. Quel lume lan-
» guido che balena alla sua mente, sarà offuscato, e quasi estinto dalla sua
» ambizione; e non vedendo l'ordine delle cose altra mira non avrà che di
» soddisfare la medesima. Se nello stato civile, ove alla legge di natura so-
» nosi aggiunte le leggi positive, e le pene, l'uomo non si contiene, e
» calpestando le medesime fa ogni sforzo per appagare la sua cupidigia,
» che non farà nello stato naturale abbandonato a se stesso? Nella soli-
» tudine, ossia nella vita solitaria dello stato naturale sarà in trionfo il
» dritto del più forte divenendo il sistema obbesiano il codice di legis-

§. XII.

Per qual motivo hanno gli uomini preferito a poco a poco lo stato civile allo stato naturale?

Sicchè non già una qualche estrema miseria dello stato naturale (§. *preced.*), ma sibbene parte la speranza di maggior sicurezza e comodità, e parte la stessa malizia degli uomini han fatto sì, che i medesimi si coalizzassero in società, come poco appresso si dirà. E perchè nello stato naturale il legame più forte, onde potersi contenere gli uomini sono appunto i patti e le convenzioni (§. X.), perciò segue, che le società sonosi costituite e formate per mezzo de' patti e delle convenzioni. E siccome riesce più agevole a poche, che a molte persone il consentire in un solo e medesimo volere; così è opinabile che gli uomini abbiano prima formato delle società più semplici, e poscia a poco a poco anche delle più composte e numerose (a).

» lazione. All'incontro nella vita sociale non si hanno a temere que-
 » st' incomodi. Le leggi ed i magistrati, i castighi e le pene obbligano
 » gli uomini all'osservanza dei loro doveri. D'altronde si sa che l'uo-
 » mo nasce per la società, e non già per la solitudine, come il dimo-
 » strano la sua condizione, le sue facoltà, la sua dipendenza, i suoi bi-
 » sogni. Da ciò ben si vede essere un delirio il discorso di coloro, i
 » quali vogliono troppo deprimere lo stato civile in confronto dello sta-
 » to naturale, il quale è per loro il soggiorno delle delizie, la casa del
 » piacere, ed il soggetto dell'incanto. Non ostante però tale farnetico
 » lo stato naturale descritto da alcuni filosofi è affatto chimerico ed im-
 » maginario. Se ne adotta soltanto l'ipotetica esistenza per potersi de-
 » durre qualche utile avvertimento (N. T.).

(a) E questo si conferma anche dalla stessa Storia sacra. Infatti dalla medesima *Gen.* 2. 22. 23. si rileva che prima Adamo ed Eva formarono la società matrimoniale, la più semplice di tutte, come consistente in due sole persone, e poi i figli nati da essi *Gen.* 4. 1. 2. ed in conseguenza sorse una nuova società un poco più composta, perchè

§. XIII.

Cosa è società, e stato sociale?

Per *società* in questo luogo non intendiamo altro, che il consenso di due o più persone nel medesimo fine e ne' medesimi mezzi, i quali sono necessarij a conseguire un tal fine. Dunque per quanto dura siffatto consenso, tanta durata avrà la società: tosto che coloro, i quali aveano prima consentito nel medesimo fine e ne' medesimi mezzi, non sono più uniformi cercando ciascuno di ottenere il proprio fine, in questo caso si reputa sciolta tale società, ed ognuno comincia a ripigliarsi le cose sue (a). Onde anche lo *stato*, ove vivono gli uomini durante la società, suol chiamarsi *sociale*.

formata tra i genitori ed i figli. Allora non ci erano servi, purchè non voglia dirsi che i genitori abbiano messo in servitù gli stessi loro figli o nipoti. Anzi perchè si legge nella *Gen. 6. 18.* che si salvò nell' arca soltanto Noè insieme colla moglie, coi figli, e colle nuore senza farsi menzione di servi, egli è probabile, che in quel tempo almeno gli uomini più non alimentassero peranco famiglie di servi, mentre all'incontro pel passo della citata *Gen. 4. 4.* riguardante i discendenti di Caino non può mettersi in dubbio, che i medesimi abbiano oppressi gli altri uomini riducendoli allo stato di servitù. Finalmente nello stesso libro *Gen. 4. 17.* ritroviamo un vestigio anche della città, società assai più composta fra tutte. Tanto vero che sembra certissimo che dalle società semplicissime si progredisca a poco a poco alle più composte e numerose, le quali soglionsi chiamare *città o repubbliche*.

(a) Ciò però non vogliamo che si prenda in questo senso, cioè che col dissenso d' un socio subito si annulli il patto, mediante il quale si è formata la società, il che si è di sopra da noi confutato (*Lib. 1. §. CCCLXXXII.*), ma debbesi intendere che tale socio non debba essere più riguardato come socio, mentre esso non cospira insieme con gli altri nè nel medesimo fine, nè nei medesimi mezzi, e con chiari segni dimostra tale sua idea affatto aliena da quella degli altri. Quindi rimane senza dubbio a costoro in forza di tale convenzione il dritto di obbligare l' altro ad osservare le promesse, e all' adempimento delle leggi della convenzione, oppure, quante volte ciò non possa farsi, al risar-

§. XIV.

Le società sono diverse in riguardo al fine.

Se dunque ogni società tende ad un certo e determinato fine (§. *preced.*), ed all' incontro i fini sono diversi e differentissimi, ne siegue certamente, che anche delle società possono darsi diverse e differentissime specie, e quindi quante volte il fine è giusto e lecito, anche la società è *giusta e lecita*; se poi quello è ingiusto ed illecito, anche questa con ragione si reputa *ingiusta ed illecita* (Lib. 1. §. CCCXCVIII.), e per conseguenza sono illecite e turpissime le società dei ladri, de' corsari, degl' incettatori, e simili. E perchè le società tutte si distinguono dai fini, cui tendono (a), e dal fine si deve formar giudizio de' mezzi conducenti al fine, perciò dallo stesso fine della società si debbono rilevare i dritti ed i doveri de' socj alla società medesima appartenenti.

cimento del danno, ed a prestare gl' interessi; esso però non può dirsi più socio, perchè a lui non compete più la definizione di socio, mentre con tanta perfidia rompe quel vincolo che i socj stringe ed annoda.

(a) Così abbiamo veduto di sopra il contratto di società, il cui fine era il comune guadagno (Lib. 1. §. CCCLXXIX.). Altro poi è il fine della società matrimoniale, altro il fine de' genitori e figli, altro de' padroni e servi, ed altro in somma di quella società civile specialmente, che chiamiamo repubblica. Quanti dunque sono i fini, altrettante diverse società debbon esserci, e quante società, altrettanti fini. A questo si rapporta un egregio passo, onde Aristotile incomincia l' opera *Politica* 1. 1. : perchè, dice, veggiamo ogni società istituita per cagione di qualche bene (imperocchè tutti agiscono per la consecuzione di quello che sembra un bene), è manifesto perciò che tutti nel coalizzarsi in società s' hanno proposto qualche bene, cioè un fine buono e per vantaggioso.

§. XV.

*Sono anche in ragione del consenso o ultronee
o coatte.*

E perchè non s' intende formata società senza il consenso (§. *preced.*), e questo all' incontro o è ultroneo, o estorto colla violenza, quale ultimo chiamasi forzato, e che di sopra abbiamo fatto conoscere potersi il medesimo convalidare mercè la ratifica (Lib. I. §. CCCXLIII.), perciò segue che anche le società altre sieno *ultronee*, ed altre *coatte*, e che queste non si debbano subito chiamare ingiuste pel motivo, che l' origine delle medesime sia stata viziosa, qualora però coloro, i quali forzati si ascrissero alla società (Lib. I. §. CCCXLV.), abbiano poi espressamente o tacitamente ratificato il fatto (a).

(a) Così era rata e ferma la società matrimoniale tra i Romani e le Sabine, tra i Beniaminiti, e le figlie de' Siloiti *Judic.* 21. 21. sebbene il principio della medesima fosse vizioso a causa dell' ingiusta violenza, per la ragione, che le stesse donzelle rapite trovandosene contente la ratificarono mediante il loro consenso, nè vollero che si sciogliessero i matrimonj benchè si mal combinati. *Dionys. Halicarn. Antiqu. Rom. lib. 2. p. 110.* Così per lo più era forzata la società tra i padroni ed i schiavi presi in guerra, e ciò non ostante alcune volte l' umanità e la mansuetudine dei padroni faceva sì, che siffatti servi servissero di buona voglia i loro padroni dicendo seriamente ciò, che presso Plauto *Cap.* 22. v. 21. taluno disse con ironia e dolo.

Quamquam non fuit multum molesta servitus :

Nec mi secus erat, quam si essem familiaris filius. Conf. *Exod.* 21. 5.

Benchè la servitù non mi fu molto :

Grave, non essendo io stato trattato

Diversamente che da figlio loro.

Trad. dell' ANGELIO.

§. XVI.

*Le società si costituiscono mediante il consenso
o espresso o tacito o presunto.*

Inoltre essendo il consenso altro espresso ed altro tacito, il quale si rileva dal fatto, qual è anche la pazienza (Lib. 1. §. CCCXCI.), segue che le società si formino mediante il consenso o *espresso* o *tacito*, e che debba reputarsi di aver prestato il lor consenso alla formazione della società tutti coloro, che dopo essersi quella costituita vivono nella medesima insieme con gli altri, dirigono al medesimo fine i loro consigli e pensieri, ed al pari degli altri fanno uso anche dei medesimi mezzi necessarj a conseguire quel dato fine. Anzi perchè alcune volte rileviamo dalla stessa natura della cosa, che taluno abbia prestato il consenso (Lib. 1. §. CCCXCI.), perciò si comprende abbastanza, che la società talvolta venga a sorgere eziandio mercè il consenso *presunto* (a).

(a) Di tal natura è la società tra genitori e figli. Infatti è tanto lungi che questi abbiano prestato il lor consenso espresso o tacito a siffatta società in quel tempo, in cui entrarono nella medesima, che anzi allora non erano neppure nello stato di poter consentire. E sebbene in seguito crescendo in età, e divenuti un poco più intelligenti potessero consentire volendolo, ciò non ostante è sì lungi che tutti mostrino colle parole o coi fatti un tale consenso, che pel contrario molti palesano il loro dissenso, e non hanno alcun ribrezzo di mordere il freno, cioè di scuotere la soggezione paterna. Non per questo però si dirime la società, per la ragione, che l'istessa educazione de' figli richiede siffatta società, e si presume che i medesimi non possano volere di non vivere coi genitori in società, senza di cui essi non potrebbero nè conservarsi, nè ricevere una vantaggiosa e comoda educazione.

§. XVII.

Le società altre sono semplici, ed altre composte.

Alcune volte avviene, che non solamente alcuni uomini, ma benanche intere società hanno di mira il medesimo fine, e comprendono esser necessarij i medesimi mezzi per conseguire il comune fine. Si dunque il consenso nel comune fine e ne' medesime mezzi è ciò che costituisce la società (§. XIII.), ne siegue che non solo alcuni uomini, ma eziandio intere società possono coalizzarsi in società, e perciò le società sono o *semplici*, le quali vengono costituite da alcuni uomini, o *composte*, le quali risultano dalle società più semplici, che in tal caso si reputano come tanti socj. Che anzi in virtù della medesima ragione apparisce, che anche le società composte possano coalizzarsi in altre maggiori e più composte, e così può avvenire, che talune società risultino non già da molte migliaja, ma da milioni di uomini (a).

(a) Tutte siffatte cose vengono poste più in chiaro dall'esperienza. Sono semplicissime le società de' conjugi, de' genitori e figli, de' padroni e servi. Da tutte queste società unite fra esse sorge la società composta più grande, che si chiama *famiglia*. Da molte famiglie associate sorgono i *villaggi*, i *borghi*, le *città*; da più villaggi, borghi, e città si formano intere *nazioni* o *repubbliche*; da più repubbliche nascono i *sistemi delle città*, o repubbliche acaiche (*). *Vid. Cicer. de offic. 1. 17.* Cioè se le società minori e più semplici non bastano a conseguire il fine debbono colla coalizione di molte divenire maggiori e più composte. Quindi a proposito osserva Giustino *Hist. 1. 1*, che a principio il regno era ristretto alla propria patria: *intra suam cuique patriam regna finita esse*; ed il medesimo contestano gli esempj de' Cananei, de' Fenicj, de'

(*) » In Acaja vi erano molte repubblichette, le quali quando non » potevano conseguire il loro fine si coalizzavano per mezzo di qualche » trattato. Questa coalizione delle medesime si diceva il sistema delle città di Acaja (*N. T.*).

§. XVIII.

Finalmente altre sono uguali, ed altre disuguali.

Finalmente coloro, i quali consentono nel medesimo fine e ne' medesimi mezzi conducenti al fine, sono o uguali o disuguali. I primi come uguali di comune consenso procurano di trovare i mezzi necessarij a conseguire il comune fine, e quindi da ciò sorge la società *uguale*. Ne' secondi, ad un solo o a molti vien dato l'incarico di far essi solamente diligente ricerca intorno al fine ed ai mezzi necessarij per la consecuzione del fine, ed in tal caso tale società è *disuguale*, che chiamano anche di *reggimento*. La cosa istessa poi e l'indole dell'umano ingegno persuade e convince ognuno, che quanto più è maggiore la società, tanto meno può riuscire che un'immensa moltitudine di socj di comune consenso e con unanimità di suffragj possa occuparsi nella ricerca de' mezzi necessarij, e perciò quanto più è maggiore la società, tanto più la medesima debb'essere di reggimento e disuguale (a).

Greci, de' Francesi, de' Germani, e de' Britanni, le provincie de' quali erano divise un tempo in molti regni, ed in più città come si rileva dalla *Gen. 14. 1.*, dai libri di Giosuè 12. 7., di Giuditta 1. 7., da Strabone *Geograph. 16. p. 519.*, e da altri scrittori. Ma a poco a poco molte città oppresse dalla violenza incominciarono a formare insieme con altre una città maggiore; ed altre temendo il soprapotere della prepotenza dei vicini unitesi per mezzo di trattati si coalizzarono in un certo maggior sistema di repubbliche. In tal modo l'unione degli Anfizioni sconfisse la potenza de' Medi, e le forze di Acaja per altro di pochissima considerazione prevalsero mediante il solo consenso de' socj. Si veggia Gio. Errico Bocclero *de concilio Amphictionum*.

(a) Quindi l'esperienza c'insegna che quanto più grandi e vasti sono gl'imperi, tanto meno in essi si trova libertà (*), e che dilatan-

(*) » Essendo sì le volontà de' socj molteplici e varie, come domi-
» nanti le passioni non vi sarà giammai alcuno perfettamente libero ed
» in grado di poter soddisfare i suoi desiderj trovando negli altri sen-
» timenti contrarj ed opposti ai proprj. (N. T.)

§. XIX.

Ogni società si reputa una persona morale.

Del resto di qualunque specie sia la società, è manifesto dalla stessa definizione, che la medesima è ordinata alla consecuzione del medesimo fine ed a porre in opera i medesimi mezzi (§. XIII.). E perchè non possono consentire nel medesimo fine e ne' medesimi mezzi, se non coloro, i quali vogliono l'oggetto istesso, nè sono nel grado di volere l'oggetto istesso, se non quelli, che comprendono essere il fine buono ed i mezzi acconci e consentanei al fine (Lib. I. §. XXXII.), perciò segue che in ogni società debba concepirsi una sola volontà ed un solo intelletto, e quindi ciascuna società costituisce per così dire una sola persona, la quale a differenza delle persone fisiche si chiama *morale* (a).

dosi troppo l'impero, e divenendo molto estesi i confini della città la stessa necessità costringa gli uomini per altro amantissimi della loro libertà a soffrire di essere governati anche con rigore. Imperocchè in una grande società, ma libera ed uguale, perchè la parte maggiore di essa vince la migliore, non possono non intraprendersi spesse volte prave risoluzioni, perciò deve anche avvenire, che un petulante ed insolente libertinaggio perturbi la città, ed i socj si dividano in più partiti. Allora *per la patria che sta in discordia non v'ha altro rimedio, che il venire governata da un solo*, come i più saggi al riferire di Tacito *Annal.* 1. 9. portavano giudizio circa la repubblica romana già occupata da Augusto.

(a) Così Cicerone *de offic.* 1. 17. osserva che in ogni amicizia, e perciò anche in ogni società di molte persone *se ne forma una sola*, e ciò pel motivo che *tutte hanno un solo e medesimo sentimento*. Add. *Catilin.* 4. 7. Ma Apulejo *de habit. doct.* Plat. lib. II. p. 25. colla massima chiarezza si esprime nel seguente modo: *la città, dice, è l'unione di moltissime persone, delle quali altre sono governanti, ed altre soggette, unite però con una scambievolmente concordia, ajutandosi e soccorrendosi tra loro moderando i proprj doveri colle medesime ma però giuste leggi, e facendo una sola città per l'uniformità dei medesimi costumi, essendosi già assuefatte le menti degli abitatori a volere, ed a*

§. XX.

Sono dunque i dritti e le obbligazioni delle società gli stessi che quelli di ciascun uomo.

Se dunque ogni società forma per così dire una sola persona (§. *preced.*), segue che debba esser governata anche colle medesime leggi, mediante le quali viene regolato ciascun uomo, o persona fisica (a), e che perciò tutti i doveri, che il dritto di natura impone a ciascun uomo, debbonsi religiosamente osservare eziandio dalle società tanto maggiori, che minori. Che all' incontro tutte quelle cose che competono a ciascuna persona, per dritto debbano anche competere alle società; e che le cose ed i dritti appartenenti alla società sieno comuni a tutti i socj; che anzi non fuor di proposito si possono attribuire alle società benanche le affezioni delle persone e dei corpi, e quindi si dice con elegante metafora che le medesime *vivano* e si *ammalino*, ed anche *muojano* e *periscano*. Ved. Koehler. *spec. jur. gent. t. §. 20.*

non volere le medesime cose. Per altro il carattere della persona morale si può imparare da Seneca *Epist. 102.* ed anche dalla legge 30. D. *de usurpat. et usucap.*

(a) Con ciò si conferma quanto di sopra abbiamo dimostrato, cioè che il dritto delle genti non sia altro che lo stesso dritto di natura adattato alla vita sociale dell' uomo, ed ai negozj delle società e delle intere nazioni (*Lib. 1. §. XXI.*). E perciò il citato Coehlero ottimamente chiama il dritto delle genti *dritto naturale delle società. ibid. §. 34.* Da ciò si vede nel tempo istesso quanto malamente ragionino coloro, i quali quasi sciolgono dall' obbligazione del dritto naturale le società maggiori come a dire gl' imperi e le repubbliche, e credano essere agl' imperanti giusto

§. XXI.

*Obbligazione de' socj in riguardo alla società ,
ed il dritto della società in riguardo ai socj*

Dal medesimo principio con ragione si raccoglie che ogni socio è obbligato a conformare le sue azioni al fine comune della società , e perciò reca ingiuria ai socj quel socio , il quale ritrae vantaggio dall'incomodo di essi , oppure fa qualche cosa contraria ed opposta al fine della società , o lede gli altri socj , e quindi non si viene a recare ingiuria al medesimo quante volte venga costretto mediante qualche male di passione , che chiamano *pena* , a risarcire il danno e ad osservare in avvenire con maggiore accuratezza i doveri di socio (Lib. 1. §. CCXI.). Finalmente non si deve imputare a colpa ad alcuno dei socj , se egli o impegnisi a segregare e rimuovere da se un tal socio sì mal combinato , oppure s'apparta egli medesimo dalla società , nella quale non si fa più conto nè del fine comune , nè de' mezzi necessari conducenti ad un tal fine.

e lecito quanto essi fanno per vantaggiare se stessi o la repubblica. Onde con ragione si deve esecrare quel detto di Cesare presso Cicerone *de offic. 3. 21.*

*Si violandum est jus , regnandi gratia
Violandum est , aliis rebus pietatem colas.*

Se il violar la legge è strada al Trono ,
Si calpesti ed opprima ; in tutto il resto
Ti sia pietade inviolabil Nume.

Traduz. di DESILVA.

Erzio *Polit. paed. §. 13. p. 22* ha detto molto riguardante un tale pestilentissimo principio adottato da falsi e malvagi politici.

§. XXII.

In riguardo agli altri.

Finalmente dal medesimo principio si rileva che la società non debba offendere alcuno, e sia obbligata a dare ciascuno il suo; non però deve posporre il proprio vantaggio al vantaggio d'un privato o d'altra società. Imperocchè se ciascuna società forma una sola persona morale (§. XIX.), ed alla medesima compete lo stesso dritto, che compete a ciascuna persona fisica; se all'incontro nessuna persona fisica è tenuta di amare un'altra più di se stessa, od a prestare alla medesima i doveri d'umanità, i quali potranno recar nocimento a sè, oppure alle persone amiche (Lib. I. §. CCXVIII.), ne viene in conseguenza che nè anche la società sia nell'obbligazione di prestare col proprio danno ad un'altra siffatti doveri, o di preferire l'altrui al proprio vantaggio (a).

(a) In questo modo non si potranno dire inumani gl'individui d'una società mercantile, se non vogliono concedere il monopolio ad un'altra società, o ad un privato. Imperocchè ciò ridonderebbe in manifesto detrimento di tutta la loro società. Nè alcuno potrà dire che abbiano fatta una buona e giusta guerra i Cimbri, i Teutoni, e gli Elvezj, i quali andando in cerca di nuovo soggiorno quasi per un certo proprio dritto domandavano dai Romani, che lor cedessero un luogo assegnandoli alcuni tratti di terra, i quali verrebbero dai medesimi occupati. Poichè i Romani non potevano concedere ciò a que' popoli senza recare il massimo danno alla propria repubblica. *Quali terre*, dice Floro III. 3, *poteva dare un popolo che doveva combattere seco stesso colle leggi agrarie?* Ed ai Tentèri, ed agli Usipeti pretensori di simili cose rispose saggiamente Cesare dicendo: *che nella Gallia non v'erano campi, che si potessero dare soprattutto ad una sì immensa moltitudine senza offendere la repubblica.* Caesar. de bello Gall. 4. 8.

§. XXIII.

In riguardo alle società maggiori.

In simil modo si può dimostrare che nelle società composte il vantaggio delle minori non debba esser contrario al fine delle maggiori ; che anzi il vantaggio di quelle deve cedere al vantaggio di queste. Imperocchè siccome in tal caso le società minori si considerano come altrettanti socj (§. XXI.), e ciascun socio all' incontro è tenuto di consentire nel solo e medesimo comune fine e ne' medesimi mezzi (§. XIII.), nè deve preferire il proprio vantaggio al fine comune della società (§. XXI.); così segue che anche le società minori, le quali sonosi coalizzate in un' altra maggiore e più composta, non possono senza offendere la giustizia far cosa alcuna, la quale manifestamente si opponga a siffatta società maggiore (a).

(a) Così gioverebbe non poco ad una famiglia l' esenzione dai tributi, e da tutte le cariche personali, ma perchè questo vantaggio della società più semplice porta seco il danno della maggiore, come a dire della repubblica, perciò non si potrà mai dire che i governanti della medesima rechino ingiuria ad una famiglia ributtando la stessa che pretende l'immunità dai pubblici pesi, mentre pel contrario meritano il rimprovero de' saggi que' principi e magistrati, i quali badando all' utile di alcuni uomini, o famiglie non si fanno scrupolo di snervare la repubblica. Quindi stando in pensiero Nerone se dovesse ordinare il rilascio di tutte le imposizioni e gabelle chiamandolo il più bel dono che far si possa all' umana società, i Senatori frenarono, dice Tacito *Annal.* 13. 50. *il di lui impeto dicendo avvenire lo scioglimento dell' Impero, se venissero a scemarsi le imposizioni, mercè le quali si mantiene la repubblica.*

§. XXIV.

Assiomi generali riguardanti i doveri de' socj.

In ultimo perchè nelle società i doveri di tutti i socj debbonsi rilevare dallo stesso fine di ciascuna società (§. XIV.), perciò egli è chiaro che i seguenti assiomi sieno come la somma di tutte le leggi, mediante le quali si mantengono le società cioè 1.^o *che tutti i socj sono tenuti di fare tutte quelle cose, senza le quali non si può conseguire il fine, cui aspira ed intende la società.* 2.^o *che all'incontro si debbono omettere tutte quelle, le quali si oppongono al fine della società, e quindi va detto molto bene che la salvezza di ogni società debba essere la legge suprema de' socj.*

CAPITOLO II.

DEI DOVERI DA OSSERVARSI NELLA SOCIETÀ' CONJUGALE.

§. XXV.

La società conjugale è lecita e semplicissima.

Che Iddio voglia la propagazione dell' uman genere, onde potersi supplire con novella prole (a) il

(a) Quindi i Greci ottimamente chiamarono la società conjugale την στοιχειωδέστατην των κοινωνιών, la società primordiale delle altre società, e quasi un certo semenzajo, ossia sorgente dell' uman genere, per la ragione, che senza di quella il genere umano sarebbe stato d' una sola età, come paria Floro *Hist.* 1. 1. relativamente al popolo romano privo di mogli. Una tal cosa fu espressa con tutta la maniera filosofica da Seneca il Tragico in *Hippolito* v. 466. coi seguenti versi:

numero di coloro , i quali cotidianamente pagano colla morte il debito alla natura, è manifesto (*) dal perchè altrimenti non potrebbesi conseguire il fine, cui il medesimo ebbe in mira nella creazion degli uomini (Lib. 1. §. LXXVII.). Quelli dunque che hanno sott' occhio tale fine , intendono un fine buono , e nello stesso tempo sono tenuti di mettere in pratica que' mezzi , in forza de' quali si può ottenere quel fine. Se dunque tal fine non si può conseguire , se il maschio e la femina non consentano nella copula , ne siegue , che l' unione conjugale sia una società (§. XIII.),

*Providit ille maximus mundi parens ,
Quum tam rapaces cerneret fati manus ,
Ut damna semper sobole repararet nova.
Excedat , agedum , rebus humanis Venus ,
Quae supplet , ac restituit exhaustum genus.
Orbis jacebit squalido turpis situ.*

Ben s' accorse del mondo il gran Fattore
La strage che dei miseri mortali
Oprava il fato ognor rabido e crudo ,
Quindi accorrendo col suo senno disse :
Su presto parta la vezzosa Venere
A ristorar l' esausto umano germe :
Squalido e mesto senza il suo, favore
Solitario deserto il mondo langue.

E quindi a poco soggiunse v. 478.

*Caelibem vitam probet
Sterilis juvenus : hoc erit quidquid vides ,
Unius aevi turba , et in semet ruet.*

Se tutta mai la gioventude sterile
S' attentasse d' elegger vita celibe,
Un' età sola appena potria vivere
Ed in se stessa incauta struggerebbsi.

(*) » È superfluo l' avvertire , che Dio voglia la moltiplicazion
» della prole in generale , non già nell' individuo. E ciò affinchè trop-
» po ampia non si ricavi la conseguenza contro del celibato (Il Reg.
Rev.).

e che la medesima essendo ordinata da Dio ad un fine buono sia lecita ed onesta (§. XIV.); e perchè la stessa è composta di pochissime persone di sesso diverso, cioè di due persone, deve dirsi semplicissima (§. XVII.).

§. XXVI.

Il fine di essa è non solo la procreazione , ma ancora l' educazione della prole.

Essendo però il fine di Dio come autore dell'uman genere non solo aver di mira che gli uomini abbiano l' esistenza , ma ancora che i medesimi sieno partecipi della vera felicità (Lib. I. §. LXXVII.), segue , che non solamente debba procrearsi la prole, ma benanche dare alla medesima educazione tale che cresca piuttosto per formare utili e idonei membri dell' umana società che per esser inutile peso della terra. E perchè siffatto dovere di educar la prole non può competere ad altri , che ai genitori , cui lo stesso Dio ha impresso perciò un tenerissimo amore verso la medesima (a) , quindi da ciò con ragione si raccoglie, che i medesimi debbono porsi innanzi gli occhi come fine del matrimonio non men la procreazione della prole , che la comoda educazione della medesima , e per conseguenza il vero e genuino fine della società conjugale sia appunto *la procreazione e la comoda educazione della prole.*

(a) Tanto vero che lo stesso stimolo naturale spinge i genitori all' educazione de' loro figli , secondo osserva Giustiniano l. un. §. 5. C. de rei uxor. act. anzi spinge non solo gli uomini, ma benanche i bruti, i quali non abbandonano la cura della prole , se prima questa non possa

§. XXVII.

Divisione del matrimonio , ed assiomi riguardanti il medesimo.

Sicchè il *matrimonio* non è altro , che una società semplice fra due persone di sesso diverso istituita a causa di procreare ed educar la prole. Da tale definizione si vede che le nozze non si possono contrarre senza il consenso di ambe le persone dell'uno e dell'altro sesso (§. XIII.). Che i coniugi sono tenuti di fare tutte quelle cose , senza le quali non si può conseguire la procreazione , e la comoda educazione della prole (a) , e di ometter quelle , che si oppongono a siffatto fine del matrimonio (§. XXIV.).

procurarsi da se stessa il vitto , e difendersi contro la violenza e l'assalto degli altri animali. Se dunque Iddio come essere sapientissimo niente opera invano , e tale istinto , che noi osserviamo negli uomini , e nei bruti , non può avere altro fine , se non quello di spingere i genitori ad educare ed aver cura della propria prole , segue che sia certo , anzi certissimo che tale cura ci venga comandata ed imposta da Dio. A proposito dunque dice Euripide in *Medea* v. 1098.

*Sed quibus in aedibus est liberorum
Dulce germen , eos video curis
Confici omni tempore:
Primum quidem quo pacto illos bene educant ,
Et unde victum relinquunt liberis.*

Si veggia la traduzione di questi versi Lib. I. §. CCLXXXIV. not.

(a) Infatti talune volte sarebbe meglio il non procreare de' figli che procreati malamente educarli. È un male leggiero e poco dispendio dell'uman genere , se in tutti gli anni non si abbia lo stesso provento di uomini ; ma il medesimo ritrae spesso volte il massimo danno da questo o quell'uomo venuto alla luce di questo mondo per disonore della propria specie , appunto perchè non ha ricevuto una buona istituzione ed una comoda educazione. Quanto fu infelice l'umana società essendo di-

§. XXVIII.

Il consenso de' conjugi effettuisce le nozze.

Perchè dunque le nozze non si possono contrarre senza il consenso (§. *preced.*), egli è chiaro che quelle non sono ferme e valide tra il rapitore, e la rapita (Lib. 1. §. CXIX.), purchè costei che ha sofferta la violenza dopo il ratto non abbia volontariamente prestato il suo consenso (a) (§. XV.), nè le medesime si hanno per valide, quante volte si è usato all'uno o all'altro de' conjugi

venuta più numerosa per la nascita del solo Nerone? Bene dunque e gramente dice Giovenale *Sat.* 14. v. 70.

*Gratum est, quod patriae civem populoque dedisti,
Si facis, ut patriae sit idoneus, utilis agris,
Utilis et bellorum et pacis rebus agendis.
Plurimum enim intererit, quibus artibus, et quibus hunc tu
Moribus instituas.*

Ognun ti sa buon grado che abbi dato
Al popolo ed alla patria un cittadino,
Se lo rendi alla stessa acconcio e buono,
Utile alle compagne ed al maneggio
Delle cose di guerra e della pace.
Poichè ciò che più monta è l'osservare
Con quali discipline e quai costumi
Abbia educato tu questo tuo figlio.

Add. Senec. de benefic. 3. 30.

(a) Purchè però siasi usata prima una vera violenza. Imperocchè spesse volte anticamente le donzelle soffrivano una gradevole violenza non perchè non volessero maritarsi, ma per non dare a divedere che da per loro stesse andassero a mettersi fra le braccia degli uomini. Che un tal costume si fosse praticato fin da remotissimi tempi lo attesta Romolo presso Dionigi d' Alicarnasso *Antiqu. Rom.* 2. p. 100. ove il medesimo scusa il ratto delle Sabine effettuato per suo comando nel seguente modo: *questo rapimento* (cioè delle donne Sabine) *non si è fatto per recare ingiuria alle donzelle, ma per collocarle in matrimonio: un tal costume è antichissimo tra Greci, ed apporta grandissimo onore alle donne*

qualche violenza molto atroce (ivi), oppure mediante un dolo malo taluno siasi annodato con quelle nozze, le quali non avrebb'egli giammai contratte, se non ci fosse intervenuto il dolo e l'inganno (Lib. 1. §. LVII.). E sebbene questo consenso nuziale dei conjugii sia assolutamente necessario, pure perchè non s'intende società, ove alcuno presta il suo consenso soltanto nel fine, e non già ne' mezzi, noi opiniamo che il solo consenso nel fine futuro per dritto di natura non effettuisca peranco le nozze, ma che si richiegga il consenso presente nella stessa comunicazione de' corpi (*).

ricercate per le nozze. Si sa che la cosa istessa è approvata anche dai costumi delle altre nazioni, quasi fosse più decente ed onesto il venire rapita una donzella, che da se medesima e volontariamente darsi in poter del marito. Ben vede ognuno, che siffatta violenza usata alle donne che leggermente resistono per effetto della costumanza, non si oppone al consenso necessario per le nozze.

(*) » Eineccio dice, che per la validità delle nozze si richiegga il
» consenso presente nella stessa comunicazione de' corpi. Ciò merita schiarimento. Bisogna distinguere la copula conjugale dalla carnale. È necessario pel valore del matrimonio il consenso nella prima, non già nella seconda. Onde S. Tommaso *tertia part. quaest. 28. art. 2. in corpore* parlando del matrimonio tra la Vergine Maria e S. Giuseppe disse: *uterque consensit in copulam conjugalem, non autem expresse in copulam carnalem, nisi sub conditione, si Deo placeret.* Non si richiede perciò il consenso nella tradizione attuale de' corpi. *Nuptias enim non concubitus, sed consensus facit*, dice la legge D. *Lib. XXXV. de condit. et demonstrat. leg. XV. Matrimonium non facit coitus, sed voluntas*, dice ancora S. Gio. Crisostomo. Rebecca divenne moglie d'Isacco, tosto che diè il proprio consenso di volerlo in marito senza mica pensare alla comunicazione de' corpi, ossia all'uso del matrimonio, e perciò non fu più vera moglie d'Isacco prima di unirsi allo stesso di quello, che lo fosse allorchè partorì al medesimo due figli gemelli Esaù e Giacobbe. *Vocemus puellam*, così nella *Genesi cap. 24. v. 57. et quaeramus ipsius voluntatem. Cumque vocata venisset, sciscitati sunt. Vis ire cum hodie mine isto? Quae ait: vadam. Dimiserunt ergo eam.* Il solo manifestarsi la volontà di Rebecca mediante la parola: *andrò*: fu sufficiente per dirsi vera moglie d'Isacco. Che poi i conjugii possano astenersi dall'uso del matrimonio egli è fuor di controversia. Le nozze celebrate tra Maria e Giuseppe secondo la dottrina de' Padri greci e latini ebbero ragione di perfettissimo matrimonio, eppure entrambi con-

§. XXIX.

Qual differenza passa tra il consenso spozalizio e nuziale?

Dal che si vede nel tempo istesso che il consenso nelle nozze future debba chiamarsi piuttosto *spozalizio*, che *matrimoniale*, e perciò debbe dirsi che sia piuttosto una sottigliezza la distinzione che fanno i canonisti tra sponsali *de presenti*, et *de futuro*, che possa la medesima sostenersi secondo la retta ragione (*). Perchè però gli sponsali sono un vero patto, e tutti i patti obbligano perfettamente per dritto di natura (Lib. I. §. CCCLXXXVII.), perciò non si può affatto mettere in dubbio, che anche gli spon-

» servarono il purissimo giglio della verginità. E tralasciando altri esem-
 » pi accenniamo solamente il fatto di S. Eleazzaro e S. Conegonida, che
 » contrassero le nozze ma di comune consenso si astennero dall'uso del ma-
 » trimonio. La ragione però è molto chiara. Chi non sa che l'uso della
 » cosa della quale si è conchiuso il contratto, non costituisca l'essenza del
 » medesimo? È perfetta la vendita di qualche cosa, subitochè si è trasferito
 » il dominio della medesima; *non enim pretii numeratio, sed conventio per-*
 » *ficit sine scriptis habitam emptionem*, dice Ulpiano l. 2. *de contract.* Ora
 » essendo il matrimonio eziandio un contratto, debb'essere subordinato al-
 » la stessa legge, e perciò il solo scambievole consenso de' conjughi ne
 » costituisce l'essenza, e basta per trasferire in essi il dominio de' loro
 » corpi, ancorchè in seguito si astengano di unanime consenso dalla co-
 » municazione ossia dall'uso de' medesimi. *Nihil matrimonii vim, et ra-*
 » *tionem proprie habet, nisi obligatio illa, et nexus, qui conjunctionis*
 » *vocabulo significatus est*, dice il Catechismo del Concilio di Trento
 » *part. 2, n. 5.* Nè vale il dire: in tal modo non si consegue il fine
 » del matrimonio. Imperocchè quante volte il fine dipenda da un mezzo
 » libero, nulla importa, che non si consegua. L'uso del matrimonio è li-
 » bero ai conjughi, e perciò possono essi praticarlo o no a loro volontà
 » e quindi o si ottenga o no il fine, sempre resta salva l'essenza del
 » matrimonio (N. T.).

(*) » Infatti l'espressione: sponsali *de futuro* è propria, e quella
 » *de presenti* è impropria. Essendo però consacrata dalla veneranda an-
 » tichità bisogna rispettarla. Per altro i canonisti non chiamano mai il
 » matrimonio col nome di sponsali *de praesenti*, il che sarebbe contro
 » la stessa parola latina *spondeo* es da cui gli sponsali derivano (N. T.).

sali debbansi osservare (a), purchè quelle circostanze, mediante le quali abbiamo veduto viziarsi anche gli altri patti (Lib. 1. §. CCCXCII.), oppure la dissimiglianza degli animi od altre giuste cause non insinuino doversi piuttosto sciogliere un tal patto, che stringersi tanto malamente combinato sotto tali infelici ed infausti auspicj.

§. XXX.

Abilità de' conjugj in riguardo all' età.

E perchè il fine del matrimonio è la procreazione e la comoda educazione della prole (§. XXVI.), e debbonsi fare tutte quelle cose, senza le quali non si può conseguire un tal fine, ed ometter quelle, che al medesimo si oppongono (§. XXVII.), perciò segue che coloro i quali vogliono contrarre le nozze, debbano avere tale età, onde possa sperarsi che i medesimi sieno sufficienti non solo alla procreazione della prole, ma benanche all' educazione della medesima, e quindi non senza ragione si debbono tener lontani dal matrimonio gl' infanti, anzi anche que' giovanetti, i quali o non hanno ancora quel necessario

(a) Fa meraviglia perciò la disposizione del dritto romano, la quale stabiliva che gli sponsali non obbligassero perfettamente nè l'una nè l'altra parte. Imperocchè mentre gli altri Latini in forza degli sponsali davano almeno l'azione *ex sponsu* pel risarcimento de' danni, quante volte un tal patto non si fosse osservato: *Gell. Noct. Att. 4. 4.*, i Romani all' incontro stabilirono che ciascuno poteva a suo arbitrio ed impunemente rinunciare alla condizione l. 1. C. *de spons.* l. 2. C. *de repud.* Ma avendo gli stessi conjugj somma libertà di potersi separare non poteva mai avvenire che i Romani credessero più fermo quel vincolo, che lega lo sposo e la sposa, e per conseguenza presso i medesimi dovevano anche i repudj essere liberi ed usitatissimi.

vigore , onde far crescere con una novella e vegeta prole l'uman genere , oppure quella virtù e prudenza , onde potere non men procurare gli alimenti alla moglie ed ai figli , che regolare come conviensi le loro azioni (a).

§. XXXI.

I vecchi contraggono essi rettamente le nozze?

Da ciò è facile a potersi comprendere che debba dirsi in riguardo alle nozze de' vecchi. Imperocchè siccome per l'indissolubilità di siffatta società , della quale si parlerà quì a poco non si debbono separare coloro , i quali sonosi invecchiati in tale stato , e sembra doversi tollerare anche il matrimonio tra un uomo di ben avanzata età ma peranco vegeto , ed una donna giovane potendosi anche sperare che tal coppia possa conseguire il fine del matrimonio ; così niuno di mente sana potrà approvare le nozze d'un vecchio con una vecchia , oppure d'un giovanetto

(a) Quindi Licurgo su questo punto superò nella prudenza la maggior parte de' legislatori. Infatti scorgendo il medesimo che le nozze piacevano oltremodo al volgo de' giovani e delle donzelle , secondo attesta Senofonte *de rep. Laced. cap. 1.* dopo aver tolta a ciascuno la facoltà di prendersi la moglie quando gli fosse piaciuto, ordinò , che allora si contraessero le nozze , quando il corpo fosse vigoroso e robusto stimando che ciò era più conducente alla retta maniera di procreare la prole. Inoltre essendo la maggior parte dei genitori più atti a procreare che ad educar la prole , Licurgo volle che siffatta cura fosse pubblica , ed assegnò a tutti i giovanetti spartani un prefetto uomo di sperimentati costumi scelto dal numero di quelli che esercitarono la suprema magistratura , al quale impose il nome d'Istitutore de' fanciulli accordando al medesimo una piena facoltà di sorvegliare i giovanetti e gravemente punirli in caso che alcuno di essi avesse commesso qualche fallo o dissolutezza. Saggia disposizione da non doversi trascurare dalle altre repubbliche !

con una vecchia sterilità e decrepita, mentre questa coppia strana e mal congiunta senza una turpissima e stomachevole impudicizia non può affatto consentire nè nel fine nè nei mezzi del matrimonio (a).

§. XXXII.

Le contraggono rettamente i castroni e gli eunuchi?

Molto meno dunque si deve permettere il matrimonio a coloro, cui o la stessa natura o la malizia degli uomini ha privato della potenza di procrear de' figli, e perciò sono impudicissime non solamente le nozze degli eunuchi, ma benanche quelle dei castroni, sebbene non manchino degli esempj che le medesime siensi talvolta permesse (b), eccetto però

(a) Infatti qual cosa più turpe ed impudente può mai idearsi d'una donna, la quale essendo calva e senza denti ottogenaria cerchi di maritarsi, e sciocca pensi mediante le sue generi formar pizzicore ad un marito, come parla l'arguto Marziale? *Epigr. 3. 29.* Vengono tollerate nelle città siffatte nozze, le quali non meritano questo nome, perchè secondo il giudizio di Quintiliano. *Declam. 306.* traspira anche l'impudicizia nel volersi maritare. Elegantemente Pufendorff giusta il suo solito parlando di tali nozze dice: *questi matrimonj si possono chiamare non fuor di proposito Onorarj in quel senso, che diconsi talvolta onorarj coloro, cui si dà il titolo della carica senza l'esercizio.* Presso Svetonio *Ner. cap. 35.* tali matrimonj si chiamano ornamenti della moglie in quel senso che soglionsi dire gli ornamenti trionfali.

(b) Erano dunque assurdi ed inutili presso gli Egizj i matrimonj dei castroni, de' quali parla Grozio *ad Deut. 23. 2.* Similmente lo erano presso i Turchi i matrimonj degli eunuchi, de' quali fa menzione Riant *nello stato dell'impero Ottomano. 2. 24.* E con tutto ciò tra gli stessi Cristiani (il che desta meraviglia) si osserva disputarsi se sia lecito ad un uomo evirato di prender moglie. Sulla quale questione esiste un particolare libretto di Girolamo Delfino riguardante il matrimonio dell'eunuco cui esso chiama per ischerzo: *die Capaunen heyrath, gli sponsali dei Caponi:* stampato in Jena 1637. Ciò poi con ragione si rapporta ai portenti del secolo, de' quali parlando Giovenale a tempi suoi così disse *Sat. 1. v. 22.*

il caso, in cui sia occulta ed incerta l'impotenza del maschio o la sterilità della donna, nè sia svanita ogni speranza di guarigione, e l'un conjugé si mostri contento dell'altro fastidioso e grave sperandone la miglìoria (*).

§. XXXIII.

Gli uomini per natura abili sono essi obbligati a contrarre il matrimonio?

Sebbene dallo stesso principio possa ben dedursi che quelli, i quali si conoscono essere abili a poter conseguire il fine del matrimonio, bene ed ordinatamente operino contraendo il matrimonio; non però l'obbligazione di contrarre il medesimo è di tal fatta che debbasi credere operare contro la natura colui, il quale felicemente ri-

*Quum tener uxorem ducat spado, Mevia Tuscum
Figat aprum, et nuda teneat venabula mamma:
Difficile est satyram non scribere.*

Quando si vede
Farsi sposo un castron; Mevia nel Circo
Nuda la poppa, e d'uno spiedo armata,
Affrontare un cignal
Non comporre una satira, mel credi,
È difficile impresa.

(*) » Nel testo si legge: *hoc Catone contentus esse velit*. Catone
» uomo grave, rigido, e fastidioso dà il suo nome a tutti coloro, i qua-
» li l'imitano o il rappresentano. *Quid possum facere tibi, lector Cato,*
» *si nec fabellae te juvant, nec fabulae?* Phaedr. 4. 7. Che posso far-
» ti o lettore fastidioso, se non ti dilettono le favolette di Esopo nè le
» rappresentanze del teatro? *Contenti sumus hoc Catone*, era proverbio
» di Augusto quante volte egli esortava a sopportare lo stato attuale delle
» cose qualunque fosse. Svet. Aug. 87. Si veg. il nuovo Dizion. voc. *Cato*.
» E ciò per ischiarimento del vocabolo *Catone* che sta nel testo (*N. T.*).

solve di preferire al matrimonio il casto celibato (a). Imperocchè se non si deve imputare l'omissione dell'azione quante volte manchi l'occasione di agire (Lib. 1. §. CXIV.), e spesse volte accade che tanto la cosa istessa che il tempo, il luogo, ed altrettali circostanze facciano cambiare la risoluzione di contrarre il matrimonio, e quindi venga a mancare l'occasione di contrarlo, perciò in tal caso non può venire imputato a vizio il celibato a colui, al quale per disposizione della divina provvidenza non si è offerta un' onesta matrimoniale condizione (*).

§. XXXIV.

Fuor del matrimonio è proibita ogni sorta di libidine.

Se il mezzo è a cagione del fine, e perciò la copula a causa della procreazione ed educazione de' figli; se debbonsi omettere tutte quelle cose, le quali si oppongono a siffatto fine, egli è certo, anzi certissimo che pecchino gravemente tut-

(a) Tal è il sentimento de' Giudei, il quale giusta i maestri de' medesimi viene diffusamente esposto da Gio. Seldeno *jur. nat. et gent. secund. discipl. Hebr. v. 3.* Essi però non possono provarlo secondo quel passo della *Genesi* 1. 38. : *crescite et multiplicamini.* Questo luogo indica non già una legge, ma la divina benedizione. Ed è un assurdo che coloro, i quali per giusta causa preferiscono il celibato al matrimonio debbansi rimproverare che mal proveggano all'umana società colla loro vita celibe quasi fosse per finire l'uman genere se alcuni per giusti motivi non contraggano le nozze. Quindi sembra che poco si ricordino de' precetti di S. Paolo Apostolo I. *Corint.* 7. tutti coloro, i quali sebbene cristiani non si fanno scrupolo di seguire il giudaico sentimento.

(*) » Ma anche senza le condizioni accennate nel presente paragrafo fo può taluno eleggere il celibato per motivo della sola virtù del medesimo. *Sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum caelorum*, dice Gesù Cristo nel Vangelo. Il coro de' vergini forma il bell'ornamento della Chiesa, e la vita celibe prescelta e professata con dei voti » ridonda a maggior gloria del Signore. *Qui virginem suam matrimonio jungit, bene facit, et qui non jungit, melius facit.* 1. *Ad Cor.* 7. (N. T.)

ti coloro, i quali per soddisfare soltanto alla loro libidine abusino di quel mezzo, cui Iddio ha destinato ad un certo e determinato fine, e per conseguenza ripugnano assolutamente alla retta ragione tutti i nefandi venerei piaceri, che fia meglio di non conoscere, tutti gli adulteri e stupri, tutti gli amori furtivi, i quali sono dippiù congiunti coll' altrui massima ingiuria, insomma tutte le sozze polluzioni ugualmente che il detestabile meretricio, ed il vergognoso lenocinio, e perciò il mezzo legittimo di propagare e supplire l'uman genere è appunto la società conjugale finora descritta, ossia il matrimonio (a).

§. XXXV.

È lecita la poliandria e la comunione delle mogli?

Egli è chiaro in virtù della medesima ragione che la *poliandria*, cioè la congiunzione d'una sola donna con più uomini ripugni assolutamente alla retta ragione, e per conseguenza anche la comunione delle

(a) Imperocchè tutte siffatte impurissime specie di concubito non si esercitano a motivo di procreare la prole, ma coloro, i quali si abbandonano a tali libidinose congiunzioni, anzichè voler la medesima, pongono tutta loro industria, onde impedire piuttosto, per quanto da essi dipenda, un tale fine. E se anche la natura fa svanire siffatto pravo disegno de' medesimi, cosicchè eziandio ad onta de' genitori venga a nascere la prole, essi nondimeno trascurano l'altro fine vale a dire l'educazione della medesima, e specialmente il padre, il quale per lo più non cura la prole come incerta, e bastarda. Inoltre da ciò ordinariamente segue che siffatti infelicissimi figli si allevino per ogni sorta di sceleraggine divenendo all'umana società piuttosto di peso, che di ornamento. Il che dovendosi assolutamente vietare, egli è chiaro, che non operino contro la giustizia que' magistrati, i quali obbligano gli adulteri ed i stupratori a somministrare gli alimenti ai figli nati da tali concubiti, e se i medesimi abbiano allattate le donne allo stupro lusingandole colla speranza di matrimonio, li astringano anche a sposarle stuprate, onde risarcire alle medesime l'onore già tolto.

mogli, che dicono di aver permessa Platone ai cittadini nella sua repubblica. Arist. *Polit.* II. 2. Imperocchè se in ambedue i casi viene ad essere incerta l'origine paterna della prole, e tale incertezza sommamente impedisce la comoda educazione dei figli (§. XXXIV.), ne siegue che la retta ragione anzichè approvare siffatte turpi congiunzioni le abborrisca in guisa, che neppur que' popoli i quali per altro permisero la *poliginia*, cioè il matrimonio di un sol uomo con più donne, hanno mai concesso ad alcuna di esse la facoltà di venire in potere di più mariti in un solo e medesimo tempo (a).

§. XXXVI.

Argomenti a favore della poligamia.

È un poco di più profonda ricerca la seguente questione, cioè se il dritto di natura permetta la *poligamia*, ossia il matrimonio d' un sol marito con

(a) Non poteva dunque con maggiore arguzia Papirio Pretestato eludere la curiosità della sua madre, che gli dimandava con tanta precisione e premura di voler sapere che affare di grande importanza si fosse deliberato in quel giorno nel senato, che col dirle essersi trattato nel medesimo quanto siegue, cioè *se fosse più utile e vantaggioso alla repubblica che un solo marito avesse due mogli, o che una moglie due mariti*. Imperocchè sebbene non fosse venuto in pensiero ad alcuno il doversi permettere mediante le leggi l'una o l'altra cosa, pure le matrone romane avvisate del pericolo della madre di Pretestato nell'indomani non ebbero ritegno di manifestare il sentimento dell'animo loro andando da quell'amplissimo ordine de' Senatori ove non senza lagrime esposero al medesimo umili suppli-
che onde si degnasse stabilire, *che piuttosto una sola moglie avesse due mariti, che un solo marito due mogli*. Ma è tanto lungi, che i Romani abbiano permessa la *poliandria*, che nè anche i Barbari la vollero ammettere, sebbene alcuni di essi abbiano ammesso l'uso promiscuo delle mogli, come a dire i Taprobanesi, gl'Iziofagi, gl'Ilofagi, i Nomadi, i Garamanti, i Trogloditi, gli Agatirsi, i Gindani, ed i Britanni, de' quali tutti può riscontrarsi Puffendorff *de Jur. nat. et gent.* 6. 1. 15.

più mogli. Imperocchè siffatto matrimonio 1.º non impedisce la procreazione della prole; 2.º il medesimo non è tale che possa rendere incerta la prole; 3.º molte nazioni, e lo stesso popolo di Dio non solo approvarono siffatta società con più mogli, ma ancora non fu loro loro discara e molesta portando in casa più donne; 4.º per non dire che gli esempj dei Turchi, e di altri popoli orientali possano servire di argomento a far conoscere, che sia nel medesimo grado la procreazione e l'educazione dei figli tanto allora che un sol marito porti in sua casa più mogli, che quando ciascuno ne meni seco una sola; e 5.º finalmente spesse volte o il soverchio vigore del marito, o gl'insoffribili costumi della moglie, o la sterilità della medesima, o la salvezza della stessa repubblica, ed altre giuste cause sembrano insinuare doversi preferire alla monogamia la simultanea poligamia (a).

(a) A questi si riducono i principali argomenti ricavati dalla sola ragione, dei quali si servono i difensori della poligamia. Imperocchè quegli argomenti, che i medesimi prendono dalla Scrittura sacra, essi non sono qui a proposito. Siffatta causa fu trattata con un grande apparato di argomenti dell'una e dell'altra specie da Ulderico Neobolo, il cui libro *de digamia* può leggersi presso Sekendero *Hist. Lutheran.* 3. 79. *Addit.* 3. *litt.* x. p. 281. da Bernardin Ochino diffusamente confutato da Teodoro Beza libro *de polygamia*, e da Gio. Gerardo *de conjug.* §. 207. di cui si può leggere Pietro Bayle *Dictio hist. et critic.* nella parola *Ochinus*, e da Gio. Lifero, il quale nascosto sotto i finti nomi di Teofilo Aleteo, di Vinc. Atanasio, di Gottlieb Warmondo divulgò su tal punto parecchi libretti, de' quali diffusamente trattò Vinc. Placcio *Theatr. pseudonym num.* 97. 277. 2867. Contro di quest'ultimo scrissero Gio. Brusmanno, Gio. Museo, Dickmanno, Feltnanno, Gesenio il quale ingiustamente malmena Pufendorff, Gio. Meyero ed altri. Finalmente imprese a difendere la poligamia Dafneo Arcuario nel libro scritto in Tedesco *von Ehe-sachen, di cose matrimoniali*, uomo, cui non conveniva interrompere i suoi studj consacrati a miglior letteratura con un tal parto del suo ingegno: per non far parola dell'ultima controversia, la quale mossa poco fa dal giureconsulto Danzicano forse con maggior danno che frutto della Chiesa fu la causa di far comparire molti libricciuoli *eristici* ossia contenziosi, i quali essendo ovvj da per tutto non importa menzionare in questo luogo.

§. XXXVII.

Essa non è consentanea alla retta ragione.

Se i conjugj debbono omettere tutte quelle cose, le quali sono contrarie al fine del matrimonio (§. XXVII.); se all' incontro a siffatto fine, poichè il matrimonio è una società, si oppone sommamente la discordia circa il fine ed i mezzi conducenti al fine (ivi); se finalmente siffatta discordia tanto meno si può evitare, quanto più la società è maggiore (a) (§. XVIII.), con ragione si deduce che la poligamia convenga meno alla retta ragione, che il matrimonio d' un solo con una sola, e per conseguenza essendo noi obbligati dal dritto di natura ad eleggere tra più beni quello ch' è il migliore (Lib. 1. §. XCII.) siamo eziandio tenuti di prescegliere piuttosto la monogamia che la poligamia.

(a) Ciò è certissimo. L' invidia, la gelosia, la rivalità, e mille altre cagioni cotidianamente mettono in urto tra loro più mogli d' un sol marito. Imperocchè ora una moglie monta in corruccio colla più vezzosa, più giovane, più feconda e più amabile, ora molte di esse si adirano col marito che ama in paragon delle altre questa o quella, ed or le medesime riguardano di mal occhio i figli d' un' altra i quali sono d' ingegno più elevato o più cari al padre. Ora in tale domestica intestina guerra qual concordia può aver luogo? Qual cospirazione di volontà per l' educazione de' figli di fortuna sì diversa? Se nelle famiglie di Abramo e di Giacobbe, ove fioriva la virtù e la pietà *Genes. 16. 5. 21. 9. 29. 30. 30. 1.* si videro esempj tanto funesti di amare discordie, che non si deve supporre possa avvenire ad altri, i quali invece di mogli probe e modeste alimentassero in casa delle Medee o alcune furie, che mettono a soqquadro la medesima?

§. XXXVIII.

Risposta al primo, secondo, e terzo argomento.

Nè le ragioni poc' anzi esposte sono di tanto peso, che per causa delle medesime possiamo abbandonar la difesa della monogamia. I. Suppongasi che la poligamia non impedisca la procreazione della prole; ma in tal caso tanto maggiormente si viene ad impedire la consecuzione del secondo fine del matrimonio, vale a dire la comoda educazione de' figli, la quale non si deve separare dalla procreazione (§. XXXVI.). II. Sebbene la prole anche nella poligamia sia certa, questa certezza però non osta che ciascuna madre ami soltanto i proprj figli, ed odii la prole delle altre con odio pucchè vatiniano cioè capitale ed implacabile, oppure mediante le sue instigazioni di madre s' impegni almeno di renderla odiosa al padre. III. Ai popoli orientali, cui un clima più caldo, e la istessa loro naturale lascivia ha indotto alla poligamia, si possono opporre tante nazioni più civilizzate, le quali hanno abborrita la medesima, e l'abborrono ancora. Nè il costume de' Giudei si può addurre per norma, mentre lo stesso Salvatore Gesù Cristo c'insegna che tutte quelle cose, che si oppongono alla primiera divina istituzione (a) sieno sta-

(a) Non si può far conoscere alcuna ragione, per la quale sulla questione riguardante la licenza de' divorzj si debba ricorrere alla primiera istituzione del matrimonio, e non si debba poi aver riguardo alla medesima, ove si tratta della poligamia. Che però dallo stesso divorzio, il quale, come c'insegna il medesimo Salvatore, si oppone alla primiera istituzione, e perciò illecito, *excepta causa fornicationis*, noi argomentiamo essere proibita la poligamia. Imperocchè se colui, il quale avendo ripudiata ingiustamente la sua prima moglie ne prende un'altra, diviene reo di adulterio, molto più dovrà divenirlo chi in costanza di

te nella nazione giudaica per la durezza del loro cuore. *Matth.* 19. 8. piuttosto tollerare, che approvate da Dio.

§. XXXIX.

Come pure al quarto, e quinto.

Dello stesso valore sono anche gli altri argomenti, ove i patrocinatori della poligamia credono trovare appoggio che sostenga la loro causa. Imperocchè IV. quelle cose, che i medesimi spacciano in riguardo alla felicità e quiete domestica dei Turchi ed altri popoli orientali parte sono contrarie agli animali di essi, ed alla stessa esperienza, e parte si conseguono con tali mezzi che ripugnano alla natura ed indole della società matrimoniale (a). E che di grazia può essere più strano quanto il credere che ad un solo uomo non basti una sola donna? E qual cosa

matrimonio, ossia possedendo una moglie ne sposi un'altra, perchè la ragione assegnata da Gesù Cristo, cioè che Iddio istituendo il matrimonio abbia voluto ed ordinato, *ut duo sint caro una. Matth.* 19. 5. si oppone tanto al divorzio che alla poligamia.

(a) Egli è risaputo che i popoli orientali, i quali posseggono più mogli custodiscano le medesime rinchiusi nel gineceo ossia serraglio come in un perpetuo carcere, nè permettono che la loro condizione sia migliore di quella delle schiave. Quindi a proposito dice Aristotile *Polit.* 1. che presso i barbari le donne ed i servi sono nel medesimo grado. Si può aggiungere relativamente ai Persiani un insigne passo di Plutarco in *Themistocl.* pag. 125. Essi hanno pronto qualche eunuco, il quale custodisca le donne, e le tenga affatto segregate da ogni consorzio degli altri uomini. Anche i figli specialmente del sesso più nobile di rado si consegnano all'educazione della madre, ma ordinariamente si affidano alla disciplina di qualche eunuco o servo. Che tali trattamenti non convengano alla natura di siffatta società, il comprende facilmente chiunque riflette che la moglie debba essere compagna della vita e della fortuna del marito, e non già schiava e serva.

più incerta di questa , cioè che colui , al quale è toccata una moglie poco vereconda ed immodesta , abbia a trovar la seconda , che il medesimo unisce alla prima , più vereconda e modesta , oppure avendo egli la prima sterile ed infeconda sia per aver l'altra più feconda di quella ? Che avverrà nella sua famiglia se invece d'una furia si trovi a fianco di due o più ? Eh ! Che tutto siffatto argomento non sembra di qualche peso , se non a coloro , ai quali: *Della giustizia l'util solo è madre* , cioè a quelli , che invece del vero ammettono un falso principio del dritto di natura e delle genti (Lib. 1. §. LXXVIII.).

§. XL.

Il dritto di natura vieta esso il matrimonio tra certi e determinati gradi di parentela ?

Non è meno malagevole la questione seguente , cioè se per disposizione del dritto di natura si debba in fatto di matrimonio avere riguardo anche al sangue , e quindi se la consanguinità e l'affinità debbano impedire e vietare le nozze. Invero perchè non sembra opporsi al fine del matrimonio siffatta congiunzione , cioè tra consanguinei ed affini (§. XXVIII.), perciò stimasi essere bastantemente chiaro che per tal motivo la medesima non si opponga al dritto di natura. Ciò non ostante però perchè le nozze contratte tra gli ascendenti e discendenti sono congiunte colla massima e più vergognosa confusione dei riguardi , che trovansi tra siffatte persone , perciò la stessa retta ragione conosce che tali nozze sieno all'intutto disoneste , e per questo motivo i giureconsulti romani ottimamente stabilirono che le medesime sieno un

incesto del dritto delle genti (a) l. 38. §. 2. D. *ad leg. Jul. de adult.* anzi portarono opinione, che il pudore tra i prossimi consanguinei e consanguinee formava un impedimento a potersi contrarre le nozze anche nella linea collaterale l. 68. D. *de ritu nupt.*

(a) Infatti se la natura non può approvare le cose contraddittorie, e tali all'incontro sono le reali obbligazioni di moglie e madre, di padre e fratello, di madre e sorella, le quali non possono trovarsi in una sola persona senza una somma confusione, ne segue, che non debbano affatto aver luogo siffatte nozze, mediante le quali gli anzidetti riguardi vengono a confondersi in una sola e medesima persona, come avvenne per esempio nelle nozze contratte tra Ersilo e Marulla, delle quali esiste il seguente antico epigramma.

*Hersilus hic jaceo, mecum Marulla quiescit,
Quae soror et genitrix, quae mihi sponsa fuit.
Me pater et nata genuit: mihi jungitur illa:
Sic soror et conjux, sic fuit illa parens.*

Ersilo io quì mi giaccio, e quì riposa
Marulla a me sorella e madre e sposa.
Me generò dalla sua figlia il padre,
E quindi a me si congiunse la madre.
E così (strano caso!) a me fu quella
E genitrice e consorte e sorella.

Queste sorti di congiunzioni sono di tal natura che sembrarono anche turpi e vergognose agli stessi pagani, tra quali Ovidio *Metam.* 10. v. 9. introduce Mirra che parla nel seguente modo:

*Tunc soror nati, genitrixque vocabere fratris?
Nec, quod confundas et jura et nomina, sentis?*

. . . . Oh quale orrendo abisso
Aprisi al guardo mio, quai sacre leggi
Offendo, e quali, oimè, confonder oso
Opposti nomi insiem! Marito e padre
Cinira a me sarà? Sorella al figlio
E madre io del fratello? Empia

BONDI.

Tra i collaterali non è da temersi tanta confusione, ma però qualche confusione tra i riguardi e le obbligazioni è inevitabile quante vol.

PISANI *Dr. delle Gen. vol. II.*

4

§. XLI.

I riti e le solennità vengono approvati dal dritto di natura?

Se tutte le congiunzioni estramatrimoniali come quelle che sono dirette al solo fine di sfogar la libidine, si oppongono alla retta ragione, nè può esserci altro mezzo legittimo per la propagazione dell'uman genere, che la società conjugale (§. XXXIV.), ne siegue che importa tanto agli stessi conjughi, che ai figli da essi procreati il rendersi pubblica e manifesta con qualche segno estrinseco l'intenzione di voler contrarre siffatta società, ed il potersi distinguere la moglie legittima dalla concubina, il marito dallo stupratore o concubinario, ed i figli legittimi dagl' illegittimi. E perchè ciò non si può meglio eseguire che contraendosi le nozze pubblicamente e solennemente, perciò è facile il render ragione, per cui quasi tutte le nazioni hanno creduto doversi usare certi riti nuziali, arbitrarj senza dubbio, ma idonei a far conoscere il consenso matrimoniale ed a significare i doveri dei conjughi (a).

te la stessa donna sia sorella ed insieme moglie. Quindi noi stimiamo cosa più onesta il non doversi permettere neppur tali nozze, purchè non vengano scusate da un estrema ed assoluta necessità. Ed in questa maniera potrassi facilmente indicar la ragione, per cui i figli e le figlie di Adamo senza commettere il delitto dell'incesto abbiano potuto contrarre tra loro le nozze; mentre al di d'oggi debbono certamente dirsi incestuosi coloro, i quali non avessero ritengo d'imitarne l'esempio. Imperocchè questa proibizione di contrarre le nozze tra certi gradi in linea collaterale riguarda i doveri verso gli altri, la cui natura ed indole è tale, che se la necessità viene dallo stesso Dio, allora devesi stimare onesto qualunque mezzo per conseguir la salvezza (Lib. 1. §. CLXII.).

(a) Se non vi è stata quasi nessuna nazione tanto barbara, che non abbia stimato convenevole usarsi alcuni dati riti nel contrarre le

§. XLII.

Scambievoli doveri dei conjugi che derivano dalla natura del patto.

Quanto riguarda i doveri dell' uno e dell' altro conjuge , tutto è certo ed evidente. Infatti se la natura di tale società richiede il consenso (§. XXXII.); se all' incontro tal consenso non è sperabile senza l'amore e la concordia , ne siegue che i conjugi debbano amarsi con amore scambievole , e non solo di comune sentimento amministrare i comuni beni della famiglia (a) e prenderne cura , ma ancora soc-

nozze ; molto più le nazioni civilizzate come a dire gli Ebrei , i Greci , ed i Romani hanno creduto doversi praticare le solennità nuziali , delle quali con grande erudizione trattano quegli uomini dotti , i quali diffusamente descrissero le antichità ebreë , greche , romane , e di altre nazioni , cosicchè mi dipartirei dal mio proposito se volessi aggiungere anche qualche parola riguardante tali riti. Avverto soltanto che i Romani essendosi a poco a poco illanguidita tale antica disciplina , giunsero a tal termine che quasi non faceano più alcun uso de' nuziali riti , per cui il più delle volte si era nel dubbio se la donna che dimorava in casa avesse il grado di moglie legittima o di concubina , e per potersene assicurare bisognava rilevarlo talvolta dagli stromenti dotali §. ult. *Instit. de nupt.* e talvolta dalla stessa condizione delle donne e dalla qualità dell' affezione verso le medesime. l. 24. *D. de ritu nupt.* 1. 31. *pr. D. de donat.* Quanto agevolmente avrebbero essi potuto astenersi da tali ricerche , se a norma dei loro antenati avessero contratte le nozze usando un dato rito ?

(a) Invero se tale comunione dei beni dopo la morte d' uno de' conjugi debba avere effetto e sussistere , e quanta porzione della roba comune debba spettare al conjuge superstite , e quanta agli eredi del defunto , ciò deve rilevarsi o dai patti o dalle leggi. Che durante il matrimonio ogni cosa sia comune fra i conjugi , anche la retta ragione il conosce. Imperocchè se i socj a cagione dell' uniformità delle loro volontà cospiranti al medesimo fine si reputano una sola persona (§. XIX.) , e perciò posseggono in comune le robe e i dritti appartenenti alla società , egli è chiaro che anche il medesimo debba aver luogo tra i conjugi , tanto che ancora i Romani , ancorchè coll' andar del tempo si fosse aumentato il lor potere sulle mogli : *exrescente in manum conventione* ,

corrersi per quanto possono l'un l'altro, anzi godere e soffrire in comune la prospera e l'avversa fortuna, e soprattutto coll'opera e col consiglio ajutarsi scambievolmente nell'educazione de' figli.

§. XLIII.

Similmente quelli che sorgono dal fine del matrimonio.

E tali sono i comuni doveri di ambedue i coniugi, doveri che derivano di per se stessi dalla natura del consenso e della società. Dal fine del matrimonio (§. XXVI.) deduciamo che i coniugi debbano abitare insieme, e soltanto tra loro prestarsi scambievolmente l'uso del corpo, e quindi astenersi dagli adulterj, e da altre sorti di furtivi ed impuri amori (a), ed amare i figli con pari affezione, nè

e quindi decaduta dall'uso quella comunione di tutti i beni e di tutte le cose sacre, la quale era stata da Romolo prescritta tra i coniugi, secondo rapporta Dionigi d'Alicarnasso *Antiqu. Rom. Lib. 2. p. 95.*; vollero non pertanto che l'uso dei beni fosse comune ad ambedue i coniugi l. 1. D. rer. amot. l. 5. C. de crim. expil. hered. Da ciò facilmente si vede la ragione, per cui Modestino ritenendo l'antica definizione delle nozze quali erano anche ne' tempi suoi disse che le medesime non erano altro, che l'unione del maschio e della femina, il consorzio di tutta la vita e la comunione del dritto divino ed umano.

(a) Vi sono taluni, i quali credono che siffatto dovere riguardi soltanto la moglie, non già il marito, per questa ragione, che ponendosi in non cale dal marito l'accennato dovere la moglie non debba temere l'incertezza della prole. Ma siccome è assolutamente vietata quella congiunzione, mediante la quale si renda incerta l'origine della prole, così non segue che sia lecita quella congiunzione, per effetto della quale non debbasi temere tale incertezza (§. XXVIII.). Si veggia la dissertazione di Gundligio, nella quale si discute la seguente questione, cioè se debbasi riscuotere maggior castità dalle mogli, che dai mariti. Noi secondo la regola principale della giustizia naturale formiamo l'argomento, che segue: ciò che taluno non vuole a se fatto, non deve farlo ad

deve l' uno rendere inutile ed infruttuosa la cura e la sollecitudine dell' altro , il quale mostra tutta la brama di dare ai figli una buona e comoda educazione.

§. XLIV.

Il marito ha egli alcuna autorità sulla moglie ?

Egli è abbastanza manifesto che sarebbe alquanto imperfetta tale società quante volte fosse tanto uguale che la facoltà di regolare taluni negozj comuni appartenesse del pari ad ambedue i conjugj senzachè alcuno di essi vanti preferenza sull' altro , perchè nella maggior parte degli affari potrebbe accadere che nella scelta de' mezzi fossero dissensienti tra loro , e quindi non potendo vincerla tra due persone neppure il numero de' suffragj la cosa non avrebbe alcun esito restando indecisa ed irresoluta. Seb-

altri (*Lib. 1. §. CLXXVII.*) : ora il marito non vuole che la moglie ami un altro più di se stesso ancorchè tale amore verso di quello sia affatto innocente , oppure che presti ad altri fuor di sè l' uso del corpo : dunque per parità di ragione anche il marito è obbligato ad osservare il medesimo dovere. Sicchè molto bene dice S. Gio. Crisostomo *Homil. 19 n.º 1. Cor. che il marito può vantare in altre cose la sua prerogativa , non già nella pudicizia : in aliis sit praerogativa viri , non in pudicitia.* E S. Gregorio Nazianzeno rimprovera il marito in questo modo : *con qual dritto puoi esigere quello che non ricompensi ? Quo jure exis quod non rependis ?* Add. Lactant. *Instit. div. 6. 3.* Hieron. *ad Ocean. et can. 20. caus. 32. quaest. 5.* Ciò non ostante concediamo volentieri che l' impudicizia della moglie sia più opposta al fine del matrimonio , che quella del marito (*).

(*) » La ragione di ciò si è , che oltre l' incertezza della prole che ne risulta , si attacca benanche l' onore della famiglia , il quale giusta » la comune opinione consiste principalmente nella castità e pudicizia » della donna (*N. T.*).

bene però in tal caso sembri doversi preferire il consiglio del più savio e prudente (Lib. I. §. XCII.), pure essendo ugualmente incerto qual de' conjugj sia più savio e prudente dell' altro , perciò non senza ragione si deve stare a quello che il più delle volte avviene , e per conseguenza non può mettersi in dubbio che debbasi dare al marito qualche prerogativa riguardante gli affari , i quali si appartengono alla salvezza ed al vantaggio della comune società (§. XXVII.) (a).

(a) Infatti se i conjugj sono tenuti di fare tutte quelle cose , senza le quali non si può conseguire la procreazione e la comoda educazione della prole (§. XXVII.), ne siegue che i medesimi sono anche tenuti di soffrire la prerogativa ossia preferenza d' uno di essi , senza della quale non sarebbe sperabile l' unanime consenso de' medesimi negli stessi mezzi. E perchè nella società composta di persone uguali siffatta prerogativa debbesi attribuire a quella ch' è più savia ed a cui spetta di sostenere maggior peso ; ed all' incontro tale persona nella società conjugale è ordinariamente il marito , perciò la moglie è obbligata a soffrire la preferenza del medesimo. Onde disse Marziale *Epigram. 8. 12.*

*Inferior matrona suo sit , Prisce , marito :
Non aliter fuerint femina virque pares.*

Al suo marito o Prisco sia soggetta
Benchè nobil matrona la mogliera.
Ciò tra la donna e l' uom , coppia diletta ,
Può dar solamente uguaglianza vera.

E Plutarco *conjugal. praecept. p. 129.* parlando dei doveri conjugali ebbe a dire nel seguente modo : siccome quando si uniscono due consone voci il canto si attribuisce alla più grave ; così in una famiglia bene istituita tutti gli affari si debbono fare certamente coll' unanime consenso de' conjugj , ma però deve rilucere e preferirsi o l' autorità o il consiglio del marito.

§. XLV.

Indole della medesima.

Se dunque tale preferenza accordata al marito non può estendersi che agli affari, i quali riguardano la salvezza ed il vantaggio della società (§. *preced.*), ne siegue che siffatta maritale autorità non debba degenerare nell'impero di padrone, quale abbiamo di sopra osservato (§. XXXIX.) essere stato in uso presso la maggior parte dei barbari, nè tampoco deve consistere nel dritto della vita e della morte, il quale fu accordato ai mariti dalle leggi di alcuni popoli. Gell. 10. 23. Tacit. *Annal.* 13. 32. Cæs. *de bell. Gall.* 6. 16. Tacit. *de mor. Germ.* cap. 19, e molto meno nel dritto o di vendere o di dare ad imprestito agli altri la propria moglie, in quella guisa che costumarono que' popoli, presso de' quali le mogli si consideravano come cose poste in commercio, e che gli stessi Romani non ebbero orrore di porre in pratica. Plutarch. in *Catone* pag. 770. Tacit. *Annal.* 5. 1. Dio Cass. *Hist. lib.* 47. pag. 384. ma nella facoltà di regolare le azioni della moglie con de' savj consigli, di difendere la medesima, di castigarla essendo immodesta con qualche picciola pena ed a proporzione della condizione e dignità di essa (a) (§. XXI.), anzi di punirla benanche col

(a) Abbiamo detto che tale castigo debbasi adattare alla condizione e dignità d'ambi i conjugii. Imperocchè essendo i conjugii come socj per così dire una sola persona (§. XIX.), segue che il castigo ignominioso della moglie ridonda in ignominia e obbrobrio dello stesso marito. E perchè deve ognuno per quanto può conservare la propria riputazione (§. *Lib.* 1. §. CLIV.), perciò opera contro il dovere il marito quante volte trattando la moglie senza riguardo alla sua dignità viene ad offen-

divorzio per quelle gravi cagioni, delle quali qui sotto si farà parola.

§. XLVI.

Tale dritto del marito si può esso cambiare in forza d' un patto ?

Perchè siffatta prerogativa viene accordata al marito solamente per una presunta maggior prudenza onde sostenere i pesi matrimoniali, che gravitano su di lui (§. XLIV.), e perchè ad onta di ciò spesse volte accade che una donna di animo virile debba dar la mano ad un marito d' ingegno meno perspicace, una ricca ad un povero, una regina ad un privato, perciò in tutti questi casi può senza dubbio la donna farsi promettere per mezzo di patto tale prerogativa (a), mentre v' ha degli esempj, i quali

dere non meno la stima di lei, che quella di se stesso. Da ciò derivò il bel proverbio dei Germani. *Wer sich die nase abschneidet schandet se in angesiht*: Chi si taglia il naso sfigura il suo viso. A proposito Plutarco in *praecept. conjugal.* p. 139 rimprovera la condotta di que'mariti imprudenti che trattano le loro mogli con maniere indegne e villane: coloro, dice, i quali per debolezza o per delicatezza non possono montare addosso ai cavalli, li ammaestrano in guisa, che questi da loro stessi si abbassino e s'inginocchino. Nell'istesso modo taluni ammogliandosi con delle ricche e nobili donne invece di migliorare se stessi deprimono le mogli, affinchè con più facilità possano imporre de' comandi alle medesime già umiliate, mentre pel contrario esige il dovere che nell' usare il freno si abbia riguardo come nel cavallo alla sua generosità e grandezza, così nella moglie alla sua dignità e condizione.

(a) Così Diodoro Siculo *Biblioth.* 1. 27. ci attesta che quanto viene rapportato da Aristotile *Polit.* 5. 11. e da Sofocle in *Oedipo Colou.* cioè che presso gli Egiziani la moglie comandava al marito, ciò era in forza di patto. Il dottissimo Gio. Filippo Paltenio nella sua particolare dissertazione stampata in Grapshu 1707 ha detto quanto mai può dirsi in riguardo al marito della regina, e nella medesima ha spiegato con

ci fanno conoscere che qualche regina maritata ad un principe privato, cui non compete alcuna autorità nel regno della moglie, abbiassi ritenuto il primato anche nella società conjugale, eccetto il caso, in cui la moglie erede del regno voglia trasferire nel marito la stessa autorità rimanendo la medesima della sola dignità paga e contenta.

§. XLVII.

Il dovere del marito nel sostenere i pesi del matrimonio.

Se dunque ordinariamente il marito ha il primato nella società conjugale (§. XLIV.), segue che il medesimo abbia eziandio il dovere di alimentare la moglie ed i figli, e di sostenere i pesi del matrimonio, sebbene, essendo comuni i figli e comune ad entrambi i coniugi la cura dei beni della famiglia (§. XLII.), a ragione anche la moglie debba addossarsi per quanto il permettono le sue forze porzione di cotesti pesi; e da ciò deriva senza dubbio l'origine delle doti tanto presso i Greci, che

molta accuratezza anche varie cose che riguardano un tal punto, i patti dotali, e le famose controversie indi derivate. Sull'oggetto che ci occupa è notabile specialmente l'esempio di Giacomo Bodvello Duca delle isole Orcadi, il quale dovendo sposare Maria Stuarda Regina di Scozia giurò in questi precisi termini, cioè che il medesimo in tale matrimonio non riguardava alcuna preferenza, o l'altezza del sommo grado, ma solamente intendeva di ubbidire e servire alla regina fino a che egli avesse vita. Buchan. rer. Scot. Hist. lib. 16. p. 674. Alle difficoltà, che contro la preferenza delle mogli soglionsi ricavare dal dritto divino positivo Genes. 3. 16. 1. Cor. 9. 7. 1. Tim. 2. 11. Eph. 5. 23. Coloss. 3. 18. 1. Petr. 3. 1. si debbono opporre le spiegazioni che il menzionato Paltenio ha rapportate *ibidem* §. 30., le quali però vengono da noi traslasciate, perchè ci siamo poggiati su di principj affatto diversi.

i Romani: le quali doti si apportavano ai mariti anche da quelle mogli, che non erano escluse dall'eredità de' genitori (a).

§. XLVIII.

Il matrimonio in quanto è indissolubile.

Finalmente se debbonsi omettere tutte quelle cose, le quali impediscono il fine del matrimonio (§. XXVII.), e se all'incontro l'educazione dei figli, la quale al pari della procreazione de' medesimi è fine del matrimonio, richiede che sia perpetua la società de' conjugj, egli è facile a comprendersi che ad un tal fine si opponga assolutamente la licenza de' divorzj, quale anticamente era in uso presso la maggior parte delle nazioni. Nulladimeno però perchè gl'insoffribili costumi d'uno de' conjugj impediscono un tal fine molto più del divorzio, e perchè non si può imputare a vizio ad un socio, cui affianca un altro socio sì obbrobrioso, quante volte quello discacci questo e lo rimuova da lui (§. XXI.), perciò stimiano anche lecito il divorzio, qualora l'uno

(a) Presso la maggior parte delle altre nazioni le donne ricevevano la dote a motivo di non essere affatto prive dei beni paterni, come quelle che per altro riguardo erano escluse dalla successione. Il medesimo in que' tempi si praticava dai Romani, presso de' quali la legge Voconia non era peranco andata in disuso. I Romani però solevano dotare le figlie anche prima di essere emanata la legge Voconia, ed eziandio abrogata e tolta la medesima facevano lo stesso, sebbene dividessero l'eredità paterna e materna in uguali parti coi loro fratelli. Tutta questa materia è stata egregiamente trattata da Giacomo Perizonio *dissert. de lege Voconia* sotto la nostra protezione ristampata in Hala 1722. Quindi gli stessi giureconsulti romani confessano che la dote si dà per portare i pesi del matrimonio l. 7. pr. l. 56. §. 1. 1. 76. fin. D. de jure dot. l. 20. C. eod.

o l'altro conjuge si conduca in guisa che il fine del matrimonio non si può conseguire (a).

(a) A questo dunque noi rapportiamo non solo l'adulterio, ed il malizioso disertamento, quali cause anche dal dritto divino sono riconosciute per giuste *Matth. 5. 32. 19. 9. 1. Cor. 7. 15.* ma ancora tutte quelle, le quali sono d'impedimento a potersi conseguire il fine del matrimonio. Invero se l'espressione di Gesù Cristo *παρεκτος λογος πορνειας*, *excepta causa fornicationis Matth. 5. 32.* significa quello stesso, cui Mosè chiamò *rem turpitudinis Deut. 24. 1.* e perciò sia tanto estesa l'idea del vocabolo *πορνειας*, quanto sembrò a Seldeno *Ux. Hebr. 3. 23. et 31.* noi non ci tratteniamo ad esaminarlo essendo persuasi di certo che non abbiano il medesimo significato il vocabolo *πορνειας* e l'espressione *λογος πορνειας*; imperocchè è noto che *λογος* si prende per la qualità o condizione di qualche cosa come si vede in quella conosciutissima formola: *τον αυτον λογον εχουσι: ejusdem sunt conditionis*, ovvero *eandem rationem habent.* Il Sinesio *Epist. ad Joannem* dice: *Νυν δε τα αμαρτηματα λογων εχει προς τας ανεκπλυτας κηλιδας: peccata vero ejusdem naturae sunt, vel peccatorum eadem ratio est, ac macularum, quae elui nequeunt*, cioè i peccati sono della stessa natura, ossia la condizione dei peccati è la stessa che quella delle macchie che non si possono lavare. Preso dunque in questo significato il vocabolo *πορνειας* il senso è il seguente, cioè non può darsi altra causa sufficiente del divorzio, che l'adulterio, od altra che sia simile all'adulterio e della medesima natura di esso, oppure, il che vale lo stesso, qualunque altra, la quale si opponga al fine del matrimonio al pari dell'adulterio (*).

(*) » Ma comunque sia circa il significato del vocabolo *πορνειας* » e dell'espressione *λογος πορνειας*, ciò nulla c'importa. Quello che deve » occuparci si è il fissare il vero significato del vocabolo divorzio, ed il » vedere in quale senso è qui usato da Eneccio. Il divorzio secondo l'e- » timologia del vocabolo dinota scioglimento di matrimonio tra consorti » già uniti. Questo scioglimento è di due specie: uno è detto divorzio » in riguardo al legame matrimoniale, *quoad vinculum*; e l'altro in » riguardo al letto ed alla coabitazione, *quoad thorum et habitationem*. » Quindi se lo scioglimento è di tal natura, che i conjugi vengano re- » stituiti alla primiera libertà, onde poter contrarre novelle nozze, al- » lora si ha il divorzio *quoad vinculum*; ma se il medesimo è tale, che » rimanendo il vincolo matrimoniale esenta i conjugi dall'obbligazione » di rendere il debito, e di coabitare insieme, in tal caso si avvera il » divorzio *quoad thorum et habitationem*. Premessa tale distinzione bi- » sogna esaminare quale specie di divorzio possa farsi in caso di adulte- » rio od altro delitto simile a quello. Lutero, Calvino, Bucero, e tut- » ti i Protestanti pretendono, che l'adulterio sciogla il vincolo conjuga- » le, e per conseguenza i conjugi possano passare ad altri voti. I Cat- » tolici all'incontro, tranne il Cajetano, il Catarino, ed il Lannojo, » sostengono che il vincolo matrimoniale sia indissolubile anche nel ca- » so dell'adulterio permettendo soltanto il divorzio in quanto al talamo

§. XLIX.

Che si deve dire circa i matrimonj imperfetti?

Sebbene la stessa retta ragione sembri di esigere tutte siffatte cose nella società conjugale; ciò non ostante comprende ognuno che un dovere più o me-

» ed alla coabitazione, Lorenzo Berti chiama l'indissolubilità del vinco-
 » lo matrimoniale *tesi cattolica*, ed Habert *domma cattolico*. Il dritto
 » di natura è conforme alla dottrina cattolica, e perciò il divorzio quo-
 » *ad vinculum* è proibito. Infatti essendo il matrimonio un contratto,
 » che ha la ragione sufficiente nella natura istessa, esso con legge immu-
 » tabile viene corroborato dalla stessa natura in guisa, che qualunque
 » sopravveniente causa non può affatto farlo vacillare; imperocchè que'
 » patti, cui la natura istessa attacca una causa perpetua, non possono
 » sciogliersi, che dalla natura medesima. Quindi con ragione disse l'Apostolo
 » Paolo 1. Cor. cap. 7.: *mulier alligata est legi quanto tempore vir*
 » *ejus vivit, quod si dormierit vir ejus, soluta est; cui vult, nubat,*
 » *tantum in Domino*. Quel contratto dunque cui scioglie soltanto la mor-
 » te, è per natura sua indissolubile. Non è il contratto matrimoniale
 » come ogni altro civile, il quale siccome si forma mediante il consenso,
 » così si scioglie col dissenso. Non si può dire il medesimo in riguardo al
 » contratto matrimoniale, il quale avendo Iddio per autore non può venir
 » cambiato che dallo stesso Dio: *quod Deus conjunxit, homo non separet*
 » *Matth. 19*. La ragione di ciò è chiara. Essendo il fine del matrimonio
 » non solo la procreazione, ma benanche la comoda educazione della
 » prole, deve perciò durar tanto la società matrimoniale, quanto possa du-
 » rare il tempo, che richieggasi a conseguire completamente il fine della
 » medesima. Ora il completo fine di siffatta società richiede la perpetuità
 » e l'indivisibile compagnia de' conjugj, come rilevasi dalla stessa defini-
 » zione del matrimonio, il quale secondo il giureconsulto Modestino non
 » è altro, che: *conjunctio maris et feminae individuum consuetudinem*
 » *vitae retinens*. Chi dunque non vede quanto sia opposta alla retta ra-
 » gione la solubilità ossia il divorzio in riguardo al vincolo conjugale?
 » Nè vale il dire: mancando la prole non ci è bisogno di educazione,
 » e perciò in tal caso potrebbesi sciogliere il vincolo matrimoniale. Impe-
 » rocchè l'indissolubilità del matrimonio è sanzionata dalla natura istessa
 » con una legge generale, che riguarda il pubblico bene, e perciò non
 » cessa se in qualche caso particolare la ragione della legge non vige.
 » Siccome non cessa di essere obbligatoria quella legge, che riguarda la
 » intera comunità, ancorchè qualche individuo della medesima non tro-
 » visi compreso nella ragione di siffatta legge, così la legge dell'indisso-
 » lubilità del matrimonio, legge dettata dalla natura istessa, e dall'isti-

no dell' altro può riguardare il fine del matrimonio, e perciò la società tra il maschio e la femina non

» tuzione primitiva del medesimo reclama la propria osservanza eziandio
» nel caso della mancanza di prole.

« Non solo però il fine del matrimonio condanna il divorzio *quoad*
» *vinculum*, ma concorrono ancora altri motivi a riprovarlo. Sarebbe un
» eccedere i limiti d'una semplice annotazione volendoli tutti esporre. Ba-
» sta l'accennare che praticandosi tale divorzio avverrebbero infiniti mali.
» Il marito si godrebbe la moglie nel fior degli anni, e l'abbandonerebbe
» già vecchia. Anzi a cagione dell'umana volubilità non mancherebbero de'
» pretesti per ripudiare eziandio la giovane, onde possedere altra più fresca
» o più vezzosa. La prole che nascerebbe pervenuta all'epoca del discerni-
» mento invece di onorare l'autrice de'suoi giorni vedendola ripudiata la
» disprezzerebbe. Inoltre finirebbe la pace ed il decoro delle famiglie, e la
» società avendo nel suo seno il fuoco della discordia sarebbe perpetua-
» mente agitata e sconvolta. Loke *de gubernatione civili cap. 7.* Or qual
» disordine più orrido di questo? La legge naturale approverebbe il di-
» sordine? Non sarebbe in contraddizione con se medesima? Gli stessi
» Romani ebbero in orrore il gran male della solubilità del matrimonio,
» e quindi per lo spazio di 600 anni non fu tra essi alcun esempio di ma-
» trimonio sciolto, e di moglie ripudiata. Spurio Carvilio ripudiò il pri-
» mo la moglie, ma non fu *esente da rimprovero, reprehensione non*
» *caruit*, al dire di Valerio Massimo *lib. 2. cap. 1.* Allorchè in Roma
» per la rilasciatezza de' costumi crebbero i divorzi, Augusto vi apportò
» riparo in virtù della legge Papia, onde non isciogliersi il corpo sociale.

« Ma se il divorzio *quoad vinculum* è vietato dal dritto di natura,
» è permesso però il medesimo in riguardo al talamo e alla coabitazione.
» È questo un rimedio salutare, ed una pena comminata per contenere
» le donne nell'onestà e nell'onore. *Quicumque dimiserit uxorem suam,*
» *nisi ob fornicationem*, ossia *excepta causa fornicationis, et aliam du-*
» *xerit, moecatur Matth. 15.* Il solo caso dell'adulterio od altro delitto
» simile a quello basta per potersi fare il divorzio *quoad thorum et ha-*
» *bitationem*. Dopo ciò bisogna osservare in qual senso Eneccio ha usur-
» pato il vocabolo *divorzio*. Egli senza dubbio l'ha preso nel senso, che
» usavasi presso quelle nazioni, delle quali si fa menzione nel presente
» paragrafo: e tali nazioni praticavano il divorzio in quanto al vincolo.
» Sicchè ben comprende ognuno l'errore, in cui è caduto il dottissimo
» autore e ciò per l'aderenza al Protestantismo. Fa meraviglia poi che
» il medesimo per confermare il suo errore rapporta il passo di S. Ma-
» teo a lui affatto contrario. Il senso naturale di esso già di sopra da noi
» rapportato è il seguente: *chiunque ripudia la sua moglie, il che non*
» *può farsi che pel delitto di fornicazione e poscia ne prende un'altra,*
» *egli commette adulterio.* L'eccezione si riferisce alla prima parte della
» proposizione, e non già alla seconda. Vale a dire: chi ripudia la sua
» moglie o per causa di adulterio o senza tal causa, e poi ne sposa un

cessa subito di esser matrimonio, quante volte si venga a cambiare in essa qualche cosa per mezzo di patti. Per la qual cosa è vero matrimonio benchè imperfetto quello che si contrae (a) senza solennità,

» altra, sempre commette adulterio. A questa naturale spiegazione sono
 » conformi gli altri passi del Vangelo, ove non v'ha l'eccezione. *Qui-*
 » *cumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium com-*
 » *mittit super eam.* Marc. 10. *Omnis, qui dimittit uxorem suam, et*
 » *aliam ducit, moecatur.* Luc. II: l'Apostolo dice: *quae sub viro est*
 » *mulier, vivente viro, alligata est legi; si autem mortuus fuerit vir*
 » *ejus, soluta est a lege viri. Igitur vivente viro vocabitur adultera si*
 » *fuerit cum alio viro. Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est*
 » *a lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro.* Ad Rom. 7.
 » Il medesimo altrove inculca lo stesso dovere col dire, che la moglie
 » non debba separarsi dal marito, e se mai si separa da lui, non può
 » passare ad altre nozze, ma o deve rimanersi senza marito, o riconci-
 » liarsi collo stesso, dal quale erasi disunita. *Iis qui matrimonio juncti*
 » *sunt, praecipuo non ego, sed Dominus uxorem a viro non discedere,*
 » *quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari.* 1.
 » Cor. 7. Dal sin qui detto dunque si scorge chiaro, che il divorzio in
 » quanto al vincolo è proibito per dritto di natura e per dritto divino po-
 » sitivo, e perciò giustamente condannato dalla Chiesa. *Si quis dixerit*
 » *Ecclesiam errare, cum docuit, et docet juxta Evangelicam, et Aposto-*
 » *licam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum, matrimonii*
 » *vinculum non posse dissolvi... anathema sit.* Concil. Trid. can. 7-;
 » che solamente il divorzio in quanto al talamo ed alla coabitazione è
 » permesso nel caso dell'adulterio: che finalmente il matrimonio è sempre
 » indissolubile sia qualunque il delitto, che si commetta dalla moglie,
 » la quale non si deve mai abbandonare anche nel caso di sterilità:
 » *quod Deus conjunxit, homo non separet* » (N. T.).

(a) A questo si rapporta il matrimonio che chiamano *mariage de conscience*, matrimonio di coscienza, anzi ancora il concubinato, come fu in uso presso i Romani, del quale abbiamo molto disputato nel commento sulla legge Giulia e Papia lib. 2. cap. 4. Imperocchè la concubina differiva dalla moglie legittima per la sola dignità, e perciò quella non si deve confondere colla baldracea ossia meretrice. Onde il concubinato si chiama anche *matrimonio disuguale* l. 3. C. de natur. lib. All'incontro non merita neppure il nome di matrimonio quello, che il dicono con vocaboli barbari *ad talacho*, *emancibado*, *casato di media carta*, il quale si contrae colla seguente condizione, cioè che il marito appena avuta la prole possa subito rimuoverla da sé la donna, oppure la moglie incinta lasciare a suo piacere il marito, quali dissero gli antichi essere stati i matrimonj delle Amazzoni, sebbene in riguardo alla verità del fatto non fuor di proposito ne dubiti Ariano in *expedit. Alexandri M. lib. 7. p. 291.* Conf. Sam. Petiti *Diss. de Amazonibus*, et Gasp. Sagitt.

di nascosto (*), ma però col fine di procreare, ed educare i figli, come anche quello, cui autorizza la legge *morganatica* (**), anzi il *putativo*, del quale ha trattato Gio. Nicola Erzio in una sua particolare dissertazione; sebbene dipenda dall' arbitrio degli imperanti lo stabilire quali effetti civili debbano conseguire siffatte congiunzioni.

Exercit. ad Justin. Hist. 2. 4. Infatti che altro sono mai tali matrimonj se non contrarre matrimonio per disciogliersi, un maritarsi per far divorzio? *Exire matrimonii causa, nubere divortii causa.* Seneca *de Benef. 3. 6.* Qual cosa dirassi maggiormente opposta all' educazione de' figli, la quale come di sopra abbiamo avvertito debbono avere per fine quelli che contraggono le nozze?

(*) » I matrimonj clandestini sono validi per dritto di natura; ma » poichè le conseguenze di tali matrimonj soglion essere funeste tanto ai » conjugj, che alla prole, la quale indi nasce, perciò con ragione la » Chiesa li proibisce e dichiara nulli. *Tametsi*, dice il Concilio di Tren- » to sess. 24. *de matrim. cap. 1. dubitandum non est, clandestina ma-* » *trimonia libero contrahentium consensu facta rata et vera esse matri-* » *monia; quandiu Ecclesia ea irrita non fecit.* Le leggi dei Principi » Cattolici sono conformi a questa disposizione della Chiesa (N. T.)

(**) » Ecco in breve il contenuto della legge detta *morganatica*. Se » un nobile avesse avuto un figlio da una moglie, e morta costei non » potendo egli contenersi sposasse un' altra meno nobile, allora nè que- » sta, nè i figli nati da lei potevano ricevere dai beni del padre più di » quello, che costui abbia detto nel tempo degli sponsali. I Milanesi » dicevano avvenire ciò *ad morganaticam* ed altrove in virtù della legge » *salica*. Vid. 2. Fend. tit. 29. Il vocabolo longobardico *Morgengap*, » da cui deriva *ad morganaticam* significa gratuita donazione, ossia » *donum matutinum, quod a viro uxori datur post concubitum*, Vid. » *Devoti Inst. canonic. t. 2. p. 183. (N. T.)*

CAPITOLO III.

DEI DOVERI DA OSSERVARSI NELLA SOCIETÀ
DEI GENITORI E FIGLI.

§. L.

Passaggio alla società dei genitori e figli.

Dalla congiunzione del maschio e della femina, della quale abbiamo disputato nell' antecedente capitolo nascono dei figli, i quali tanto tempo vivono in società coi genitori, fino a che i medesimi formino nuove famiglie ed escano da sotto l' autorità e potestà dei genitori. Imperocchè sebbene i figli quando vengono alla luce in questo teatro del mondo non possano nè espressamente nè tacitamente prestare il lor consenso per siffatta società; ciò non ostante perchè la società può formarsi alle volte anche in forza del consenso presunto, qualora possiamo argomentare dalla stessa natura della cosa che altri abbia prestato il suo consenso (§. XVI.), ed all' incontro la stessa condizione dei figli ancora infanti richiede, ch' essi vivano in società insieme con gli altri (§. *eod.*), non v' ha ostacolo alcuno che impedisca a potersi stabilire che i genitori ed i figli consentano nel medesimo fine, e ne' medesimi mezzi, e perciò si formi la *società tra genitori e figli che società paterna* si chiama (§. XIII.).

§. LI.

Il fine della medesima è la comoda educazione dei figli.

Ed invero se i figli ancora infanti, anzi se anche i fanciulli ed i giovanetti non sono dotati di tale perspicacia d'ingegno, che possano o procacciarsi da loro stessi gli alimenti, o in che maniera conformare le proprie azioni giusta la norma della retta ragione, egli è chiaro, che Iddio, il quale ha dato ad essi l'esistenza, ha eziandio commessa ad altri la cura di educare que' piccoli uomini nella loro tenera età. E perchè il medesimo Dio non per altro fine ha impresso un sorprendente amore verso i figli nel cuore dei genitori, non solo della classe degli uomini, ma benanche di quella degli animali bruti, se non per farli avvisati di siffatta cura (§. XXVI.); se oltracciò i medesimi genitori sonosi uniti in società ad oggetto di procreare ed educar la prole, od almeno han dovuto avere innanzi gli occhi un tal fine (a) nel contrarre le nozze (§. eod.), perciò ne siegue che tal dovere appartenga principalmente ad ambedue i genitori, e quindi non può essere altro il fine della società tra genitori e figli, che la *comoda educazione* di questi.

(a) Sebbene possa accadere che le persone di sesso diverso si accoppino non per creare de' figli, ma per isfogar la sola libidine, nulladimeno con tutto ciò non rimangono esse sciolte da tale obbligazione dal perchè si abbiano proposto un diverso fine. Imperocchè opponendosi alla retta ragione tutte le turpi congiunzioni estramatrimoniali (§. XXXIV.) non ci fa peso il conoscere qual fine si abbiano prefisso in mente i genitori, ma importa bensì di sapere qual sia il fine che debbano prefiggersi non essendo permesso ad alcuno di poter rinunciare (Lib. 1. §. XIII.) al dritto precettivo, il quale intende ed ordina di aversi sott'occhio questo fine cioè la comoda educazione della prole.

§. LII.

La medesima non si può conseguire senza la potestà competente ai genitori.

Perchè dunque il fine di tale società è la comoda educazione della prole già nata (§. *preced.*), ed all' incontro la medesima non può stare senza la direzione delle azioni, segue, che debbano i genitori dirigere (a) le azioni dei loro figli, e perciò compete ai medesimi la *potestà* sopra i figli, e quindi tale società sia assolutamente disuguale e di reggimento. Siccome però dal fine di ogni società debbonsi rilevare i doveri dei socj (§. XIV.), così anche la *potestà dei genitori* debbesi valutare a proporzione del fine, e per conseguenza essa non è altro che un dritto competente ai genitori a poter fare tutte quelle cose, senza le quali le azioni dei figli non potrebbero dirigersi alla consecuzione del fine di siffatta società.

(a) Ecco dunque l'origine di quella potestà, della quale per dritto di natura si avvalgono i genitori sopra i loro figli. Iddio vuole che i figli continuino l'esistenza, vale a dire, che si conservino ed agiatamente vivano (*Lib. 1. §. LXXVII.*). Non possono conservarsi ed esser felici, se non ricevono una comoda educazione (§. LI.). Non possono essere comodamente educati, se non si dirigono le loro azioni. Vuole adunque Iddio, che le azioni de' medesimi vengano dirette da coloro, i quali debbono educare i figli. E perchè il dritto di dirigere le azioni dei figli è appunto la potestà sopra di essi (§. *pres.*), perciò il medesimo vuole senza dubbio, che i genitori debbano esercitare la potestà sopra i loro figli. Vogliamo dunque che vada via per non dir altro il vecchio malmesburiense Tommaso Obbes, il quale nel libro *de cive* g. 3. fa derivare tale potestà dall'occupazione. Nè ci soddisfa Pufendorff, il quale *lib. 4. de jur. nat. et gent. cap. 2. §. 4.* volle far discendere la medesima parte dalla natura della vita sociale, e parte dal consenso presunto dei figli. Imperocchè il consenso presunto in questa società, che noi ammettiamo, deve poggiare su di qualche fondamento, il quale non può essere altro, che quello che poc'anzi abbiamo esposto, cioè la comoda educazione de' figli.

§. LIII.

Siffatta potestà appartiene ad entrambi i genitori.

Se questo dovere di educare i comuni figli riguarda ambedue i genitori (§. LI.), ne siegue che anche siffatta potestà debba essere all' uno e all' altro comune , e perciò non può derivare dal dritto delle genti quella patria potestà propria del solo padre promossa ed inculcata dal dritto romano. Nulladimeno però siccome appartiene ordinariamente al padre in qualità di marito il primato nella società conjugale (§. XLIV.), così egli è facile a comprendersi , che essendo dissensienti tra loro i genitori debbasi avere maggior riguardo alla volontà paterna , che materna , purchè il padre non imponga qualche cosa , la quale sia manifestamente turpe e nociva ai figli. Poichè in tal caso si comprende benissimo che alla medesima come moralmente impossibile non possa venire obbligata nè la madre , nè i figli.

§. LIV.

Anzi si trasmette negli avi , nelle avole, ne' parenti, ne' tutori , negli educatori , e adottatori.

Inoltre perchè il dovere di educare i figli , dal quale deriva siffatta potestà , in caso di premorienza dei genitori talvolta viene occupato dagli avi o dalle avole , cui la virtù della pietà eccita e muove, o dai parenti ; talvolta il medesimo dagli stessi genitori si affida a delle persone più idonee a disimpegnarlo ; ed altre volte presentasi ai genitori qualche persona estranea e spontaneamente dimanda ai medesimi , che

*

le cedano un tal dovere ; perciò segue che tale potestà in quanto consista nella facoltà di poter dirigere le azioni dei figli debbasi concedere allora anche agli avi , ai parenti , agli educatori , agl' istitutori , ed a quelli , i quali *adottano* (a) o prendono sotto la loro *tutela* i figli altrui , e quindi tutti costoro possono far uso di tale potestà per quanto la cura dell' educazione da essi intrapresa sembri esigerla.

(a) Noi sosteniamo adunque che l' adozione sia riconosciuta ed approvata dal dritto di natura , ma per una ragione diversa da quella , onde i Romani la fecero derivare. Imperocchè essendo secondo essi i figli sotto la patria potestà , cioè nel dominio del dritto quiritario l. 1. D. *de rei vind.* da ciò deducevano che il padre poteva alienare e *mancipare* i figli ugualmente che le altre cose *mancipi* poste sotto il suo dominio. Che però le adozioni si facevano per mezzo della *mancipazione* e della *cessione in jure* , come abbiamo fatto conoscere altrove. Finalmente soltanto i maschi potevano adottare , non già le femine tranne il caso in cui ciò si concedesse alle medesime dalla clemenza del Principe in solievo de' figli perduti §. 10. *Inst. l. 5. C. de adopt.* perchè la femina non poteva tenere alcuno sotto la sua potestà. Ma noi all' incontro non facciamo derivare le adozioni da qualche dominio o del padre o di ambedue i genitori , ma bensì dal dovere di educare i figli , e dirigere le loro azioni a questo fine. Quale dovere potendosi adempire talvolta dalle persone estranee con maggiore esattezza , od almeno con uguale diligenza che possa adempirsi dagli stessi genitori , segue che non vi sia ostacolo a potere impedire che i medesimi concedano a coloro che il vogliono un tal dovere , e quindi diano agli altri in adozione i proprj figli. Nè importa punto se l' adozione si faccia dal maschio o dalla femina , dalla maritata o dalla nubile per la ragione , che tale adozione non imita la natura , ma solamente i doveri dei genitori. Ed infatti dell' adozione di questa fatta si ha qualche esempio non solo presso gli Egiziani *Exod. 2. 20.* ma ancora presso i Romani , ove Valeria Augusta , come rapporta Lattanzio *de mort. persec. cap. 50.* adottò Candidiano non già in solievo dei figli perduti , ma per la sua sterilità.

§. LV.

Essa concede ai genitori il dritto di comandare , proibire , e castigare.

Siccome questa potestà dei genitori consiste nel dritto di fare tutte quelle cose , senza le quali le azioni dei figli non possono dirigersi alla consecuzione del fine di tale società (§. LII.), così è facile a comprendersi che i genitori possono comandare ai figli ciò che debbono essi fare , vietare ai medesimi che facciano quelle cose , che loro non sono a grado , e non solo riprenderli se sono immorali , ma ancora secondo che il bisogno richiegga castigarli e con delle severe misure richiamarli all'ordine e al dovere ; purchè però ciò si faccia con prudenza e si abbia riguardo non meno allo stato ed alla dignità della famiglia , che all'età (a) e ad altre circostanze.

(a) A proposito osserva Grozio *de jur. nat. et gent.* 6. 2. 7. che l'energia della patria potestà debba essere maggiore , allorchè i figli sono nella tenera età , che quando i medesimi sono adulti e grandi. Infatti se il poter del padre deve sì tanto estendere , quanto possa esigerlo il fine di tale società , vale a dire , l'educazione dei figli (§. LII.) ; se all'incontro i figli di poco giudizio e d'imperfetto discernimento non conoscono qual cosa sia migliore a farsi per la riuscita degli affari ; ne siegue che l'indole del fatto stesso richiede che i genitori debbano dirigere tutte le azioni dei figli , obbligare i medesimi ad apprendere qualche arte , come pure ad abbracciar la religione da essi professata (*), e finalmente castigarli anche colla sferza e col bastone essendo immodesti ed immorali. Un buon padre però non procederà in tal guisa col figlio già fatto grande , cui come adorno d'un giudizio più perfetto potrà egli indurre a battere il sentiero del giusto e dell'onesto più colla forza , e col peso delle ragioni , che colla severità e coll'asprezza dell'imponente comando , nè s'impegnerà mai contro le regole della prudenza di ordinare con autorità assoluta al suo figlio di abbracciare contro voglia quanto riguarda la condizione della vita che dovrà menare per l'avvenire. Così e.

(*) » Essendo però la vera , mentre se quella è falsa , i figli non sono » nel dovere di ubbidire ai genitori. In tal caso bisogna che si appigli » no all'insegnamento di Gesù Cristo , il quale dice nel Vangelo : *qui » non odit patrem , aut matrem (per tal riguardo) non potest meus » esse discipulus (N. T.)*.

§. LVI.

La medesima accorda anche il dritto della vita e della morte?

Dal medesimo principio apparisce che il fine di questa società non porta seco il dritto della vita e della morte sopra i figli, purchè nello stato naturale i genitori come capi assoluti di estese e numerose famiglie non presegano alle medesime; sebbene in tal caso sembri che quelli esercitino tal dritto più come sovrani ed imperanti, che come genitori (a). Quindi deduciamo di nuovo che dal dritto di natura non viene riconosciuto quel dritto troppo rigoroso degli antichi Romani, dritto che in seguito dispiacque ai medesimi, e perciò Giustiniano potè dire con tutta verità *non esservi altra nazione, la quale*

g. bene si regolano que' genitori, i quali costringono il fanciullo anche contro sua voglia ad essere assiduo alla scuola, ma malamente operano costringendo un lor figlio adulto a prender moglie, ad eleggere un dato genere di vita da lui abborrito, ec. Siffatta osservazione è contro Gaspare Ziegler, il quale in *Notis ad Grot. 2. 5. 2.* stima non doversi ammettere tale disposizione.

(a) Ciò è manifesto anche dal perchè tale dritto della vita e della morte sembra essere stato più proprio del padre, che comune ad ambedue i genitori, anzi lo stesso dritto estendevasi sopra le stesse mogli, e sulle nuore anche vedove. L'esempio di quest'ultima osservazione fu dato dal patriarca Giuda, il quale avendo conosciuto che la sua nuora Tamar aveva commesso il delitto di fornicazione la condannò al vivi-comburio: *conducetela*, disse, *ad essere bruciata viva: ducite eam, ut comburatur. Genes. 38. 24.* In tal guisa anche oggigiorno i re perchè vivono nello stato naturale esercitano tale dritto della vita e della morte sopra le mogli, i figli, e l'intera famiglia, e sempre hanno eglino esercitato il medesimo anche ne' tempi antichi non come padri, ma come sommi imperanti. Così presso Livio 40. 8. Filippo il Macedone fu giudice dei proprj figli Perseo e Demetrio. Così presso Svetonio in *Claud. cap. 26.* Claudio Cesare condannò a morte Valeria Messalina sua moglie adultera: per tacere degli esempj più recenti già esaminati con accuratezza da altri. Add. Barbeyrac. ec. Pufendorff *de jur. nat. et gent. 6. 2. 40.*

conceda ai genitori un potere sopra i figli così assoluto come l'hanno esercitato i Romani : nullos esse alios homines , qui tali in liberos potestate utantur , qua usi sint Romani §. 2. Inst. de patr. pot.

§. LVII.

Accorda ai medesimi il dritto di vendere , di consegnare i figli in potere di coloro cui si è recata offesa da quelli , e di acquistare per mezzo di essi ?

Molto meno dunque tale potestà dei genitori per dritto di natura porta seco il dritto di vendere i figli , di consegnare i medesimi già delinquenti in poter di coloro , cui hanno offeso , e di acquistare tutto ciò , che d'altronde possa provenire ai figli , sebbene almeno l'antica giurisprudenza de' Romani abbia tutte siffatte cose riconosciute ed approvate. Imperocchè nessuna di esse è di tal natura , che senza della medesima non possa conseguirsi il fine di tale società (§. LII.). Ciò non ostante però siccome tale potestà consiste nella facoltà di dirigere le azioni dei figli (§. LVII.), così pare che non si debba negare ai genitori la facoltà di comandare ai figli a proporzione della loro condizione alcune date opere , ed appropriarsi il lucro , che dalle medesime si ritrae , anzi anche di amministrare tutti que' beni che i figli hanno acquistato sia per un colpo di fortuna sia per un beneficio degli uomini (a).

(a) Infatti se gli stessi figli fino a che il loro giudizio non si è rassodato e renduto perfetto , debbono stare sottoposti alla direzione dei ge-

§. LVIII.

Fondamento dei doveri de' genitori verso i figli.

Ma bastino le cose fin quì dette intorno alla potestà dei genitori. Per quello riguarda i *doveri* dei medesimi, sembra facile a potersi comprendere quali sieno tali doveri; poichè derivano naturalmente dal fine di siffatta società. Un tal fine è la *comoda educazione dei figli*, e per conseguenza comprende ognuno, che i genitori sono tenuti di fare tutte quelle cose, senza le quali il fine di questa società non si può conseguire, e d'ometter quelle, che sono contrarie a quel fine (§. XXIV.). Sicchè sarà pregio dell' opera lo sviluppare con un poco di maggiore accuratezza l' idea dell' educazione, affinchè dalla medesima si possano con maggior facilità e certezza dedurre i doveri non solo dei genitori, ma benanche dei figli.

nitore, perchè anche le robe di quelli non si debbono amministrare da questi? Forse tale amministrazione è anche vantaggiosa ai genitori? Non se ne dubita. Ma se di qualunque cosa, di che hanno bisogno i figli, questi per un certo proprio dritto possono esigerla dai genitori, come a dire il mangiare, il bere, il vestire, l' abitazione e tutte le spese della loro educazione, non avranno dunque essi bisogno di que' frutti, i quali ordinariamente necessitano ai genitori per alimentare ed educare i figli. E con qual coraggio i figli potrebbero ripetere i frutti percepiti dai loro genitori, cui non possono giammai rendere il contraccambio anche dando loro se stessi e quanto avessero e possedessero? Quindi Ismene saggiamente dice presso Sofocle in *Oedipo Colon.* v. 524.

Patrem cura: nam parentum causa

Etsi quis laborat, laborum tamen non meminisse debet.

Abbi del padre tuo tutta la cura;

Chè sebben a cagion de' genitori

Molto soffrir tu deggia e faticare,

È ben lieve, nè rammentar ciò devvi.

§. LIX.

Cosa è l' educazione ed in che essa consiste?

Noi di sopra abbiamo avvertito che l' obbligo di educare i figli venga insinuata ai genitori da quell' istesso amore, che impresse in essi la natura (§. XXVI.). Se dunque i genitori non possono amare i loro figli con altro amore che con quello di *benevolenza* (Lib. 1. §. LXXXV.); se all' incontro tale amore non consiste in altro che nell' attuale godimento della felicità d' un essere inferiore e più imperfetto, e nell' impegno di conservar la medesima, ed accrescerla per quanto n' è capace un tal essere (ivi §. LXXXVI.), perciò ne siegue che anche i genitori debbano non solamente conservare i figli, ma ancora aumentare la loro felicità: ed in ciò appunto consiste la comoda *educazione*, per la quale s' intende quella cura, mediante la quale i genitori s' impegnano per quanto possono non men conservare i proprj figli, che accrescere la loro felicità e perfezione (a).

(a) Imperocchè che gran cosa può mai stimarsi l' aver procreato dei figli, se questi non si conservino ancora? E che l' averli conservati, se anche non vengono istituiti in guisa, che possano conseguire la vera felicità? A proposito dice Seneca *de benef.* 3. 31. *il vivere ha la menoma parte al ben vivere.* E indi a poco: *Vuoi sapere quanto non sia gran beneficio il dar la vita in tal modo?* Dirai: *Avresti potuto esporre i figli.* Ma così era un oltraggio l' averli generati. Da ciò certamente io deduco, che la copula del padre e della madre sia il più picciolo beneficio, se non si aggiungono altre cose, le quali fanno continuare siffatto incominciamento del loro dovere, e mediante altri doveri renderlo completo e fermo.

§. LX.

Egli è dovere dei genitori il conservare la vita, la sanità, e l'integrità delle membra dei figli.

Se dunque il dovere dei genitori richiede ch'essi si prendano la cura di conservare i loro figli (§. *preced.*), segue che quelli sono tenuti di dare ai medesimi non solamente gli opportuni e comodi alimenti (a), cioè il vivere ed il vestire secondo la propria condizione, ma ancora di aver cura della loro salute, e conservare il corpo e le membra per quant'è possibile intere e perfette, anzi anche distoglierli dal lusso, dalla ghiottoneria, dalla lascivia, e da tutti que' vizj i quali danneggiano la sanità ed abbattano le forze del corpo e della mente, e per conseguenza di non lasciarli contro le regole della prudenza soli e senza guida.

(a) A' quali alimenti si rapporta soprattutto l'instillazione del primo latte. Imperocchè la natura istessa rammenta alla madre tale obbligazione dal perchè subito dopo il parto incominciano a rendersi turgide di latte le sue poppe, e tale inesausto fonte ordinariamente somministra quella dolce bevanda finchè lo stomaco del picciolo infante non sia atto a ricevere e digerire un cibo più consistente. Con tutta verità si possono chiamare ree di negletto dover materno quelle madri, le quali o per attendere al proprio comodo, o per non perdere la loro venustà commettono la lattazione de' loro parti alle balie ed alle baldracchelle, che porgono a quelli un latte guasto ed infetto. Ciò dagli stessi pagani fu conosciuto mediante il lume della sola ragione, e dimostrato con molti esempj. A questo proposito si possono riscontrare Plutarco *de liber. educ.* pag. 3. e Gellio *Noct. Att.* 12. 1. Ma siccome la necessità scusa ognuno dall'osservanza della legge affermativa (*Lib. 1. §. CXIV.*), così non si deve imputare a colpa ad una madre troppo delicata, inferma, mancante di latte quante volte per tali motivi dia alla nutrice l'incarico di allattare il figlio. Qual poi debba essere la nutrice che devesi prescegliere da una proba e prudente madre, è stato indicato da Myia presso Tommaso Gale *opusc. mythol. et phys.* 750. nella bella ed elegante lettera diretta a Fillida.

§. LXI.

Che si oppone a tal dovere?

A tal dovere adunque si oppongono assolutamente il provocar l'aborto, l'espore gl' infanti, il cacciarli di casa, o il diseredarli (a) senza di aver ciò meritato, il negar loro gli alimenti necessarij, e simili vizj che ripugnano al fine di siffatta società. Soprattutto sono degni di riprensione, ed indegni del nome di genitori coloro, i quali o abbandonano i figli, o mediante la loro negligenza fanno sì, che che quelli sieno danneggiati nella vita, nella sanità, nei sensi, e nelle membra. Che anzi è tanto più detestabile questa trascuraggine dei genitori, quanto più i sensi, la sanità, e l'integrità delle membra riguardano non solo la conservazione, ma benanche la felicità dei figli.

(a) Imperocchè poco divario passa sia che taluno uccida i figli, sia che ai medesimi neghi gli alimenti. l. 4. D. *de agnosc. et alend. lib.* Si sottraggono poi gli alimenti ai figli da que' genitori, i quali caccian quelli dalla casa, o li abbandonano, o senza colpa alcuna li disereditano; anzi neppure vanno esenti da riprensione le stesse leggi, che o permettono ai genitori di potere a lor talento trattare i figli od almeno le medesime hanno più riguardo alla patria potestà che all'equità naturale. Infatti chi mai non dovrà vituperare le leggi dei Tarquiniesi le quali permisero valere il testamento di Damarato, il quale ignorando che la nuora fosse incinta era trapassato senza far nel suo testamento menzione dell' nipote, mentre dopo la morte dell'avo non essendo il nato fanciullo ammesso ad alcuna porzione dei beni a cagione della sua inopia dovette soffrir di esser chiamato Egerio, cioè mendico? Liv. 1. 34. Chi non deve lodare Augusto, il quale come padre della patria mediante un suo decreto ordinò che C. Testio infante diseredato dal suo padre avesse porzione dei beni paterni, poichè Testio di lui padre con somma ingiustizia avea tolto il paterno nome al figlio già generato nel proprio dritto? Valer. Max. 7. 7.

§. LXII.

Si deve perfezionare l' intelletto dei figli.

Inoltre se riguarda effettivamente il dovere dei genitori la premura, ch' essi debbono avere di accrescere a proporzione delle loro forze la perfezione e felicità dei loro figli (§. LIX.), ed alla perfezione de' medesimi concorre soprattutto la cultura dell' intelletto, e la viva cognizione del vero e del bene (Lib. I. §. CXLVI.), dev' essere senza dubbio dovere dei genitori l' instillare ai figli fin da teneri anni precetti di sapienza, e la scienza delle cose divine ed umane, oppure di affidarli alla disciplina d' idonei maestri, onde rendere colta la loro educazione, e di non risparmiare spesa alcuna, onde aguzzare i loro ingegni, e renderli istruiti in tutte quelle oneste arti che convengono alla loro condizione ed alle loro facoltà. Da ciò si raccoglie che i genitori sono tenuti di esplorare l' indole dei figli, e farli eleggere un onesto genere di vita conveniente alla loro indole, alla loro condizione, e ad altre particolari circostanze; ed all' incontro eletto una volta tal genere di vita debbono essi adoperarsi, affinchè i figli possano alcune volte disimpegnar con decoro in questo teatro del mondo quel dato impiego che si hanno sopra di sè addossato (a).

(a) E perchè un solò uomo sostiene il più delle volte il carattere di più persone, come Erzio l' ha fatto chiaramente conoscere con una sua particolar dissertazione, perciò l' educazione devesi conformare in guisa, che i figli sieno atti non solo a quel genere di vita che si hanno eletto, ma ancora che possano sostener con decoro il carattere di altre persone. Quindi perchè i figli debbono essere alcune volte non meno buoni mercadanti, artefici, lavoratori, che buoni cittadini, perciò a proposito in-

§. LXIII.

Ed emendar la volontà.

Se dunque la volontà è la vera sede dell' amore, mediante il quale ci uniamo col bene, e quindi anche colla felicità, segue che mancano al proprio dovere que' genitori, i quali avendo tutta la premura di perfezionare l' intelletto de' figli non si prendono alcun pensiero della loro volontà; come pure coloro, i quali non s' impegnano di eccitare gli animi de' loro figli all' amore della pietà e della virtù, ma invece di ciò o gli fanno acquistare de' vizj manifesti, o gli accostumano alla furberia, all' avarizia, all' ambizione, al piacere, quali vizj vengono da essi caratterizzati coi nomi di prudenza, di economia, di elevatezza di animo, e di galanteria; insomma tutti quelli, i quali coll' esempio vanno innanzi ai loro figli gettati ad ogni sorta di sceleraggine, ed in tal modo mercè un continuo spettacolo di vizj sempre più guastano gli animi deboli ed infermi de' figli (a).

segna Aristotile doversi l' educazione dei figli adattare allo stato della repubblica *Polit. 5. 9.* apportando per ragione che *nessun vantaggio si ritrae dalle leggi più utili, e che sono approvate dal giudizio di tutti quelli, che badano al bene della repubblica, se i cittadini non sieno ammaestrati ed istituiti con una educazione popolare, se le leggi sono popolari; oligarchica, se oligarchiche. Imperocchè se la sfrenatezza regna in un solo uomo essa diviene comune a tutta la città.*

(a) Son questi i principali errori, mediante i quali conosciamo venire spinta al precipizio anche la più buona indole dei figli. Imperocchè siccome non può darsi alcuno che sia tanto negligente della propria riputazione, che voglia farsi conoscere macchiato di vizj manifesti, e per conseguenza ognuno procura di coprire le sue sceleraggini con qualche velo di virtù e prudenza; così anche i genitori sogliono ammaestrare i loro figli in guisa, che possano imparare non tanto a vivere onestamente e da

§. LXIV.

*Soprattutto si deve distogliere il cuore
de' medesimi dai piaceri.*

Se dunque non v'ha cosa che più solletica il genio e l'inclinazione de' fanciulli e giovanetti, quanto l'ozio ed il piacere, segue che i genitori debbano aver l'accortezza di non usare delle maniere troppo

saggi, quanto ad ingannare gli altri con qualche apparenza di virtù, cioè

Ut Curios simulent, et bacchanalia vivant.

S'ingannan Curii e vivan da giottoni.

Questo è lo scopo, cui tendono i loro precetti, questo il fine, cui conducono i loro esempj. Che anzi se i figli per una certa naturale bontà corrono appresso alla vera lode, i genitori reprimono tale impeto mediante il lor malvagio esempio. Poichè in quella guisa che coloro, i quali caminano di notte buja, agevolmente deviano dal retto sentiero, ogni qual volta insieme colla fiaccola svolazzano di passo in passo delle accensioni nell'aria, così ancora gl'ingegni più nobili e l'indole più bella de' figli il più delle volte vengono a guastarsi, se sotto gli occhi de' medesimi si aggirano giornalmente le opere malvage de' genitori, i quali si presentano ai proprj figli quali modelli di pessima educazione poco ricordevoli di quell'impareggiabile sentimento di Giovenale *Sat. 14. v. 44.*

*Nil dictu foedum visuque haec limina tangat,
Intra quae puer est, procul hinc, procul inde puellae
Lenonum, et cantus pernoctantis parasi.
Maxima debetur puero reverentia. Si quid
Turpe paras, nec tu pueri contempseris annos:
Sed peccaturo obsistat tibi filius infans.*

Non oscena parola o fatto turpe
Si senta mai o si vegga in questa casa,
Dimoran qui ragazzi, lungi lungi
Da quella ogni donzella disonestà,
Lungi il canto di scenico buffone.
Si deve a' putti massimo rispetto.
Se tentato sei a far qualche sconcezza
Alla tenera età abbi tu riguardo.
Deh ti arresta dal farla il picciol figlio!

delicate nell'educare i loro figli; di non permettere che i medesimi marciscano nell'ozio, oppure si avvezzino a nutrirsi di cibi scelti e troppo esquisiti, ma che si adattino a soffrire il caldo ed il freddo, ed a contentarsi d'un vitto ordinario ed ovvio. Imperocchè mentre in siffatto modo si educano i figli dei contadini, e finchè i medesimi si allevino in mezzo alle rustiche fatiche nutrendosi di premuto latte e di cibi ovvj e grossolani, l'istessa esperienza c' insegna che quelli sono ordinariamente e più sani e più robusti degli stessi nobili giovanetti che si allevano tra gli agi e le delizie (a).

§. LXV.

E dal conversare coi malvagi.

Ma il cuore de' giovani viene pervertito specialmente dalla conversazione degli uomini malvagi, e perciò i genitori nulla debbono aver maggiormente a cuore, e premurare quanto il prendere ogni cautela, onde i figli non pensino a trovarsi de' mali compagni, ma che bramino di conversare coi loro pari e ben educati. Imperocchè siccome gli animi ancor teneri dei fanciulli sono per natura proclivi all'imitazione (b),

(a) Su tale soggetto vi è una mirabile lettera di Teano, frutto della pitagorica sapienza, diretta ad Eubule presso Tommaso Gale *opusc. mythol. ethic. ex phys.* p. 741. nella quale diffusamente si dimostra essere una corruzione ed un perturbamento della natura (non già educazione), allorchè gli animi dei giovanetti si traggono all'amore dei piaceri, ed i loro corpi alla libidine. Con pari gravità di passo in passo vengono inculcati siffatti precetti da Plutarco in tutto quell'aureo libretto *de institutione liberorum*.

(b) Quanto i fanciulli sieno proclivi all'imitazione possono dimostrarcelo tutti quelli, che essendo educati in mezzo alle fiere non solo

poichè pieghevoli all'impressione del vizio, e difficili alle ammonizioni, così l'esperienza c' insegna che con tanta maggior facilità i fanciulli ed i giovanetti sono strascinati a qualunque precipizio, quanto meno trovinsi nello stato di poter discernere gli adulatori ed i scroconi dagli amici, i corruttori dai buoni maestri, le perverse istigazioni dai salutari insegnamenti.

§. LXVI.

I figli sono tenuti di amare i genitori con amor di devozione e ubbidienza.

All'incontro quali debbano essere i doveri dei figli verso i genitori, agevolmente può rilevarsi dallo stato e dal dritto di questi, e dalla natura della stessa società. Imperocchè siccome i genitori hanno il dritto

appresero a poco a poco il modo di alimentarsi ed il portamento di quelle, ma ancora i gesti, la voce, e la ferocia, cosicchè appena si potevano essi distinguere dalle bestie. Gli esempj di ciò ci vennero dati dall'autore dei supplementi di Lamberto Schaffnaabo *ad ann. 1344.* da Hartknochio *de Polon. lib. 1. cap. 2. p. 108.* e da Bernardo Connorio *Evang. med. art. 115. pag. 181. et de statu Polon. part. 1. epist. 6. pag. 388.* Così dicono che anche un fanciullo sordo e muto spesso spesso condotto in Chiesa da' suoi genitori abbia espresso con tanta accuratezza tutti que' gesti, di cui avea osservato farsi uso dagli altri, che gli ecclesiastici credettero che quegli fosse stato tocco da qualche sentimento di religione; laddove però quando acquistò casualmente l'udito, e cominciato a poco a poco a poter parlare non si ricordò di nulla, e quindi non si poté dedurre da alcuno indizio o argomento di aver concepito il medesimo alcuna idea di religione. Vid. *Act. erud. Lips. 1607. pag. 507.* Se dunque la sola conversazione coi bruti cambia per così dire gli uomini in bruti, e se la sola vista degli altri che venerano religiosamente Iddio fa imparare ad un sordo muto i gesti della religione, qual meraviglia che anche i fanciulli contraggano diversa natura, ed altro carattere conversando con gli altri, e quasi beyendo la tazza di Circe si trasformino in tante bestie?

di dirigere le azioni dei figli , così da ciò apparisce che i medesimi non possono altrimenti considerarsi dai figli che come superiori e più perfetti di essi , e perciò debbonsi amare con amore di devozione ed ubbidienza (a) (Lib. 1. §. LXXXV.). Da ciò segue che i figli sono tenuti di venerare ed ossequiare sommamente i genitori , e debb' esser tale la venerazione , che sia degna e corrispondente alle loro perfezioni (Lib. 1. §. LXXXVII.).

(a) Quindi gli antichi tutti confessarono che dopo Dio debbonsi immediatamente amare i genitori , ai quali siamo debitori di noi stessi. Così Aulo Gellio *Noct. Att. 6. 13.* in quanto a quello di che siamo debitori agli altri nomini pone in primo luogo i doveri dei figli verso i genitori poggiandosi sull' autorità di Catone , di Massurio Sabino , e di C. Cesare. Con maggior chiarezza si esprime l' autore de' *versi aurei* di Pitagora v. 1. *seguen.* colle seguenti parole :

*Primum immortales Deos pro lege colunto ,
Et iusjurandum : heroas , clarum genus , inde.
Daemones hinc , terris mixti , sua jura ferunto.
Inde parentis honos sequitur : tum sanguinis ordo.*

Da prima gl' immortali Iddii per legge
Debbansi venerare e 'l giuramento.
Quindi gli eroi , lignaggio illustre e chiaro
E poi gli spirti tra noi framischiati
Deggiono avere omaggio ai propri dritti :
Indi si veneri il genitore , e poscia
Giusta il grado si onori ogni congiunto.

Quali versi spiegando secondo il suo solito Geroche pag. 50. ravvisa nei genitori un' immagine simile a Dio. E Simplicio comentando l' *Enchiridio* di Epitteto cap. 37. p. 199. dice così : le leggi più antiche dei Romani stabilirono doversi prestare tale venerazione ai genitori , cui imposero il nome di Dei : per la riverenza poi di siffatta divina eccellenza chiamano i fratelli dei genitori *Thios quasi divinos* , e ciò per dimostrare quanta stima debba farsi dell' autorità dei genitori verso i figli.

§. LXVII.

La venerazione è dovuta ai genitori.

Perchè dunque si debbono venerare i genitori, e tal venerazione debb' essere degna delle loro perfezioni (§. LXVII.), perciò non può mettersi in dubbio, che i figli debbano preferire a tutti gli altri i proprj genitori, parlar con essi e di essi sempre onorevolmente e con rispetto, anzi badare di non offendere neppure col volto la pietà a quelli dovuta. E sebbene possa darsi che nell' uno o nell' altro, o in ambedue i genitori non si scorgano quelle perfezioni, onde deriva la venerazione ed il rispetto (§. Lib. 1. §. LXXXVII.), ciò non ostante i figli buoni debbono dissimulare tali difetti dei genitori, e soffrire piuttosto con pazienza i loro maltrattamenti, che omettere alcuno di que' doveri che la natura istessa dai figli esige (a).

(a) Imperocchè anche i mali genitori sono sempre genitori, cio come molto bene li chiama Simplicio *ibid.* p. 188. gli autori della nostra esistenza dopo Dio; e tale perfezione ancorchè sia sola deve eccitarci a concepire nell' animo la pietà e venerazione verso di essi. *Epictet. Enchir. cap. 37. Ma il padre è malo. Che dunque? Sei forse dalla natura unito con un padre buono? No, ma con un padre. Tu dunque esegui il tuo dovere verso di esso, nè attendere a ciò, che quegli fa, ma bada a far quelle cose, onde apparisca che il tuo operare sia conforme alla natura.*

§. LXVIII.

Similmente il timore riverenziale.

Se compete ai genitori la potestà di dirigere le azioni dei figli, di contenere i medesimi nel dovere, e di castigarli (§. LV.), ne siegue che i genitori non solo si debbono amare con amore di devozione, ma ancora temere. E perchè dall' amore e dal timore uniti insieme deriva il *timor filiale* (Lib. 1. §. CXXXI.), da ciò possiamo assolutamente dedurre che tale timore ha luogo soltanto nei figli rispettosì e buoni, e perciò debbonsi temere le riprensioni ed i castighi che vengono dai genitori non tanto perchè contristano i figli, quanto che sono argomenti e segni dello sdegno paterno provocato dai loro vizj.

§. LXIX.

Come pure l' ossequio.

E perchè anche si debbono ossequiare i genitori (§. LXVII.), perciò i figli meritano senza dubbio aspra riprensione, se prontamente non eseguono i loro comandi e non soffrendo la fastidiosaggine dei genitori, ed i comandi un poco duri e gravosi dei medesimi si spostano dal proprio dovere. Poichè però anche la stessa retta ragione c' insegna, che quanto più è maggiore la perfezione e sublimità di un dato ente, tanto più dev' essere maggiore la venerazione e l' ubbidienza, che se gli debba prestare (Lib. 1. §. LXXXVII.), quindi segue che quante volte i genitori comandino qualche cosa turpe ed opposta alla divina volontà o alle leggi, debbesi far piuttosto

*

sto conto dei comandi di Dio e delle leggi che dei genitori (a).

§. LXX.

Quando termina la potestà de' genitori?

Del resto siccome è tale la genuina idea della potestà dei genitori, che per potersi conseguire il fine di siffatta società si richiegga assolutamente la facoltà di dirigere le azioni dei figli ad un tal fine (§. LII.), così non può negarsi, che conseguito questo debba cessare anche il mezzo, e che perciò tale potestà dei genitori non viene a spirare finalmente colla morte de' medesimi, ma cessa subito allora, che i figli maschi sono giunti ad un'età sufficiente, e così istituiti,

(a) Infatti gli Apostoli Pietro e Giovanni insegnarono il medesimo in riguardo ai comandi dei magistrati: *justumne sit apud Deum, vobis potius, quam Deo, auscultare, ipsi judicate. Act. 4. 19.* e poco appresso *Act. 5. 29. : obedire oportet Deo potius, quam hominibus.* Tutto ciò riguarda anche i comandi dei genitori. Imperocchè sebbene il loro impero sia santo; è però più santo quello dello stesso Dio, nè l'autorità dei genitori si può estendere fino a segno che possano essi sottrarre i figli dall'obbligazione di ubbidire alle leggi emanate dai sommi imperanti (§. XXIII.). Gerocle ad aurea Pythag. carm. v. 4. p. 53. di ciò parlando dice: *se la volontà dei genitori è talvolta contraria alle leggi divine, che debbono fare coloro, i quali cadono in tale collisione di leggi se non quello che anche conviene osservare quando molti doveri si collidono tra essi secondo la natura e qualità delle circostanze? Imperocchè di due cose oneste poste in mezzo sempre la più onesta si deve preferire alla meno, non potendosi avere ambedue.* Così e. g. è onesto certamente l'ubbidire a Dio, ed è onesto anche l'ubbidire ai genitori. Che se la forza persuasiva di quelle due cose oneste ti faccia riuscire possibile di osservar tutti e due tali doveri farai un guadagno mirabile ed il migliore senza dubbio. Se poi altro t'impone la legge divina, ed altro i genitori, in tale discordanza di volontà bisogna appigliarsi al meglio, cioè ubbidire a Dio e trasandare i comandi dei genitori solamente in riguardo a quelle cose, ove anch'essi non sono ubbidienti alle divine leggi.

che possono vivere da loro stessi, e formare una nuova famiglia, oppure se le figlie o le nipoti maritandosi escono dalla casa paterna o avita, e passano ad altre famiglie. Segue infine che il dritto di natura non approva quel rigore dell'antico dritto Romano, che ordinava di rimanere sotto la patria potestà i figli insieme colle mogli e coi loro figli per tutta la vita, se i genitori o gli avi non congedassero dalle proprie case i medesimi spontaneamente emancipati (a).

§. LXXI.

Cessata la potestà dei genitori non deve cessare l'amore.

E perchè in riguardo ai figli usciti dalla famiglia cessa soltanto la potestà dei genitori, e non già l'amore impresso nel cuore dei medesimi dalla stessa natura (§. XXVI.), perciò segue che debbono i buoni genitori godere e compiacersi della felicità dei figli anche da loro separati, ajutare quanto possono i medesimi coll'opera e col consiglio, fare degli acquisti per quanto l'onestà il permette non meno

(a) Sembra che tal rigore derivasse naturalmente dal dominio del dritto quiritario, che abbiamo detto di competere al genitore sui figli presso i Romani. Imperocchè tal dominio è limitato dal tempo, nè alcuno può venirne spogliato senza un fatto proprio. Quindi furono anche in uso quelle immaginarie vendite nelle emancipazioni. Non pareva infatti essere cosa più conforme all'analogia di tal dritto quanto che le cose *mancipi* si alienassero coll'intervento della mancipazione. Vid. V. A. Corn. van Bykershoek *de jure occid. lib. cap. 1. p. 143*. Se dunque dal dritto di natura e delle genti s'ignora tale dominio sopra i figli come cose *mancipi* (§. LIV.), egli è fuor di dubbio che dal medesimo s'ignori ancora quel rigore che si è da noi accennato nel paragrafo.

per costoro , che per quelli rimasti in famiglia , e finalmente far di tutto , onde renderli contenti e felici. Dalle quali cose insieme prese apparisce la ragione , per cui gli emancipati non meno che i proprj figli succedono ai genitori morti *ab intestato* (a).

§. LXXII.

È egli in arbitrio de' genitori e figli quel tempo , in cui deve cessare la potestà dei genitori?

Dalle cose dette si raccoglie che non debbe dipendere dalla volontà dei genitori se vogliano dar congedo ai loro figli qualunque sia l'età di essi , oppure ritenerli in famiglia contro lor voglia essendo già adulti ; nè debbonsi scusare que' figli , i quali non hanno verun ritegno di abbandonare i genitori contra la loro volontà , e mordere per così dire il freno paterno. Imperocchè siccome operano ingiusta-

(a) Sicchè pare di essersi appartata dall'equità naturale la più parte delle nazioni , le cui leggi ordinavano che le figlie da maritarsi dovessero contentarsi d'una data dote che le veniva offerta rimanendo con ciò escluse dall'eredità paterna. Invero una legge di tal natura era fondata su giusti motivi presso gli Ebrei , la cui repubblica era stata così bene istituita dal supremo Nume Iddio , che avendo egli assegnato a ciascuna Tribù il proprio territorio vietò , che i beni e le terre d'una Tribù potessero passare nel dominio ed in poter dell'altra. *Num. 27.* Non è però da lodarsi una simile costumanza degli Assirj , di che vedesi un vestigio nella *Genesi 31. 14.* come pure non meritano alcuna lode le leggi degli Ateniesi , intorno alle quali disputò eruditamente Giacomo Perizonio *de lege Voconia p. 119.* E molto meno può dirsi giusta la legge dei Romani riguardante l'esclusione dei figli anche emancipati dall'eredità paterna , mentre l'istesso Pretore pensò doversi moderare il rigore di quella dando a tali figli il *possesso dei beni* , anzi Giustiniano *Novella 118.* stabilì che si fosse affatto abolita. La ragione di ciò era che l'emancipazione doveva soltanto far cessare la potestà dei genitori , non già l'amore da cui come di sopra nel proprio luogo si è dimostrato (*Lib. 1. §. CCXCV.*) deve derivare la successione *ab intestato*.

mente i genitori, che omettono quelle cose, senza le quali non si può conseguire il fine della società paterna (§. XXIV.); così i figli salva la giustizia non possono sottrarsi dalla potestà dei genitori per la ragione che quello non vuole ciascuno a se fatto, egli neppure deve farlo agli altri (Lib. 1. §. LXXXVIII.) (*).

§. LXXIII.

Obbligazione de' figli essendo cessata la potestà dei genitori.

Siccome il partire dei figli dalla famiglia non deve far cessare l'amore dei genitori verso di essi (§. LXXI.), così molto meno deve cessare in tal caso quell'amore di venerazione mediante il quale i figli sono tenuti di amare i genitori. Anzi se ognuno è tenuto di amare colui, dal quale è stato ricolmato di beneficj (Lib. 1. §. CCXXVI.), e tale amore verso i benefattori si chiama comunemente gratitudine (*ibid.* §. CCXXVII.); ne siegue che i figli anche sciolta la potestà dei genitori rimangono nel dovere di far conoscere ai medesimi in qualunque modo la propria gratitudine, di esaltare colle Prole la loro benevolenza, di compensare i beneficj co beneficj, e di non far cosa che sia di qualche importanza e che riguardi il decoro della famiglia (come adire il contrarre matrimonio) senza il consi-

(*) » Il si se fossero essi i genitori non vorrebbero certamente
 » che i loro figli si sottraessero dal giogo paterno, e perciò trovandosi
 » ancora nella potestà di figli non possono nè debbono sottrarsi dalla po-
 » testà dei genitori contro la volontà de' medesimi (N. T.).

glio di essi , anzi di somministrar loro gli alimenti trovandosi nell' indigenza. Quale specie di gratitudine sebbene sembri doversi rapportare alla classe dei doveri imperfetti , ciò non ostante essa è di tal natura , che le leggi civili con tutta ragione costringono a praticarla que' figli sconoscenti , i quali vivono dimentichi di questo lor dovere (a) (Lib. 1. §. CCXXVII.).

§. LXXIV.

Scambievole obbligazione tra tutori e pupilli.

Se i genitori vengono rapiti dalla morte prima che i figli sieno giunti ad una giusta età , la cosa stessa ci persuade , che l' educazione di essi si debba commettere ad altri , cui chiamano *tutori* , e perciò la *tutela* non è altro che la potestà di dirigere le azioni dei figli invece dei genitori , e di amministrare i beni di quelli , finchè i medesimi arrivino alla giusta età e sieno idonei a ben governare se stessi ed i loro beni (§. LIV.) (b). Dalla quale definizione

(a) Se è vero ciò , che gli antichi ci hanno lasciato scritto in riguardo alle cicogne , che alimentano i loro genitori già vecchi , anche i bruti fanno arrossire di vergogna que' figli che vivono dimentichi de' benefici ch' essi hanno ricevuto dai genitori. A proposito scrive *Hist. animal.* 3. 23. *le cicogne con tutta la cura alimentano i genitori nella loro avanzata età , ancorchè non vengano obbligate a ciò da alcune umane leggi , ma sono mosse a farlo dalla sola bontà della natura.* E la retta ragione non muove gli uomini a far quello cui la natura spinge gli stessi bruti?

(b) Fino a qual tempo i figli debbansi considerare per impuberi o minorenni , tanto meno ciò può decidersi dal dritto di natura , quanto più sono diverse le loro indoli , mentre alcuni di essi mostrano segni di senno e giudizio prima di spuntare i peli sulla loro barba , altri più tardi ed altri finalmente attesa l' ottusa loro natura non mettono

si raccoglie , che i tutori possono far uso della medesima potestà ugualmente che i genitori , quando essa non sia stata ristretta fra più angusti limiti dalle leggi civili ; che i medesimi debbono anche praticare la medesima fedeltà , ed i medesimi doveri , che appartengono ai genitori : e che finalmente i pupilli sono tenuti al pari dei figli di prestare ai tutori l'amore di venerazione , l'ossequio , e la gratitudine ; che anzi tale obbligazione è tanto più stretta , quanto più è maggiore il beneficio prestato da coloro , cui non già la natura , ma l'amore di benevolenza ha eccitato a fare un tale beneficio.

CAPITOLO IV.

DEI DOVERI DA OSSERVARSI NELLA SOCIETÀ' ERILE.

§. LXXV.

Cosa è società erile , e quale la sua origine ?

Passiamo a far parola della *società erile* , la quale sebbene per natura non sia tanto necessaria , quanto le più semplici , delle quali fin quì si è trattato , nulladimeno però fin da tempi remotissimi è stata molto frequente fra gli uomini. Per quella non intendiamo altro che una società tra i padroni ed i

mai giudizio. Ma perchè i legislatori sogliono badare a quello che per lo più avviene (§. XLIV.) , perciò saviamente ed ordinatamente si sono condotti nel fissare gli anni della pubertà e della minorennità. Quanto poi sieno stati varj su questo punto i loro sentimenti , con cura e diligenza mediante le testimonianze di autori di ogni secolo è stato diffusamente dimostrato dall' illustre Gio. Pietro da Ludewig nella sua particolar dissertazione *de aetate legitima puberum et majorennium*.

servi, nella quale costoro sono obbligati a promuovere mercè le loro opere il vantaggio dei padroni, e questi ad alimentar quelli, anzi talune volte a prestare ai servi una data mercede. E perchè la condizione umana è tale, che uno debbe aver bisogno dell'altro, e non v'ha ostacolo che impedisca potersi supplire colle opere altrui ciò che ad altri manca (Lib. I. §. CCCXXV.), perciò segue, che giustamente possiamo farci promettere le opere altrui per mezzo di qualunque contratto, ed in tal modo deve sorgere tra noi ed i servi la *società erile*, che ognuno comprende essere disuguale e di reggimento (§. XVIII.).

§. LXXVI.

Cosa è padrone, e servo?

Sicchè per *padrone* noi intendiamo una persona, la quale si serve delle opere degli altri per promuovere il suo vantaggio, ed è tenuta di prestare a quelli gli alimenti, od anche con gli alimenti la mercede. I servi all'incontro sono delle persone, le quali sono obbligate a promuovere mercè le loro opere il vantaggio dei padroni o per una data mercede insieme con gli alimenti, o soltanto per gli alimenti. Dalla quale definizione è chiaro che la prima specie di servitù è *mercenaria*, e che il fondamento di essa sia la locazione-conduzione; la seconda (a) *onnossia*, ossia di *obbligazione*, e che abbia per

(a) È piaciuto servirci di questo vocabolo usato da Fedro *Fab. lib. 3. praef. v. 34.*

base il dominio sopra le stesse persone dei servi a giusto titolo acquistato.

§. LXXVII.

*Alcuni giustamente si sottopongono alla servitù
onossia a cagione della stupidità
del loro ingegno.*

Ed in quanto alla prima specie di servitù nessuno di mente sana potrà porre in dubbio che la medesima non sia contraria alla retta ragione ed all'equità naturale. Ma neppure la seconda è contro la natura, ed è ciò chiaro dal perchè l'esperienza c' insegna che si danno degli uomini d'indole tanto servile, che sono insufficienti a regolar se stessi o la propria famiglia, e niente capaci a potersi procac-

Servitus obnoxia

*Quia quae volebat, non audebat dicere,
Adfectus proprios in fabellas trastulit.*

Esopo servo

Dir non osando ciò ch'egli volea,
Con favole dipinse i propri affetti.

Imperocchè siccome Fedro in questo luogo disse *servitutem* invece di *servum Aesopum*, così chiamò tale servitù *obnoxia* quasi *σπειροδονον*, cioè *obbligatoria o penale*, poichè Esopo era addetto a siffatta servitù. I Greci secondo rapporta Ateneo *Deipnos.* 6. 19. chiamavano i servi, *δουλοι*, cioè schiavi annossj, ed i mercenarj, *μικροτας*, cioè domestici e familiari. Del resto ambedue queste servitù sono antichissime. Poichè si sa che siccome Abramo 400 anni dopo il diluvio alimentò in sua casa una quantità di servi *onossj*, cioè molti schiavi. *Genes.* 11. 5. 14. 14. 15. 3. 4. 16. 1., così è notissimo che Giacobbe prestò a Labano suo suocero delle opere mercenarie per molti anni *Genes.* 29. 15. 30. 28. Invero anche Noè *Genes.* 9. 25. fa menzione della servitù *onossia* imprecandola al suo nipote Canaan a cagione dell'ingiuria che Canaan padre di Canaan avea a lui recata. Giovanni Clerico però ha molto bene osservato *Comment. in Genes.* p. 72. che tale predizione riguardava quelle cose, le quali non molto dopo avvennero.

ciare per sè e per quelli che loro appartengono il convenevole vitto ed i comodi necessarij della vita (a). Se dunque ognuno è tenuto di appigliarsi a quel genere di vita, cui è idoneo; se all'incontro cotesti uomini stupidi non sono abili ad altro, che a prestare le loro opere agli altri per averne gli alimenti, certamente non operano essi mica contro il dovere, se si sottopongono in perpetuo con tale condizione all'altrui servizio.

§. LXXVIII.

Altri per la loro estrema povertà.

Inoltre altri sebbene non così stupidi possono venire astretti da un'estrema povertà, e da talune disgrazie o pubbliche o private a voler piuttosto vivere in servitù, che a morir di fame. Infatti se l'uomo è assolutamente tenuto di conservar la sua vita, ed evitar la morte e la propria distruzione (Lib. 1. §. CXLIII.); se soprastando la morte o

(a) Avea fatta la stessa osservazione Aristotile, il quale per siffatto motivo avea detto nella sua *Politica* 1. 3. esservi degli uomini *per natura servi*. Il che sebbene venga giustamente confutato da Pufendorff *de jur. nat. et gent.* 3. 28. et 6. 3. 2. qualora si voglia intendere l'espressione del citato Filosofo nel senso, che tali uomini stupidi sieno effettivamente servi de' savj ed astuti o che quasi abbiano costoro un dritto perfetto di metter quelli in servitù senza cagione alcuna, siccome pare che i Greci si avessero arrogato un dritto di questa fatta sopra i barbari; un tal sentimento però non contiene alcuno assurdo, se prendesi nel senso, che riguarda l'indole servile, e non già la condizione naturale, come appunto si pensò doversi quello intendere da Daniele Eiusio in *epist. ad Ger. Ricttherum apud Jan. Rutgers. Var. lect.* 4. 3. Così Agesilao presso Plutarco *apophth. Lacon.* p. 19. avea osservato che gli uomini Asiatici erano *malvagi essendo liberi, ed ottimi in servitù*.

la servitù la stessa retta ragione persuade a doversi abbracciare tra due mali fisici il minore (*Elem phil. mor.* §. 152.), ne siegue senza dubbio , che non debbesi imputare a vizio a colui , il quale dall' avversa sorte trovasi ridotto a tali angustie , che non avendo altro mezzo onesto di scansar la morte si sottoponga alla servitù (a).

§. LXXIX.

Altri presi in guerra incorrono in tale condizione.

Finalmente il numero dei servi è stato immensamente accresciuto dal furor delle guerre. Imperocchè competendo ad un nemico la facoltà di far tutto ciò che può in danno dell' altro nemico , poteva il medesimo eziandio ammazzare i nemici vinti in battaglia (Lib. 1. §. CLXXXIII.). Se dunque colui , il quale o senza offendere l' assalitore , o col cagionare allo stesso un male leggiero si può sottrarre dal pericolo , non deve correre precipitosamente a dargli la morte (§. ivi CLXXXI.), egli non è affatto ingiusto che il vincitore conservi i vinti onde farli prigionieri affinchè non possano recar nocumento , e condannare i medesimi alla servitù per non essere gra-

(a) Così gli Egizj per non essere consunti da una prolungata fame si sottoponevano come servi al loro Re, e stimavano un beneficio il poter servire a Faraone pei soli alimenti. Quindi avendo ricevuto la legge della bramata servitù rispondevano a Giuseppe che data ce l'avea: *tuz nobis vitam dedisti, gratiam apud Dominum inveniamus, et simus Pharaoni servi.* Genes. 48. 25. Così rapporta Pausania lib. 7. cap. 5. che anche le donne traci benchè ingenne per nascita, nulladimeno offrirono la loro volontaria servitù agli Eritrei per averne il solo vitto: per tacere dei Frisj, de' quali parla Tacito 4. 72. come pure dei Galli, di cui fa menzione Giulio Cesare *de bello Gall.* 6. 43.

tuitamente alimentati: nè meritano riprensione alcuna coloro, i quali sonosi contentati di conservare piuttosto la vita sotto tale condizione, che miseramente perderla e morire (a) (*Elem. phil. mor.* §. 152.).

§. LXXX.

Altri nascono servi.

Queste specie di *servitù onnosie* non hanno potuto produrre altro effetto, che quello stesso, cui taluno è condannato dalla stessa sorte della sua nascita. Perchè poi il fondamento della *servitù onnosia* è il dominio per giusto titolo acquistato (§. LXXVI.), ed all'incontro abbiamo fatto vedere finora essere giusti tutti siffatti titoli di acquistare i servi (ivi), perciò si deduce che tutti cotesti servi siano nel giusto dominio dei padroni. E perchè fuori del legittimo matrimonio (quale non poteva aver luogo tra alcuni di siffatti servi) (b) il parto segue il ventre (*Lib.*

(a) Effettivamente dunque anche siffatta società deriva dal consenso ancorchè non ultroneo ma per giusta forza estorto (§. XV.). Imperocchè il vincitore vuole conservare il vinto ma sotto questa condizione cioè che costui serva. Il vinto vuole servire, affinchè sia conservato. Infatti se ciò non volesse, nulla potrebbe impedire che si avventasse contro le armi del vincitore. La cospirazione di due volontà è appunto il consenso (*Lib. 1. §. CCCLXXXI.*). La società dunque tra il padrone ed i servi presi in guerra nasce dal consenso.

(b) Il matrimonio è una società semplice fra persone di sesso diverso contratta ad oggetto di procreare ed educar la prole (§. XXVII.). Coloro, i quali consentono in questo fine, debbono avere in loro arbitrio e potestà anche il presiggersi tale fine, e l'adoperare i mezzi necessari a poterlo conseguire. Ma non sempre può essere in arbitrio e potestà dei servi e delle serve il poter conseguire il fine principalissimo della società conjugale, cioè in qual maniera vogliano essi dare ai figli una comoda educazione, ma tale affare dipende tutto dalla volontà dei pa-

I. §. CCLII.), perciò non è da maravigliarsi che il parto delle serve come accessorio del ventre sia incorso nella medesima condizione della madre. E di quì avvenne che in ogni luogo si vide quel genere di servi, i quali presso i Romani chiamavansi *Vernae*, cioè servi nativi di casa.

§. LXXXI.

La potestà del padrone sopra il servo mercenario.

Posti questi principj fondamentali si comprende facilmente quali debban essere in siffatta società i doveri dei padroni e dei servi, e quale la potestà dei padroni sopra i servi e le serve. Per quello poi riguarda i servi *mercenarij*, è da sapersi, che essendo costoro obbligati a prestare il servizio in virtù di locazione (§. LXXVI.), è manifesto che i padroni non debbono avere altra potestà sopra di tali servi, che quella di ordinare ai medesimi le opere a sè locate, e di ritrarre da queste utile e vantaggio, anzi di costringerli a servire per tutto quel tempo che si è fissato a principio; non è però le-

droni. Sicchè tra certi dati servi e serve non può aver luogo il legittimo matrimonio. Abbiamo detto che non possa aver luogo il matrimonio soltanto tra alcuni dati servi, cioè tra quelli, cui l'avversa fortuna ha sottoposti a tale condizione, che i padroni facciano uso di essi secondo il costume dei Romani, i quali assegnavano ai servi particolari servigj della famiglia. Ove però ognuno può reggere la sua casa, e regolare i suoi domestici affari, *suam quisque sedem, suos penates regit*, ciò che presso i Germani fu osservato da Tacito *de mor. Germ. cap. 25.* ivi è facile che tal matrimonio abbia luogo, come anche oggigiorno c' insegna l'esperienza. Ma sebbene anche i servi *proprij* dei Germani abbiano il dritto del *maritaggio*, resta però fisso presso costoro che la prole servile sia della medesima condizione dei genitori, e che il parto segua il ventre, se non che a taluni padroni piace più l'alternativa divisione dei *verni* (*Lib. 1. §. CCLII.*).

cito al padrone di esigere da quelli opere diverse dalle convenute, e molto meno castigarli con troppa severità, sebbene non stando il servo alle leggi della locazione possa il padrone non solo sottrargli la convenuta mercede od una porzione di essa, ma come incorrigibile e non capace di emendazione assolutamente cacciarlo dal suo servizio (§. XXI.).

§. LXXXII.

Doveri scambievoli tra il padrone ed il servo mercenario.

Siccome dunque il padrone deve soddisfare alle leggi della conduzione, non deve esigere altro dal servo che le opere locare, deve somministrare al medesimo con sufficienza gli alimenti proporzionali alla condizione di persone di simil sorta, e finalmente non deve negare la promessa mercede (a); così anche tal servo è tenuto di prestare al padrone come suo superiore riverenza ed ossequio, come suo conduttore le opere convenute, e di promuovere infine come suo socio con tutta fedeltà il di lui vantaggio.

(a) Non si debbono però nè gli alimenti nè la mercede quante volte per colpa del servo o per una pura casualità accada, che non si possano prestare le opere locare (Lib. 1. §. CCCLXI.). Quindi sebbene meriti venir lodata l'umanità di quel padrone che dà gli alimenti al servo mercenario anche ammalato, pur tuttavia ciò che viene imposto dall'umanità non si può incontante riscuotere per dritto perfetto. All'incontro è somma l'iniquità di quel padrone che non vuol dare la mercede al servo dopo di aver prestate le opere convenute, o che vuol cambiare a suo piacere la medesima contro le leggi del contratto, quale cambiamento fu fatto ben dieci volte da Labano col suo genero Giacobbe, il quale fece perciò delle lagnanze a cagione di simile trattamento. Genes. 31. 7. E ciò dispiaque tanto al giustissimo Iddio, che togliendo le ricchezze a Labano le fece passare nel dominio di Giacobbe. Genes. 31. 9.

§. LXXXIII.

Potestà del padrone sopra del servo in riguardo alla libera disposizione del medesimo.

Abbiamo detto che i servi sono nel dominio del padrone (§. LXXVI.). Se dunque il padrone può disporre liberamente della cosa sua (Lib. 1. §. CCCVI.), ne siegue, che il padrone può comandare al suo servo qualunque opera, alla cui prestazione egli è idoneo, ritrarre tutto l'utile dal medesimo, appropriarsi ancora de' suoi figli, vendere anche lo stesso, o con qualsivoglia altro titolo alienarlo, purchè il servo, il quale si è spontaneamente costituito in servitù, non abbia apposta tale condizione, cioè di non potersi alienare fuori della famiglia, al cui servizio si è consacrato. Sembra doversi dire il medesimo anche relativamente al dritto della vita e della morte, il quale compete senza dubbio (Lib. 1. §. CCCVIII.) al padrone sopra tali servi, quante volte però non vi si opponga o la convenzione o la legge. Molto più dunque un servo di tal fatta secondo il bisogno esige potrà castigarsi e reprimersi, purchè ricordisi il padrone che il suo servo è un uomo come lui, ed a sè per natura uguale (a) (Lib. 1. §. CLXXVII.).

(a) Imperocchè sebbene possa darsi che il padrone sia più perfetto del servo, e non si possa neppur negare che quegli sia superiore al servo; ciò non ostante tale diversità di perfezione e di stato non cambia nulla circa l'essenza dell'uomo, per cui il servo è uomo ugualmente che il padrone (Lib. 1. §. CLXXVII.). È dunque disumana l'opinione dei giureconsulti, cioè che al servo non si fa ingiuria l. 15. §. 35. D. de injur.; che anzi è molto spietata la risposta d'una certa padrona presso Giovenale Sat. 6. v. 223.

§. LXXXIV.

In riguardo al possesso e alla revindica.

E perchè compete al padrone non meno il possesso delle cose sue, che il dritto di revindicar le medesime dalle mani di chiunque le ha usurpate (Lib. 1. §. CCCVI.), perciò segue, che può egli sostenersi nel possesso del servo o della serva, e sia che questi abbiano presa la fuga e siensi ricovrati in qualche luogo, sia che altri li abbia ingiustamente rapiti, rivendicare i medesimi da qualunque possessore con tutte le accessioni, e tutti i frutti giusta la qualità del possesso, anzi nel primo caso castigare il recuperato servo, che fuggì secondo merita il suo delitto, e prendere tutti i mezzi onde in avvenire non faccia la medesima risoluzione di scappare (a), pur-

*O demens, ita servus homo est? Nil fecerit: esto,
Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.*

Stolido, e conti
Per uomo un servo? Ei non sia reo; che importa?
In croce, in croce, io lo comando, io l'voglio;
Ragion suprema è l' mio voler.

CESAROTTI.

Non pecca dunque meno chi lede ingiustamente il servo che colui il quale offende in simil modo un uomo libero.

(a) Di quà hanno origine i ceppi, gli ergastoli, le carceri domestiche, ed altri mezzi, che vennero inventati o dalla necessità, o dalla crudeltà dei padroni che si arbitrarono di far quanto lor piace su i corpi dei servi. Sebbene però anche in questo debbasi aver riguardo all'equità ed all'umanità; ciò non ostante i padroni non si debbono spogliare del dritto di coercizione onde ritenere i servi specialmente se questi sono presi in guerra, per un riguardo perchè anelano sempre la fuga e rintracciano tutte le occasioni per potere ritornare alle loro case: il chè per altro non si deve imputar loro a vizio, come molto bene conobbe l' aguzzino presso Plauto *Captiv.* 2. 1. v. 14.

chè tali effetti del dominio non sieno in alcuni luoghi nelle città limitati da particolari leggi (Lib. 1. §. CCCXVII.).

§. LXXXV.

Doveri dei padroni verso siffatti servi.

Inoltre non sarà malagevole il formar giudizio riguardante i scambievoli doveri dei padroni e dei servi di questa natura. Infatti perchè il servo sta sottoposto al dominio del padrone (§. LXXVI.), e quindi costui può ritrarre da quello tutto il vantaggio (§. LXXXIII.), e per conseguenza il servo non ha alcuna cosa di sua proprietà, perciò segue che il padrone è tenuto di alimentare il medesimo, e tale obbligazione non cessa anche se il servo non

Lo. *At fugam fingitis. Sentio, quam rem agitis.*

Cap. *Nos fugiamus? quo fugiamus? Lo. in patriam*

Cap. *Apage! haud nos id deceat*

Fugitivos imitari.

Lo. *Immo, aedepol, si erit occasio, non dehortor.*

Ag. Machinate

Di battervela. Io già comprendo bene

Qual sia la vostra mira. *Fil. Fuggir noi?*

Dove fuggire? *Ag. Nella patria vostra.*

Fil. Guardi Dio: non è cosa da par nostri

Lo imitar la canaglia fuggiticcia.

Ag. Anzi se mai e' vi venisse a taglio,

Io non ve ne sconsiglio.

ANGELIO.

E per un' altro riguardo perchè pare che non abbiano deposto ancora l'animo ostile; tanto vero che di tali servi soprattutto si verifica quel detto di Seneca *epist. 47.* e di Festo *in voce: quot servi: cioè che ciascuno ha in casa tanti nemici quanti servi: totidem quemque domi hostes habere, quot servos.*

possa prestar le consuete sue opere (a). E perchè esso per quello riguarda la natura è uguale al padrone (§. LXXXIII.), facilmente comprendesi che pecca il padrone offendendo ingiustamente il servo ed all'incontro riporta tutta la possibil lode dell'umanità se procura di renderselo rispettoso ed ubbidiente piuttosto coi benefiej che colla crudeltà e coi maltrattamenti.

§. LXXXVI.

Doveri dei servi verso i padroni.

E perchè quanti sono i dritti del padrone altrettanti debbon essere i *doveri dei servi* come correlativi (Lib. 1. §. 7.), perciò segue che il servo nella servitù *onnossia* è obbligato a prestare qualunque opera gli venga imposta, a promuovere per quanto può il vantaggio del padrone, ed a soffrir con pazienza le disposizioni, che il padrone possa

(a) Il servo mercenario riceve oltre gli alimenti anche la mercede (§. LXXXII.), e perciò ha presso di se tutto quello che possa alimentarlo, qualora essendo impedito da qualche malattia o da altro accidente non possa faticare. Se dunque il padrone non è tenuto di alimentare il medesimo, che in virtù della locazione delle di lui opere (§. LXXXVI.), ne siegue che non prestando le opere non sia tenuto il padrone per obbligazione perfetta di dare al servo mercenario gli alimenti (§. LXXXII.). All'incontro la cosa è tutt'altra nel servo *onnossio*. Imperocchè costui non viene alimentato per le opere prestate, ma perchè stando sotto il dominio del padrone non riceve mercede, nè possiede alcuna cosa come propria. E perchè la misericordia e l'umanità ci obbligano a soccorrere anche l'estraneo, e lo stesso nemico (Lib. 1. §. CCXIX.), con qual coraggio possiamo negare gli alimenti al nostro servo infermo, il quale servendo a noi ha consumate le forze del suo corpo? Quindi giustamente Claudio Imperadore diè la libertà a que' servi, i quali essendo ammalati furono abbandonati ed esposti dai loro padroni. Sveton. *Claud. cap. 25. 1. 2. D. qui sine manum.*

fare in riguardo a lui ed a' suoi, anzi anche i castighi e la coercizione. All'incontro opera contro il dovere il servo quante volte sottraendosi dal dominio del padrone commetta il furto del proprio individuo, mentre dovrebbe procurare di meritarsi la monomissione mediante la sua fedeltà e sincera servitù, e rendersi degno di tanto beneficio.

§. LXXXVII.

In che maniera termina l'una e l'altra specie di servitù?

Dalle cose fin quì dette comprende ognuno in che maniera finisca siffatta società erile. Imperocchè la servitù *mercenaria* poggiando sul contratto di locazione termina in que' medesimi modi, onde si scioglie la locazione-conduzione, e specialmente collo scorrere del tempo, per cui taluno ha locate le sue opere. L'*onnossia* cessa principalmente per mezzo della monomissione. Infatti potendo ciascuno privarsi del dominio delle cose proprie, o abbandonar le medesime (Lib. 1. §. CCCIX.), segue che può il medesimo rinunciare al dominio sopra il suo servo: quale rinuncia fu detta dagli antichi *monomissione*. Inoltre se la rinuncia è una specie di alienazione, ed il padrone nell'alienare le cose proprie può eccettuare e riserbare per sè qualche cosa (Lib. 1. §. CCLXXVIII.), egli è perciò evidente, che anche la manomissione può farsi con qualsivoglia legge e condizione (a).

(a) In tal guisa gli antichi Romani si facevano promettere dai servi che doveansi monomettere, delle opere fabrili, dei doni e de' regali l.

§. LXXXVIII.

Cosa è liberto, e quali i suoi doveri?

Tutti coloro, i quali per l'innanzi prestavano una giusta servitù, venendo manomessi dai padroni, chiamansi *libertini* in riguardo agli uomini in generale, e relativamente al padrone che li ha manomessi, *liberti*. Se dunque costoro sono debitori a colui che li ha manomessi del più gran beneficio che lor poteasi dare, ed all'incontro ognuno è tenuto di amare quello dal quale è stato beneficato (Lib. 1. §. CCXXVI.), perciò i liberti saranno i più ingrati tra gli uomini, se finchè abbiano vita non venerino i loro padroni autori di tanto dono, e che non solo non prestino con tutta la buona fede quelle cose, che i padroni si hanno fatto promettere (§. LXXXVII.), ma ancora non s'impegnino di rendere ai medesimi ogni sorta di officj e beneficj, oppure mancando le forze per adempiere a siffatti doveri non diano a conoscere almeno comunque la loro gratitudine (a) (Lib. 1. §. CCVII.).

3. pr. 1. 5. 1. 7. §. 3. D. de oper. libert. E soprattutto i nostri antenati manomettendo i servi si riservavano parecchie cose, le quali solevano prestarsi ai padroni dagli stessi servi, o dagli uomini proprj; tanto che se prescindesi dalla condizione aggiunta di essere stati manomessi non pare trovarsi alcun divario tra i servi ed i libertini. E da ciò deriva quello che Tacito de mor. Germ. cap. 25. dice, cioè essere i liberti dei Germani non molto sopra i servi.

(a) Gli antichi consideravano la libertà data ai servi come il più gran beneficio. Simone presso Terenzio in Andr. act. prim. scen. 1. v. 10. parla nel seguente modo.

*Feci, e servo ut esses libertus mihi,
Propterea, quod serviebas liberaliter.
Quod habui, summum pretium persolvi tibi.*

CAPITOLO V.

DELLA SOCIETÀ COMPOSTA DA NOI CHIAMATA FAMIGLIA,
E DEI DOVERI DA OSSERVARSI NELLA MEDESIMA.

§. LXXXIX.

Cosa è famiglia.

Siccome abbiamo osservato (§. XVII.) che le stesse società minori e più semplici si possono coalizzare in altre maggiori e più composte; così un esempio di tale coalizione ci viene somministrato dalle società finora rammentate. Imperciocchè ogni qual volta tali società si coalizzano in una maggiore e più composta, sorge da ciò *la famiglia*, la quale risulta dalle società conjugale paterna ed erile (a). Onde i

E trovandoti
Io leal servitore poi, ti ho fatto
Franco, pensando ch'io non potea darti
La maggior ricompensa.

LUISA BERGALLI.

Imperocchè il padrone mediante un tale beneficio faceva sì che il servo da cosa divenisse persona, e perciò questo servo fatto libero chiamato liberto dovea tenere il padrone a guisa di padre assumendone perciò il nome come fosse di lui figlio. *Lactant. div. Inst. 4. 3.* Quindi al padrone bisognoso e povero dovea prestare gli alimenti ugualmente che il figlio l. 5. §. 18. *D. de ognosc. et alend. lib.* E siccome il figlio, ancorchè d'altronde sia imperfetta l'obbligazione della gratitudine, era però tenuto di compensare coi beneficj i beneficj del padre, ed in caso di bisogno prestare al medesimo gli alimenti; così anche il liberto era obbligato a fare lo stesso, e perciò cadendo egli nell'ingratitude preguante poteva essere messo di nuovo in servitù §. 1. *Inst. de cap. de minut. l. un. C. de ingrat. lib.*

(a) Torna quasi allo stesso la definizione di Ulpiano l. 195. §. 2. *D. de verb. signif.* In virtù di dritto proprio chiamiamo famiglia l'unione di più persone, le quali o per natura o per dritto sono sotto la potestà di un solo, come a dire il padre, la madre, il figlio e la figlia di fa-

conjugi i genitori i padroni e le padrone in riguardo a tale società si chiamano *padri e madri di famiglia*; i figli, *figli e figlie di famiglia*, i servi e le serve, *servi e serve familiari*.

§. XC.

Presso di chi risiede la direzione in tale società?

Se dunque quanto è maggiore la società, tanto meno può darsi che una sì gran moltitudine di socj possa essere d' accordo, ossia avere un consenso uniforme e gli stessi voti nel trovare i mezzi necessari per la consecuzione del fine (§. XIII.), ben vede ognuno, che tale società debba essere disuguale e di reggimento, e perciò ogni ragion vuole, che ad un solo socio si dia la potestà di dirigere le azioni degli altri per la consecuzion del fine di tale società. E perchè al padre di famiglia in qualità di marito compete una certa potestà sopra la moglie; perchè l'impero del medesimo in qualità di padre deve nel caso di qualche dubbio prevalere a quello della madre

*miglia, e coloro, i quali vengono appresso in luogo di essi, cioè i nipoti e le nipoti, e così in seguito. Noi però prendiamo un tal vocabolo in un significato un poco più esteso. Imperocchè se il citato giureconsulto comprende in siffatto vocabolo soltanto i conjugj, i genitori, ed i figli di qualunque grado, noi stimiamo che facciano parte della famiglia anche i servi, mentre il medesimo osserva §. 3. chiamarsi col nome di famiglia eziandio i servi dicendo poco appresso alle citate parole: noi sogliamo chiamare famiglia anche i servi: *sevitium quoque solemus vocare familias*. D'altronde presso gli antichi la famiglia era propriamente la servitù: *familia quasi famulus*, come diffusamente ha ciò dimostrato Claudio Salmasio *Exercit. Plin. p. 1263*. I genitori poi ed i figli erano indicati col vocabolo *domus*, casa, come si legge presso Apulejo *Apolog. p. 336. edit. Gev. Elmenhorstii*: l'istesso reggitore della tua casa, l'istesso padrone della famiglia. Noi dunque chiamiamo famiglia ciò che gli antichi chiamavano casa e famiglia.*

(§. LIII.), e perchè finalmente il di lui impero sopra i servi di qualunque specie in qualità di padrone è certo ed indubitato (§. LXXI, e LXXXIII.), perciò segue che dobbiamo attribuire al padre di famiglia la potestà di dirigere al fine di tale società le azioni dell'intera famiglia (a), in guisa però, che sia assolutamente tenuta anche la madre di famiglia come compagna della prospera o avversa sorte del padre di famiglia di coadjuvare il medesimo coll'opera e col consiglio (§. XLII.).

§. XCI.

Il fine di tale società nello stato naturale e civile.

Del resto siffatta famiglia o esiste nello stato naturale non soggetta ad alcuno degli uomini (§. VI.) o si è coalizzata in società con altre famiglie. Nel primo caso il fine di tale società è non meno l'acquisto delle cose necessarie a mantenere comodamente la vita, che la scambievole difesa contro tutti i nemici, e quindi per tal motivo pensano molto bene coloro, i quali credono che una tale famiglia venga a formare una specie di piccola città (b).

(a) Ma anche questo si deve intendere in riguardo a quello, che ordinariamente accade. Abbiamo di sopra fatto conoscere che talvolta la cosa viene altrimenti regolata. Infatti chi potrà dire che una Regina, la quale si è maritata ad un estraneo, non abbia la potestà sopra della famiglia, e che in tal caso non appartenga al marito quello che per lo più riguarda la moglie, cioè che coll'opera e col consiglio presti la sua assistenza alla Regina sua moglie? Ciò ci viene attestato da alcuni esempj, la cui memoria è di fresca data.

(b) In tal modo pensò Aristotile *Polit.* 3. 6. mentre dice che i padri di famiglia separati l'uno dall'altro sono nella propria casa come in una città, e si ajutano scambievolmente come se fossero uniti e socj di guerra contro gli assalitori. Così pensò anche Obbes *Leviath.*

Nel secondo perchè tutte le famiglie per mezzo dell' autorità dei magistrati , e del soccorso dei giudici sono guarentite dalle ingiurie dei malvagi cittadini , e mediante le forze della repubblica sono sicure contro la violenza dei comuni nemici , perciò non può darsi altro fine di questa società domestica che quello di potere acquistare le cose necessarie a sostentare e rendere agiata la famiglia.

§. XCII.

Potestà del padre di famiglia nello stato naturale.

Se dunque nello stato naturale il fine di questa società domestica è non solo l'acquisto delle cose necessarie , ma ancora la difesa contro le ingiurie altrui (§. *preced.*), ne siegue che il padre di famiglia debbe esercitare tutti que' dritti , senza dei quali siffatto fine non si può conseguire , e perciò non solamente può prender cura degli affari della famiglia come meglio gli pare , ordinare tutto ciò , che ciascuno deve trattare ed amministrare in famiglia , ed obbligar tutti a rendere i conti , ma benanche esercitare nella propria famiglia tutti i dritti di sovrano , far leggi , castigare i colpevoli , formare trat-

cap. 20. Ma sebbene essa possa dirsi propriamente città , come indi a poco soggiunge lo stesso Aristotile dicendo : *così a coloro che con accuratezza su di ciò riflettono non sembra certamente che sia città , tal famiglia però è simigliantissima alla medesima , che anzi ove quella è cresciuta in una gran moltitudine di persone , pare che sia divenuta una città o repubblica come insegna Platone in Politico , seu de regno tom. 2. op. edit. Serrani.*

tati con gli altri , anzi portar la guerra e la pace coi nemici (a).

§. XCIII.

E nello stato civile.

All' incontro non potendo darsi altro fine di quella famiglia che si è coalizzata in città colle altre, che l' acquisto delle cose necessarie (§. XCI.), egli è facile a comprendersi che nello stato civile non possono competere ai padri di famiglia siffatti dritti tanto eminenti , ma soltanto quelli , senza de' quali la famiglia non potrebbe avere le cose necessarie , quali dritti abbiamo accennati quì sopra (§. *preced.*) ; che in tale stato eziandio la madre di famiglia debbe aver qualche influenza e concorrere allo stesso fine mentre la verecondia del sesso e la preminenza del padre di famiglia su di quella non permettono che la medesima possa concorrere ad esercitare quei

(a) Possono servir di esempio Abramo , Isacco , e Giacobbe , i quali come sovrani di famiglie segregate esercitarono tutti siffatti dritti di maestà. Così Abramo dopo di avere unito alle sue forze il soccorso degli altri padri di famiglia suoi confederati portò una giusta guerra ai re vincitori , i quali aveano portato via per forza il suo nipote Lot. *Genes. 14. 14. et 24.* Il medesimo fece un trattato con Abimelecco *Genes. 21. 22.* quale trattato fu poi rinnovato da Isacco *Genes. 26. 26.* Ma anche Giacobbe seguendo un tale esempio conchiuse un trattato con Labano *Genes. 31. 44.* e la di lui famiglia portò la guerra benchè ingiusta a Chamor , e suo figlio Sichem *Genes. 34. 25.* Dippiù Giacobbe fece la legge riguardante il discacciamento degli Dei stranieri dalla famiglia *Genes. 35. 2.* Giuda poi suo figlio condannò la nuora al supplizio del vivicomburio *Genes. 38. 24. 25.* Le quali cose non ignorando Nicola Damasceno *Excerpt. Peiresc. p. 490.* dice : *Abramo regnò in Damasco da forestiero , come colui ch' era venuto con un esercito dal paese sopra Babilonia , che si chiama dei Caldei.* E Giustino 36. 2. chiama re molti padri di famiglia , mentre soggiunge : appresso a Damasco furono Re *Azelo , indi Adores , Abramo , ed Israello.*

dritti che competono al padre di famiglia come sovrano di questa.

§. XCIV.

Le società semplici non debbono essere d' impedimento a tale società composta.

E perchè nelle società composte il vantaggio delle semplici o minori non dev' esser contrario al fine delle maggiori (§. XXIII.), egli è chiaro che le società conjugale paterna ed erile debbon essere di tal natura che non impediscano il fine ed il vantaggio dell' intera famiglia (a), e perciò da quì nascono certi doveri proprj di siffatta società composta, dei quali alcuni riguardano *il padre e la madre di famiglia* da doverseli prestare fra loro, altri si debbono prestare *da tutti e due* ai rimanenti membri della famiglia, altri adempirsi da questi membri medesimi verso il padre e la madre di famiglia, ed altri finalmente prestarsi da tali membri scambievolmente fraloro. Cel. Wolff. *de vita sociali hom.* §. 194.

(a) Imperocchè siccome in questa società un solo uomo sostiene il carattere di più persone (§. LXII.), ed il medesimo e. g. esercita l'ufficio di padre di famiglia e padrone, di padre e marito, così debbono riguardare lo stesso anche diversi dritti, e diverse obbligazioni. E perchè da tutti cotesti stati risulta la società composta detta *famiglia*, perciò debbono queste obbligazioni esser di tal fatta, che possano cumularsi insieme in una sola persona; ma non possono stare insieme quelle cose che tra esse si oppongono. Non debbono dunque opporsi tra esse le diverse obbligazioni.

§. XCV.

Scambievoli doveri del padre e della madre di famiglia sì fra loro, che verso la famiglia.

Se dunque in questa società il primato nel regolamento di essa deve appartenere al padre di famiglia (§. XC.), in guisa però che anche la madre di famiglia sia tenuta di coadjuvarlo coll'opera e col consiglio, ne siegue che il padre di famiglia può ordinare ciò che debbasi fare, alimentare l'intera famiglia, e tutti i membri della medesima secondo esige la condizione di ciascheduno, esercitare il dritto di coercizione sopra di coloro, i quali fanno qualche cosa che sia contraria al decoro della famiglia ed al comune vantaggio secondo che ciò gli venga permesso dai dritti delle società più semplici, e finalmente sostenere e difendere la dignità e l'autorità della madre di famiglia. All' incontro costei deve badare affinchè i figli ed i servi eseguano il loro dovere giusta l'ordine dato (a), in assenza del marito fare e sue veci, in somma dare all'intera famiglia esempilo di ossequio e di venerazione verso il marito, mentre in casa sarà tanto maggiore la sua autorità, quanto maggiore sarà il suo impegno di sostenere ed ampliare l'autorità di quello.

(a) A proposito Socrate presso Senofonte *Oecon.* cap. 3. §. 15. io credo, dice, che la moglie, la quale sia in casa una buona compagna, debba mostrare tanto impegno pel vantaggio comune, quanto ne mostra il marito. Imperocchè ordinariamente le ricchezze che entrano in casa per opera del marito, per la maggior parte si spendono e consumano per le mani della moglie. Se tali ricchezze si amministrano bene, la casa si aumenta; ma se male, si diminuiscono e vanno a diavolo.

§. XCVI.

Doveri di ambedue in riguardo alle società più semplici, onde nasce la famiglia.

E perchè le società più semplici debbono modificarsi in guisa, che non possano impedire il vantaggio dell'intera famiglia, egli è manifesto che opera contro il dovere il padre di famiglia, se impedisce la madre di famiglia di fare il proprio dovere nell'educare i figli, e molto meno si deve scusar la medesima quante volte essendo i figli poco morali essa mediante la sua condiscendenza li renda peggiori. Che finalmente peccano ambedue se stando in discordia tra loro fanno sì, che i figli si guastino e corrompano mercè la trascuraggine, o il mal esempio dei genitori. Da ciò si rileva in simil modo che va male la società domestica, se i figli si abbandonano alla cura dei servi e delle serve, si fanno conversar con essi a lor piacere (a) o che i servi e le

(a) Imperocchè essendo la maggior parte dei servi e delle serve tratti dalla feccia degli uomini, e perciò malamente educati, deve necessariamente avvenire che i figli si corrompano mercè l'esempio de' medesimi. Anzi alcune volte si vede che questi servi con delle adulazioni e promettendo il loro ajuto insinuano a que' poveri infelici figli lo sfogo di nefandi capricci: sono essi come i servitorelli messi in sulla scena da Plauto e Terenzio. Saviamente Plutarco *de instit. lib. p. 4.* rammenta il risaputo proverbio: *si cum claudo habites, fore ut subclaudicare discas*: chi pratica collo zoppo, a capo dell'anno zoppica. Da ciò egli deduce esser ben ridicolo ciò che nella maggior parte delle famiglie avviene, cioè che i genitori, de' servi buoni ed abili, che posseggono, ne applicano alcuni all'agricoltura, altri alla navigazione, altri alla mercatura, altri all'amministrazione dei beni della famiglia, altri ad esercitar l'usura; ma se tra tali servi trovasi alcuno che sia dedito al vino e goloso, inutile ad ogni altra faccenda, questo viene destinato a presedere all'educazione dei loro figli. Vale dunque lo stesso sia che all'educazione dei figli si destinino uomini di mala condotta, sia che i genitori permettano che quelli conversino familiarmente con questi.

serve abbiano agio di potere impunemente suggerire a siffatti minori padroni consiglio, e porgere ajuto, onde contrarre qualunque vizio, o che i figli possano trattare i servi con asprezza e rigore.

§. XCVII.

*Nella famiglia bene costituita tutto deve
caminar con ordine.*

Dallo stesso principio chiaramente si deduce, che tutto debba consistere nell'ordine da doversi accuratamente osservare nell'intera famiglia. Se dunque allora si dice che tutto si fa con *ordine*, quando il tutto si esegue osservando quelle circostanze, che dalla natura dell'affare si esigono, ne siegue che a tutti ed a ciascuno in particolare della famiglia debbansi commettere determinati uffizj esigendosene rigorosamente l'osservanza, anzi i medesimi avvezzarsi in guisa che adempiano le loro parti non solo con quella cura e diligenza cui richiede il dovere ma ancora nel giusto tempo e luogo che conviene; che finalmente qualunque arredo, e qualsivoglia utensile sia non che pulito ed intero, che messo nel luogo proprio e conveniente (a).

(a) Tutte siffatte cose sono state dimostrate di proposito da Senofonte in quell'aureo libretto che porta per titolo l'*economico*, ove introduce Iscomaco che discorre colla sua moglie circa la retta amministrazione delle cose della famiglia, e che nel *cap. 8.* dà il seguente risultamento de' suoi pensieri dicendo, che siccome nel coro, nell'esercito, nella nave, così nella società domestica il primo, il secondo, e l'ultimo dev'esser l'*ordine*; e che all'incontro il perturbamento di esso metta ogni cosa sossopra, anzi rende anche inutile il più grande corredo delle cose più preziose. A questo si rapportano specialmente quelle cose che discute nel §. 8. : il *perturbamento dell'ordine*, dice, *mi sembra*

§. XCVIII.

Doveri dei membri inferiori della famiglia.

Finalmente dalle cose fin quì dette facilmente comprende ognuno quali debban essere i doveri dell'intera *famiglia*. Imperocchè se tutti attendono dal padre di famiglia gli alimenti convenevoli alla propria condizione (§. XCV.), ne siegue I.º, che debbono essi rapportar ogni cosa a vantaggio di quello; II.º che ciascuno debbe usar tutta la diligenza in quello che gli è stato affidato; III.º che tutti debbono prestare al padre e alla madre di famiglia ogni riverenza ed ossequio, e IV.º finalmente, il che si reputa il primo e principal dovere, non debbono fare alcuna cosa, che possa o turbare la pace dei coniugi o porre impedimento all'educazione dei figli, o alterare il guadagno, che il padre di famiglia poteva giustamente sperare dalle opere dei servi.

un che di simile a quello che fa l'agricoltore collocando nel medesimo luogo l'orzo, il grano, ed i legumi. Che però bisognando o il pane di orzo o di grano o il companatico consistente in legumi debbe il medesimo scegliere tali generi ad uno ad uno dovendoli prendere separatamente per potersene servire.

CAPITOLO VI.

DELL' ORIGINE , FORMA , ED AFFEZIONI DELLA
SOCIETÀ CIVILE.

§. XCIX.

Lo stato civile è piaciuto quasi a tutte le nazioni.

Sebbene le società finora descritte sembrano essere state sufficienti per far menare agli uomini una vita comoda ed agiata ; nulladimeno ebbero i medesimi una ragione validissima , per cui deliberarono di unirsi e formare quelle grandi e numerose società chiamate *città* o *repubbliche* preferendo di comune consenso siffatto stato civile al naturale , cosicchè non si trovi oggigiorno alcuna nazione tanto barbara che non dia a vedere almeno qualche immagine di città o di repubblica (a).

(a) Fanno di ciò testimonianza coloro , i quali visitarono la prima volta delle terre ignote non meno settentrionali che americane e che videro la maggior parte delle nazioni esistenti in coteste terre o ubbidire a qualche re o decidere su i pubblici affari mediante un comune consiglio. Imperocchè quelle cose , che alcuni autori ci rapportano relativamente ai Cafri , ai popoli abitatori del monte Caucaso , ed anche intorno agl' isolani di America (Vid. Hert. *Element. prud. civ.* l. 1. p. 45. Becmann *Hist. geogr.* 9. 8.) sono di tal fatta che sembrano averle riferite senza una piena conoscenza pensando non esistere alcuno impero ove non videro nè regj palagi , nè corpi di guardie , nè magnificenza di corte. Infatti Pietro Kolbi , il quale dimorò per molto tempo in quell'angolo dell' Africa (nella Cafreria) dice che i Cafri formavano 17 nazioni , ad ognuna delle quali presiede un capo chiamato *Kouqui* , siccome a ciascun villaggio detto *Kralle* presiede un prefetto , il quale ha il dritto di castigare i delinquenti. Il medesimo dice di più che trattandosi di affari pubblici tutti i prefetti dei villaggi consultano insieme facendo da presidente il principe della nazione , il quale anche suol far da capo all' esercito. Temò che sieno ugualmente false quelle cose che rapportano Salustio *Catil. cap. et Jugurth. cap. 18.* in riguardo agli Aborigini ed ai

§. C.

Forse per l' indigenza delle cose ?

Sebbene sieno in gran numero coloro i quali rintracciando l' origine delle città e repubbliche stimano che l' indigenza di molte cose abbia dato l' impulso agli uomini per formare le società civili; *Plato de rep. lib. 2.* nulladimeno anche per tal motivo ciò è improbabile I.^o perchè nella Genesi 4. 17. si ha un vestigio di città (XII.), mentre tale moltitudine di uomini non ancora avea riempito il mondo in maniera, che avesse potuto verificarsi una grande indigenza delle cose necessarie. II.^o perchè nulla osta che anche fuori delle città possano aver luogo i commercj (§. X.), e III.^o finalmente perchè fu molto più grande l' indigenza delle cose dacchè formate le città cominciò ad aumentarsi il lusso e la cupidigia (a).

Getuli, Strabone *Geog. lib. 17. p. 1191. edit. nov.* relativamente ai Numidi, Valerio Flacco *Argonaut. lib. 4. v. 102.* dei Bebricj, Plinio *Hist. nat. 5. 8.* dei Trogloditi, e finalmente Omero dei Siciliani *Odyss. lib. ix. v. 152. v. 112.* ove anche con tutta la possibile eleganza descrive gli uomini, che vivono in tale stato naturale nel seguente modo :

*Nec fora conciliis fervent , nec iudice : tantum
Antra colunt umbrosa : altisque in montibus aedes
Quisque suos regit uxorem natosque , nec ulli
In commune vacat socias extendere curas.*

Leggi non han , non radunanze , in cui
Si consulti tra lor : de' monti eccelsi
Dimoran per le cime , o in antri cavi ;
Su la moglie ciascun regna e su i figli ,
Nè l' uno all' altro tanto o quanto guarda.

PINDEMONTE.

(a) Così sebbene Abramo , Isacco , e Giacobbe , i quali vissero , come si è detto (§. XCI.) per molti anni fuori della società non si

§. CI.

*Forse per l'eleganza del vivere, e per la
civilizzazione dei costumi?*

Inoltre l'eleganza del vivere e la civilizzazione dei costumi non potevano obbligare gli uomini avezzi all'antica frugalità a dover preferire allo stato naturale il civile. Imperocchè prescindendo che tale eleganza di vita ordinariamente sa di vanità, e che si spaccia per civilizzazione di costumi l'affettata premura di adulare, nulla per altro può impedire che anche gli uomini viventi nello stato naturale possano e coltivare la ragione e civilizzare i costumi. Gli esempj di Abramo, d'Isacco, e di Giacobbe, i quali avevano ciascuno colla sua famiglia le cose proprie e non si erano peranco uniti in società civile c'insegnano che gli uomini, i quali vivono nello stato naturale deponendo la barbarie e civilizzarono i loro costumi e custodirono con tutta diligenza le leggi del decoro (a).

occupassero che dell'agricoltura e della pastorizia, nulladimeno menavano una vita comoda ed agiata acquistando delle grandi ricchezze, senza che avessero bisogno di cosa alcuna. *Genes. 24. 35. 33. 11.* Ed infatti giunte alla perfezione le famiglie anche diverse fra loro cominciarono a coltivare i campi, a piantar le viti, anzi a conoscere anche l'oro, ed a ritrovar delle arti utili e vantaggiose. *Genes. 13. 2. 24. 35.*: che altro dunque gli uomini avrebbero potuto desiderare dippiù anche stando fuori delle città se dai medesimi si fosse tenuto lontano il lusso ed il vizio?

(a) Può servire di argomento l'assenato discorso di Abramo fatto a Melchisedecco *Genes. 14. 22.* e la grande umanità del medesimo nell'accogliere gli ospiti in sua casa *Genes. 18. 2.*, ed il suo memorando colloquio coi figli di Chet *Genes. 23. 7.* Che anzi Abramo educò in guisa i servi, che furono amantissimi del decoro, e della civilizzazione dei costumi, come il dimostra quell'ambasceria di Eliezzar a Nacor fratello dello stesso Abramo *Genes. 24. 22.* Nè è mica un tratto di uomini barbari quell'abboccamento di Giacobbe reduce dalla Mesopotamia

§. CII.

Forse per causa di poter godere l' utilità , e la giustizia ?

Di tal fatta sono anche le altre cause , per le quali credesi avere gli uomini formate le città. Imperocchè o si sono costituite le società civili per goderli il favore della giustizia come stima Esiodo *Thegon.* v. 87. o per cagione dell' utilità , come vuole Aristotile *Ethic.* 8. 11. o finalmente per impulso della natura , come pretende il medesimo 1. 1. et 2. noi siamo di sentimento che tutte queste cagioni sieno di tal natura , che sebbene abbiano potuto avere in qualche modo influenza sulla costituzione dello stato civile , non però sembrano essere state le cagioni immediate che han data la spinta agli uomini a dover cambiare lo stato naturale , stato di libertà ed uguaglianza collo stato civile (a).

con Esaù , mentre questi fratelli gareggiavano fra loro non solo con dell' espressioni piene di cortesia , ma ancora con de' doni ed altri segni di amore. Se poi è vero ciò che rapporta Giuseppe ebreo *Antiq. Jud.* 1. 9. cioè che Abramo fu non solamente istruito della scienza de' numeri , ma benanche *perito della scienza siderale* , ossia astronomia , oppure come altri aggiungono , che siasi coltivata nella sua famiglia , e quasi portata all' ultima perfezione l' *onirocritica* ossia l' arte d' interpretare i sogni. Vid. Suid. voce *Αβρααμ*. Justin. *Hist.* 36. 2. non potrà mettersi in dubbio , che anche la cultura delle arti e delle scienze possa aver luogo nello stato naturale , e che l' indigenza non sia motivo sufficiente onde doversi abbandonare lo stato naturale e passare nelle città.

(a) Imperocchè quale ostacolo ci sarebbe stato , onde venire impediti i padri di famiglia segregati l' uno dall' altro a potere amministrare la giustizia ? (§. XCII.). Inoltre perchè non dobbiamo dire che le società più semplici sarebbero state sufficienti a conseguire l' utilità , specialmente per essere in arbitrio di ciascuno di fare qualunque acquisto volesse , e per non esserci affatto gabelle , tributi , ed altre imposte personali e patrimoniali , le quali spese volte nello stato civile esauriscono le facoltà dei ricchi ? E certamente se la natura ha in orrore la vita solitaria , e Pa-

§. CIII.

La vera cagione che mosse gli uomini a formare lo stato civile, è stata la violenza dei malvagi.

Per la qual cosa se tutta la controversia si considera con un poco di accuratezza consultando la ragione pare che abbiano colpito al segno coloro, i quali sostengono essere stata la violenza de' malvagi quella che diè l'origine e l'impulso a formar le città. Imperocchè siccome nello stato naturale tutti sono uguali e liberi (§. V. e VI.), e l'indole degli uomini malvagi è tale che sono mirabilmente spinti a voler signoreggiare sopra degli altri, soggiogarli, e spogliarli di quanto posseggono; così necessariamente avvenne, che molti padri di famiglia del medesimo sentimento unissero le proprie forze onde rendersi gli altri soggetti. E perchè una gran società debb' essere disuguale e di reggimento (§. XVII.), perciò segue che tale turba di ladri ed oppressori si elesse un capo prescrivendogli una data forma di governo, e così da ciò nacque la società

fendorff ha descritta la medesima come uno stato il più miserabile, dobbiam noi credere perciò che sia vivuto in solitudine Abramo che aveva seco oltre della moglie, della concubina, e dei figli dell'una e dell'altra una caterva di servi sì numerosa ch'era in istato di mettere in campo trecento e diciotto verni armati? *Genes. 14. 13.* Infatti se gli uomini sono portati per la società, non sono portati però per quelle più grandi società, nelle quali si rinvencono come diffusamente insegna Pufendorff *de jur. nat. et gent. 7. 1. 4.* molte di quelle cose, cui abborrisce la natura dell'uomo. Non può negarsi però che nello stato civile si amministri con tutta rettitudine la giustizia, e che il medesimo non meno contribuisca moltissimo alla pubblica e privata utilità, quante volte sia bene e saggiamente costituito, che convenga alla natura dell'uomo. Ma tali cose conseguono piuttosto tale stato, che debbonsi annoverare tra le cause primarie, ed antecedenti la sua istituzione.

civile, o *repubblica* (a), come quella, la quale non è altro che una gran moltitudine di persone non soggetta ad alcun uomo ma soltanto associata con alcune determinate leggi sotto un comune imperante a causa della propria sicurezza.

(a) In tal modo la stessa retta ragione ci guida quasi per la mano a ritrovar l'origine delle città. Quello però, che dà alla retta ragione tutta la forza è appunto la storia de' tempi remotissimi, qual è la Sacra Scrittura dalla quale come da un limpidissimo fonte si debbono attingere le notizie che rimontano fino alla nascita dell'uman genere. Imperocchè dalla *Genesi* 4. ben si rileva che prima del diluvio non i figli di Dio come ivi si chiamano, ma i discendenti di Caino furono i primi ad edificare una città *Genes.* 3. 17. E quando anche si voglia concedere a Gio. Clerico *Comment. p.* 40. che siffatta città non fosse stata che una picciola collezione di casucce cinta forse da un muro o da qualche verde siepe (la qual cosa non è tanto certa, nè conosciuta abbastanza), ciò non ostante una società di molte famiglie senza un governo civile qualunque non si può intendere. Inoltre dopo il diluvio Nemrod figlio di Chusi fu il primo che incominciò ad essere potente nel mondo, e fondò il regno di Babilonia, cioè cominciò ad opprimere e gli altri obbligandoli ad eseguire i suoi comandi. *Genes.* 10. 8., nè presso di Mosè si fa menzione d'un regno più antico, e soltanto alcuni secoli dopo ne' tempi di Abramo s'incontrano i nomi e le imprese di molti re edinasti, ossia signori di alcuni luoghi. E chi potrà mettere in dubbio che sul principio delle cose non sieno nate le città e le repubbliche in virtù di tale violenta oppressione mentre ne' secoli avvenire spessissimo è accaduta la cosa istessa? Certamente Erzio *Elem. prud. civ.* 1. 3. 4. p. 77. con degli esempj ricavati dalla storia di tutti i tempi ha dimostrato di proposito che per occasione di ladronecci sieno sorti de' regni più vasti e potenti (*).

(*) » Un moderno scrittore addita altra cagione della società civile. Egli è Rousseau. Costui nel discorso sull'origine della disuguaglianza fra gli uomini vuole che l'introduzione della proprietà sia stata la causa della società civile. Il primo, egli dice, che avendo circondato un terreno si avvisò di dire: questo è mio; e trovò delle persone molto semplici per crederlo, fu il vero fondatore della società civile. Questo sentimento è piaciuto a qualche nostro scrittore italiano. L'abate Troisi ne fa in accorcio l'esposizione e lo adotta. Si veg. il suo sag. filosof. tom. 2. §. 202 (N. T.).

§. CIV.

La violenza de' malvagi obbligò anche i buoni a radunarsi, onde potessero così associati respingere la forza colla forza.

Ai buoni padri di famiglia che temevano la violenza di tanti malvagi ch'eransi uniti per opprimere gli altri non potè presentarsi un rimedio più efficace quanto quello di riunirsi anch'essi per respingere la forza colla forza (§. IX.). E perchè ove pochi non sono sufficienti ad ottenere il fine, la stessa necessità e la malizia umana spinge gli uomini a coalizzarsi in società (§. XII.), perciò segue che anche i buoni e giusti padri di famiglia intimoriti dalla violenza de' malvagi dovettero riunire insieme le loro forze associandosi con alcune determinate leggi sotto un comune imperante, e quindi formare una società civile o repubblica (a) (§. CIII.). Da ciò si raccoglie che nell'ipotesi dello *stato d'integrità* non ci sarebbero state repubbliche, e per conseguenza disero un bel nulla coloro, i quali quasi da un tripode autorevolmente o decisero, che anche ci sareb-

(a) Facilmente dunque s'accordano con noi coloro, i quali ripetono l'origine delle città dalla forza e dal timore, come a dire Bodino *de rep.* 1. 6. ed Obbes *de civ.* 1. come pure quelli, che pretendono essersi costituite dagli uomini le città per difendere le cose proprie, come Cicerone *de offic.* 2. 21. e finalmente quelli, i quali pensano che la debolezza delle famiglie segregate abbia obbligato gli uomini a cambiare la loro libertà naturale collo stato civile, e ciò venne in pensiero a Grozio *de jure belli et pacis proleg.* §. 19. et Lib. 1. cap. 4. §. 7. Imperocchè tutte queste opinioni sebbene sembrino essere diverse dalla nostra, pure tornano allo stesso, e fanno conoscere chiaramente che gli uomini hanno formate le città a causa del timore de' malvagi e per difendere se medesimi.

bero siffatte repubbliche (Vid. Becmann. *Medicat. pol.* 11. 6.) o s' impegnarono di dare agli eruditi un tale stato come il principio del dritto di natura e delle genti (Lib. 1. §. LXXIV.).

§. CV.

Duplici origine delle società.

Sicchè l' origine delle città è duplici. Imperocchè alcune si formarono per far violenza agli altri e per opprimere i buoni ; altre per respingere la forza e per difendere i cittadini. Il fine delle prime è ingiusto ; è troppo giusto il fine delle seconde. Ond' è che quelle si chiamano *adunanze di ladri* , e queste *giuste repubbliche*. Ma siccome spesse volte accade , che quelle cose la cui origine sia viziosa conosciuto e corretto l' errore si emendino e divengano buone , ed all' incontro quelle che hanno avuto un principio buono degenerino a poco a poco e diventino cattive , così anche può darsi che le adunanze de' ladri deposto il malvagio pensiero di opprimere gli altri passino in giuste repubbliche , e queste al contrario posta in non cale l' umanità passino in adunanze di ladri : intanto però sì in quelle come in queste il fine in riguardo ai cittadini è sempre il medesimo vale a dire la propria *sicurezza* (a).

(a) Così sebbene quelle piratiche repubbliche degli Africani sieno istituite più per opprimere e spogliare gli altri che per procurare la propria scambievolmente difesa, e per tal motivo poco differiscono dalle adunanze de' ladri ; nulladimeno si prefiggono come fine ugualmente che le giuste repubbliche la propria sicurezza dei cittadini , e quindi non solo mettono a propria difesa de' presidj contro la violenza degli esteri , ma ancora esercitano con sommo rigore la giustizia a favore di coloro , i quali so-

§. CVI.

Il fine delle città è la sicurezza dei cittadini.

Se dunque il fine delle città e delle repubbliche è la *sicurezza* dei cittadini (§. CV.), ed all' incontro dal fine delle società si deve formar giudizio riguardante i mezzi e gli stessi dritti e doveri dei socj (§. XIV.), ne siegue che coloro i quali hanno formata la città debbono fare tutte quelle cose, senza di che non potrebbero conseguire un tale comune fine vale a dire la sicurezza. E perchè quella violenza, la quale è contraria e nemica alla sicurezza consiste nell' unione delle forze dei malvagi (§. CIII.), perciò è indispensabile che anche gli altri, i quali vogliono stare al covert dalle oppressioni di quelli, uniscano le loro forze, e per conseguenza tante persone debbono formare una società maggiore e composta quante sembrano probabilmente bastare a re-

no stati offesi, e s' impegnano con delle severissime leggi a porre ogni ostacolo :

Ne vaga prosiliat fraenis natura remotis

Perchè sfrenata

Poi non s' opponga genial natura.

Sicchè un tal fine è certamente comune a tutte le repubbliche, ma in guisa che le prime conseguendo quel fine non curano il dritto e la virtù; le seconde all'incontro intendono siffatto fine in maniera, che possano senza ostacolo almeno godere dell' uno e dell' altro, o come si esprime l' Apostolo, *affinchè sotto la direzione dei re e di tutte le persone in dignità costituite menino una vita tranquilla e quieta con tutta pietà ed onestà: ut sub regibus et omnibus in eminentia constitutis tranquillam et quietam vitam ducant cum omni pietate et honestate* I. Tim. 2. 2.

spingere con giusta forza l'ingiusta violenza degli assalitori vicini (a).

§. CVII.

La repubblica consiste in una moltitudine di persone.

Non consiste dunque la città, come molto bene osservano Nicia presso Tucidide 7. e 14. e Temistocle presso Giustino *Hist.* 2. 12. nel territorio nel fabbricato nelle mura e ne' tetti, ma bensì nelle persone: nè si richiede che si associino intere famiglie composte di persone d'ambi i sessi, ma basta che si uniscano di forza e di sentimento più persone, le quali o hanno sufficienti forze per isconfiggere i nemici, o sufficiente ingegno per poterli prevenire e sorprendere; sebbene non possa negarsi che vengano ad essere d'una sola età quelle repubbliche,

(a) È quindi inutile la questione, cioè quante persone si richieggano per formare una città o repubblica. Imperocchè sebbene sembri ad Apulejo *Apolog.* p. 304. che quindici persone libere bastino a costituire un popolo, ed altri pensino che tre famiglie alquanto numerose sieno sufficienti a formare una repubblica. *Valer. Max.* 4. 4. 8. 4. 6. 5. nondimeno gli autori di tali opinioni pare che non abbiano riguardato il fine delle città, cioè la *sicurezza*, la quale non si può conseguire mediante l'unione di quindici persone, ma deve accrescersi il numero a proporzione della moltitudine di coloro, i quali da noi si temono. Che però anche tutta la storia c' insegna che da prima furono picciole le città, e piccioli gl' imperi, i quali ordinariamente erano circoscritti dalle mura della propria patria. Nè poi erano in vicinanza degl' imperi potenti, che potessero ai medesimi inculcare timore. Subitochè i più forti col' oppressione dei loro vicini vennero a formare imperi più grandi ed estesi, le minori repubbliche a poco a poco si coalizzarono in sistemi di città o in repubbliche maggiori, affinchè avessero potuto uguagliare le vicine più grandi e potenti. È noto abbastanza essere ciò avvenuto in Grecia dopo la sconfitta de' Persiani, ed in Germania dopo le vittorie di Druso, e di Germanico.

che si formassero non già dall' unione delle famiglie, ma dalle persone d' un sol sesso per quanto grande fosse il numero di esse. Flor. 1. 1. (a).

§. CVIII.

La medesima deve consentire nel fine e nei mezzi conducenti al fine.

Se dunque la città consiste nell' associazione di tanta moltitudine di persone, la cui unione di forze possa uguagliarsi alla potenza dei vicini (§. CV.), ed all' incontro non può darsi società senza il consenso (§. XIII.), ne siegue che le città o repubbliche si formano per mezzo di patto, sia che gli

(a) Che possa darsi una repubblica senza territorio, senza fabbrica, senza mura, e senza tetti può dimostrarsi coll' esempio della repubblica degli Ebrei senza pari santissima, la quale 40. anni andò girando per gl' immensi deserti dell' Arabia senza sede certa, senza fisso focolare, senza mura e tetti, fino a che non pervenne a costituirsi nella Palestina per così dire un domicilio certo Num. 14. 33. Inoltre che possa darsi una repubblica senza figli non può negarsi da chi considera con accuratezza la monarchia papale con tutta diligenza descritta da Pufendorff e da Tomasio. Nè poi poniamo in mezzo il regno delle Amazoni, di cui la maggior parte delle cose che si spacciano, vengono poste in dubbio da molti gravissimi autori. Resta dunque conchiuso che la repubblica si costituisca mediante una competente moltitudine di persone, e che non rimanga estinta anche quando il territorio è occupato dal nemico fino a che il popolo che la rappresenta capace a potere sconfiggere i nemici abbia esistenza. Così certamente durò la repubblica degli Ateniesi, sebbene fosse occupato da' Persiani l' intero territorio dell' Attica, fin a tanto che durò l' armata navale, ove trovavasi Temistocle con tutto il popolo, e con tutte quelle cose che si erano potuto trasportare in quella. Nepos *Temistocl.* cap. 2. E perciò fu sciocco il discorso di Adimanto, che voleva negare a Temistocle il dritto di dare il proprio parere, come *colui che non avea patria*, mentre all' incontro ebbe una giusta risposta da Temistocle dicendo, *ch' esso avea e suolo e fabbricato molto maggiore del suo finchè gli restassero le dugento navi ripiene di Ateniesi armati. Imperocchè nessun de' Greci, che li avesse assaliti poteva discacciarli.* Herodot. *Hist. lib. 8. p. 305. edit. Henr. Steph.*

uomini consentano volontariamente in tale società sia che tale consenso siasi sul principio estorto per forza, sia che alcuni o di propria volontà, o a forza si uniscano alla repubblica già costituita, sia finalmente che si presuma di aver prestato il loro consenso i figli dei cittadini dacchè per potere una volta succedere vengono nella medesima educati (a) (§. XVI.).

§. CIX.

Il primo patto di coloro, i quali con volontario consenso formano una città.

Dal detto dunque fin quì è manifesto, che anche le città, come le altre società si formano o si aumentano in due modi, cioè o mediante il *volontario consenso* o per mezzo di *violenza e coazione* (§. XV.). Quando tale moltitudine, ove consiste la città si unisce mediante il volontario consenso, deve assolutamente precedere questo *primo* e *principal patto*, cioè tale che tutti debbono consentire nella formazione di una data repubblica ossia città. E perchè comprende ognuno, che cotesto patto deb-

(a) Così i coloni degli Albani, e tutta quella masnada di pastori e predoni, la quale seguendo Romolo fissò le capanne vicino al Tevere, a principio subito prestò volontario consenso per tale nascente repubblica. Dionys. Halicarn. *Antiqu. Lib. 1. p. 72.* Così i Sabini *Liv. 1. 13.* volontariamente e per mezzo di trattato s'unirono al popolo romano dopo che questo erasi eretto in forma di repubblica. All'incontro gli Albani dopo la rovina della patria loro malgrado vennero ad aumentare la città di Roma. *Liv. 1. 29.* Nè poi si è mai dubitato, che i figli dei cittadini romani fossero cittadini, purchè non avessero volontariamente o cambiato il suolo, o colpiti dalla pena dell'interdetto dell'acqua e del fuoco fossero stati astretti contro loro voglia ad abbandonare il patrio suolo, e passare in altra città.

ba esser libero, e possa farsi sotto qualche condizione, perciò è evidente, che colui, il quale non presta il suo consenso o non adempie alla condizione del patto, resta fuori di tale società, e può possedere divisamente le sue proprietà ed i suoi beni (a).

§. CX.

Il decreto susseguente dei medesimi.

Se i socj debbono consentire non solamente nel medesimo fine ma ancora nei medesimi mezzi, e tale consenso all'incontro non è sperabile in una gran moltitudine di persone ed in una gran società, se la medesima non è di reggimento, e perciò richiede un

(a) La medesima cosa anche oggigiorno dovrebbe osservarsi in riguardo al primo patto, se si formasse mediante il consenso una nuova repubblica. Ma quasi mai si accorda che taluno essendo già formata la repubblica possa farsi promettere di possedere insieme colla famiglia la roba sua, per la ragione che la forma democratica della repubblica da lui approvata, più non gli sia a grado. Ciò non ostante leggesi presso Erodoto *Hist. lib. 3. p. 124.* un esempio di ciò nella persona di Otane persiano. Imperocchè dopo l'uccisione de' Maghi, i quali avevano furtivamente regnato, i principi di Persia s'unirono in consiglio per deliberare sulla forma della repubblica, che doveasi adottare. Otane diede il suo parere per la formazione d'una repubblica democratica, e conoscendo che tale sentimento non era a grado a tutti gli altri così finalmente prese a parlare: *O uomini faziosi poichè è noto abbastanza che sia necessario si faccia re alcuno di noi sia per sorte sia col consenso dei Persiani per mezzo dell' elezione della moltitudine sia in qualunque altra maniera, io certamente non mi ci oppongo, poichè io non voglio nè presedere a voi nè essere a voi sottoposto. Ma cedo a voi il mio dritto all'impero con questa condizione, cioè che nè io nè alcuno dei miei sia a voi soggetto.* Soggiugne Erodoto, che gli altri acconsentirono alla domanda e da ciò avvenne che soltanto tale famiglia ebbe il privilegio di vivere tra i Persiani nello stato naturale senza essere mica soggetta ad alcun uomo. *E fino al presente giorno, prosiegue lo storico, questa sola famiglia in mezzo ai Persiani gode la libertà naturale, nè sta soggetta all'impero se non in quanto le parrà espediente senza però trasgredire le leggi della Persia.*

dato governo dal cui volere dee dipendere quello dell'intero popolo, ne siegue che tale moltitudine deve stabilire qual debba essere siffatto governo (a); e sebbene a tal decreto non sieno tenuti di uniformarsi coloro, i quali consentirono nella futura società sotto la condizione di un dato particolar governo, quante volte piaccia al popolo un'altra forma di repubblica diversa da quella da essi voluta (§. CIX.); nondimeno quelli, che formarono il primo patto senza condizione debbono assolutamente sottomettersi ai voti della pluralità.

§. CXI.

Il secondo patto.

Finalmente tostochè si è convenuto in riguardo alla forma della repubblica nient' altro manca al popolo per rendere perfetta la medesima che la scelta

(a) S' ingannano sommamente coloro, i quali dicono non essersi mai fatto anche un decreto di tal fatta. Imperocchè anche la sola origine della romana repubblica potrà convincerli del loro errore. Infatti essendosi fatta convenzione tra quella canaglia della città di Alba, cui Numitore pensava doversi distruggere, e quella turba di pastori e predoni, che prima erasi molto arricchita nel Lazio per le frequenti scorrerie, di riunirsi in una comune repubblica, Romolo convocata tutta l'adunanza interrogò il popolo qual tra le forme di repubblica stimasse doversi preferire. Dionigi di Alicarnasso *Antiqu. Rom. Lib. II. p. 80.* descrivendo un tal fatto con tutta accuratezza osserva che il popolo udita la proposizione di Romolo rispose: *noi non abbiamo bisogno di una nuova forma di repubblica, nè cambieremo quella che fu approvata dai nostri maggiori, ed a noi quasi per la mano trasmessa, ma seguiremo anche il consiglio degli antichi, che crediamo avere stabilita non senza grande avvedutezza e prudenza tale forma di repubblica, e siamo contenti dell'attuale fortuna. Imperocchè per qual motivo vituperarla se sotto il governo dei re ci sono avvenuti tutti que' beni che si reputano i più nobili tra gli uomini, cioè la libertà e l'impero sopra degli altri? E questo il nostro sentimento riguardante la repubblica.*

di una o più persone , cui affidar possa sopra di se l'impero (a) e prescrivere a quella o a queste una data norma di governo già espressa in virtù del precedente decreto : quale forma va benissimo col nome di *legge fondamentale* , mentre anche quelle disposizioni che si stabiliscono per mezzo di patti , spesse volte si chiamano leggi e per conseguenza la medesima obbliga non meno gl'imperanti o che sia un solo o che sieno più , che i cittadini : tanto vero che si riguarda come non fatto tutto ciò che si è fatto contro una tale primaria legge della repubblica ossia contro il *comun patto della città*.

(a) Rileviamo ancora dal citato luogo di Dionigi d' Alicarnasso che un tal ordine siasi osservato nella formazione della romana repubblica. Imperocchè avendo i Romani stabilito di ritenere il governo regio , cui stando in Alba la maggior parte di essi s'erano assuefatti , inquieti in riguardo all'elezione del re soggiunsero : *del resto noi siamo persuasi doversi più a te che ad altri un tale onore non solo per la tua regia stirpe e pel tuo valore , ma soprattutto perchè ti abbiamo avuto capo di questa colonia e scorgiamo in te molta gravità e sapienza ammaestrati non tanto dalle tue parole quanto dai fatti*. Similmente poco dopo lo stesso Romolo avendo diviso il popolo in curie e tribù , e prescelti cento padri , i quali componessero il senato ed il comune consiglio della repubblica secondo rapporta il medesimo storico p. 87. distribui tra quelli in tal maniera l'amministrazione della repubblica , che presso del re risiedesse la cura delle cose sacre , la custodia delle leggi e delle patrie consuetudini , il giudicare sopra i delitti più gravi , il dritto di rapportare al senato , e di convocare a parlamento il popolo : presso del senato il dritto di decretare col parere della pluralità intorno a tutte quelle cose , le quali fossero dal re rapportate al senato : e finalmente presso la plebe il dritto di avere i magistrati col permesso del senato , di fare le leggi , e di decidere in riguardo alla guerra permettendolo il re. Ecco la forma del nuovo impero o la legge fondamentale che meglio degli altri fu descritta dal menzionato autore assai versato nella politica , e che la medesima durò in Roma fino a che Tarquinio il superbo divenne tiranno.

§. CXII.

V'intervengono i medesimi patti quante volte taluni forzosamente si uniscano in città?

In tal modo deve formarsi la città ogni qual volta il popolo forma volontariamente la medesima. Ma quante volte un tal popolo soggiogato da un altro più potente si riunisca alla formazione della repubblica con quest'istesso popolo vincitore, viene certamente a consentire nel primo patto riguardante la costituzione della comune repubblica, poichè se volesse dissentire, non accetterebbe le condizioni che gli vengono date dai vincitori, ma si contenterebbe morire piuttosto che sottoporsi al giogo: ma in quanto alla forma della repubblica non si deve dare ascolto al parere di quelli che sonosi resi all'altrui discrezione, nè hanno parte alcuna nell'elezione delle persone, che debbono regnare, coloro cui non si appartiene altro che la sola gloria di ubbidire agli altrui comandi (a).

(a) Il tutto però torna alle leggi della resa, le quali sogliono alcune volte essere un poco dure, secondo che la vittoria è certa o dubbia. In tal modo avendo combattuto quasi con ugual sorte tra loro i Sabini ed i Romani, parve giusto il terminare la guerra da ambe le parti mediante un trattato, le condizioni del quale sono rapportate da Dionigi di Alicarnasso Lib. 2. pag. 111. colle seguenti parole, cioè che Romolo e Tazio regnassero in Roma con pari potestà e con pari onore: che la città conservasse il nome derivato da quello del fondatore, e che ciascuno come per l'innanzi si chiamasse cittadino romano, ma tutti avessero un nome comune derivato dalla patria di Tazio: che i Sabini avessero il dritto della cittadinanza romana volendolo, e che finalmente costoro insieme colle loro cose sacre fossero ammessi nelle tribù e nelle curie. Di tal fatta fu quel trattato, in forza delle cui condizioni i Sabini venivano anche ammessi a formare in un certo modo la repubblica.

§. CXIII.

Come pure se il vincitore impone al popolo vinto una nuova forma di repubblica?

Avviene talvolta che al popolo vinto venga in- giunta una nuova forma di repubblica (a), e nel- lo stesso tempo il vincitore si fa promettere, che questa nuova repubblica come formata con un trat- tato disuguale gli presti venerazione ed omaggio. Nel qual caso il fatto istesso c' insegna che debbono in- tervenirci non meno que' patti di sopra indicati (§. CXI.) che il decreto riguardante la forma della re- pubblica (§. CX.), ma che il popolo vinto venga non di propria volontà ma forzato a prestare il con- senso su di tutte siffatte cose.

§. CXIV.

Tutti i cittadini debbono sottoporre la loro volontà a quella degl' imperanti.

Del resto siccome in tutte le società deve con- siderarsi una sola volontà ed un solo intelletto (§. XIX.), così si deve dire il medesimo in riguardo

(a) Tal era il costume degli Ateniesi e dei Spartani. I primi da- vano a tutte le città da essi soggiogate lo stato popolare: i secondi il governo dei primati. La ragione di tale istituzione viene indicata da Se- nofonte *de rep. Athen. cap. 1. §. 14. et cap. 3, §. 10. seguente.* Gli esempj sono stati raccolti da Ubone Emmanuele *vet. Graec. tom. 3.* ma basta dire quel solo che rapporta p. 249. Gli Ateniesi avevano stabilito presso i Samj lo stato popolare, e più volte distrutto venne dai mede- simi ristaurato. All' incontro Lisandro spartano avendo presa la città in- vece del governo popolare avea ivi stabilita la decarchia ossia il governo

alla città o repubblica in tal modo formata. E perchè più socj non possono in altra guisa intendere e volere il medesimo fine e i medesimi mezzi, che col commettersi ad un solo o a più l'importante affare di conoscere il fine ed i mezzi necessarj alla consecuzione di esso (§. XVII), perciò siegue che debba farsi la cosa medesima nella città, ossia società civile (a). E perchè finalmente il commettere ad altri un tale affare significa sottoporre *la propria volontà a quella di una o più persone*, egli è chiaro che tutti i cittadini della repubblica debbono tosto sottomettere la propria volontà ad un solo o a più, e perciò deve comandare colui o coloro, cui i cittadini hanno sottoposta la propria volontà.

de' dieci. Altre città della Grecia soffrirono ancora simili vicende secondo che gli Ateniesi o i Spartani occupavano l'impero del mare. Ognuno ben comprende che ciò non poteva avvenire senza farsi uso della forza e della coazione.

(a) Non può in altra maniera avvenire che più persone vogliano la medesima cosa, che o per *cospirazione* o per *sottomissione*. Nel primo modo tutti hanno il medesimo sentimento e volere: nel secondo molti sottomettono la propria volontà a quella d'una sola o più persone. Il primo non è mai sperabile come ben comprendono coloro, i quali conoscono a fondo i diversi affetti degli uomini, la loro caparbieta, e le diverse inclinazioni dei loro voleri. Seneca dice nell'epistola 102.: *pensi tu che tutti possano avere un solo sentimento? non est unius una: non è possibile che abbian essi quasi una persona sola un solo sentimento*. Sicchè rimane il secondo modo, cioè che più persone sottomettano la loro volontà a quella d'un solo o di molti. Imperocchè in quella guisa, che naufragherebbe senza dubbio quella nave, nella quale vi fosse un'immensa quantità di persone, se tale moltitudine non affidasse la comune salvezza al solo pilota il quale conosce e sa l'arte di navigare, onde liberar la nave dalla tempesta, e da un mare scoglioso e pieno di sirti, così non è possibile che tante migliaia di persone, le quali si sono unite per formare una società sì grande, in mezzo a tante gravi civili procelle, che ogni giorno ci sovrastano, possano essere in salvo non venendo governate da un solo o da più. Onde a proposito osserva Ariano *diss. epict. 1. 12. che i buoni cittadini debbono sottomettere la propria volontà alla legge della città*.

§. CXV.

Da ciò derivano le repubbliche o monarchiche o aristocratiche o democratiche.

Da quello che si è detto segue che potendo i cittadini sottomettere la propria volontà a quella o di *un solo o di molti*, o *dell'universale moltitudine* debba da ciò nascere che tre sono le forme regolari della repubblica. Imperocchè se tutti i cittadini sottomettono la propria volontà a quella d'una sola persona fisica sorge da ciò la *monarchia*, *il regno o il principato* (a); se poi la sottopongono alla volontà e alla decisione di molti, l'*aristocrazia*; e se finalmente quanto ha stabilito con comune suffragio l'universale moltitudine dei cittadini si reputa come fatto per volontà di tutta la città o repubblica, tal forma di repubblica si chiama *popolare o democratica*.

§. CXVI.

Alle quali si oppongono le tiranniche, le oligarchiche e le oclocratiche.

E perchè o impera un solo o più persone o l'intera moltitudine, un tal dritto di governar la repubblica nasce dacchè gli altri cittadini hanno sotto-

(a) Certamente Polibio *Hist. 6. 2.* mette divario tra la *monarchia*, ed il *regno*, e ne descrive la differenza nel seguente modo: la *prima*, cioè la *monarchia*, dice, *sorge senza di verun' arte e sforzo della natura*: il *regno* all'incontro siegue la *monarchia* e così trae da questa la sua origine, allorchè vi si accoppia l'arte e la cultura. Ma perchè quelle cose che sono più o meno dichiarate non hanno specifica differenza, perciò non c'importa inculcare in questo luogo un tale divario.

posta alla volontà di quelli la propria (§. CXIV.), perciò segue che sia ingiusto il governo di coloro, ai quali i cittadini non hanno sottomesso la propria volontà. Quindi se un solo occupa ingiustamente la repubblica, la monarchia degenera in *tirannide*; se invece del collegio degli ottimati poche persone usurpano il governo, l'aristocrazia in *oligarchia*; e finalmente se in luogo di tutto il popolo una particolare ciurmaglia o feccia di uomini tutto decide a suo talento, la democrazia in *oclocrazia* (a). Polibio *Hist.* 6. 1. ha molto bene osservato, e la stessa esperienza cel conferma, che tali forme viziose di repubblica sono molto simiglianti alle regolari, e quindi facilmente possono queste degenerare in quelle.

§. CXVII.

Cosa sono le repubbliche miste?

Se dunque le tre menzionate regolari forme di repubbliche degenerano facilmente in altrettante viziose ed opposte (§. *preced.*), non è meraviglia che sempre si sono vedute pochissime città, le quali

(a) Ciò fu anche osservato a proposito da Polibio scrittore assai politico *ibidem* p. 629. colle seguenti parole: *sicchè si debbono stabilire sei specie di repubbliche: tre, che trovansi in bocca di tutti, e che finora sono state da noi esposte: ed altre tre di natura molto affine a quelle, cioè il signoreggiamento di un solo, ossia la tirannide; di poche persone, ossia l'oligarchia, e della volgare ciurmaglia, ossia l'oclocrazia*: Egli pone qui la monarchia invece della tirannide, perchè il medesimo fa differenza come abbiamo detto tra la monarchia ed il regno (§. CXV.), ma lo stesso indi a poco soggiunge: *il regno ove si è degenerato in cattivo governo cioè nella tirannide*. Di tal natura è anche la filosofia di tutti gli altri autori di giurisprudenza civile, quale filosofia non fa bisogno inculcare diffusamente in questo luogo. Essa è da per tutto nota. *Cui non dictus Hylas?*

di quelle tre ne avessero adottata una soltanto, ma che al contrario o la maggior parte o tutte siffatte forme le abbiano come in una sola riunite (a) o due certamente temperate in guisa, che l'una potesse per così dire contener l'altra nel dovere. E perchè si suol prendere la denominazione dalla forma principale e dominante, perciò debbono derivare varie specie di regni, di aristocrazie, e democrazie, le quali se debbonsi chiamare *repubbliche miste o irregolari*, poco c'importa. Add. *Hert. Elem. prud. civ.* l. 8. p. 2320.

§. CXVIII.

Cosa sono i sistemi di città?

Finalmente se anche intere società possono riunirsi in un'altra maggiore (§. XVII.) segue che eziandio più repubbliche salva la forma e l'indipendenza di ciascuna per mezzo di trattato possono formarne

(a) Polibio *Hist.* 1. p. 628. osserva che questa sia la migliore di tutte le forme di repubbliche: egli è manifesto, dice, che si deve riputare per la migliore quella repubblica, che risulta da tutte quelle che sonosi esposte. E nel cap. 8. p. 638. loda sommamente Licurgo, per la ragione che non costituì una repubblica semplice ed uniforme, ma cumulo insieme in una sola tutte le virtù e proprietà delle migliori repubbliche, affinchè se taluna di esse venisse ad ingrandirsi oltremodo non potesse degenerare ne' suoi ingenti vizj, ma mentre la forza di ciascuna si retrotrae in parte contraria dallo scambievole sforzo di tutte nessuna parte delle medesime si pieghi mai o possa troppo propendere a danno delle altre ma equilibrata da uguali contrappesi, ed ugualmente sospesa abbia la repubblica una lunghissima durata, non altrimenti che suole avvenire nelle navi, cui qua e là spinge ugual forza di opposti venti. Così anche Dionigi d'Alicarnasso *Antiqu. lib.* 2. p. 82. ove rapporta che la repubblica romana fu istituita quasi nella stessa maniera da Romolo, chiama tale unione l'*ornamento della repubblica*, ed aggiunge: io antepongo ad ogni formazione di repubblica una tale ben ordinata forma di essa come idonea così alla pace come alla guerra. Tralascio altre

una maggiore in guisa che di comune deliberazione e colle loro forze riunite possano eseguire quelle cose, che riguardano il bene comune di tutte, e la sicurezza generale (a). Le repubbliche associate in tal modo si chiamano *confederate*, *acaiche*, e *sistemi di città*.

§. CXIX.

Il monarca può benissimo prendere qualsivoglia titolo di onore.

Se dunque la monarchia si forma quante volte tutti i cittadini sottomettano la propria volontà a quella d'una sola persona fisica (§. CXV.), ne

consimili testimonianze di Zenone presso Laerzio 7. 131. di Cicerone presso Nonio Marcellino *de verb. propr.* 4. 292. e di Tacito *Annal.* 4. 33.

(a) Pufendorff tanto nella particolar dissertazione *de systematibus civitatum*, la quale va tra le sue dissertazioni accademiche scelte p. 210. quanto nel *dritto di natura e delle genti* 7. 5. 16. stima che i sistemi di città emergono o *mediante un comune re*, cioè quando più regni separati o in forza di convenzione, o per occasione di matrimonio, di eredità, o di vittoria hanno un solo e medesimo re, tal però che per siffatto motivo non vengono a formare un solo regno, ma ciascuno giusta le proprie leggi fondamentali viene amministrato dal comune re; o *per mezzo di trattato* che interviene tra le città: e quasi i medesimi principj si adottano da Erzio *Elem. prud. civ.* 1. 12. 6. Invero o un regno è soggetto ad un altro in guisa che il medesimo non abbia alcuna parte nel comune impero, come furono anticamente soggetti ai Romani il regno di Macedonia, di Siria, e dell'Egitto, o ciascun regno ha le cose proprie e si governa da sè come l'impero romano-germanico, l'Ungheria e la Boemia; o finalmente sonosi uniti in modo che vengono a formare un solo regno, come l'Inghilterra e la Scozia, la Polonia e la Lituania. Nel primo caso il regno soggiogato si riduce a forma di provincia, nè può costituire con un altro regno alcun sistema. Nell'altro caso non può dirsi che due regni sonosi uniti in sistema, mentre tra loro non hanno alcuna cosa di comune, ma soltanto il principe sostiene e rappresenta due persone. Resta dunque soltanto il terzo caso, ove tali due regni o due popoli avendo unite le loro volontà e le forze per la comu-

siegue che il monarca può far uso di qualunque titolo di dignità, cioè d'Imperadore, di Re, di Duca o di Principe: che il medesimo non riconoscendo alcun superiore può assumere da nuovo qualunque nome di dignità (a), sebbene non possa con uguale facilità costringere gli esteri re e repubbliche a dover riconoscere un tal novello nome della sua dignità, e per conseguenza le stesse regole della prudenza insinuano, che prima di prendere il monarca un siffatto dignitoso nome debba sentire il parere degli altri re e repubbliche, e farsi espressamente promettere il riconoscimento dei novelli onorevoli suoi titoli.

§. CXX.

Il solo monarca deve esercitare tutti i dritti di maestà.

Dallo stesso principio apparisce che il monarca può trattare ogni cosa a suo arbitrio, e sebbene lo-
devolmente soglia chiamare in consiglio i più savj e

ne difesa formano una sola società maggiore, e quindi ottimamente ad essi quadra il nome di sistema giusta la definizione rapportata nel presente paragrafo. Add. G. G. Titius ad Pufend. *de offic. Rom. et civ.* 2. 8. 13.

(a) Imperocchè siccome i sommi imperanti vivono nello stato naturale (§. IV.) ed il medesimo è stato di libertà, e d'uguaglianza (§. V. e VI.), così segue che un monarca sia uguale ad un altro monarca, e nulla possa impedirlo di poter godere nella propria repubblica una dignità pari a quella degli altri, e quindi può assumere un nuovo titolo, che conosce poter difendere colle sue forze. Nell'epoca nostra si sono veduti due esempj, cui anche la posterità avrà in venerazione, cioè di *Federico I.^o* re di Prussia, e di *Pietro I.^o* imperadore delle Russie: il primo da duca ed elettore di Brandeburgo assunse il titolo di re di Prussia; ed il secondo quello d'imperadore: l'uno e l'altro procurarono alla propria nazione tale dignità, ed ambedue furono poi riconosciuti e decorati con siffatti onorevoli nomi dagli altri imperadori e re.

prudenti, nondimeno i voti di costoro non sono sentenze definitive, ma semplici consigli; che il medesimo tratta gli affari ovunque gli piace e sempre che vuole; tanto che con tutta verità incominciò a dirsi fin dai tempi dell'Imperadore Adriano: cioè *là è Roma ov' è l'Imperadore: Roma est, ubi Imperator est.* Herodian. *Hist.* 1. 6. 78., e che finalmente non è dritto di maestà quello che non si esercita dal principe (§. CXI,), anzi non merita il nome di monarchia quel regno, ove qualche altro indipendentemente dal principe esercita qualunque dritto di maestà (a).

(u) Infatti un solo dev' essere l' intelletto, una sola la volontà della repubblica, la quale si reputa una sola persona morale (§. CXIV.) Or se oltre il monarca un altro esercitasse indipendentemente dal re qualunque dritto maestatico, non sarebbe allora un solo l' intelletto ed una sola la volontà dell' intera repubblica. Dunque né anche sarebbe repubblica, ma la repubblica nella repubblica. Fu perciò in salvo l' impero de' Meroveidi finchè si sostenne l' autorità reale, la quale essendo diminuita, perchè i maggiordomi ossia i grandi del regno si appropriarono il dritto della guerra e della pace, i re imperavano per così dire precariamente, fino a che piacque a Pipino di restituire alla sua nazione il decoro del regno. Cosicchè in tal senso è vero quel detto di Omero *Iliad.* B.

*Non bonum est multos imperare, unus est imperans,
Unus rex.*

La vogliam noi forse
Far quì tutti da re? Pazzo fu sempre
De' molti il regno. Un sol comandi, e quegli
Cui scettro e leggi affida Iddio, quei solo
Ne sia di tutti correttor supremo.

MONTI.

Sebbene non ignoriamo che spesse volte i soli tiranni abbiano di ciò abusato. *Vid.* Sveton. *Calig.* cap. 22.

§. CXXI.

Che divario passa tra il monarca ed il tiranno?

Sebbene il monarca tratti ogni cosa a suo arbitrio (§. *preced.*), non deve però fare altro se non quello richiede il fine della città (§. CVII.) vale a dire la sicurezza dei cittadini (§. CVI.). Da ciò segue che la sicurezza del popolo e la pubblica salute debb' essere la suprema legge del monarca , e per tal riguardo il medesimo differisce dal tiranno , il quale rapporta tutto alla sola sua sicurezza ed al proprio vantaggio , e perchè le cose acquistate per la via del delitto non si possono ritenere per mezzo di buone arti , perciò il tiranno poco si cura della ruina dei suoi cittadini , purchè mantenga egli il suo stato (a).

§. CXXII.

In che maniera si esercitano i dritti di maestà nell' aristocrazia ?

Inoltre dalla definizione dell' *aristocrazia* (§. CXVI.) si raccoglie che presso l' intero collegio degli ottimati debbono risiedere tutti i dritti maestatici e che questi non si possono in altro modo eser-

(a) A questo si riferiscono tutte le arti tiranniche di che parla con tutta accuratezza Aristotile *Politic.* 5. 10. Imperocchè siccome i tiranni conoscendo di essere in odio ai cittadini sogliono essere paurosi e timidi, così non possono stare senza opprimere l' eminente virtù degli uomini illustri mietendo le loro teste come se fossero alti papaveri. Quindi puniscono severissimamente gl' innocenti sotto il pretesto di lesa maestà ; solo delitto di quelli che non hanno delitto : seminano inimicizie e discordie tra i cittadini : estinguono tutto lo splendor delle lettere : pre-

citare che col comune parere di tutto il collegio. Bisogna dunque per tale oggetto un determinato luogo, ove gli ottimati possono spesso radunarsi, e porre in mezzo i loro consigli riguardanti la repubblica, come un certo e stabilito tempo, nel quale debbesi tenere ordinario senato, purchè gli affari che giornalmente possono accadere all'improvviso non richiegano che si raduni straordinariamente il senato. E perchè il consenso di più persone non è altrimenti sperabile che per mezzo di sottomissione (§. XVII.), perciò segue che anche nell'aristocrazia i pochi si debbono sottomettere alla volontà dei più, e quindi il sentimento di questi secondi deve vincer quello dei primi, ed in pari numero di pareri, ossia in parità di voti ogni deliberazione aversi come non fatta, tranne il caso, in cui o colui, il quale presiede al collegio aggiunga il suo voto ad una delle parti, o che la causa sia di tal natura, che dia luogo al *calcolo di minerva* (a). Infine perchè la forma vi-

feriscono ai cittadini i forestieri: e finalmente spogliano i cittadini delle loro dignità e ricchezze riducendoli alla più estrema miseria e vicini alla tomba. Quali cose quanto sieno ingiuste e contrarie al fine della città, facilmente il comprende ognuno. Onde a proposito dice Polibio *Hist. 2. 59. p. 202.*: *imperocchè lo stesso nome di tiranno va sempre congiunto col significato di somma empietà racchiudendo in se tutte le ingiustizie e le sceleraggini che sogliono commettersi dagli uomini.*

(a) Allora si ha il *calcolo di Minerva*, quando essendo uguale il numero dei voti di condanna, e di assoluzione il reo rimane sciolto ed esente dalla pena del delitto. Imperocchè Oreste accusato di parricidio venne a parlare la propria causa nell'Areopago, ma que' giudici, che stimavano doversi condannare come reo vinsero quelli che lo assolvevano, quindi in tal rincontro si finse che Minerva avesse aggiunto alla sentenza di questi ultimi il suo voto, affinchè in parità di voti Oreste rimanesse assoluto. Quale pratica venne abbracciata in appresso come una legge quasi da tutte le nazioni, come finge Euripide in *Iphigen. Taur. v. 1268.* aver ciò predetto la stessa Minerva:

*Et caeteris lex ista promulgabitur,
Ut usque paribus calculis vincat reus.*

ziosa opposta all'aristocrazia si chiama *oligarchia* (§. CXVII.), e facilmente la medesima degenera in questa (ivi), perciò la cosa istessa esige, che non debbansi tenere per valide le decisioni dell'aristocrazia, se non è presente la maggior parte degli ottimati, e. g. due terze parti.

§. CXXIII.

In che maniera la democrazia?

Nè si deve dire altrimenti in riguardo alla democrazia. Imperocchè siccome in essa ciò che l'universale moltitudine de' cittadini stabilisce di comune suffragio deve reputarsi per l'espressione della volontà di tutta la città o repubblica (§. CXV.), così segue che nella democrazia la maestà risiede presso l'intero popolo, e che il medesimo può in tal tempo esercitare tutti i dritti maestatici. E perchè ciò non si può in altro modo eseguire, che coll'adunarsi il popolo ne' comizj, e col consultare in

E al resto delle genti questa legge
Sarà di norma che rimanga assolto
In parità di voti sempre il reo.

Bisognerebbe leggere Boecclero nella sua singolar dissertazione *de calculo Minervae*, e l'illustre Errico Coccejo in quella dissertazione che porta per titolo: *de eo quod justum est circa numerum suffragiorum, et de calculo Minervae cap. 2.* ove quest'uomo dottissimo §. 10. adduce in riguardo a tale dritto questa naturale ragione, cioè che siccome il primo stato del reo si cambia mediante la condanna, così coll'assoluzione resta come prima e perciò con tutta verità può dirsi che niente si è fatto. E perchè soltanto la maggioranza de' voti può produrre qualche novità, e cambiare lo stato primiero, perciò segue che quante volte i voti son pari, niente s'intenda fatto, e rimanendo il primiero stato del reo il medesimo resti perciò assoluto.

comune su gli affari occorrenti, perciò egli è di per sè chiaro, che anche per questo riguardo è necessario fissarsi un dato luogo, ove riunirsi il popolo, ed un determinato tempo, in cui s' hanno da tenere i comizj, e quindi tenersi per fermo ciò che il popolo o per curie o per tribù o per teste ha decretato colla maggioranza de' voti. In fine è anche manifesto che la democrazia venga a degenerare in *oclocrazia* (a), quante volte la minor parte del popolo in assenza od in esclusione degli altri si arroghi il dritto di dare il voto, come dalla stessa definizione dell' oclocrazia facilmente si rileva (§. CXVI.).

§. CXXIV.

In che maniera nelle repubbliche miste?

E perchè anche le repubbliche che diconsi *miste*, sono talvolta ottime essendo inventate a motivo che una forma debba per così dire contener l'altra nel dovere (§. CVII.), perciò la cosa istessa c'in-

(a) In tale stato è infelicissima la condizione della repubblica specialmente se vi si uniscono i demagoghi, dalle cui tribunizie incitazioni spinta la plebe monta in furia, e mette sossopra ogni cosa, fino a che qualche demagogo usurpi la tirannide, ed accada quello stesso che rapporta Fedro *Jub. 1. 2.* esser avvenuto in Atene:

*Athenae quum florerent aequis legibus :
 Procax libertas civitatem miscuit,
 Fraenumque solvit pristinum licentia.
 Hinc, conspiratis factionum partibus,
 Arcem tyrannus occupat Pisistratus.*

Retta fioria da giuste leggi Atene :
 Allor che troppo libera licenza
 Sconvolse la città; sicchè dal retto
 Santo primier costume il fren le tolse,

segna che i dritti maestatici o tutti o alcuni in tali città debbonsi comunicare o col collegio degli ottimati o colla moltitudine del popolo in guisa che un ordine non possa fare alcuna decisione senza consultar l'altro, e che all'incontro non può dividersi l'esercizio dei dritti di maestà a tal che uno possa far qualche cosa all'insaputa o contro voglia dell'altro. Certamente se si dividesse un tale esercizio, allora sorgerebbe la repubblica nella repubblica (a).

§. CXXV.

In che maniera nei sistemi di città?

Per quello riguardo *i sistemi di città* è da sapersi che siccome quelli sorgono o dacchè due o più regni sonosi riuniti quasi in un solo sotto un capo comune (§. CXVIII.), o dacchè due o più città si sono confederate per mezzo di trattato (§. cit.), così è chiaro che nel primo caso cotesti regni, purchè

Nè guari andò, che le fazon s' uniro,
E fer signor Pisistrato.

TROMBELLI.

Del resto intorno alle astuzie ed arti diaboliche dei demagoghi bisogna leggere Erzio *Elem. prud. civ. part. 3. sect. 24. §. 23. p. 496.*

(a) Quindi era assolutamente informe lo stato della repubblica romana quando si ridusse a segno, che la plebe instigata dal furor dei tribuni senza consultare il resto del popolo si arbitrava far leggi, pronunziare a proprio capriccio sentenze capitali sopra i cittadini romani, e turbare qualunque decreto dei padri e magistrati, mentre il popolo senza il consenso della plebe non poteva fare nè leggi, nè giudicare, nè risolvere sulla guerra e sulla pace. E perchè ove invece di tutto il popolo decide a suo talento la maggior parte degli affari una frotta o feccia di persone, la città degenera in oclocrazia, e perciò in una viziosa forma di repubblica (§. CXXII.), quindi è facile a comprendersi che la repubblica romana allora venne a degenerare in oclocrazia ossia in un governo bestiale.

non sieno affatto *regni assoluti*, oltre del comune re debbono avere anche i comizj, cui devono intervenire in un determinato numero gli ordini di ambedue i regni a proporzione delle forze di ciascuno. Nel secondo caso all'incontro ciascuna città può esercitare a suo arbitrio i dritti maestatici immanenti, di concerto i transeunti riguardanti la sicurezza comune; e quindi delle persone delegate da ciascuna di esse devono formare un dato collegio o perpetuo o a tempo, il quale possa discutere le cose, che riguardano la comune sicurezza, e decidere dopo di aver comunicate alle proprie città che debba farsi per conseguir la medesima (a).

§. CXXVI.

Diversi sistemi di città.

E perchè nei sistemi di città la maggior parte delle cose si riducono alle leggi del trattato (§. CXVIII.), mediante le quali quelli si formarono, perciò segue che siffatte repubbliche possono essere di diversa natura, cioè altre unite con un vincolo più stretto ed altre con un meno, altre che hanno in comune più cose, ed altre meno; anzi altre aventi comuni gli erarj, le zecche, e gli arse-

(a) Di tal fatta era anticamente il senato degli Anfizioni, come pure quello delle città Acaiche, del quale discorrono diffusamente Boeclero nella dissertazione *de Amphyctionibus*, ed Ubone Emmanuele *vet. Graec. Tom. 3. p. 305*. Ma perchè al presente l'esempio di tale sistema, e del senato necessario al medesimo ci viene somministrato dalle floridissime repubbliche dei Belgi e degli Elvezj, delle quali han parlato con tutta l'accuratezza Gio. Simlero, Tamplero, ed altri dotti, perciò non bisogna che noi ripetiamo qui le stesse cose.

nali, ed altre no: e finalmente altre che appongono al senato un dato presidente, e quasi custode del comune trattato, ed altre che abborrono siffatta disposizione. Insomma in queste specie di repubbliche non possono essere da per tutto della medesima guisa nè il dritto di dare il voto, nè il modo di contribuire quanto è necessario alla comune sicurezza, nè le altre politiche istituzioni.

CAPITOLO VII.

DELLA SOMMA POTESTÀ E DEI MODI ONDE ACQUISTARLA.

§. CXXVII.

Ogn' impero è sommo ed indipendente.

Perchè coloro i quali formano una repubblica già vivevano per l'innanzi nello stato naturale, il quale è stato di uguaglianza e di libertà (§. V. e VI.), perciò segue che la città anche in avvenire non debba essere soggetta ad alcun mortale, e possa liberamente fare tutte quelle cose, le quali essa crede necessarie a farsi per conservare il suo stato, nè possa venir disturbata da altri nell'esercizio de' suoi dritti, o essere obbligata a render conto delle sue intraprese. Se dunque tutte siffatte prerogative si chiamano *impero sommo ed indipendente*, segue che l'impero in ogni città o repubblica debb' essere sommo ed *indipendente* (a).

(a) Parliamo della *repubblica* così propriamente detta di sopra da noi definita, cioè che quella sia una moltitudine di persone non soggetta ad alcun uomo ed associata sotto un comune imperante a causa della propria sicurezza (§. CIII.). Per la qual cosa un popolo conquistato da

§. CXXVIII.

Errore dei monarcomaci.

Se dunque in ogni città o repubblica l'impero è sommo ed indipendente (§. CXVII.), ed i cittadini hanno sottoposto il loro volere a quello o di un solo, o dell'intero popolo (§. CXXVII.), ne siegue che qualunque sieno quelli, cui i cittadini hanno sottomessa la loro volontà, i medesimi debbono godere l'impero sommo ed *indipendente*, e perciò eglino non possono venir giudicati da altri, fuorchè da Dio, e molto meno possono essere puniti dal popolo con supplizio ed essere assoggettati ad altre pene, e per conseguenza è perniciosissima quella massima dei monarcomaci, cioè che il popolo sia superiore all'istesso re o principe, e che presso del primo risegga *la maestà reale*, e del secondo soltanto *la personale* (a).

un vincitore e ridotto sotto la potestà di questo non forma una repubblica, ma una *prefettura* o *provincia*, per la ragione, che il medesimo è soggetto agli altri. In forza della medesima ragione va col nome non di repubblica ma di *municipio* quella moltitudine che trovasi associata sotto un comune imperante, ma però soggetta ad un regno o ad una repubblica maggiore. Onde sebbene i giureconsulti spesse volte chiamino col nome di repubbliche i municipj, e quindi dicono la repubblica degli Antiochesi l. 37. D. *de reb. auct. jur. possid.* degli Eliopolitani l. 4. C. *qui pot. in pign.* dei Tessalonicesi l. 23. C. *de evict.* dei Tusculani l. 38. §. 5. D. *de legat.* dei Sebastiani l. 21. §. 3. D. *de ann. leg.* degli Arelatesi l. 34. D. *de usu et usufr. leg.* dei Sardi l. 24. D. *de ann. legat.*; ciò non ostante ove parlano con maggiore accuratezza sostengono che *coloro i quali esercitano un'ambasceria a pro della città non sieno lungi per causa della repubblica* l. 26. §. ult. D. *ex quib. caus. maj.* Molto dunque importa in qual senso si prenda il vocabolo di repubblica.

(a) Quest'erronea dottrina è di Francesco Hotomann, di Stefano Giunio Bruto, sotto il cui nome alcuni vogliono trovarsi nascoso Ubero Languet, altri Gerardo Bucanano, altri dicono nascondersi degli al-

§. CXXIX.

Errore de' macchiavellisti

Ma perchè i cittadini non hanno sottomessa la loro volontà a quella de' sommi imperanti, se non per quanto il richiede il fine della società civile o repubblica (§. XIV.), cioè la comune sicurezza,

tri, altri Sidney, Altusio, Pareo, Gio. Milton, ed altri, dei quali può leggersi oltre le *osservazioni Halensi* Gio. Francesco Buddeo *Hist. jur. nat. et gent.* §. 52. Del rimanente è manifesto il loro errore. Imperocchè il principio falso, onde sono stati spinti cotesti uomini dotti a poter permettere al popolo ciò che vuole, consiste in ciò, che credono essere la persona costituente sempre superiore alla persona costituita, e che perciò il popolo che si ha costituito il re o il principe (§. CXI.) non può non essere superiore a quel re o principe da sè costituito. Ma ciò è assurdo ugualmente che un servo, il quale si è sottomesso spontaneamente alla servitù onnosia (§. LXXVIII.) volesse pretendere di essere superiore al padrone, poichè esso stesso si ha costituito il padrone. Vid. Grot. *de jure belli et pac.* l. 3. §. 8. V. A. Zach. Huber. *Diss. lib. 2. p. 124.* Ma la stessa retta ragione c' insegna che non debbasi dire superiore colui, il quale all' altrui volontà sottomette in guisa la propria, che rinuncia per così dire alla medesima. Se ciò è appunto quello, che fa il popolo, ove si erge in repubblica (§. CXXVII.), con qual coraggio di grazia potrà dire il medesimo di essere superiore al re? (*)

(*) » Ma oltracciò la religion vera, qual è la cattolica essendo sempre d' accordo colla retta ragione, condanna chiaramente il monarca-

» chismo. Infatti venendo da Dio qualunque impero il medesimo può spogliarne i re e sommi imperanti. Iddio è quegli che costituisce i re e li fa regnare: *per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt: per me principes imperant et potentes decernunt justitiam.* Proverb. 8.

» Se dunque derivano da Dio la sapienza, la prudenza e la fortezza, anche dal medesimo trae l' origine il principato. Quindi l' Apostolo *ad Rom. 13.* insegna che ogni uomo debb' essere sottoposto alle somme potestà: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quae enim sunt a Deo, ordinatae sunt; itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem adquirunt.* Giova comentar quest' ultimo passo (*omnis anima*). Queste parole riguardano tutti, sacerdoti, monaci, secolari, ecclesiastici, Apostoli, Evangelisti, Profeti, o qualunque altro. La giustizia di tal disposizione si ripete dal perchè sono così ordinate da Dio, il quale le esige, mentre ha comunicato al prin-

per cui specialmente i medesimi formarono le città (§. CVI.), perciò si raccoglie che sono empi

» cipe da sè eletto le proprie forze. Così il Crisostomo *Hom. 18.* (*po-*
 » *testatibus sublimioribus subdita sit*). Il nome di potestà è nome di
 » Angeli, e perciò si deve discorrere dei principi come degli Angeli.
 » Ora la potestà di costoro è tanto sublime, che riconosce il solo Dio
 » per superiore: dunque ancor quella de' principi. *Omnibus major, solo*
 » *Deo minor*, dice Tertulliano il quale in altro luogo così parla degli
 » imperanti de' suoi tempi: *a Deo sunt secundi, post quem primi, an-*
 » *te omnes et super omnes*; eppure tali imperanti erano gentili e perse-
 » cutori della Chiesa. S. Gregorio Magno *lib. 3. epist. 62.* chiamava
 » l'imperador Maurizio suo signore (*non est enim potestas, nisi a Deo*).
 » Dunque la potestà dell'impero riconosce Iddio per autore ed istituto-
 » re. *Inde est imperator, unde et homo antequam imperator: inde po-*
 » *testas illi, unde et spiritus*, così argomentava il citato Tertulliano
 » in *Apolog. cap. 19.* *Cujus jussu homines nascuntur, hujus jussu et*
 » *reges constituuntur*, diceva anche S. Ireneo *lib. 5. adversus haeres.*
 » Sviluppiamo il paragone. Imperocchè siccome nell'uomo la madre è la
 » causa materiale del corpo, il padre la causa efficiente, e lo spirito
 » viene da Dio; così benanche nella città il popolo è come la materia
 » del corpo politico, i patti, i decreti e l'elezione come la causa effi-
 » ciente, il sommo impero poi come lo spirito trae l'origine da Dio.
 » Per la qual cosa Atenagora in *Apolog. pro Christ.* diceva: *impera-*
 » *toribus regnum divinitus esse collatum*, ed Agostino *lib. 5. de civit.*
 » *cap. 21.* così conchiude: *quae quum ita sint, non tribuamus dandi*
 » *potestatem, nisi Deo vero (igitur qui resistit potestati, Dei ordinatio-*
 » *ni resistit)*; cioè il non volere ubbidire alle somme potestà è lo stes-
 » so che volersi opporre all'ordine di Dio, ove consiste l'eterna legge
 » del medesimo (*qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem aquirunt*).
 » Una tale resistenza non è un delitto leggiero, ma è uno di quelli, che
 » meritano la morte e la pena eterna. Veggano dunque i monarcomaci
 » di qual delitto si fanno rei spacciando le loro anticattoliche e perni-
 » ciose massime! È fuor di dubbio, dice Pufendorff *lib. 7. cap. 2. de*
 » *jure nat. et gent.*, che giusta la retta ragione dopo la moltiplicazione
 » del genere umano non poteva sussistere il decoro la pace e la salvez-
 » za se non si fossero istituite le città, le quali non si possono inten-
 » dere senza il sommo impero. Che però sì le città che l'impero si sti-
 » mano avere avuta l'origine da Dio come autore della legge di natu-
 » ra. E perchè in una gran moltitudine di persone la legge naturale
 » non si può osservare senza l'impero civile, perciò è manifesto che
 » Iddio, il quale ha dato agli uomini una tal legge ha comandato an-
 » cora che si formassero le società civili in quanto servono come mez-
 » zi per osservare la legge naturale; indi è che Iddio nelle sacre scrit-
 » ture approva tale impero riconoscendolo per suo, e sanzionandone la
 » santità e la venerazione mediante rigorosissime pene (*N. T.*).

adulatori delle somme potestà coloro, i quali persuadono alle medesime esser lecito tutto ciò che le aggrada, nè farsi ai cittadini alcuna ingiuria dagli imperanti, che anzi la vita di quelli la stima le sostanze e la stessa coscienza trovarsi talmente in arbitrio dei principi, che ai cittadini non debba altro rimanere che la sola gloria di ubbidire. Dal quale fonte derivando tutte quelle perverse dottrine che per una gran venerazione verso l'uman genere hanno procurato di darci Nicola Macchiavelli, Tommaso Obbes, e poscia tutti coloro, i quali difesero l'*obbedienza passiva* nella gran Brettagna (a), ben comprende ognuno che tutte siffatte massime sono ugualmente pestilenti che quelle de' monarcomaci.

(a) In riguardo a Macchiavelli e Tommaso Obbes tutto è noto e da per ogni dove divulgato. Nè v'ha alcuno, il quale non si ricordi qual controversia con opposto calore siasi agitata tra gli autori de' libri intitolati *Julianus et Jovinianus*, ed altri uomini dotti della gran Brettagna. Anzi non pochi sono di sentimento che anche Grozio *de jure belli et pac.* l. 3. §. abbia in un certo modo preparata una tal dottrina dell'ubbidienza che chiamano passiva, sebbene l'illustre Zaccaria Ubero *ibid.* p. 222. abbia purgato il medesimo da tale imputazione. Certamente sia che alcuno per via di forza si abbia sottomesso il popolo, sia che questo abbiasi volontariamente eletto l'imperante, non sarà mai lecito al principe di fare ingiuria al suo popolo, e di opprimerlo con un animo ostile. Imperocchè nel primo caso avendo accolta la resa del popolo, è venuto a deporre l'animo nemico. Nel secondo non ha altra potestà che quella conferitagli dal popolo, il quale non può dirsi che abbia conferita al principe la facoltà di abusare dei cittadini come dei servi. Nè si dà dritto a poter commettere delle sceleraggini pel passo che leggesi nel 1.º lib. di Samuele 8. 11. Imperocchè o quel *misbet ammelech* ossia *dritto del re* che ivi si accenna, s'intende per la costumanza e pel fatto come si riguarda il *dritto del ladro* l. 5. D. *ad leg. Pomp. de parricid.*, o del dominio eminente, come viene spiegato dai maestri degli Ebrei, cui è d'accordo il celebre Tomasio *ad Huber. de jure civ.* l. 2. §. 13. pag. 58. o finalmente di quel dritto talmente obbligatorio, che non si possa contrastare in quel senso che il giureconsulto Paolo prende il vocabolo *dritto* l. 11. D. *de just. et jure*, ove questo stesso luogo s'interpreta eruditamente da V. A. Zaccaria Ubero *ibid.* 237.; mai però può dimostrarsi che gl'imperanti abbiano il dritto di tal natura, quale hanno

§. CXXX.

Gl' imperanti sono sacrosanti.

Se dunque i sommi imperanti non possono venire giudicati da alcuno fuorchè da Dio e molto meno condannarsi dal popolo (§. CXXVIII.), con ragione da ciò si deduce che debba stimarsi sacrosanto ogni impero, sacrosanti anche gl' istessi imperanti, e per conseguenza si deve riputare enormissimo quel delitto che commettono i ribelli di lesa maestà i rivoluzionarij ed i sediziosi. Anzi sebbene sembri forse potersi accordare in teoria che si possa resistere a coloro, i quali come tiranni danno a divedere un animo nemico contro del popolo, nulladimeno in pratica tale regola è difficilissima e però quasi inutile, per la ragione, che gl' imperanti non si debbono giudicare da altri che da Dio, e perciò da lui solo può decidersi se quelli abbiano o no contro del popolo un animo tirannico e nemico (a).

preteso di attribuire ai medesimi Macchiavelli, Obbes, e i loro seguaci, *vile e schiavo branco di bestie*. Un principe buono non s'arrognerà giammai un dritto di questa fatta, anzi si studierà di essere:

*Qualis apud veteres divus regnabat Ulysses,
Qui nulli civi dicto factove nocebat.
Scilicet hoc hominem Diis immortalibus aequat.*

Come un tempo regnava il saggio Ulisse
Che ad alcun cittadin non nocque mai
Nè per mezzo di fatti o di parole.
Ciò l'uom pareggia agl' immortali Dei.

(a) Su di questo proposito ha detto molto l' illustre Tomasio *ad Huber. de jure civ.* l. 9. 2. 20. p. 316. Infiniti esempj dimostrano quanto sia pericoloso il concedere alla plebe il poter giudicare sulle azioni dei principi (*).

(*) Si riscontri l' annotazione al (§. CXXVIII.) (N. T.)

§. CXXXI.

Non però è lecito ai medesimi di fare tutto ciò che loro piace.

Se non è lecito al principe di fare indistintamente ogni cosa che gli aggrada (§. CXXIX.), segue che il medesimo non può violentare le coscienze dei cittadini , nè comandare a costoro alcuna cosa che sia contraria alla volontà di Dio come supremo legislatore (Lib. 1. §. LXXXVII.), nè privare alcuno del proprio dritto ingiustamente e senza una grave ragione , mentre i cittadini non per altro formarono la civile società , se non per godere con maggior sicurezza le cose loro (§. CV.). Segue di più che i cittadini trovandosi in somme angustie ben possono prendere tutti gli espedienti per conseguire i loro dritti , anzi sovrastando un maggior pericolo abbandonar la patria e gli ameni campi (§. XXI.); non possono mai però metter mano alle armi contro il principe o la repubblica (Lib. 1. §. CCXXXII).

§. CXXXII.

Che si deve dire quante volte il regno si è concesso ai medesimi sotto la legge commissoria ?

Sebbene le cose fin quì dette sieno generalmente applicabili agl' imperanti ; nulladimeno può avvenire che l' impero venga dato ad alcuno circoscritto da certi patti aggiungendosi la legge commissoria qualora non s' adempiano i medesimi. Che in tal caso non si faccia ingiuria agl' imperanti , se lor si tolga l' impero , allorchè però dopo di essere avvertiti non ces-

sino di opprimere la libertà dei cittadini, facilmente può rilevarsi dalla natura dei patti, siccome non debbesi imputare a vizio ai cittadini, quante volte impediscano di regnare coloro, i quali si hanno arrogato l'impero senza giusto titolo, e che coi medesimi non hanno fatto peranco alcun trattato o patto (a).

§. CXXXIII.

L'impero si esercita per mezzo dei dritti di maestà.

Se ogni impero è sommo ed indipendente (§. CXXVII.), segue che quello porta seco congiunti tutti que' dritti, senza de' quali il fine della società civile vale a dire la sicurezza non potrebbesi conse-

(a) Quindi a torto Bruto ed i congiurati uccisero Cesare. Impero che sebbene costui avesse usurpato l'impero in una città libera estorquendolo senza giusta causa dai suoi cittadini; nondimeno costoro da molto si erano acquietati, ed avevano per così dire rinunciato alla propria libertà. Ed infatti Bruto stesso presso Cicerone *epist. ad Brut. 6.* confessa di non avere osato giudicare anticipatamente Antonio che avea manifestato l'animo suo ostile verso la repubblica, e di suo arbitrio aggredirlo come nemico: or poi con qual dritto poté ammazzar Cesare, mentre fu tanto lungi che fosse stato tenuto per nemico dal senato e dal popolo romano, che anzi l'uno e l'altro gli avean giurata solennemente la loro fedeltà? Per la qual cosa non è neppur conforme alla retta ragione quel detto di Cesare presso Lucano *Pharsal. lib. 1. v. 351.*

Detrahimus dominos urbi servire paratae.

I padroni tolgo
Alla cittade che a servire è pronta.

Poichè se Roma, cioè tutta la città desiderava aver de' padroni, con qual dritto Cesare o qualunque altro poteva mediante una guerra civile togliere i padroni alla medesima?

guire; quali dritti insieme presi si chiamano *maestà* o *dritti di maestà*. E perchè tal sicurezza è duplice, cioè *interna*, mediante la quale i cittadini son sicuri dagli altri concittadini; ed *esterna*, in virtù della quale la repubblica viene difesa contro la forza e le armi de' nemici, perciò egli è chiaro che di due specie sono anche i dritti di maestà, de' quali quelli che riguardano i cittadini, diconsi *immanenti*; e quelli che possono esercitarsi verso gli esteri, si appellano *transeunti* (a).

(a) Una siffatta dottrina venne turbata dai nostri giurisperiti, i quali dopo essersi applicati allo studio del dritto pubblico credettero essere loro data la cura di confondere come i cuochi di Plauto cose diverse fra loro. Imperocchè osservando che certi dritti sogliono essere congiunti coi feudi 2. *Feud. 56. de jure Regalibus* pensarono che i medesimi fossero i dritti di maestà, mentre al contrario passa molto divario tra colui, il quale come vassallo *dependent* come dicono, e quegli che come principe *independent* esercita i dritti di maestà. Inoltre non facendosi menzione nel citato luogo del dritto feudale di tutti i dritti, i quali per altro si esercitano dagl' imperanti, stimarono i dottori che ivi si trattasse solamente dei dritti, che senza ledere la maestà si possono comunicare coi vassalli, e quindi chiamarono tali dritti *regalie minori*, alle quali opposero le *maggiori*, cioè come parve ai medesimi, incommunicabili. In tal guisa parecchi hanno finora ragionato, ma le loro ragioni vengono solidamente confutate dal celebre Tomasio *ad Huber. de jur. civ. l. 3. §. 3. p. 91*. Se dunque in questo luogo non si tratta del dritto clientelare ma pubblico universale, ossia delle genti, è sembrato meglio il guardarci da quella confusione dei *dritti di maestà* e di *regalie*, e far derivare la natura dei dritti maestatici, e le diverse specie dei medesimi piuttosto dall' indole della repubblica o società civile, cioè dallo stesso fonte, che dalle lagune di Enningio Arnisco, di Regn. Sistino e di altri autori del medesimo conio.

§. XXXIV.

Cosa sono e di quante maniere?

Se dunque la *sicurezza interna* esige, che i cittadini sieno in salvo dagli attentati degli altri cittadini (§. CXXXIII.) è necessario che il sommo impero porti seco congiunti i dritti di *far le leggi*, e di applicare le medesime ai fatti occorrenti, ciò che chiamasi *suprema giurisdizione*, come pure il dritto di comminare qualche male o castigar con delle *pene* coloro, i quali hanno commesso degli attentati contro le leggi, di esigere i *tributi e le gabelle* secondo richiede la necessità della repubblica, di costituire i ministri ed i magistrati, e finalmente di badare alle cose sacre, cioè al vantaggio della religione ugualmente che ai commercj, e a tutt' altro che riguarda il decoro della città, onde non possa venir danneggiata in qualche cosa la repubblica.

§. CXXXV.

Quali sono i dritti transeunti?

E perchè hanno di mira l'*esterna sicurezza* dalla forza e dalle armi de' nemici coloro, i quali sonosi riuniti in una comune repubblica (§. CXXXIII.), perciò segue che dal sommo impero non si debba separare il dritto di fare i *trattati*, di mandare gli *ambasciadori*, di portar la guerra e fare la *pace*, dapoichè senza tali dritti non potrebbesi ottenere che fosse in salvo la città. Infatti se il sommo impero non avesse il dritto di fare i trattati, spesse volte la repubblica più debole sarebbe disuguale alla più

forte : se non avesse la facoltà di mandare gli ambasciatori , non si farebbero trattati ; se al medesimo mancasse il dritto della guerra e della pace , non vi sarebbe alcun mezzo di respingere la forza colla forza , e per conseguenza non potrebbesi conseguire il fine consistente nella sicurezza.

§. CXXXVI.

Sono tali dritti divisibili e comunicabili ?

Derivando siffatti dritti di maestà dalla natura del sommo impero non si possono separare dal medesimo senza togliere nel tempo stesso l'unità di volontà che farebbe sorgere la repubblica nella repubblica (§. CXX.). Ma perchè spesso volte si combinano insieme o tutte o più forme di repubbliche in guisa che una quasi contenga l'altra nel dovere (§. CXVII.), perciò può avvenire che o tutti o la maggior parte dei dritti maestatici si esercitino non da una sola persona o da un sol collegio , ma in comune da più persone o dall' intero popolo , ed in tal caso ci bisognano i comizj ove il sommo imperante eserciti tali dritti col comune parere di tutti gli ordini (a).

(a) Può servir di esempio il floridissimo regno della gran Bretagna , ove salve al re le prerogative di far la guerra e la pace non si fanno nuove leggi , non s' impongono nuovi tributi e nuovi pesi , e non si costituiscono nuovi stabilimenti riguardanti il decoro e la salvezza di tutto il regno senza i comizj che ivi hanno il nome di *parlamento*. Così è notissimo che anche in Germania non si decreta cosa veruna riguardante tutto l'impero senza il comune sentimento dell'imperatore , degli elettori , dei principi e degli ordini , e che quasi il medesimo si osserva nella Polonia , ed oggidì nella Svezia rimanendo però salve le prerogative appartenenti all' augustissimo imperadore ed a tutti gli altri fortissimi sovrani : quali prerogative si dicono in Germania *riserve*. Anzi nelle stes-

§. CXXXVII.

*L'impero si acquista o per mezzo dell' elezione
o della successione.*

Del resto perchè la forma della repubblica è stata costituita a principio mediante il consenso di tutto il popolo , perchè le stesse persone imperanti sono elette dal medesimo popolo , e perchè alle medesime furono prescritte alcune date leggi fondamentali (§. CXX.), perciò è chiaro che nessuno può acquistarsi l'impero , se non col consenso del popolo e secondo le leggi fondamentali della repubblica. Giusta le medesime gl'imperi sono o *elettivi* o *successivi* e tale divisione riguarda non solo le *monarchie* ma benanche le *aristocrazie* ed in certo modo le *democrazie* (a).

se particolari repubbliche dell'impero germanico fu osservata una cosa simile da Erzio *d. legib. consultat. et judic. in special. Imp. Rom. Germ. rebuspubl.*

(a) Così quando l'impero è quasi rinchiuso tra poche famiglie in guisa che soltanto a quelle persone, le quali discendono dalle medesime compete per dritto di consanguinità la facoltà di dare il lor parere nel senato, tale aristocrazia è successiva. Tali sono in oggi secondo l'osservazione di Erzio *Elem. polit.* l. 10. 16. p. 212. le aristocrazie di Venezia, di Genova, di Ragusa, e di Norimberga. All'incontro se in qualche luogo gli ottimati vengono eletti o dal popolo con pieno potere o adottati dallo stesso collegio, l'aristocrazia è elettiva. Vid. Huber. *de jure civil.* l. 8. 1. 17. p. 292. Così pure se in qualche democrazia non altri hanno il dritto del voto, che i soli cittadini *originarij*, la medesima in un certo modo è successiva; se vengono ammessi a quel dritto anche gli *stranieri*, allora la democrazia è simile all'*elettiva*.

§. CXXXVIII.

Cosa è di giusto circa l' elezione degl' imperanti ?

L' impero *elettivo* si ha quando essendo avvenuto l' interregno il popolo si crea l' imperante trasferendo l' impero nel medesimo mediante il suo consenso. E perchè il popolo può esercitare tale dritto di eleggere o esso stesso ne' comizj, o concederlo per sempre ad alcune determinate persone, perciò segue che colui il quale viene eletto alla maggioranza de' voti da coloro che hanno il dritto di eleggere debbesi tenere per legittimo imperante (a), purchè il medesimo accetti l' impero che gli è stato conferito e secondo le leggi fondamentali sia abile a governar la repubblica, e la stessa elezione siasi fatta con quel rito ed ordine, che richieggono le pubbliche leggi o i costumi della città e della repubblica.

(a) Sicchè non si debbono dire legittimi que' principi, i quali sono elevati all' impero per mezzo di sedizione da una turba insolente, o dall' esercito, che non ha il dritto di eleggere. Quest' ultimo modo spesso volte rovinò la repubblica romana come c' insegnano gli esempj di Otone, Vitellio, Vespasiano, Pescennio Negro, Clodio Albino, e Settimio Severo. Quindi Plutarco in *Galba* p. 1053. parlando del tempo, in cui come riferisce Tacito *Hist. 1. 4. divulgossi l' arcano dell' impero*, cioè che potea eleggersi il principe piuttosto altrove che in Roma, dice che allora la repubblica romana venne agitata e sconvolta per così dire dagl' impetuosi assalti dei Titani della favola, mentre quasi nel tempo stesso era quinci e quindi trasferito il principato dall' avarizia e dalla licenza de' soldati, i quali corrotti dalle largizioni e dai premj cacciavano un imperadore con un imperadore come si suol cacciare un chiodo con altro chiodo. Vid. Petr. Cunaci *Orat. 9. p. 188.* Importa dunque molto alla repubblica, ove l' impero è elettivo, il determinare talmente le persone che debbono eleggere e quelle che debbono venire elette, e l' istesso modo e la stessa forma di eleggere con certe particolari leggi, che non possano accadere attentati simili alle titaniche mosse.

§. CXXXIX.

Cosa è l'interregno nella repubblica elettiva?

Dalla quale definizione dell'impero elettivo (§. CXXXVIII.) apparisce che in siffatto impero avviene tante volte l'*interregno*, cioè lo stato della città vedovata del sommo imperante ordinario, quante volte il sommo imperante o muore, o rinuncia all'impero esso stesso, o il popolo ne lo priva, purchè tale popolo col consenso dell'imperante vivente non elegga un altro che debba a quello succedere. In questo caso siffatto disegnato successore non ha altri dritti vivente l'imperante, che quelli che col consenso di costui gli ha conferito il popolo, oppure que' dritti, che gli vengono delegati dall'istesso imperante, il quale sia per assenza sia per qualche giusta causa impedito non può presedere alla repubblica (a).

(a) Imperocchè se altro è il togliere l'impero all'imperante ed altro il disegnare il successore al medesimo, segue che non si può conferire al successore la facoltà di prendere effettivamente l'impero, se questo non siasi tolto all'imperante. Quindi osserviamo che ai re de' Romani cui talvolta eleggono i Germani essendo ancor vivente l'imperadore, non si conferisce alcuna potestà, se dagl'imperadori assenti non venga lor delegata, ciò che sappiamo aver fatto qualche volta l'imperador Carlo V. Presso a poco è simile la condizione di quelli che diconsi *coadjutori*, ai quali essendo ancor viventi i vescovi e prelati non compete affatto alcuna potestà, ma viene lor conferito soltanto il dritto di succedere se avverrà che vaca la sede come dicono, cosicchè portino il nome di *coadjutori* senza l'inaugurazione. Illustr. Bocher. *Jur. eccles. potest.* 3. 6. 23.

§. CXL.

*Nel tempo dell' interregno sussiste ancora
la repubblica ?*

Se dunque tale interregno è lo stato della città cui manca il sommo imperante ordinario (§. CXXXIX.), ed in tale stato il popolo non vuole che cessi la repubblica , mentre il medesimo tiene consiglio in riguardo all' elezione del nuovo principe, ne siegue che in questo frattempo debbono presedere alla repubblica de' magistrati straordinarj qualunque sia il loro nome , e che i medesimi o mediante una nuova elezione vengono creati dai voti degli ordini , ovvero , il che è più a proposito , antecedentemente disegnati mercè una pubblica legge ; ma che la loro potestà debba subito cessare appena eletto il nuovo imperante , facilmente ognuno il comprende. E perchè costoro fanno le veci degl' imperanti per un dato tempo , non fa perciò meraviglia che disputino gli uomini dotti se nel tempo dell' interregno rimanga effettivamente la città o la repubblica , e qual forma debbasi attribuire alla medesima (a).

(a) Pufendorff *de jure et gent.* 7. 7. 7. ragiona in riguardo a tale stato nel seguente modo. Poichè per mezzo del secondo patto conchiuso tra il re ed i cittadini si ha di fatto l' interna perfezione della città ed il sommo impero , perciò tolto il soggetto proprio dell' impero il regno cade in una forma imperfetta in guisa , che quello resti unito soltanto pel primo patto , del quale di sopra si è diffusamente parlato (§. CIX.). A quel primo patto però nel tempo dell' interregno aggiugne non poca fermezza il vocabolo di patria comune , e che a cotesto luogo sono annesse le fortune della maggior parte de' cittadini. Sicchè nel tempo dell' interregno a proposito può dirsi il regno con Tito Livio l. 17. *una città senza impero è quasi un esercito senza comandante* ; l' impero pe-

§. CXLI.

Qual debb' essere la successione nei regni ove il popolo niente ha disposto?

L'impero *successivo* allora si ha quando per decreto del popolo si è eletta una certa famiglia regnatrice, onde si abbia dalla medesima qualche persona che possa presedere per sempre all'impero fino a tanto che siavene alcuna superstite fra i discendenti la quale sia capace giusta le pubbliche leggi a poter presedere. In caso che si è stabilito siffatto impero, bisogna vedere se il popolo ha definito un dato modo di succedere o nulla su di ciò ha disposto. In quest'ultimo caso si presume assolutamente che il medesimo abbia voluto ritenere il dritto comune riguardante le successioni *ab intestato*. Ma perchè nelle femine non si presume tanta prudenza, quanta nei maschi (§. XLIV.), e perchè nelle femine oltre di ciò potrebbe avvenire che per mezzo delle medesime il regno come dotale pervenisse agli estranei; perciò è quindi manifesto che le femine non si debbono

rò (il che si osserva anche da Grozio *de jure belli et pac.* 1. 3. 7.) ritorna all'intero popolo, e per conseguenza viene a prendere una certa forma di democrazia. Così Pufendorff cui siegue nella maggior parte di siffatte cose Erzio *Elem. prud. civ.* 1. 12. 14. et Houtuju. *Polit. gent.* §. 100. n. 6. Invero se per lo più o precedentemente si è disegnato l'interè, o col voto comune di tutti gli ordini si elegge una o più persone le quali per un determinato tempo colla medesima potestà, anzi anche talvolta molto maggior di quella dello stesso imperante preseggono alla repubblica ed esercitano i dritti di maestà almeno quelli, che si versano circa quegli affari che non ammettono dilazione, non si può trovare una ragione, per cui non debba dirsi anche perfetta siffatta costituzione di repubblica, ancorchè la medesima sia temporanea, e certamente monarchica, se il governo della repubblica viene affidato ad una sola persona; diarchica, se a due; aristocratica, se a più quali principi intercalari.

chiamare alla successione, che in sussidio ed in mancanza de' maschi (a). Finalmente se l'unità di volontà è per così dire la vita e l'anima della repubblica (§. CXIV.); se all'incontro la medesima non è sperabile ove due o più persone amministrano il regno monarchico tanto in comune, che divisamente tra loro, ne siegue che tra le molte persone ugualmente congiunte di sangue all'ultimo re la prerogativa di regnare debbesi con tutta ragione attribuire al primogenito o alla primogenita.

§. CXLII.

Qual dev' essere, ove ne ha disposto?

Ove poi il popolo ha fatta la disposizione riguardante l'ordine della successione, ben si comprende che debbasi stare alla volontà del popolo (§. CXII.). E quindi o che il medesimo adotti la legge di *Francia* che esclude le femine o quella di *Castiglia*, che ammette le medesime in sussidio; o che tenga conto della linea o della prossimità del grado;

(a) Vi sono alcuni, i quali stimano essere le femine affatto inette ed inabili all'impero, come a dire Gio. Bodino, ma però tale sua opinione è secondo i principj del dritto romano, i quali non obbligano le nazioni libere. E certamente se nella stessa teocrazia degli Ebrei Debora esercitò con somma lode la carica di giudice, e gli annali di quasi tutte le nazioni rammentano delle regine le quali acquistaronsi gloria immortale per la prudenza nel regnare e grandezza delle imprese chi potrà dire essere le femine indegne dell'impero ed inette ad esercitarne i dritti? Nulladimeno siccome la natura il più delle volte adorna di qualche prerogativa più i maschi che le femine, così non è assurdo il credere che queste debbansi chiamare alla successione solamente in sussidio. A proposito dice Aristotile *Politic.* 1. 8. *imperocchè il maschio per natura è più abile a regnare della femina, purchè in questa non trovisi qualche cosa oltre dell'ordine naturale.*

o che finalmente stabilisca mediante qualche legge pubblica una maniera di succedere affatto straordinaria ed insolita (a), la volontà del popolo deve avere tutta la forza e tenersi per sacrosanta siffatta legge fondamentale e pubblica. Da ciò si raccoglie che il popolo può dare all'imperante la potestà di disegnarsi quel successore che vuole, come pure interporre le sue parti insorgendo delle liti sul dritto di succedere; sebbene l'esperienza c'insegni che in riguardo ad una causa sì ardua e difficoltosa ordinariamente per usar l'espressione di Ennio non si discute col dritto alla mano, ma si decide l'affare più col ferro e colle armi.

§. CXLIII.

Interregno ordinario e straordinario.

Sicchè per mezzo dell'elezione soltanto la persona eletta (§. CXXXVIII.), ed in forza del dritto di successione tutta la famiglia regnatrice consiegui il dritto di regnare (CCLI.). E perchè il primo dritto spira colla persona ed il secondo dura per

(a) Moltissimi esempj intorno ad un'irregolare ed insolita maniera di succedere sono stati raccolti da Pufendorf *de jure et gent.* 7. 7. 14. La maniera però regolarissima è la lineare cosicchè al padre succeda il primogenito, ed i primogeniti discendenti di costui fino a che ne rimanga vivo alcuno di tale linea. Quindi quando si è estinto la linea regnatrice si ammetta il primogenito della linea più prossima e così in seguito finchè sia superstite alcuno dei discendenti del primo acquirente. Sappiamo essersi un tempo anche disputato se debba godere i dritti di primogenitura colui, il quale è nato primogenito ma prima del regno o colui il quale regnando suo padre è uscito alla luce. Ma siccome in fatto di primogenitura debbesi avere riguardo all'ordine di nascita, così non v'è ragione, per cui il fratello minore debba escludere il fratello maggiore pel motivo che il medesimo nella reggia si è inteso vagire in dorata brillante cuna.

quanto dura la famiglia regnatrice, segue che estinta la persona eletta accade *l'interregno ordinario*, ed estinta la famiglia regnatrice *l'extraordinario* (a), ed in tal caso resta in arbitrio del popolo di conferire di nuovo a qual gente gli piaccia un tale onore, e se voglia piuttosto farla regnare colle medesime leggi o circoscrivere con più angusti limiti l'ordine di succedere e l'istessa potestà degl'imperanti.

§. CXLIV.

In che maniera si acquista l'impero mediante la forza?

Di tal natura sono i modi di acquistare l'impero ogni qual volta l'istesso popolo si costituisca gl'imperanti. Spesso però avviene che taluno colla forza e colle armi si fa strada all'impero. In questo caso il popolo vinto ancorchè forzato pure con-

(a) L'interregno di tal natura avvenne in Francia dopo l'anno 987. per la morte di Lotario e Ludovico suo figlio, ultimi re della stirpe de' Carolingi. Quindi al rapportar di Glabro Radulfo *Hist. II. 1. radunatisi i primati di tutto il regno elessero Ugo Capeto duca di Parigi ungendolo in loro re. Add. Aimon. de gest. Franc. 5. 44.* Ma anche i Russi dopo essersi estinta la prole di Giovanni Basilide, e dopo la tragica scena di alcuni principi, cioè essendo miseramente periti Borisio Gudenovio, Teodoro figlio di Borisio, i falsi Demetrij e Giovanni Susckio, andata anche a male l'elezione di Uladislao di Polonia elessero una nuova casa regnatrice cioè quella di Michele figlio di Teodoro Patriarca delle Russie, dalla quale trassero poi l'origine fino a' nostri tempi Alessio, Giovanni, i due Pietri ed Anna, che tutti regnarono l'uno dopo l'altro in quel vastissimo impero. Imperocchè per quello riguarda l'imperatrice Caterina nessuno ignora che la medesima fu innalzata a tal dignità non per dritto di successione, ma per disposizione testamentaria di Pietro I.^o (*).

(*) » Era Caterina moglie d'un semplice sergente dell'esercito di » Pietro il Grande la quale essendo rimasta vedova fu da quello sposata » e dichiarata per sua ultima volontà imperatrice delle Russie (N. T.).

sente senza dubbio in tal nuovo impero (§. XV.), e quindi sia che il vincitore prometta di prendere l'impero con quella medesima legge, di che per l'innanzi i principi si sono avvaluti, sia che si faccia promettere tanto per sè, quanto pei suoi successori nuove condizioni e maggior potestà, sia finalmente che rimetta ai vinti alcuni dritti, che i principi precedenti si arrogarono, sempre tali disposizioni debbonsi riguardare dai posterì come altrettante leggi (a).

(a) Quindi a proposito dice Grozio *de jure belli et pac.* 3. 8. 1. 3.: *il vincitore può acquistare l'impero o solamente come risiede nel re o altro imperante, ed allora succede solo nel dritto del medesimo, e non più: oppure ezandio come risiede nel popolo, nel quale il vincitore ha l'impero in guisa che anche può alienarlo, siccome anche il popolo alienar poteva.* Noi diciamo: o il vincitore ha debellato il solo re, o il re insieme collo stesso popolo. Nel primo caso il vincitore succede nel dritto del principe vinto, e niente può mutare circa la forma dell'impero siccome fece e. g. Guglielmo d'Oranges, il quale vinto Giacomo III re della gran Bretagna mercè la guerra intrapresa contro di costui a nome di sua moglie, la quale vantava dei dritti su di tal regno non cambiò alcuna cosa circa la forma del regno britannico. Nel secondo il vincitore per proprio dritto può transigere col popolo soggiogato, e per conseguenza stà in suo arbitrio se voglia ridurre la città in forma di provincia, come per lo più facevano i Romani, o imporre al medesimo un giogo più duro o finalmente usargli clemenza e rimettere allo stesso alcune cose sollevandolo dalle angustie. Così Alessandro a principio vincitore clementissimo occupato il regno di Sidone nulla mutò circa la forma dell'impero contento soltanto di avere restituito il medesimo ad Abdolmino. Curt. 4. 1. I Turchi all'incontro soggiogato l'impero di Costantinopoli per dritto di vittoria imposero ai vinti delle condizioni molto dure adottando quello stesso sentimento, che Ariovisto presso Cesare *de bello Gall.* 1. 36. esprime colle seguenti parole: *è dritto di guerra, che coloro i quali hanno vinto, imperino ai vinti come vogliono.* Finalmente Agesilao secondo rapporta Senofonte *de Agesilao Rege* cap. 1. §. 22. *a tutte le città che occupava e riduceva sotto la sua potestà toglieva quelle cose, che i servi prestano ai loro padroni, e comandava soltanto quelle, in che gli uomini liberi ubbidiscono ai magistrati.* Ma ciò a tempi nostri accade assai di rado, e molto più di rado quello che Giustino *Hist.* 1. 1. riferisce dei tempi di Nino, cioè che coloro i quali facevano la guerra, non volevano acquistare impero ma gloria e contenti della vittoria si astenevano dall'impero.

§. CXLV.

Divisione dei regni in patrimoniali ed usufruttuarj.

Le quali cose essendo così, ben si vede che tutti i modi di acquistare l'impero dipendono dal consenso del popolo sia ultroneo sia estorto per giusta o ingiusta forza. E da ciò ci pare potersi dedurre che non sia di alcun valore la distinzione tra gl'imperi *patrimoniali* ed *usufruttuarj*. Imperocchè sebbene tale distinzione siasi inventata prima di tutti da Grozio *de jure belli et pac.* 2. 6. 3. et 1. 3. 12., ed indi abbracciata la sua opinione in gran folla dagli uomini dotti, nulladimeno tutta siffatta dottrina soggiace a tante difficoltà che quali sieno gl'imperi patrimoniali, e quali gli usufruttuarj il sappiamo così bene come gl'ignoranti, cioè nol sappiamo affatto. Vid. Thomas. *ad Huber. de jure civit.* 1. 3. 2. 15. pag. 89.

§. CXLVI.

È ben fatta tale divisione?

Certamente Grozio crede, che alcuni regni sono nel dominio degl'imperanti in guisa, che quelli si possano liberamente alienare sì tra vivi che per causa di morte e chiama tali regni *patrimoniali*. All'incontro sostiene esservene altri di tal natura, che dagl'imperanti non possono venire alienati, e denomina i medesimi *usufruttuarj*, sebbene Tomasio *jurispruden. civ.* 3. 6. 1. 35. sia d'opinione che possono chiamarsi meglio *fedecommissarj*. Ma perchè la cosa, la quale stà nel patrimonio di qualcheduno non

*

può dirsi più comune (Lib. 1. §. CCXXXV.), e per conseguenza neppur pubblica come quella che suppone almeno la comunione positiva (Lib. 1. §. CCXXXVII.), perciò è chiaro che il regno cessa di essere repubblica e degenera in famiglia (§. LXXXIX.), quante volte il medesimo sia nel dominio o patrimonio d' un solo. Inoltre perchè tutte le città sonosi formate non per comodo degl' imperanti ma per cagione d' una comune sicurezza (§. CV.), perciò anche per questo motivo il regno non può dirsi patrimoniale senza cessar subito di essere repubblica. Vid. perillustris hujus provinciae praesidis Jo. Gothofredi de Coccejis *dissertat. de testamentis principum part. 2. §. 16. (a).*

(a) Sicchè il regno patrimoniale involge effettivamente una contraddizione per la ragione che il regno è una specie di repubblica (§. CXV.) ed all' incontro il regno patrimoniale è una cosa privata. Ma oltracciò per lo più torna a circolo vizioso tale dottrina riguardante i regni *patrimoniali e usufruttuarij* approvata dal voto di tanti uomini dottissimi. In fatti se domandasi: il principe ha la facoltà di alienare l' impero o no? rispondono molto importare, se il regno sia *patrimoniale o usufruttuario*. Se poi ad essi s' insiste e domandasi di nuovo: cosa è regno *patrimoniale* cosa l' *usufruttuario*, soggiungono: il primo è quello che può alienarsi, il secondo non si può alienare e così ritornano allo stesso principio. Si desidera ancora il criterio certo, onde possa costare quali regni sieno nel patrimonio, e quali no. Imperocchè nulla osta che anche i regni dispotici ed acquistati in guerra sieno inalienabili, come osserva a proposito Ulpiano *de jure civ. l. 3. 2. 18.*

§. CLXVII.

L'alienazione del regno senza il consenso del popolo è illecita.

Da ciò ci sembra potersi ben raccogliere che nessuno imperante può vendere donare permutare dividere legare ad alcuno in testamento il suo regno o trasferirlo in altri in qualunque modo, onde sogliono gli uomini disporre del loro patrimonio sì tra vivi che per causa di morte, se non quando il popolo o abbia prestato il suo consenso o il medesimo abbia espressamente trasferito nel re o principe la facoltà di disporre del regno ed alienarlo (a).

(a) Né a tale inibizione di alienare il regno ostano tutti quegli esempj che dalla storia di tutti i tempi hanno accumulato in gran numero Ugon Grozio, Samuele Pufendorff ed altri. Infatti leggiamo che alcuni hanno diviso i loro regni ed altri trasferito i medesimi nelle persone altrui per mezzo di testamenti. Ma, oltre che la giustizia di questa sorta di alienazione non si deve calcolare dalla folla degli esempj ma dai principj della retta ragione, è a proposito la risposta dell' illustre baron de Coccejis *de testam. princ. par. 2. §. 17.* cioè o tali alienazioni non ebbero effetto, o furon fatte col consenso del popolo o tacito o espresso, o finalmente prevalse anche la forza.

CAPITOLO VIII.

DEI DRITTI MAESTATICI IMMANENTI, E CHE COSA SIA DI GIUSTO CIRCA I MEDESIMI.

§. CLXVIII.

La sicurezza interna consiste nella giustizia esterna.

*I dritti maestatici immanenti sono que' dritti i quali sono inseparabilmente uniti al sommo impero, e senza de' quali i cittadini non potrebbero esser sicuri dagli altri cittadini (§. CXXXIV.). Se dunque questa sicurezza debb' esser tale che nessun cittadino possa venire offeso da un altro, e che diasi a ciascuno ciò ch'è suo, e che può riscuotersi per dritto perfetto, ne siegue che la medesima debba consistere principalmente nella *giustizia esterna*, per la quale noi non intendiamo altro che la conformazione delle azioni esterne colla legge (a), e perciò ragionano*

(a) Imperocchè sebbene non sia per trovarsi alcuno che non conosca essere molto più nobile la *giustizia interna*, la quale consiste nella costante e perpetua volontà di non offendere alcuno, e di dare a ciascuno ciò che gli spetta; nulladimeno è facile a comprendersi che la medesima in tante persone le quali si riuniscono in una sola città si deve più desiderare che possa credersi sperabile. Sicchè basterà che gli uomini mediante le leggi si contengano ne' doveri in guisa che conformino le loro azioni esterne giusta la norma delle leggi non negando ad alcuno ciò, che si può esigere per dritto perfetto e non facendo male ad altri contro ciò che prescrive il dritto e la giustizia. Con tutto ciò non debbono i buoni imperanti tralasciar cosa alcuna, onde promuovere eziandio l'interna giustizia mercè un' accurata istituzione e disciplina de' loro cittadini. A proposito dice Isocrate in *Areopagit.* pag. 27.: *conviene ai prudenti magistrati di non riempire di leggi i portici e le strade, ma far sì che i cittadini abbiano impresso nell'animo l'amore della giustizia. Imperocchè non già i senatoconsulti ed i plebisciti ma le buone e sagge istituzioni*

benissimo coloro, i quali sostengono essersi costituite le città anche per motivo di goder la giustizia, *affinchè data la forza alle leggi, l'autorità ai giudizj si promuova la cultura dei campi, risplenda l'onore delle cose sacre, e rendasi certo ad ognuno il possesso delle cose proprie.* Vellej. *Pat. Hist.* 2. 80. e quindi dicono già estinta quella repubblica dalla quale è bandita la giustizia, mediante la quale si contengono le città. Arist. *Polit.* 1. 2.

§. CXLIX.

Quindi compete agl'imperanti il dritto di far le leggi.

E perchè la giustizia esterna ordinata all' interna sicurezza de' cittadini consiste nella conformazione delle azioni esterne colla legge (§. CXLVIII.), perciò segue che riguarda il dovere de' sommi imperanti il munire con delle buone leggi la repubblica, e quindi compete ai medesimi il *dritto o potestà di far le leggi*, di avere a cuore la custodia delle medesime, anche di adattarele al fine alla forma e all' utilità della repubblica (a), e conseguentemente di ag-

anno felice la città. Poichè gli uomini malamente istituiti non si fanno scrupolo di trascurare le leggi anche più eccellenti, ma all'incontro quelli che sono bene istituiti e ben educati niente altro bramano che di ubbidire alle buone leggi.

(a) E perchè la differenza del dritto naturale e civile consiste in ciò, che il primo riguarda le azioni per natura buone e male, le interne ed esterne; ed il secondo le indifferenti ed esterne in quanto debbonsi adattare alla salvezza del popolo o repubblica (lib. 1. §. XVII.), perciò non può darsi che sieno uniformi le leggi di tutte le nazioni e di tutte le città. E da ciò risulta essere difficilissimo il formar giudizio quali leggi civili fra tante diverse nazioni sieno preferibili, e perciò disse a

giungere o togliere alle stesse qualche cosa , anzi o di abrogare all'intutto certi articoli di quelle o almeno di mutarli a misura che conoscono essere ciò vantaggioso alla repubblica : quali cose dai giureconsulti romani accomodando lo stile alla forma della loro repubblica erano comprese coi vocaboli *rogare*, *obrogare*, *derogare*, *abrogare*, *subrogare*. Ulpian. *Fragm.* 1. 3.

§. CL.

Cosa è legge civile , e quale il suo oggetto?

Certamente se nella repubblica uno dev' essere l'intelletto ed una la volontà , ed all'incontro allora si ha un solo intelletto ed una sola volontà , quando tutti hanno di mira il medesimo fine ed i medesimi mezzi ed a tali cose fanno riferire le loro azioni , il che però attesa l'indole dell'umano ingegno non si può altrimenti conseguire che mediante la sottomissione delle volontà di tutti a quella degl'imperanti (§. CXIV.), ne siegue che l'imperante deve far conoscere a che debbano tutti rapportare le proprie azioni esterne per altro indifferenti , e secondo qual norma conformar le medesime. Ciò facendosi mercè le prescritte leggi civili , è facile a comprendersi che le medesime non sieno altro che precetti generali dei

proposito Erodoto presso Stobæo *Ser.* 21. p. 180.: *se alcuno proponesse agli uomini ogni sorta di leggi e dopo di averle considerate tutte lor si domandasse di scegliere per sè le ottime , ciascuno prenderebbe le sue. Sicchè da questo deriva che ognuno crede di essere le leggi proprie le più eccellenti e le migliori di tutte.* Infatti quelle leggi che sono ottime per una nazione perchè adattate al suo fine , ed alla forma della repubblica , le medesime sarebbero poco adatte ad altra repubblica , e ad una potrebbero essere nocive ed utilissime ad un'altra.

sommi imperanti riguardanti le azioni esterne indifferenti da doversi conformare a norma del decoro e dell' utilità della repubblica, e perciò tale potestà legislativa non si può estendere tant' oltre che possa distruggere le leggi divine (Lib. §. XVII.).

§. CLI.

Che cosa è permessa all' imperante circa le leggi divine ?

Abbiamo detto che le leggi civili riguardano le azioni de' cittadini esterne ed indifferenti da conformarsi a norma del decoro e dell' utilità della repubblica (§. CL.). Imperocchè sebbene spesse volte la stessa necessità imponga all' imperante di ripetere le leggi divine tanto naturali che positive e di estenderle (a) d' interpretarle (*) di dare contro il detta-

(a) Invero lo stesso divin Nome vietò di aggiungersi o togliersi qualche cosa alla legge divina *Deut. 4. 2.* Ma ciò devesi primieramente intendere senza dubbio delle aggiunzioni o detrazioni contrarie alla medesima, oppure dell' *εἰδωλοθρησκεία*, ossia idolatria, alla quale erano molto proclivi gli Ebrei. Questo però non impedisce che l' imperante possa estendere la divina proibizione anche ai casi non espressi dalla legge, affinchè tanto maggiormente venga custodita la legge divina. I maestri degli Ebrei sogliono chiamare ciò *siag lethorah*, la siepe della legge, un riparo cioè, onde allontanarsi gli uomini dalla trasgressione della legge, e quasi chiudersi il primo ingresso a poterla trasgredire. In riguardo a questa siepe della legge si veggia Schickard *jur. reg. cap. 5. theor. 18. p. 391.* ed ivi Carpz. in *Notis Jo. Selden. de uxor. Hebr. 1. 2.*

(*) » Egli è vero che talvolta la necessità imponga al sommo imperante il ripetere le leggi divine e corroborarle con delle sanzioni penali, ma non può mai imporre al medesimo di estenderle ed interpretarle; imperocchè il dritto di estendere ed interpretare le leggi divine non può certamente competere che al romano Pontefice ed ai vescovi, cui s' appartiene ammaestrare tutte le nazioni. Nè vale il dire che ciò possa farsi in alcuni casi particolari non espressi dalle leggi divine; poichè essendo il decidere se alcuni casi particolari sieno o no sottoposti alle leggi divine una specie d' insegnamento in materia di religio-

me delle medesime agli offesi le azioni della legge ed i rimedj civili, anzi di comminare le pene ed i supplizj a coloro i quali oseranno di violar con tanta insolenza le leggi derivate dallo stesso Dio immortale; ciò non ostante la cosa istessa c' insegna che in tutti questi casi tali leggi non traggono l'origine dal sommo imperante ma che costui qual custode delle leggi divine debba badare, affinchè nella repubblica sia santa ed inviolabile l'autorità delle medesime.

§. CLII.

Le parti della legge.

Se dunque le leggi civili sono precetti del sommo imperante riguardanti le azioni dei cittadini esterne ed indifferenti da conformarsi a norma del decoro e dell'utilità della repubblica; se all'incontro l'umano ingegno è fatto in modo, che non così facilmente si accinga a far delle buone opere mosso dalla sola obbligazione interna (Lib. I. §. VIII.); se d'altronde le leggi civili neppure possono produrre tale interna obbligazione (Lib. I. §. VII.), ne siegue che tutte le leggi civili debbono esser munite d'una

» ne, è manifesto che ciò riguardi coloro i quali sono collocati da Dio
 » a custodire il suo gregge ed a pascolarlo coi divini insegnamenti. Quindi
 » di molto bene rispose Valentiniano seniore, allorchè pregato da Ipa-
 » ziano legato de' vescovi orientali a ristorare le cose della fede disse:
 » *sibi, qui unus e laicorum numero erat, non licere se ejusmodi nego-*
 » *tis interponere, nempe fidei causas a sacerdotibus esse judicandas,*
 » come attesta Sozomeno lib. 6. S. Ambrogio parlando di questo istesso
 » nel lib. 5. epist. 35 dice: *si conferendum de fide, sacerdotum debet*
 » *esse ista collatio; sicut factum est sub Constantino augustae memo-*
 » *riae principe, qui nullas leges ante praemisit, sed liberum dedit ju-*
 » *dicium sacerdotibus.* È dunque in errore l'autore che accorda agl'im-
 » peranti il dritto di estendere ed interpretare le leggi divine (N. T.)

certa sanzione penale, e per conseguenza due sono le parti della legge perfetta, cioè il *precetto* e la *sanzione* penale: che all'incontro la repubblica non è tenuta di premiare coloro che sono ubbidienti alla legge, se non quando la medesima imponga qualche cosa non promiscuamente a tutti i cittadini, ma per eccitare mediante la legge taluni di essi a fare qualche impresa straordinaria pel pubblico bene (a).

§. CLIII.

Di quante maniere è siffatta sanzione penale?

Perchè col nome di pena intendiamo un effetto male dell'azione contraria alla legge (Lib. 1. §. XCIX.), quindi tale effetto può consistere non solo in un certo male di passione che tocca la vita i sensi la stima e la fortuna dell'uomo, ma benanche nella nullità dell'atto eseguito contro il dettame delle leggi, anzi in ambedue siffatte cose. La legge di que-

(a) Ciò è da osservarsi contro Riccardo Cumberland *de leg. nat. proleg. cap. 4. et cap. 5. §. 40.* ove sostiene che l'integrità della legge riguarda non meno la promessa de' premj che la comminazione della pena. Ma s'inganna; imperocchè il legislatore non è tenuto di dare il premio a coloro i quali fanno ciò che non potrebbero omettere senza delitto, ma soltanto a quelli, che pel bene della repubblica fanno qualche azione straordinaria (Lib. 1. §. XCIX.). Quindi indarno aspetta il premio chi non uccide, non commette adulterio, non ruba, mentre se ciò facesse, incorrerebbe certamente nella pena. All'incontro con ragione riscuote il premio colui, che animato dal legislatore mediante la proposta de' premj ha provveduto di vittovaglie le navi, che a proprie spese ha istituite nuove fabbriche di armi, o ha fatto qualunque altra cosa simile cui non sono tutti e ciascuno tenuti di fare. Del resto di quà si vede la grande bontà e clemenza di Dio, il quale facendo uso del suo dritto avrebbe potuto soltanto comminare le pene ai trasgressori della sua legge; promette nulladimeno ancora agli osservatori della medesima de' premj e premj che avranno durata fino a mille generazioni, cioè che non finiranno giammai. *Exod. 20. 6.*

sta natura cioè che pronunzia non meno la nullità dell'atto contrario alla legge, che impone ai trasgressori della medesima qualche male di passione da giureconsulti romani era chiamata la sola *perfetta*, e tutte le rimanenti talora *imperfette* e talora *meno che perfette*. Ulpian. *Fragm.* I. 1. E perchè finalmente il fatto illecito altro è determinato, ed altro indeterminato, e può il medesimo esser diverso per la gran varietà delle circostanze che vi possono aver luogo (Lib. 1. §. C.), perciò segue che la pena può essere o *definita* o *indefinita* ossia *arbitraria*.

§. CLIV.

All' imperante compete ancora la potestà giudiziaria.

E perchè riescono frustranee ed inutili le leggi se le medesime non si applicano ai fatti, cioè se non si va indagando, se debbasi o no imputare all'uomo il fatto (Lib. 1. §. XCV.), perciò segue che nella repubblica debba eserci qualcheduno presso del quale risegga il dritto della conoscenza riguardante l'imputazione delle azioni. E poichè tale conoscenza non è altro che il giudizio delle azioni altrui (Lib. 1. §. XCVII.), egli è facile a comprendersi che sia assolutamente necessaria nella repubblica la *potestà giudiziaria*. E perchè finalmente tra gli uguali non può darsi nè magistrato nè pena (§. VI.), quindi tale potestà nella repubblica non può competere che al superiore cioè al sommo imperante (a) e per conseguenza la medesima con

(a) Infatti abbiamo di sopra osservato (§. XCIII.) che nello stato naturale anche il padre di famiglia può amministrare la giustizia alle

ragione si annovera tra i dritti immanenti di maestà (§. CXXXIV.).

§. CLV.

Di quante maniere è tale potestà giudiziaria ed in che modo si esercita?

Se l'ufficio del giudice riguarda l'applicazione delle leggi ai fatti ed all'incontro i fatti commessi contro il dettame delle leggi recano danno o alle persone private o alla stessa repubblica, segue che tutti i giudizj debbono essere o *privati* ossia *civili* o *pubblici* ossia *criminali* e che i primi consistono nel dirimere le controversie dei cittadini, ed i secondi nel punire i misfatti. Cic. *pro Caecin. cap. 2.* E sebbene non debbasi imputare a colpa al principe se il medesimo commetta a degli uomini prudenti e periti nel dritto tale potestà di giudicare (Lib. 1. §. CI.) e quindi stabilisca in ogni dove del suo regno dei magistrati e giudici, ciò non ostante sempre dev'essere aperta la via all'imperante

medesima segregata dalle altre. Ma nella città ciò non può aver luogo se non in quanto il permettano le leggi al padre di famiglia (§. XCIV.). Nelle repubbliche adunque compete tal potestà giudiziaria ai sommi imperanti, i quali specialmente per siffatta potestà si sono costituiti, come hanno osservato gli antichi, tra quali Esiodo, il quale *Theogon. v. 88.* così si esprime:

*Hac una reges sapienti lege creantur,
Dicere jus populis, injustaque tollere facta.*

Della giustizia vindici e custodi
Giove i regi creò nel suo disegno,
Onde la colpa non ergesse il capo,
E sortisser la pena i fatti rii.

per tutti coloro i quali si dolgono di essere stati oppressi con qualche ingiusta sentenza, e per conseguenza presso del medesimo deve risiedere l'ultima *analisi* delle cause dubbiose, cioè la facoltà di dare l'ultima decisione (a)

§. CLVI.

E similmente il dritto d'imporre le pene.

Se il giudice deve applicare le leggi ai fatti ed esaminare se qualche fatto debbasi o no imputare all'autore del medesimo (Lib. I. §. XCV.), ed all'incontro l'imputazione non consiste in altro che nel dichiarare se abbia luogo o no quell'effetto che la legge assegna all'azione (Lib. I. §. XCIX.), ne siegue senza dubbio che compete all'imperante, cui s'appartiene la somma potestà giudiziaria anche *il dritto d'imporre le pene*. E perchè non può negarsi che colui il quale fa la legge, abbia anche il dritto di derogare alla medesima per giusti motivi, anzi di abrogarla interamente (§. CXLIX.),

(a) Quindi nelle repubbliche *monarchiche* ciascun cittadino ha il dritto di appellare al re o al principe: nelle *aristocratiche* al senato degli ottimati: nelle *democratiche* allo stesso popolo: nè devesi senza una gravissima ragione stabilire un magistrato inappellabile; ciò non fu tollerato per lungo tempo dai Romani neppure negli stessi loro re e negli stessi loro dittatori. Liv. I. 26. II. 8. III. 55. X. 9. Nulladimeno essendo pur grande l'abuso degli appelli, perciò non deve recar maraviglia essersi introdotti varj rimedj onde frenarsi la troppa temerità di appellare. Di tal natura sono i privilegi di non appellare concessi ad alcuni magistrati, una data somma di danaro stabilita dalla legge da doversi pagare nel momento dell'appello, per cui la chiamano *appellabile*, il giuramento di calunnia, il danaro in deposito da erogarsi dall'appellante in caso di succumbenza, e cose simili le quali se apportino vantaggio alla repubblica si deve discutere più nella giurisprudenza civile che naturale.

perciò molto più il medesimo potrà sciogliere dall'obbligazione della legge un delinquente per giuste e gravi cagioni in guisa che tal delinquente venga a ricevere la grazia di essergli condonata la pena pel suo delitto meritata (a).

§. CLVII.

*Tal dritto d'imporre le pene ha luogo
tra gli uguali?*

Da ciò che si è detto si raccoglie che tra gli uguali nessuno può vantare il dritto di punire (a), e che nè l'integrità della vita nè l'altrui inveterata

(a) Ciò negavasi dai Stoici, de' quali era quel dettato, cioè *che il savio non dà nè indulgenza nè perdono*. Diog. Laert. 7. 123. Sen. *de clement.* Ma se anche lo stesso Dio il quale è giustissimo perdona i delitti senza far onta alla sua giustizia, perchè nol potrebbe il savio? Perchè nol potrebbe anche l'imperante il quale siccome fa delle leggi penali, così le può interamente togliere, e perciò dare il perdono a questo od a quello che ha delinquito? Ma ciò *per giuste cagioni*; imperocchè siccome per giuste e gravi cagioni si fanno le leggi, così anche per giuste cagioni si può fare qualche indulgenza contro il dettame delle medesime. Ma che deve dirsi se la pena è stata stabilita dal dritto divino? In tal caso trovandosi esistere tal legge penale, diciamo che il principe nulla può fare contro di essa (Lib. 1. §. XVII.). Se poi esista la medesima o no, su di ciò da più tempo disputano gli uomini dotti, e la lite pende ancora. Vid. Thomasii *diss. de jure ad grat. princ. circa poenam homicid.*

(a) Imperocchè qui parliamo della *pena civile* propriamente detta e da doversi imporre in forza della legge, e perciò non si parla della *convenzionale*, alla quale taluno da per se stesso volontariamente si obbliga: nè della *vendetta*, mediante la quale alcuno per dei torti ricevuti priva un altro dei beneficj, rinuncia alla di lui amicizia, e si separa dalla di lui familiar conversazione: nè dei *mali naturali*, cui ciascuno tira sopra di se mediante il suo peccato come a dire i morbi, i dolori, e l'infamia. Finalmente vi è molto divario tra la sudetta *pena civile* ed il *castigo*, cui per imporlo le leggi ne accordano il dritto ai genitori e talvolta al marito ed al padrone. Imperocchè siffatto castigo suole darsi per modo di disciplina, e la pena propriamente detta secondo il prescritto delle leggi s'irroga per modo di giurisdizione. Da ciò natu-

consuetudine di peccare possono autorizzare un uguale ad avere il dritto d'imporre le pene, e perciò non resta pienamente spiegata la natura della pena mediante la definizione o di Grozio, secondo il quale *la pena è un male di passione inflitto per un male di azione*, o di Becmann, il quale per pena intende *un dolore inferito a cagione del delitto*, anzi non si deve chiamar pena, ma *vendetta privata* quel male di passione recato dall'offeso istesso, e *lesione* se viene inferito da un terzo, e non già dal superiore. Che poi nè l'una nè l'altra debbasi per-

ralmente deriva che l'uguale non può punire l'uguale ma bensì colui il quale fa la legge ed applica la medesima ai fatti. Il che facendosi dal solo imperante (§. CLII. e CLIV.), egli è chiaro che al medesimo solamente compete eziandio il dritto di punire. È dunque mirabile la filosofia di Grozio *de jure bell. et pac.* II. 20. 3. 1. il quale sostiene che la natura istessa dimostra abbastanza essere convenevolissimo che le pene vengano inflitte dal superiore, ma che non si può dimostrare essere ciò necessario se il vocabolo *superiore* non si prenda in tal senso che colui il quale ha fatto male con ciò creda essersi fatto inferiore a qualunque altro e quasi di essere passato dal registro degli uomini in quello delle bestie le quali soggiacciono ai medesimi: il che si è asserito da alcuni teologi; quasiché una certa morale superiorità o eccellenza possa dare ad alcuno degli uomini il dritto di punire, e non si richiegga piuttosto la superiorità dell'imperio. Thomas. *jurispr. div.* 3. 7. 31. Per la qual cosa se l'offensore viene punito dall'offeso, questa non è pena ma vendetta; se da un terzo, è una nuova lesione. Che l'una e l'altra sia proibita nello stato civile non potrà negarlo lo stesso Grozio. Con più di ragione adunque si esprime Sanione Mezzano presso Terenzio *Adelph.* 2. 1. v. 3. colle seguenti parole:

*Leno sum, fateor, pernicies communis adolescentium,
Perjurus, pestis; tamen tibi a me nulla orta est injuria.*

Sono

Un ruffiano il confesso e la malora
Comun de' giovanetti, un manca di
Fede, una peste, ma con tutto questo
A voi non feci mai nessuna ingiuria.

BERGALLI.

mettere nello stato civile, egli è manifesto dal perchè la potestà giudiziaria compete al solo imperante ed a tutti coloro cui il medesimo l'ha delegata (§. CLIV. e CLV.).

§. CLVIII.

Di quante maniere è il fine delle pene?

Non sarà malegevole il formar giudizio del fine delle pene in forza della stessa ragione, per cui sono state inventate le medesime. Imperocchè se la pena propriamente detta è nata dopo l'introduzione dello stato civile (§. VI.): se il dritto d'imporre la medesima trovasi nella classe dei dritti maestatici immanenti (§. CXXXIV.), il fine de' quali non è altro che la sicurezza dei cittadini, ne siegue che la medesima sia il fine delle pene. E perchè i cittadini allora sono in sicurezza quando si riducono a tal termine i delinquenti, che o non vogliano più delinquere, o nol possano, vale a dire o che i medesimi si emendino o venga loro tolta la facoltà ed i mezzi di peccare, perciò facilmente si vede che il primo fine si ottiene per mezzo di quelle pene, le quali senza offendere la vita vengono date a' delinquenti, ed il secondo mediante que' supplizj che vanno congiunti colla perdita della vita (a) come si esprime Giustiniano §. 11. *Inst. de*

(a) Quindi non ha che fare colle pene umane quel fine che volgarmente si spaccia, vale a dire l'espiazione del reato e la soddisfazione che dicono doversi fare alla divina giustizia. Nè può essere la crudeltà; imperocchè non meritano di essere assoluti dalla nota di crudeli coloro

pub. jud. E poichè finalmente non ben si provvederebbe alla sicurezza della repubblica, quante volte soltanto coloro i quali hanno delinquito, cessassero di peccare, ed all'incontro si dovesse stare in timore che gli altri facessero il medesimo, perciò egli è chiaro che debbesi badare, onde riesca che coll'opera medesima vengano avvertiti gli altri mediante un tale esempio, affinchè temano di commettere alcun delitto, e per conseguenza debbonsi pubblicamente punire e suppliziare i rei, purchè qualche più grave cagione non impedisca ciò fare.

§. CLIX.

Il delinquente è tenuto di subire la pena?

Poste le cose dette anche facilmente si comprende se il delinquente abbia l'obbligazione di subire la pena. E perchè colui il quale vive nella repubblica è tenuto di far tutte quelle cose senza le quali non si può sperare il fine delle medesima, cioè la pubblica sicurezza (§. CV.), sarà senza dubbio obbligato anche il delinquente a subir quella pena la quale è stata definita dalla legge, ma non già a do-

i quali simili a Falaride puniscono i delinquenti per questo solo motivo, cioè affinchè i miseri sentano atroci dolori. Nè si potrebbe soddisfare alla divina giustizia coi dolori che soffre l'uomo reo, qualora non si fosse soddisfatto alla medesima con altro modo veramente infinito ritrovato dalla sapienza di Dio. Ma quelli che ci obbietano tali cose non pare che abbiano riguardo all'origine delle pene come quella la quale pienamente fa conoscere essere sembrate necessarie le pene nello stato civile, anzi neppur sembra che i medesimi distinguano la giustizia divina dall'umana, e le pene civili dalle sempiternelle che sovrastano agli empj dopo la morte.

ver punire se stesso , e per conseguenza non è certamente tenuto ciascuno di offrire volontariamente se medesimo a degli atroci supplizj (a) , nè però al medesimo si fa ingiuria se convinto del suo delitto paghi la giusta pena , nè ad alcuno è mai lecito di resistere alla somma potestà che irroga la pena secondo il prescritto della legge.

§. CLX.

Si debbono punire tutti i delitti , e quali delitti ?

Dal fine delle pene (§. CLVIII.) si raccoglie che le medesime si debbono adattare al fine della repubblica e perciò devono essere tali secondo che richiede l'interna sicurezza de' cittadini. Da ciò segue che l'imperante è obbligato a punire que' delitti , i quali turbano la sicurezza della repubblica o fanno sì che i cittadini non possano menare una vita comoda e tranquilla ; non è però necessario che si puniscono gli atti viziosi puramente interni , nè le col-

(a) Anzi essendo la pena un male di passione , dal quale la natura degli uomini rifugge , non sarebbe neppur pena quella che si dà a chi la vuole. A proposito dice Quintiliano *declam. 11. : s' inganna chiunque degli uomini misura i tormenti dalla sola atrocità delle denominazioni dei medesimi. Non si concepisce la pena , se non si dà a chi la rifugge. Non abbiamo alcun dolore se non ci è l'impazienza di soffrirlo , e il timore fa sì che si senta la crudeltà e la sevizia. Ciascuno chiama forse supplizio quello , al quale si corre con tutto furore ? Traete i condannati là , ove i medesimi non vogliono andare e seguirvi. Quindi è barbara costumanza il costringere gli uomini a dare a se stessi la morte , ad incidersi il ventre , a prendere il veleno o ad eleggere qualunque altro genere di morte. Imperocchè sebbene io sia obbligato a soffrire di buona voglia qualche male , non segue però , che io sia tenuto di darmelo volontariamente e così essere il carnefice di me medesimo.*

pe leggerissime dalle quali quasi nessun uomo va esente, nè l'omissione de' doveri d'umanità, purchè tutte siffatte cose non ridondino in disonore e pericolo della repubblica, e per conseguenza la stessa necessità imponga la coercizione anche di tali vizj (a).

§. CLXI.

Quali persone si devono punire?

Dalla stessa definizione della pena (Lib. 1. §. XCIX.) con sufficiente chiarezza si rileva doversi punire soltanto quelle persone le quali hanno commesso il male di azione, non già gli eredi di esse, e molto meno le intere famiglie (a) oppure i malle-

(a) Così in riguardo al delitto di lesa maestà sappiamo che presso talune nazioni si è punito anche il solo pensiero e la scienza di tale attentato, e si è castigata eziandio l'umanità vale a dire l'ospitalità. Su di ciò abbiamo recato di sopra (Lib. 1. §. CCXVI.) degli esempj. Ora aggiungiamo che anche i Germani una volta sanzionarono con delle leggi penali l'umanità da doversi usare verso i pellegrini. Tali sanzioni si trovano nella *legge Burgundica* 33. 1. *capitular.* 1. 75. mediante le quali viene irrogata la multa di tre soldi a coloro i quali negheranno al sopravveniente ospite il tetto od il cortile. Anzi i Goti secondo il prescritto della legge davano alle fiamme le abitazioni di quelli che per tre volte avevano discacciato i viandanti dal tetto, come attesta Giovanni Magno nella storia de' Goti 4. 1. Add. *Elem. jur. Germ.* 1. 18. §. 420.

(a) Il punirsi oltre del reo anche gli eredi e le intere famiglie fu spietatezza de' Persiani, della quale diffusamente parla Barnaba Brissonio *de regno Pers.* 2. 227. p. 591. edit. *Lederl.* Si veggono della medesima alcuni vestigi in Daniele 6. 24. ed in Esterre 9. 14. Ma che anche oggigiorno venga di quando in quando imitata tal crudeltà da alcune nazioni orientali da poco tempo in qua si è osservato da coloro, i quali con un poco di accuratezza descrissero i costumi e le istituzioni delle medesime. Invero siccome tal costume si oppone assolutamente alla retta ragione, così non v'ha prudenza che possa far sì, che la pena data ai genitori non colpisca indirettamente anche i figli, specialmente se per legge vengono confiscati i beni. E ciò crediamo aver mosso i legislatori

vadori che sonosi obbligati oltre il giusto e l'onesto a soffrire il castigo ed il supplizio invece degli altri (Lib. 1. §. CXLVI.). Finalmente siccome tutte le società costituiscono quasi una sola persona morale (§. XIX.), e quindi sono obbligate ad osservare le leggi prescritte al resto dei cittadini, così ben vede ognuno che si possono castigare anche le università e le società delinquenti, sebbene l'umanità istessa persuada doversi la pena temperare in modo, che non si confonda il reo coll'innocente, rendendo uguale la condizione d'entrambi, e che coloro i quali sono caduti per debolezza di consiglio o per errore non sentano il peso della severità degl'imperanti al par di quelli che furono le faci ed i promotori del tumulto. Anzi affinchè nelle pene da darsi alle università non si venga a rendere il rimedio più grave dello stesso morbo, si deve prima d'ogni altro agire in guisa, *che il timore s'incuta a tutti e la pena colpisca pochi: ut metus ad omnes, poena ad paucos perveniat.*

§. CLXII.

Fondamento per definire la quantità delle pene;

Quali finalmente e quante debban essere le pene da doversi irrogare, è ben chiaro dal fine delle medesime. Imperocchè consistendo tal fine nella si-

più umani a non dar luogo, che rarissime volte ad una tal pena, e che non abbiano ordinato occuparsi dal fisco tutti i beni se non nel caso del delitto di lesa maestà affinchè per quanto dipendesse dai medesimi non si estendesse la pena sui figli innocenti neppure indirettamente.

curezza dei cittadini (§. CLVIII.) segue che tanta debb' essere la pena , quanta se ne richiede per incutere agli uomini timore e per reprimere la voglia di peccare. E perchè è tale l' indole dell' umano ingegno , che la cupidigia fissa ne' cuori non altrimenti si reprimi che colla rappresentanza d' un maggior bene o colla minaccia d' un maggior male (Lib. 1. §. LI.), perciò con ragione si raccoglie che la sanzione penale non incuterà timore , se gli uomini non credano maggior male il subir la pena minacciata dalle leggi , che il tralasciar di commettere il delitto , ed il privarsi anche volontariamente di quel piacere , che dal delitto ne attendono (a).

(a) Potrà servir di esempio la pena contro le ingiurie comminata dalle leggi delle dodici tavole , la quale incuteva sì poco timore agli uomini scellerati e facoltosi che con una multa molto tenue volentieri compravano il piacere che sentivano dal recare ad altri contumelie ed ingiurie. Il tutto ci viene riferito da Aulo Gellio *Noct. Attic.* 20. 1. Il passo del medesimo benchè lunghetto non ci farà qui pentire della sua lettura : *Forse* , dice , *non ti sembra abbastanza tenue la pena ch' è prescritta contro l' ingiuria così : se alcuno fa ingiuria ad un altro , soffra la pena di sborsare venticinque bajocchi ? Imperocchè chi potrà essere tanto povero cui rimuove dalla voglia di fare ingiuria ad altri lo sborso di venticinque bajocchi ? Sicchè anche il vostro Q. Labeone ne' libri , che scrisse sulle dodici tavole non approverebbe simile legge. Vi fu* , egli dice , *un certo Lucio Nerazio uomo singolare nelle brieconerie , ed oltremodo disennato : costui aveva il barbaro piacere di percuotere colla palma della sua mano la faccia degli uomini liberi : lo seguiva perciò il suo servo portando la borsa piena di bajocchi ed a chiunque avea schiaffeggiato ordinava che subito gli fossero sborsati venticinque bajocchi secondo il prescritto delle dodici tavole : per tal motivo , dice , i Pretori pensarono doversi abolire ed abbandonare tale inetta ed inutile pena , e fecero un editto , mercè il quale promisero dare dei giudici detti recuperatori , i quali prendessero conoscenza delle ingiurie e ne calcolassero la convenevole soddisfazione.*

§. CLXIII.

Conseguenze da ciò derivate.

Da tali principj si raccoglie che la sicurezza della repubblica non permette che a' delinquenti venga imposta la pena del taglione (a), e per conseguenza non basta la regola di doversi le pene proporzionare ai delitti, purchè la medesima non si voglia intendere meno in riguardo agli stessi fatti illeciti che in riguardo al desiderio di fare simili delitti. Inoltre siccome un delitto è più di un altro nocivo alla repubblica ed uno più d'un altro ridonda in pubblico disonore, così facilmente si potrà assegnar la ragione, per cui quanto più un delitto offende la pubblica sicurezza, tanto più mediante le pene più atroci si atterriscono gli uomini dal commetterlo, e per cui crescendo i delitti anche la pena deve crescere e rendersi più grave.

(a) Pare che lo stesso Dio abbia approvata la legge del taglione *Exod.* 21. 23. *Lev.* 24. 50. *Deut.* 19. 19. È anche noto quel detto decemvirale presso Gellio *Noct. Attic.* 20. 1. cioè: *si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*: cioè *se alcuno ha rotto un membro ad un altro, se non si conviene col medesimo, soffra il taglione*. Ma siccome gli stessi maestri ebrei interpretano tal legge divina in guisa che sostengono potersi espiare tali colpe mercè una multa pecuniaria: Conf. Joseph. *Antiqu. Jud.* 4. 8. così anche presso i Romani non fu mai in uso siffatta legge come attesta il giureconsulto Cecilio presso Gellio *ib.* E forse tali *proverbj* sono diretti ad indicare che non si fa ingiuria a colui, il quale soffre eziandio quel male che ha cagionato ad un altro, sebbene non sempre sostenga il male medesimo. Vid. Jo. Cleric. *ad Exod.* 21. 22. Nel quale senso Pitagora diceva che *la legge del taglione era una passione uguale*. Comunque sia la cosa il taglione non sempre ha luogo e ciò si prova I. che siffatta legge del taglione alcune volte non merita il nome di pena e. g. se a chi mi ha rubato per forza dieci ducati in pubblica strada, la medesima comanda di rapirne altrettanto: se un uomo ignobile, il quale ha percos-

§. CLXIV.

Nel definire le pene si deve aver riguardo alle circostanze.

E perchè siccome nell'imputazione delle altre azioni umane, così anche in quella dei delitti si deve aver riguardo a tutte le circostanze, e spesse volte una sola delle medesime fa cambiare di aspetto tutta la natura del fatto (Lib. 1. §. C.), perciò può darsi che pel medesimo delitto commesso taluno debbesi punire più gravemente d'un altro, e per conseguenza nel definirsi la pena si deve riguardare non solo la persona delinquente, ma benanche colui, al quale si è recato nocumento mediante il delitto, e similmente l'oggetto, l'effetto, come pure il luogo, il tempo, e simili circostanze (a).

so un magistrato, deve anch'egli essere percosso: II. che talvolta neppure può darsi che il delinquente soffra quell'istesso male, che ha fatto e. g. se un losco ha cacciato ad un altro ambedue gli occhi: III. che talvolta non si può serbare l'uguaglianza in guisa, che il delinquente non soffra più di quello, contro di cui ha commesso il delitto. Così e. g. io so che un vagabondo notturno ha cacciato nel corpo d'un uomo che gli è andato all'incontro il suo coltello in modo che la punta del medesimo è passata fino alla schiena, eppure costui si è in breve tempo sanato non essendo offeso alcuno intestino. Per la qual cosa avrebbero potuto forse tutti i medici riunendo i loro consigli trapassare col coltello un tal uomo e farlo rimanere sano e salvo?

(a) Così, per quello riguarda la persona delinquente, merita assolutamente maggior pena colui, cui la parentela, la prudenza, il dovere, l'età, la dignità avrebbero dovuto ritrarre dal delitto, che l'estraneo, lo stupido, chi non è obbligato da qualche vincolo speciale, il fanciullo, o il giovinetto, l'uomo volgare, o d'altro simigliante carattere (Lib. 1. §. CXIII.). Così anche sopporterà maggior pena il robusto che il debole, e quante volte viene irrogata la multa pecuniaria, devesi aver riguardo più all'uomo povero, che a qualche facoltoso. Ne razio. Così ancora se l'ingiuria si è fatta ad una persona in dignità co-

§. CLXV.

Le pene da imporsi per fine di emendazione non debbono essere infamanti

Ma neppur sembra doversi omettere che siccome non tutte le pene sono dirette alla distruzione degli uomini malvagi, ma spesse volte vengono imposte le medesime affinchè colui il quale ha peccato,

stituita o allo stesso magistrato, chi potrà mai negare che debbasi punire una tale ingiuria con rigore maggior di quello, onde si punirebbe la medesima se si fosse fatta ad uno della feccia del popolo? Inoltre se è un delitto degno di pena il torre le robe d'un privato per far guadagno, quanto più il commettere un peculato, cioè torre il pubblico danaro, o il macchiarsi di sacrilegio? Così osserviamo punirsi con più rigore la diserzione del soldato che abbandona il suo posto, che quella del medesimo che fugge dal quartier d'inverno per qualche tristo effetto. Finalmente tutti i giusti estimatori delle cose affermano che l'ingiuria fatta ad alcuno nel tempio e tra le sacre funzioni, sia più grave di quella che si è fatta in un luogo privato ed in altro tempo. Tanto vero che non è secondo il pubblico gusto, anzi è contraria al senso comune quella massima dei Stoici, cioè *che tutti i delitti sono uguali*. Cic. *Paradox.* III. Diog. Laert. VII. 120. Contro de' quali disputando disse Orazio *Serm.* I. 3. v. 115.

*Non vincet ratio, hoc, tantumdem ut peccet, idemque,
Qui teneros caules alieni infregerit horti,
Et qui nocturnus divum sacra legerit. Adsit
Regula peccatis quae poenas irroget aequas,
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.*

Nè mai ragione
Convincerai potrà ch' egual peccato
Tanto commetta chi dagli orti altrui
I cavolini smazzichi, quant' altri,
Che de' Numi gli altar spogli notturno,
Vegli una norma, che condegne adatti
Pene a' delitti, nè crudel flagello
Dee straziar chi merita la sferza.

si emendi ed impari ben ad essere più cauto in avvenire, così debbesi usare tutta l'accortezza, onde coloro i quali pagano la pena dei loro delitti non sieno marcati d'infamia, poichè con ciò avviene che i medesimi non si abbiano più per idonei membri della repubblica, e perciò non possono eglino avere più l'opportunità ed i mezzi di guadagnarsi con delle oneste arti il vitto ed il vestire.

§. CLXVI.

Al principe compete il dritto d'imporre i tributi e le gabelle, come pure un certo dominio eminente.

Tra i dritti immanenti maestatici si annovera anche il dritto di comandare ai cittadini i *tributi* e le *gabelle*, anzi eziandio di applicare i beni dei medesimi agli usi della repubblica se la necessità l'esige: quale dritto suole chiamarsi *dominio eminente* (a). Imperocchè se debbono essere permesse ai

(a) Confessiamo però che non ben s'adopra un tal vocabolo, mentre sono diversi i concetti di *dominio* e d'*impero*, e non già il primo, ma l'ultimo compete agl'imperanti. Onde ciò che Grozio *de jure belli et pac.* 1. 1. 6. prima d'ogni altro chiamò *dominio eminente*, fu meglio denominato da Seneca *de benef.* 7. 4. *potestà: la potestà*, dice, *sopra delle cose tutte s'appartiene ai re, e la proprietà a ciascuno in particolare.* Add. V. A. Corn. van Bynkersh. *quaest. jur. publ.* 11. 15. p. 250. Quindi i giureconsulti di Witteberga ben sostengono contro Gio. Fran. Ornio doversi derivare tal potestà dall'impero, e non già dal dominio (Vedi Guglielmo Leysero nella collezione dei scrittori cristici, la quale fu da lui intitolata *pro imperio contra dominium eminens*, e la diede alla luce in Witteberga 1673.). Ma mentre la lite si verte circa il vocabolo e l'origine della cosa e nessuno può dubitare intorno allo stesso dritto degl'imperanti di potere applicare i beni de' cittadini agli usi della repubblica in caso di urgente necessità, non ci è affatto ragione alcuna, per cui potessimo rigettare tal vocabolo una volta ricevuto.

sommi imperanti tutte quelle cose , senza le quali non potrebbero essi conseguire il fine della repubblica, vale a dire l'interna ed esterna sicurezza (§. CXXXIII.); se all'incontro tale sicurezza non potrebbesi ottenere, se i cittadini non contribuissero il danaro necessario a sostenere i pesi della comune repubblica, e se talvolta gl'imperanti non facessero uso dei beni de' medesimi, ne siegue che agl'imperanti deve competere il dritto di esigere il contribuzionale danaro e di esercitare un certo dominio eminente.

§. CLXVII.

Il dritto del principe circa i beni de' cittadini nello stato ordinario della repubblica.

Perchè dunque all'imperante compete il dritto di applicare i beni de' cittadini agli usi della repubblica in caso di urgente necessità (§. CXXVI.), egli è facile a comprendersi che il medesimo non essendo peranco urgente la necessità ha il dritto di prendere come in custodia i beni de' privati (a), af-

(a) Sul quale fondamento poggia ancora il dritto supremo degl'imperanti, mediante il quale i medesimi possono costituire i tutori o curatori ai pupilli, ai minori, a quelli che soffrono il mal caduco, ai furiosi, ai prodighi, agli assenti, alle femine; dipoi prescrivere a tali amministratori alcune determinate leggi, obbligare i medesimi alla reddizione de' conti, e di rimuovere coloro i quali non amministrano le cose commesse alla loro cura colla debita fedeltà ed esattezza. Imperocchè importa alla repubblica che sia salva la roba di coloro i quali non possono per loro stessi badare alle cose proprie. Onde dice Platone *de legib. lib. 11.* che i pupilli appartengono non già alla cura privata, ma bensì alla pubblica della città chiamando i medesimi *il deposito più pregevole e più sacro* della repubblica. Che però per tal motivo avvenne che i

finchè nel caso dell' urgente necessità sieno in pronto i beni medesimi e sufficienti agli usi della repubblica, e perciò egli possiede non solo il dritto di far leggi riguardanti il buon uso dei beni, il trasferimento e l' alienazione de' medesimi (Lib. 1. §. CCCXVII.), ma benanche di rassodare i commerci tanto con dei trattati, che di restringerli con certe determinate leggi secondo che sembra più conforme al vantaggio della repubblica, anzi di definire quali cose debbansi estrarre dal territorio e quali immettere, di far leggi concernenti le spese, di promuovere le arti, e di fare insomma tutto quello che possa far crescere le ricchezze de' cittadini, onde poter bastare agli usi della repubblica.

§. CLXVIII.

E nello stato straordinario della medesima.

E di tal natura sono i dritti, che competono all' imperante nello stato ordinario della repubblica. Se dunque tale dominio eminente principalmente si esercita nello stato straordinario o in caso di urgente necessità (§. CLXVI.), ne siegue, che lice all' imperante di occupare in tempo di guerra mediante gli accampamenti i territorj dei privati, costruire su i medesimi delle fortificazioni e delle opere pubbliche 1. 9. C. *de oper. public.*, di raccogliervi delle

Germani fin da tempi remotissimi attribuirono agli stessi imperanti e magistrati una certa suprema tutela, intorno della quale ci ricordiamo di aver disputato un tempo nella nostra esercitazione *de suprema principum et magistratuum tutela*.

biade pel pascolo de' cavalli, di aprire pei fondi dei cittadini delle nuove strade pubbliche non essendo sufficiente le più antiche l. 14. §. 1. D. *quemadm. ser. amitt.* di demolire le abitazioni suburbane ossia i suburborgli, ove il nemico stà a fronte, ossia urge il pericolo: *ubi Hannibal ante portas est*, e di fare insomma ogni altra cosa di simigliante natura.

§. CLXIX.

Quando ha luogo il dominio eminente?

E perchè ciò può farsi soltanto in caso di urgente necessità (§. CLXVI.), ed all' incontro la cosa necessaria è appunto quella senza della quale la salute della repubblica, che dev' essere la legge suprema (§. XXIV.), la libertà e la sicurezza dei cittadini non possono essere in salvo, perciò con ragione si raccoglie che siffatta potestà non solo si può esercitare, quando la medesima si esiga dall' estrema necessità della repubblica, ma ancora quante volte l' esercizio di quella è veramente *utile* alla repubblica, soprattutto quando il più delle volte l' utilità suole convertirsi in assoluta necessità. V. A. Corn. van Bykersh. *ibid.* p. 292. Ciò non ostante tale dritto non ha luogo quante volte il medesimo riguarda la sola utilità del principe e si toglie ad un altro il dritto da costui non concesso, e molto meno quando si occupa qualche cosa non per necessità ed utilità, ma per solo piacere. Anzi questo stesso dritto del dominio eminente è di tal fatta che il principe buono e saggio soffre volentieri che i confini del medesimo sieno ben regolati e non si compiace farne uso che colla

maggior possibile equità e modestia (a). Bynkershoek *ibid.*

§. CLXX.

Sotto qual condizione gl' imperanti possono far uso del medesimo?

Invero se la stessa equità esige che i pesi della comune repubblica si debbono sostenere mercè delle comuni contribuzioni (§. CLXVI.), segue che un cittadino non dev' essere gravato più degli altri, e perciò colui il quale deve privarsi della cosa sua per la comune salvezza ed utilità, debbe venir compen-

(a) Con ragione abbiamo aggiunto tali limitazioni, affinché siffatto dritto non degeneri in una somma ingiuria. Quindi sappiamo essersi Iddio gravemente sdegnato col re Acabbo che volle torre per forza a Nabot una vigna come vicina al real palazzo a solo fine di convertirla in un giardino di erbaggi. I. *Reg.* 21. 2. Imperocchè non si può scusare Acabbo per averne fatta richiesta, perchè questa riguardava più il comodo privato ed il piacere del malvagio re, che l'utilità. Ma anche il Senato romano non volle confermar il giudizio pronunziato dai Pretori contro M. Licinio Crasso, mentre quelli volevano far derivare pel fondo di costui un acquedotto, che serviva più per cagione di ornamento e piacere che di utilità. Liv. 40. 51. Così certamente fu rappresentata la causa da Marco Zuerio Boxbornio *Disquisit. polit. casu.* 31. Eppure il non mai abbastanza lodato Bynkershoek produsse il diploma di Guglielmo d'Oranges, mediante il quale venne data al magistrato di Leida l'autorità di occupare i campi dei privati dopo di averne pagato il prezzo ai possessori, e non solo que' campi cui pareva esigere la necessità, ma benanche tutte quelle adjacenze che sembravano concorrere all'ornamento delle abitazioni accademiche ed al piacere dei studenti (*tot cierraat derzelve, en de recreation der studentem cenig sints dienlyk.*). Ove però l'illustre autore consideratamente aggiugne le parole seguenti: *di tale giurisprudenza di dritto pubblico io non mi servirei, nè se ne servì il senato romano nella causa di Crasso, nè anche sarebbe servito Augusto, del quale dice Svetonio Aug. cap. 56. : che si contentò Augusto di fare il foro alquanto più angusto non osando usurpare ai possessori le loro vicine case.*

sato dall'erario o dalla cassa pubblica (a), e se ciò non possa farsi sull'istante, nulladimeno in appresso si può esigere tale compenso per proprio dritto da tutti coloro i quali rimasero privi della cosa propria, purchè i medesimi non abbiano edificato contro la legge proibitiva, e tale edificio o qualunque altra opera siasi demolita nel caso dell'urgente utilità della repubblica. Imperocchè allora è tanto lungi, che possano essi richiedere giustamente il compenso del prezzo che anzi incorrono nella pena espressa dalle leggi. V. A. Corn. van Bynkersh. *ibid.* p. 297.

§. CLXXI.

Si può anche il medesimo estendere sulle cose degli esteri non nemici?

Inoltre dalla medesima definizione si rileva che tale dritto si deve esercitare soltanto su i beni dei cittadini e non già su quelli degli estranei non nemici, benchè tali beni trovinsi presso di noi, e per conseguenza non si possono scusare que' principi, i quali mettono ancor le mani sulle cose e sulle merci delle nazioni amiche, obbligano i padroni a far

(a) Ciò è riconosciuto da Grozio *de jure belli et pac.* II. 14. 7. da Pufendorff *jur. nat. et gent.* 8. 5. 7. da Ubero *de jure civit.* I. 3. 6. 44. e da tutti quelli che trattano diffusamente di tale dominio, tra quali riporta la palma il celeberrimo Cornelio van Bynkershoek *ibid.* il quale prova secondo Tacito *Annal.* I. 75. et I. 9. C. *de oper. publ.* che anche i Romani hanno tale principio. Ed infatti per esso milita la medesima ragione di equità, che il giureconsulto Paolo pone in mezzo per la legge Rodia riguardante l'ancoraggio I. 1. D. *ad leg. Rhod. Affinchè*, dice, *si ripari mediante la contribuzione di tutti ciò che si è dato a pro di tutti.*

loro contro voglia de' medesimi degl' imprestiti pecuniarj, arrestano le navi degli amici ancorate o arrivate ne' loro porti, e se ne servono per traghettare le loro truppe o per trasportare il foraggio; ancorchè siffatte ancherie (così chiamansi tali atti violenti) si sogliano frequentemente usare e sieno scusate dal quel pretesto, cioè che le navi anche straniere ritrovate nell'impero d' un altro principe diventino in un certo modo suddite del medesimo (a) e che tali oggetti vengano ancareggiati per una consuetudine pubblicamente ricevuta, mercè la quale si contengono le città e gl' imperi.

§. CLXXII.

Cosa è fisco ed erario?

Le cose fin quì dette riguardano il *dominio eminente*. Per quello riguarda i *tributi* e le *gabelle* è da

(a) Del quale pretesto non potendo far neppur uso i Greci reduci dalla spedizione di Ciro sembra perciò tanto più iniquo il delitto dei medesimi impadronendosi delle navi raccolte nel porto di Trebisonda, sebbene non sembri che Grozio *de jure belli et pac.* II. 2. 10. disapprovi un tal fatto. La storia è la seguente. Senofonte come attesta egli medesimo *de expedit. Cyri* 5. 1. 6. diè ordini ai soldati di prendere le lunghe navi trebisondesi, onde tirare a secco le navi che passavano e custodirle dopo di averle tolti i timoni, fino a che il numero delle medesime fosse sufficiente a poterli trasportare nelle proprie regioni; a patto però che coloro i quali erano sulle navi, si alimentassero a comuni spese per quanto si trattenessero al servizio de' soldati e ricevessero la mercede pel trasporto. Ciò sarebbe in qualche modo scusabile a titolo di necessità se que' soldati avessero militato per pubblica autorità. Ma non si può produrre alcuna ragione per cui potesse competere ad un branco di soldati il dritto di usare tale violenza, mentre i medesimi contro il divieto delle loro città aveano fatta tale spedizione di Ciro memoranda più per le cose strepitosamente fatte che per giustizia di causa.

esservarsi che per due riguardi importa moltissimo alla repubblica di aver in pronto una gran somma di danaro : primieramente affinchè non possa mancare quello , onde mantenersi gl' imperanti a norma della loro dignità : ed in secondo luogo affinchè nei tempi di guerra e di pace soprabbondi il danaro che è il nerbo di tutte le intraprese , cosicchè senza di esso non si può far nulla di quanto bisogna. Sicchè nelle repubbliche sogliono esserci due casse pubbliche , ove si versano le pubbliche ricchezze , cioè una la quale contiene il danaro destinato al mantenimento degl' imperanti , chiamata *fisco* , e l' altra destinata al danaro pubblico detta *erario* (a) ed è di sommo interesse della repubblica che tali casse sieno piùcchè ricche e piene di danaro.

§. CLXXIII.

Che si è pensato per arricchire il fisco ?

Se dunque nel *fisco* si versa il danaro destinato al mantenimento degl' imperanti , è sembrato giusto alla maggior parte delle nazioni il doversi assegnare agl' imperanti non solo certi determinati fondi , ed alcuni tratti di terreno , dalle cui rendite essi posso-

(a) Con ragione si è distinto il fisco dall' erario ancorchè talvolta nelle monarchie i principi sogliano appropriarsi ogni cosa in guisa , che tra *fisco* ed *erario* non si ravvisi differenza alcuna. Certamente Dione Cassio *Hist.* 53. p. 506. attesta che Augusto aveva a sua disposizione il danaro ed i soldati aggiungendo la ragione col dire : *imperocchè sebbene avesse il proprio danaro in apparenza separato dall' erario ; realmente però si serviva anche di questo a suo arbitrio*. Ma poichè non esaminiamo in questo luogo ciò che si fa , ma quello che debba farsi , perciò con ragione distinguiamo due casse pubbliche le quali si osservano accuratamente distinte nelle aristocrazie e nelle altre repubbliche.

no sostenere la loro dignità, quali fondi si chiamano oggi *demanj* o *demaniali*, ma benanche rilasciare ai medesimi dei pedaggi, ossia dazj per gli oggetti di trasporto, ed altre gabelle, e specialmente ceder loro que' beni che non hanno padrone, e che trovansi entro il territorio della repubblica (Lib. 1. §. CCXLIII.). Quest'ultima maniera di arricchire il fisco tanto più è piaciuta alla maggior parte delle nazioni (a), quanto meno si è trovata unita col dispendio ossia interesse di ciascuno in particolare.

§. CLXXIV.

Dritti de' beni demaniali.

Se dunque i beni demaniali sono destinati a sostenere la dignità degl' imperanti (§. preced.) egli è facile a comprendersi che i medesimi sono inalienabili, e per conseguenza essendo alienati dal suc-

(a) Soprattutto ciò è stato a grado alle nazioni di origine germanica, intorno alle quali Grozio *de jure belli et pac.* II. 8. 5. dice così: *i popoli della Germania dovendo assegnare ai principi e re alcuni dati beni, onde sostenere la loro dignità, saviamente credettero doversi prendere l'incominciamento da quelle cose, le quali si potessero dare ai medesimi senza danno di alcuno; di tal fatta sono le cose tutte, le quali non sono state sotto il dominio di qualcheduno. Conosco che di tale dritto si sono serviti anche gli Egizj. Imperocchè anche ivi il procuratore del re, che chiamavano idion logon, cioè il proprio e privato razionale prendeva possesso a nome del re degli oggetti di tal genere. Invero tali cose che estratte da Strabone *Gegr. Lib. 17. p. 1148. edit. novis.* sono rapportate da Grozio riguardano tanto i padroni egizj che romani. Infatti l'espressione greca *idios logos* non significa altro che il procuratore di Cesare ossia il razionale, e di questo riferisce che il medesimo ispezionava su quegli oggetti che non erano nel dominio di alcuno e che doveano occuparsi in nome di Cesare, vale a dire come su questo luogo ha notato il Casaubon, avea il dovere d'inquirere su i beni caduchi e vacanti.*

cessore sia universale sia singolare si possono rivendicare; nè importa punto se sieno stati trasferiti tutti o in parte presso alcuni privati, poichè di ciò che non è nel nostro dominio non possiamo alienarne neppure una picciolissima porzione, come a proposito dice Grozio *de jure belli et pac.* II. 6. 11. ove però il medesimo avverte che quante volte tali alienazioni sieno fatte col consenso del popolo, sono valide (a), e che debbansi distinguere i frutti di siffatto patrimonio dal patrimonio stesso.

§. CLXXV.

Dritto del fisco circa i beni che non hanno padrone.

Inoltre perchè piacque alla maggior parte delle nazioni di assegnare agl'imperanti anche i beni che non hanno padrone (§. CLXXIII.), perciò non sarà difficile di rendere la ragione, per cui il fisco in ogni dove pretenda essere sue quelle cose le quali

(a) Sia che a principio il popolo ci abbia prestato il suo consenso, sia che le abbia ratificate dopo col decorso del tempo. Di siffatte alienazioni innumerevoli esempj ci vengono somministrati dalla nostra Germania. Imperocchè fu tanta la liberalità degli antichi imperadori e re nel trasferire i beni demaniali specialmente nelle Chiese, che di tali beni appena oggi se ne osserva qualche vestigio; nessuno però potrà dire che sia lecito all'imperadore di rivendicarli, mentre tali alienazioni sonosi da gran tempo ratificate da tutti gli ordini dell'impero. Anzi sebbene l'imperadore soglia promettere di rivendicare i dritti dell'impero e le rendite *Capitul. Caroli 6. art. 10.* avvertono però coloro i quali espongono il dritto pubblico dell'impero romano-germanico che ciò debba intendersi in guisa che si faccia senza offendere le pubbliche leggi. E la passarono male la maggior parte di quegli imperadori e re i quali con troppo furore cercarono di recuperare questi dritti dell'impero; tali furono Errico V. Rudolfo I. Alberto I. ed altri. Conf. Schwederi *Diss. de dominio imperii.*

per dritto romano si reputano o comuni o pubbliche come a dire i vantaggi de' mari che bagnano il lido del territorio (a), i fiumi, le grandi selve, e perciò anche i dritti di pescare e cacciare, come pure il dritto di scavare i minerali e metalli, di occupare i beni vacanti, di raccogliere le gemme e le pietre preziose cacciate fuori dal mare, di appropriarsi del prodotto delle alluvioni, delle nuove isole, degli alvei abbandonati, anzi in alcuni luoghi anche dei tesori, dei vagabondi e figli bastardi. Sebbene però come a proposito osserva Ubero *de jur. civ.* II. 4. 46. p. 468. tutti siffatti dritti si esercitano più o meno secondo le diverse costumanze delle nazioni.

(a) È noto ciò che si è disputato in riguardo al dominio del mare tra uomini dottissimi e primarj giureconsulti Ugon Grozio, Gio Selden, Rubino Jonston, Pietro Battista Burgo, Guglielmo Weivod, Gio. Isacco Pontano, Teodoro Grenswinchelio, ed ultimamente tra Pufendorf, Ubero, Giacomo Gotofredo, Gio. Errico Boeclero, Corn. van Bynkersoek, Cristiano Tomasio, ed altri. Non istaremo a ripetere quanto hanno detto costoro. Noi non dubitiamo di asserire che siccome nessuno può negare che il mare sia nel dominio di nessuno, così il medesimo si può occupare, ed occupandosi di fatto da alcuno deve cedere a costui e divenire di sua proprietà (Lib. I. §. CCXLI.), specialmente perchè l'istessa esperienza e' insegna che fin da tempi remoti si è sempre ciò fatto e che oggigiorno si pratici ancora. Ma poichè non sogliono occuparsi le cose di uso inesaurito, nè si possono escludere gli altri dall'uso delle medesime (Lib. I. §. CCXXXV.), ed all'incontro nel mare vi sono alcune cose di uso esausto, come a dire la pesca de' pesci grandi e delle perle, le gabelle e simili emolumenti; ed altre di uso inesaurito come a dire la navigazione, perciò con ragione sosteniamo poterli escludere gli altri dalle prime, e non potersi dalle seconde. Molto più dunque coloro i quali posseggono come proprie delle terre oltremare potranno escludere gli altri dalla navigazione cui intraprendono o per andare ad occuparle o per esercitarvi il commercio, purchè per mezzo di patti e trattati non siasi altrimenti convenuto, mentre stà in arbitrio di ciascuna nazione se voglia o no permettere il commercio ai propri cittadini coi stranieri. Ma non si può impedire quella navigazione che s'intraprende per causa di commercio verso le provincie al di là de' mari le quali non sono nostre, mentre sarebbe lo stesso che proibire ad alcuno senza fargli ingiuria l'uso della via pubblica, eccetto però quando ai

§. CLXXVI.

Altri dritti del fisco.

E perchè importa sommamente alla repubblica che il fisco sia molto ricco (§. CLXXII.), non è perciò meraviglia che si attribuiscano al fisco anche altri dritti riguardanti l'acquisto e la conservazione delle cose, specialmente il dritto di coniar moneta, il dritto di occupar le multe, i contrabbandi, e qualunque acquisto per la via del delitto, e tutti gli altri dritti di simil genere i quali volgarmente benchè poco a proposito si annoverano tra le regalie minori (§. CXXIII.). Ma anche su di questo punto va-

naviganti ostano i patti ed i trattati. Tal è il nostro sentimento riguardante tale questione: concediamo però volentieri che ciascuno abbondi nel proprio sentimento, soprattutto perchè in riguardo al dominio del mare suol disputarsi più colle armi e colla forza manifesta che colle parole e con gli argomenti. Tanto vero che cantò Orazio *Carm. I. 3. v. 21.* nel seguente modo:

*Nequicquam Deus abscidit
Prudens Oceano dissociabiles
Non tangenda rates transiliunt vada.
Audax omnia perpeti
Gens humana ruit per vetitum nefas.*

Terre da terre provido
Divelse il Nume invano,
E divisor frapposevi
L' indomito Oceano.
Se nave temeraria
Del gran divieto ad onta
Per guadi inaccessibili
Gli opposti lidi affronta.
Ov'è maggior l' ostacolo
Più impetuosa ed avida
L' umana razza avventasi
Ad ogni rischio impavida.

riano i costumi secondo che ciascuna città concede più o meno di tali dritti al proprio imperante, oppure gl' imperanti se ne hanno arrogato più o meno per mezzo di lungo uso.

§. CLXXVII.

L' erario si arricchisce mediante i tributi e le gabelle.

Per quanto si appartiene all' *erario*, è manifesto che il medesimo si arricchisce mediante i tributi e le gabelle, purchè non vi sia tanto fondo pubblico, che dia tanta rendita che possa mantener la repubblica, e renderla doviziosa. Imperocchè se gl' imperanti non possono far nulla opportunamente in pace ed in guerra senza danaro. Tacit. *Hist.* 4., e non bastando il fondo pubblico tal danaro non si può avere d' altronde che dai soli cittadini, ne siegue che i reggitori delle città possono imporre ai cittadini tributi e gabelle o essi solamente o col consenso degli altri ordini secondo esige la forma della repubblica; che i medesimi possono far cadere tali imposizioni sopra le persone, su i fondi, sulle merci da immettersi e da estrarsi, sulle cose fungibili, sulle manifatture e su i commercj come conviene meglio agli interessi della repubblica, purchè si abbia riguardo (a) anche alle facoltà di ciascuno ed i cittadini

(a) Questo bilancio delle facoltà de' cittadini sembrò molto giusto a Servio Tullo re de' Romani il quale con ciò si attirò la grazia e l'amore del popolo, perchè secondo attesta Dionigi d' Alicarnasso *Antiqu. Rom. Lib. 4. p. 215.* non volle permettere che i poveri fossero gravati dal peso dei tributi, onde non essere i medesimi costretti a contrarre dei debiti, e perciò ordinò che si facesse un censo di tutti i beni e ciascu-

non sieno tanto aggravati che possono far giusti lamenti che a guisa de' servi facciano degli acquisti non per loro stessi ma pei proprj imperanti.

§. CLXXVIII.

Cosa è di giusto circa i tributi e le gabelle?

Che se nell' imporre i tributi e le gabelle si deve avere riguardo alle facoltà di ciascuno, nè i cittadini debbonsi opprimere mediante siffatti pesi (§. CLXXVII.), egli è chiaro che non si debba esigere nè pretendere dai cittadini ciò, che i medesimi non possono prestare, nè in tempo di pace si debbono snervare in guisa, che in tempo di timore non possono contribuire cosa alcuna. Inoltre è anche manifesto che non si debba ad alcuno concedere inconsideratamente l'immunità, eccetto quando la sua opera sia di tanto pregio, che valga a compensare la di lui quota di pubblico peso. Che finalmente tale contribuzionale danaro debba raccogliersi senza troppo asprezza o vessazione, amministrarsi con tutta la buona fede, ed impiegarsi in quelle cose, alle quali è destinato, ben si deduce dall'istesso fine cui è diretta una tale contribuzione.

no contribuisse a proporzione del proprio censo secondo che soleva farsi nelle città grandi e bene istituite aggiungendo la ragione che siegue: imperocchè, disse, io penso essere cosa giusta ed utile alla repubblica che coloro i quali hanno molta possidenza debbano molto contribuire, ed all'incontro poco quelli che posseggono poche e tenui sostanze.

§. CLXXIX.

Il principe ha il dritto di costituire i ministri ed i magistrati.

Tra i dritti maestatici immanenti si annovera anche *il dritto di costituire i ministri ed i magistrati* (§. CXXXIV.). Ove per *ministri* intendiamo coloro i quali a nome degl' imperanti amministrano quella tale parte della repubblica, che ai medesimi è stata affidata: per *magistrati* poi quelle persone le quali a nome proprio ma dipendentemente dal sommo imperante amministrano una tal parte della repubblica. Se dunque i ministri invece degli imperanti, ed i magistrati dipendentemente dai medesimi imprendono l'amministrazione della repubblica, segue che tanto i primi che i secondi debbansi costituire dal sommo imperante, purchè costui non abbia dato ad altri il dritto di eleggere o di presentare, oppure ceduto all'intero collegio il dritto di aggregarne degli altri in caso di vacanza. Che i medesimi restino al sommo imperante specialmente obbligati, e per conseguenza di rendere a lui conto della loro amministrazione, ed esercitando eglino malamente una tal carica possono esserne privati dal medesimo, anzi venirne puniti secondo che meritano quante volte si trovino rei di dolo o di colpa grave (a).

(a) Non si deve però punire un consiglio non fraudolento, cui l'evento rese privo di un buon successo, mentre a questo nessuno è obbligato. Nè merita pena colui il quale ha eseguito il mandato del suo principe o della repubblica, se quello in se stesso non ripugna alla giustizia o ai buoni costumi. Conf. V. A. Corn. van Bynkershoek. *Quaest.*

§. CLXXX.

Doveri degl' imperanti , de' ministri, e dei magistrati.

Siccome si affida qualche parte della repubblica ai ministri ugualmente che ai magistrati (§. CLXXIX.), così deve spiccare sommamente la virtù del principe nel conoscere le persone che meritano la sua confidenza e nel porre tutta la sua attenzione onde conferire le cariche a persone abili e capaci a disimpegnarle ; all' incontro i cittadini non debbono ambire quelle cariche , alle quali comprendono di non esser eglino sufficienti a poterle disimpegnare , e molto meno devono tentar di aver le medesime con delle largizioni ed altre vergognosissime arti , purchè agli stessi imperanti non sembri vantaggioso alla repubblica che anche gl' impieghi sieno in commercio. Inoltre la cosa istessa c' insegna che ciascun ministro e magistrato sia tenuto di prestare tutta la fedeltà e diligenza considerando sempre per suprema legge la salvezza della repubblica ; e molto più conviene che attenda a siffatto dovere il supremo e primario ministro , agli omeri del quale l' imperante ha

jur. publ II. 2. pag. 196. Fu dunque barbaro il costume de' Cartagine si di crocifiggere i loro più eccellenti e migliori capitani , se la cosa fosse avvenuta contro l' aspettazione. Nè è meno detestabile la costumanza dei Turchi e d'altri popoli orientali , i quali anche valutando il consiglio dall' evento condannano alla pena capitale tutti quelli il cui consiglio non ebbe buon successo. Anzi questa barbarie non solo si oppone alle regole della giustizia , ma ancora della prudenza. *Se taluno* , dice il sempre commendevole Bynkershoek , *desidera un consiglio nelle cose difficili* , sono molti che possono darglielo , ma nessuno si obbligherà del buon successo , se anche questo si voglia esigere ; e chi sarà mai che voglia a te favorire mediante il suo consiglio ? O ve ne saranno due , o nessuno.

imposta tutta la mole della repubblica, cioè gli ha affidato l'intero peso e governo della medesima (a).

§. CLXXXI.

Dritto competente agl' imperanti circa le cose sacre.

Tra i principali dritti maestatici che il sommo imperante esercita entro i confini della repubblica, si annovera ancora il *dritto circa le cose sacre*, ossia circa la chiesa particolare (*), per la quale in que-

(a) Sogliono questi sommi e primarj ministri chiamare *ministri* mi ed in riguardo a costoro si suole quistionare primieramente se sia espediente alla repubblica di affidarsi ad un solo la cura di tutta la medesima; ed in secondo luogo se ciò possa farsi senza offendere il dritto. La prima questione riguarda i scrittori di giurisprudenza civile, tra quali meritano di essere letti su questo punto Erzio *Elem. prud. civ.* 1. 10. 11. e le particolari dissertazioni di Guglielmo Scroetero e Giacomo Tomasio riguardanti un tale argomento. In riguardo alla seconda facilmente transigeranno coloro i quali si danno ad esaminare con un poco di maggiore accuratezza i principj del dritto delle genti. Imperocchè se nulla impedisce, che si affidi ad altri quell' affare, al cui disimpegno noi conosciamo di non essere sufficienti, perchè il principe non può affidare agli altri le sue veci, specialmente quando l'età, la grandezza dell'impero, ed altre giuste cause possono indurlo a ciò fare? E se non è cosa ingiusta in se stessa l'affidarsi il regno ad un tutore, quando il re per la sua tenera età non può prendere il governo, perchè dev'essere ingiusto l'affidarsi il medesimo ad un sommo e primario ministro? Con tutto ciò opererebbe ingiustamente il principe se costituisse un tale ministro a solo motivo di darsi al bel genio e per non sentire il peso che porta seco il governo della repubblica, mentre deve servirsi di quello come ministro e non già trasferire in esso l'istesso impero. Mi pare che i Persiani avessero ben conosciuta una tale verità, mentre chiamavano i primarj ministri degli affari del regno molto a proposito *gli occhi e le orecchie del re* secondo attesta Senofonte *Cyropaed.* 8. 2. 7. p. 483. De' quali ministri ha scritto diffusamente Barnaba Brissonio *de regno Pers.* Lib. 1. §. 190. p. 264.

(*) » In questo paragrafo il dottissimo Eneccio propone gli errori » del protestantismo, cui egli professava credendo provarli colla ragio- » ne. Fa pena che un uomo sì profondo nell' arte di ragionare s' illuda

sto luogo intendiamo una società ossia collegio formato per motivo di religione. Se dunque tutti i col-

» ponendo in mezzo de' paradossi insostenibili. Tant'è vero che colui il
» quale s'apparta dalla Cattolica Chiesa, *quae est columna et firmamentum veritatis* I. *ad Tim.* 1. devia e si allontana dal retto sentiero
» della verità! L'erronea dottrina dell'autore viene confutata dall'estensione dell'annotazione soggiunta al presente paragrafo. Ecco come si esprime: È vero che presso i Romani vigeva siffatto dritto di maestà, e con questo solo titolo credevasi che il dritto pubblico consistesse ancora nelle cose sacre e ne' sacerdoti, come I. 1. §. 2. *D. de justitia et jure*. Ma dopo che fu stabilita divinamente la cristiana religione, la cosa fu tutt'altra in appresso, cioè furono distinti e separati i dritti dell'impero e del sacerdozio, cosicchè ora non è più permesso che l'impero possa invadere i dritti del sacerdozio, nè questo i dritti di quello. Certamente siccome *resiste all'ordine di Dio colui che resiste alla potestà*, giusta il favellar dell'Apostolo Paolo, così taluno pecca contro la divina economia della religione, se, eccetto il Papa ed i vescovi, ardisce por mano ai dritti del sacerdozio. Ed affinchè i leggitori approfondiscano meglio il soggetto che ci occupa, è bene che si rimonti per poco a' più alti principj. Come la città, così la Chiesa è una società. Siccome dunque tutti i dritti del sommo imperante emergono dal fine della città, così quelli del Pontefice e de' vescovi dal fine della Chiesa. Or la Chiesa è stata fondata affinchè si predicasse, si propagasse, si conservasse, si difendesse la cristiana religione, e ciò fino alla consumazione del mondo: dunque alla Chiesa, ossia ai pastori i quali rappresentano la Chiesa sotto un solo capo, competono tutti que' dritti che sono necessarij a conservare intera la religione ed a propagar la medesima, come a dire il dritto di predicare le dottrine divinamente rivelate, di decidere le sacre controversie, di stabilire de' canoni, coi quali si regola il culto esterno e la disciplina e cose simili. Siccome dunque la Chiesa così i dritti della medesima derivano da Dio, e perciò non possono essere soggetti ad alcuno imperante, che anzi gl'imperanti stessi in tali cose sono figli e sudditi della Chiesa; cioè debbono ascoltare la voce della Chiesa in quelle cose che riguardano la religione. Ma perchè secondo i dettami del dritto naturale e divino i principj debbono badare alla pace ed alla tranquillità delle città, perciò i medesimi sono tenuti di prendere sotto la loro protezione i canoni della Chiesa, affinchè essendo intatta la disciplina della medesima non venga perturbata la città, mentre il perturbamento di questa accade quasi sempre, ove la disciplina o è negletta o attaccata dagli uomini malvagi. Si deve però avvertire che quando si tratta di far nuovi canoni disciplinari nella Chiesa, purchè non sieno necessarij a contenere gli uomini nella religione, ancorchè tali canoni sieno santissimi ed eccellenti, qualora sembrino non convenire al tempo ed al luogo, possono gl'imperanti differire la promulgazione di quelli, affinchè non sorga nel regno qualche pubblica perturbazione. Non debbesi estendere oltre di questi termini quella subordinazione della Chiesa accordata dall'autore

leggi e le società più semplici sono alle maggiori e più composte subordinate in guisa che senza offen-

agl' imperanti tratto più dai pregiudizj della setta, cui apparteneva, che da qualche solida ragione. Si rammentino i leggitori di queste osservazioni nella lettura dei quattro seguenti paragrafi. Fin qui l'estensore.

» La data confutazione è troppo generale: bisogna meglio particolarizzarla per osservare più da vicino l'insussistenza dell'opinione dell'eterodosso Scrittore. Si è insegnato altrove (§. XIV.) che le società sono diverse a cagione del fine diverso, cui tendono. Or chi non sa che il fine della Chiesa è diverso da quello della repubblica? Il primo riguarda l'eterna salvezza degli uomini: il secondo la sicurezza de' cittadini. Non è perciò necessario che l'uno sia subordinato all'altro; poichè i mezzi che s'impiegano per conseguire l'uno non hanno che fare con quelli che si adoperano per ottenere l'altro. Sicchè non si può sostenere che la Chiesa debba essere subordinata alla repubblica.

» La subordinazione suppone la tendenza al medesimo fine, non già ad un fine diverso. È dunque in errore l'autore che conchiude il contrario. Nè giova il restringere la parola *Chiesa* coll'aggiunto di *particolare*, perchè la Chiesa è sempre la medesima sia universale sia particolare, mentre il fine non varia essendo sempre il medesimo.

» *Ecclesia*, dice S. Cipriano, *epist. 63. ad Papinian. est plebs sacerdoti adunata, et pastori suo grex adhaerens*. È quindi esclusa la subordinazione della Chiesa alla repubblica. Inoltre se dal fine della repubblica si deducono i dritti maestatici, ed il fine di quella è la sicurezza de' cittadini, non la loro eterna salute, è anche manifesto che al sommo imperante non compete il dritto di regolare le cose della Chiesa, e perciò ha sbagliato eziandio in ciò l'autore, che deduce l'opposto. Si conchiuda dunque che *la Chiesa non è subordinata alla repubblica, nè il sommo imperante ha il dritto di regolare gli affari della Chiesa*. *Tibi Deus*, disse il grand' Osio vescovo di Cordova in nome dei padri del Concilio di Nicea all'imperador Costantino, *imperium commisit, nobis, quae sunt Ecclesiae, concedidit*. Apud S. Athan. *epist. ad solitarios*. Il regolare le cose della Chiesa non spetta agl'imperanti, ma ai pastori della medesima. *Si istud judicium episcoporum, quid commune cum eo habet imperator?* dice S. Atanagio. Gl'istessi imperanti hanno conosciuta una tal verità. *Si veg. la novella 83. Laico cuicumque*, disse l'imperador Basilio, *nullo la ratione de ecclesiasticis causis disputandi fas esse dico. In allocut. ad octav. Synod. act. 10.* Ma si replica: non essendo la Chiesa subordinata alla repubblica non si potrà avere in questa l'unità di volontà. È questa la gran prova che si apporta per sostegno d'un falso raziocinio. Se il fine della Chiesa è diverso da quello della repubblica, non è però contraddittorio l'uno all'altro. Non è mica contraria alla volontà dell'imperante l'indipendenza della Chiesa; anzi n'è la perfezione ed il compimento. Il cittadino animato dallo spirito della Chiesa osserva con esattezza i doveri sociali e pronto ubbidisce alle

dere la giustizia non possono fare cosa alcuna la quale si opponga a tali società maggiori, ne siegue, che la chiesa debb' essere subordinata alla repubblica, e per conseguenza deve competere all'imperante ancora il dritto di dirigere le cose della chiesa. Ciò si prova dal perchè una sola dev' essere la volontà della repubblica (§. CXIV.). Ma tale unità morale di volontà non si avrebbe se la chiesa particolare non fosse subordinata e soggetta all'impero, mentre tutti coloro che per altro sono soggetti all'impero subito che si riuniscono in società chiesastica, potrebbero formare un collegio libero ed indipendente dal sommo imperante. Si aggiunge che se sono congiunti colla maestà que' dritti, senza de' quali non potrebbesi conseguire la sicurezza de' cittadini (§. CXXXIII.), ed all'incontro c'insegna l'esperienza che tal sicurezza tanto interna che esterna viene piucchè mai turbata dagli uomini mediante il pretesto di religione, cui quegliino s'ingegnano voler difendere, chi sarà mai che potrà negare al principe il dritto di moderare la cose sacre in modo che la repubblica non possa risentire alcun danno?

» leggi degl'imperanti. La religione detta al medesimo la sottomissione
 » alle somme potestà le quali sono costituite da Dio sopra la terra, e
 » gli comanda l'ubbidienza, non solo affinchè non soggiaccia alla pena
 » comminata, ma benanche affine di non macchiarsi la coscienza e far-
 » si reo dinanzi a Dio: *ideo subditi estote*, dice S. Paolo *ad Rom. 13.*
 » 5. *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* S'egli è
 » così, come verrebbe a turbarsi la sicurezza interna ed esterna qualora
 » la Chiesa è libera ed indipendente dagl'imperanti? Anzi maggiormen-
 » te si consolida la pace, la tranquillità e quindi non sarà mai vacillan-
 » te la sicurezza de' cittadini. Quando si dà a Cesare ciò ch'è di Ce-
 » sare, ed a Dio ciò ch'è di Dio, la repubblica non solamente non sa-
 » rà giammai turbata, ma ancora godrà una permanente e durevole si-
 » curezza; ed ecco il perchè i principi debbono guarentire l'indipenden-
 » za della Chiesa, proteggerla e difenderla: *audite ergo reges, et in-*
 » *telligite, quoniam data est a Domino potestas vobis.* Sap. 6. (N.T.)

§. CLXXXII.

Si estende un tale dritto circa gli articoli di fede ?

La religione , per mezzo della quale gli uomini si riuniscono in quella società che noi chiamiamo chiesa (§. CLXXXI.) racchiude in sè due capi ; il primo che dobbiamo aver di Dio giusti e retti sentimenti (Lib. 1. §. CXXVII.) ; il secondo che dobbiamo amare il medesimo con amore perfettissimo (*ivi*). Da ciò apparisce facilmente che circa il primo capo non può competere al sommo imperante alcuna potestà non potendo l' intelletto venir forzato da chicchessia (Lib. 1. §. CXXIX.) , e per conseguenza il dritto dell' imperante circa le cose sacre non si può estendere sino a tal segno che il medesimo possa comandare ai cittadini nuovi articoli di fede e proscrivere gli antichi , cioè che possa imporre un giogo sulle stesse coscienze (*a*) , sebbene

(*a*) Si deve dunque affatto proscrivere la massima pestilentissima di Macchiavelli e di Obbes , mediante la quale la stessa religione e la coscienza debbonsi sottomettere all' arbitrio degl' imperanti (§. CXXIX.). Imperocchè per non ripetere quanto di sopra abbiamo detto , cioè che l' intelletto come potenza necessaria non è suscettibile di coazione , ed al medesimo si può imporre di credere quello che non crede come all' occhio di vedere ciò che non vede , chi non conosce quanta carnificina produrrebbero tali principj , se qualche Nerone o Domiziano o Diocleziano montato sul trono si persuadesse che la religione cristiana fosse ugualmente vantaggiosa alla repubblica che la pagana o maomettana o qualche altra novella ? Anzi chi non s' accorge che tale dottrina considerato eziandio il vero fine della religione ha per iscopo il rivolgere la medesima ad essere il mezzo di poter dilatare il dominio ? » Imperocchè ognuno per » non venire obbligato a credere ciò che non vuole , o per essere annoverato nella classe dei credenti e così sfuggire la pena ed il castigo , » cercherebbe con dei doni e con delle largizioni placar l' imperante e » renderlo a sè propizio e favorevole (*N. T.*).

debba porre assolutamente la sua cura , e diligenza affinchè sieno insegnate rettamente quelle cose , le quali la chiesa erede essere consentanee alla ragione ed alla rivelazione , e che sieno dirette piuttosto a promuovere la pietà , che a potersi convertire in litigj e ferali contese , come pure affinchè tali contrasti in materia di religione non degenerino in danno della repubblica e della chiesa.

§. CLXXXIII.

Si estende circa il culto interno di Dio?

Per quellò che riguarda il culto divino abbiamo di sopra osservato che il medesimo è *interno o esterno*. *L'interno* derivando dagli stessi attributi di Dio , e per conseguenza dalla retta ragione (Lib. §. CXXX.) è di tal fatta che nessuno degli uomini può attentare qualche cosa contro di quello , e perciò neppure l'imperante può con delle leggi o cambiarlo o abrogarlo ; sebbene , perchè tutti sono tenuti di promuovere per quanto possono la gloria del supremo Nume (Lib. 1. §. CXXVIII.) , non si debba per tal riguardo negare al principe il dritto ed il dovere di badare , affinchè i cittadini sieno istruiti di tale eccellente dottrina riguardante l'interno culto di Dio, i traviati si riducano al buon sentiero (*) e gli empj per quanto è possibile vengano eccitati a

(*) » Egli è certissimo che la cristiana religione sia l'opera di Dio
 » e perciò Iddio stesso la sostiene e difende. Sono vani tutti gli sforzi
 » dell'inferno per abbatterla : *portae inferi non praevallebant adversus*
 » *eam*. Matth. 16. Nulladimeno deve accorrere il principe a reprimere
 » l'audacia dei nemici della medesima ed a punirne gli attentati : *non*
 » *enim sine causa gladium portat ; Dei enim minister est , vindex in*
 » *iram ei , qui malum agit*. Rom. 13. 4. Ogni volta che la Chiesa im-

concepire rispetto e riverenza verso il sommo Nume per mezzo di solide dimostrazioni ed efficaci esortazioni, anzi di fare ogni sforzo, onde non si possa introdurre nella repubblica o l'ateismo o la superstizione.

§. CLXXXIV.

Si estende circa il culto esterno?

Il culto *esterno* consiste parte nelle azioni esterne derivate dall'azione, dal timore, e dalla fiducia verso Dio (Lib. 1. §. CXXXV.) e parte nelle azioni arbitrarie (§. CXXXVIII.). In quanto alle prime corre la medesima ragione del culto interno, e per conseguenza su di quello non si arrogherà alcun potere un buon principe eccetto il solo impegnarsi di promuoverlo per quanto può (a). Le se-

» plora dalle potestà civili l'ajuto ed il braccio forte come suol dirsi,
 » è dovere del principe di prestarlo, affinchè in tal modo il suo potere
 » serva a quel Dio che gliel ha dato per difendere la sua Chiesa. Del
 » resto la Chiesa medesima implorando il braccio secolare non intende
 » altro che la conversione de' peccatori. E quantunque la cristiana religione non esiga coazione, pure la Chiesa stima espediente usare una
 » coazione moderata contro i suoi figli ribelli, affinchè costoro scossi
 » dal timor delle pene conoscano l'errore, lo detestino, e pentiti rientrino nel suo seno (N. T.).

(a) Quindi il principe non può vietare che gli uomini parlino tra loro di Dio, onorino il medesimo con degl'inni, dirigano al medesimo le loro preci, ec.; ma può all'incontro ordinare con qual ordine ed in qual maniera debbasi ciò pubblicamente eseguire. Di quà si vede che era assurda la legge di Dario re de' Medi, colla quale si prescriveva che per lo spazio di trent'anni nessuno ardisse di chiedere qualche cosa sia da Dio sia dagli uomini. *Dan.* 4. 7.; al contrario non era assurda la cura di Davide e di altri religiosi re i quali regolavano il culto esterno in guisa, che il medesimo non fosse senza inni e cantici in onore dell'Altissimo nè s'ignorasse la maniera di cantarli con venerazione decenza e gravità.

conde perchè nè vengono disapprovate nè prescritte dalla ragione (Lib. I. §. CXXXVIII.), sono le medesime assolutamente soggette all' arbitrio degl' imperanti (*), e perciò i medesimi possono fare circa

(*) Ecco un altro errore che discende dalla dottrina insegnata nel
 » paragrafo CLXXXI. e da noi confutata nell' annotazione corrisponden-
 » te al medesimo. Essendo giusta il sentimento di Eneccio la Chiesa su-
 » bordinata alla repubblica, segue che il principe può regolare la litur-
 » gia ossia il culto esterno della medesima. Bastantemente si è dimostra-
 » to falso un tal principio. Il culto esterno, ovunque trovasi la cat-
 » tolica religione è di pertinenza della Chiesa, la quale deve regolarlo
 » mentre a lei è stata da Dio affidata la potestà e l' ispezione del mede-
 » simo. *Salvator*, dice S. Agostino *epist. 54. quo vehementius commen-*
 » *daret mysterii illius altitudinem ideo non praecepit, quo deinceps or-*
 » *dine sumeretur, ut Apostolis, per quos Ecclesius dispositurus erat,*
 » *servaret hunc locum.* L' ordine dunque ed il modo di celebrarsi il cul-
 » to esterno, vale a dire, di amministrare i sacramenti, di offrire il
 » sacrificio, di fare le pubbliche preghiere e tutt' altro che riguarda la
 » religione non è in arbitrio degl' imperanti, ma a disposizione della
 » Chiesa di cui sono figli e sudditi gl' imperanti medesimi. Il romano
 » Pontefice ed i vescovi, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam*
 » *Dei.* Act. 20. sono incaricati da Dio a porre tutta la loro attenzione
 » e vigilanza intorno al culto divino: *solum vero (sacerdotem) respi-*
 » *cere Domini Dei culturam volumus et non pluribus cogitationibus di-*
 » *strahi* (*Authentica Maxima* l. VI. §. nos igitur). Questa dottrina
 » è rispettata da tutti gl' imperanti cattolici: la medesima non è a gra-
 » do ai soli protestanti. Eneccio in conferma del suo errore cita il §.
 » CXXXVIII. del suo Lib. I. Ivi non si dice altro, che non potendo la
 » ragione abbandonata a se stessa indovinare qual debba essere il rito
 » esterno, quali le cerimonie che accompagnar debbono il culto dovuto
 » a Dio, rimane perciò in arbitrio di ciascuno di adoperar questo o
 » quell' altro rito, queste o quelle cerimonie che crede più decenti e con-
 » venevoli. Ma chi non vede che in cotesto luogo si parla dello stato
 » naturale, nel quale non si suppone esistente veruna rivelazione? In
 » tale stato è arbitrario ad ogni uomo l' usar quel rito, che giudica più
 » opportuno onde onorare con culto esterno il suo Creatore. Non così
 » può farsi nello stato civile, in cui è già esistente la divina rivelazio-
 » ne. Non deve appartenere ad altri la cura del culto esterno della reli-
 » gione, che ai ministri della medesima da Dio a tal uopo istituiti ed or-
 » dinati. Agli Apostoli ed ai vescovi loro successori è stata commessa la
 » potestà di regolare il culto, le cerimonie, la disciplina, ed ogni al-
 » tra funzione che ha per oggetto la religione. È falso dunque che il
 » culto esterno in quanto alle azioni arbitrarie sia soggetto alla disposi-
 » zione degl' imperanti (*N. T.*).

di esse tutte quelle innovazioni le quali non si oppongono nè alla ragione, nè alla rivelazione. Si deve però aver riguardo alle legge di natura, ai sacri Libri ed ai canoni, anzi anche alla legittima tradizione dalla chiesa approvata ed a noi trasmessa.

§. CLXXXV.

Principali capi di dritto circa le cose sacre.

Se dunque gl'imperanti possono fare circa le azioni arbitrarie del culto divino esterno tutte quelle innovazioni, le quali non sono contrarie nè alla retta ragione, nè alla rivelazione (§. CLXXXIV.), ne siegue che compete al principe il dritto di riformare sino a ridurre in miglior forma i riti arbitrarj, e togliere gli abusi che sono effettivamente tali, per quanto non gli facciano ostacolo le pubbliche leggi oppure le convenzioni (*).

(*) » L'autore è congruente a se stesso, e perciò dal medesimo
 » principio deduce l'erronea dottrina, che nel presente §. insegna. Ma
 » se il culto esterno non è in arbitrio degl'imperanti (annot. al §. pre-
 » ced.), neppure può convenire al principe il dritto di por la mano
 » alla liturgia ed ai sacri riti. Ogni dritto che non è conforme alla ra-
 » gione cessa di essere dritto. Una volta che gl'imperanti hanno abbrac-
 » ciato il Vangelo, sono tenuti di venerare l'autorità della Chiesa cui
 » spetta il riconoscere e stabilire i riti e quanto ha rapporto colla reli-
 » gione. Imperocchè se i riti ricevuti ed approvati dalla Chiesa non pos-
 » sono cambiarsi in altri novelli da qualunque pastore della medesima
 » (*concil. Trid. sez. VII. de sacr. canon. XIII. et sess. XXII. de sa-
 » cris. missae cap. 5.*), tanto maggiormente non si potranno riforma-
 » re, cambiare, abolire dagl'imperanti della società civile. Alla Chiesa
 » è affidato il deposito della fede, il regolare i costumi, ed il model-
 » lo della disciplina. Infatti essa propone ai fedeli la dottrina contenen-
 » te i dommi di fede: essa dirige i costumi che sono le azioni de' cri-
 » stiani da doversi conformare alla dottrina che insegna: essa final-
 » mente addita la disciplina che comprende i riti liturgici e la for-
 » ma esteriore dell'amministrazione di ciò che la riguarda. Non ci sono

§. CLXXXVI.

Dritto degl' imperanti circa le scuole e le accademie.

I seminarj della Chiesa ugualmente che de' ministri e magistrati, anzi anche degli altri buoni cittadini sono le *scuole* e le *accademie*, come quelle, il cui fine è il seguente, cioè che i giovani sieno perfettamente istituiti in tutte le arti oneste, di che talvolta i medesimi avranno bisogno ne' varj generi di vita cui si appiglieranno, come pure nella probità e nella civilizzazione de' costumi. Dal quale fine segue che appartiene al principe il dritto d'istituire de' licei e collegj, di munire i medesimi con delle buone leggi, di provvedere le cattedre di persone veramente dotte, diligenti, ed abili a disimpegnare il proprio dovere, di porre attenzione, onde non vengano insegnate delle dottrine nocive alla repubblica, di aver cura della disciplina, e di badare con tutta la possibile prudenza, affinchè gl'ingegni torbidi non facciano nascere contese da contese (a)

» dunque nè convenzioni nè trattati circa tali oggetti tra la Chiesa e
 » gl'imperanti. Siffatte prerogative della Chiesa sono riconosciute ed ap-
 » provate dagl'imperanti medesimi.

» La maggior parte delle annotazioni soggiunte a questi quattro §.
 » sono estratte da quelle, che sono state apposte ai medesimi dal Ch.
 » Professor di Filosofia D. Giuseppe Mazzarella. Sono tali annotazioni
 » scritte in latino dal medesimo con accurato giudizio e sparse di solida
 » erudizione (N. T.)

(a) Non si può dire abbastanza quanto danno apportino agli studj ed alla stessa repubblica tali scolastiche guerre. Imperocchè le medesime per lo più vengono mosse da uomini insulsi ed inettissimi, cui l'altrui dottrina ed ingegno sono come spine negli occhi. Infatti gli uomini dotti fuggono siffatte contese, e quanto più sono dotti, più le aborriscono. Inoltre queste dispute litigiose si trattano sempre con delle calunnie,

e non accada nelle accademie quello stesso che Diogene soleva dire in riguardo alla scuola megarica, cioè che la medesima era *non già scuola, ma una pura bile*: ὁ σχολῶν, ἀλλὰ χολῶν. Diog. Laert. 6. 24.

§. CLXXXVII.

Dritto degl' imperanti circa il commercio.

Rimane finalmente il *dritto* degl' imperanti *circa il commercio* (§. CXXXVI.). Imperocchè non potendo sussistere l' uman genere nonchè la repubblica senza del commercio (Lib. I. §. CCCXXV.), egli è facile a comprendersi che i reggitori della repubblica debbano eziandio occuparsi circa il commercio onde farlo fiorire, ed aver cura, che tutte le cose appartenenti al medesimo si facciano con rettitudine e giustizia. E perchè ai medesimi competono tutti quei dritti, senza de' quali non possono eglino conseguire il fine (§. CXXXIII.), perciò segue che possano essi far delle leggi riguardanti il commercio, l' importazione ed esportazione delle manifatture, l' accurata estinzione dei debiti, gli affari della zecca, ossia il monetaggio, ricolmar di privilegj coloro i quali attendono ai negozj, per mezzo di trattati e di armi

ingiurie, insidie, accuse, mercè le quali si spera di conseguire o di opprimere l' avversario o renderlo almeno sospetto agli uditori. Quindi avviene che i maestri i quali dovevano impiegare le ore più opportune per gli studj de' loro allievi, le consumano a scrivere libretti eristici, onde dividere in partiti anche i discepoli spesse volte ignoranti della controversia, ed in tal modo viene a produrre delle sette tal brama di far contese, e talvolta trascorre benanche fino alle mani ed alle busse. Che tutte siffatte cose possano molto facilmente sconvolgere le scuole eziandio le più fiorenti e bene istituite, non v' ha chi nol comprenda.

porgere guarentigia a que' mercadanti che vanno a negoziare in lontani paesi, privilegiare le grandi società de' negozianti, e generalmente fare ogni altra cosa cui non si oppongono i trattati ed i patti conclusi con gli altri principi, e colle altre repubbliche (a).

CAPITOLO IX.

DEI DRITTI MAESTATICI TRANSEUNTI.

§. CLXXXVIII.

E assolutamente lecito il far la guerra.

Essendo ogni impero sommo ed indipendente (§. CXXVII.) segue che anche più imperi o repubbliche non sono soggetti ad alcun uomo (§. stes.). E perche coloro i quali non vivono nella comune società civile diconsi vivere nello stato naturale (§. IV.), perciò segue certamente che gl'imperi e le repubbliche vivono tra loro nello stato na-

(a) Tutto il presente paragrafo si potrà illustrare con due dissertazioni delle quali la prima è di Gio. Federico L. B. Bacovio da Ech, intitolata: *de eo quod justum est circa commercia inter gentes*, che uscì alla luce in Jena 1730. e la seconda è del celebre uomo Gio. Giacomo Mascovio *de foederibus commerciorum* stampata in Lipsia 1735. Alle quali dissertazioni aggiungendosi i scritti eristici, mercè di cui si disputò sulla controversia insorta tra i Bavari ed i Belgi sottoposti all' augustissima casa d' Austria in riguardo alla società mercantile di Ostenda, specialmente la confutazione degli argomenti prodotti dalla parte dei signori direttori delle compagnie d' oriente ed occidente delle Provincie-Unite contro la libertà del commercio degli abitanti dei Paesi-Bassi. All' Aja 1623. e V. C. Giovanni Barbeyrac: *Difesa del dritto della compagnia Olandese delle Indie orientali contro le nuove pretensioni degli abitanti dei Paesi-Bassi Austriaci*, non vi resta altro a potersi desiderare sulla questione di tal fatta.

turale, e per conseguenza nello stato di uguaglianza e di libertà (§. IV.). E poichè in siffatto stato gli offesi non possono trovare altrove ajuto e soccorso che in se stessi, e perciò deve competere ad ognuno il dritto di respingere da sè qualunque violenza ed ingiuria, e di prendersi a forza ciò, che un altro gli deve per dritto perfetto (§. IX.); quindi ben si comprende che a ciascuno impero e repubblica debba competere assolutamente il dritto della guerra (a).

(a) Ciò si può anche d'altronde chiaramente dimostrare. Imperocchè la stessa natura ispirò non solo agli uomini ed ai bruti un vivo desiderio di difendere colla forza la loro esistenza e ciò che loro appartiene, ma ancora fornì i bruti di armi proprie a respingere l'altrui violenza. Onde a proposito cantò Orazio *Serm. 2. 1. o. 50.*:

*Ut, quo quisque valet, suspectos terreat, utque
Imperet hoc natura potens, sic collige mecum,
Dente lupus, cornu taurus petit. Unde, nisi intus
Monstratum?*

Che atterrisca ciascun color, che abborre
Con l'arma, in che prevale, e che possente
Natura ciò comandi, in questa guisa
L'argomento pur meco. Assale il lupo
Col dente, il toro colle corna; or d'onde,
Se istinto nol mostrasse?

GARGALLO.

Moltissime simili testimonianze degli antichi sono state raccolte da Grozio *de jure belli et pac. 1. 4. 1. 4.* Inoltre se gli stessi privati, i quali vivono in società civile intanto hanno il dritto di difendere se medesimi e le loro sostanze perchè non hanno in pronto altro espediente di difesa (Lib. 1. §. CLXXXI.), molto più potrà ciò fare un popolo libero, non essendo nello stato naturale tra l'offensore e l'offeso alcun comune magistrato dal quale l'offeso possa essere difeso (ivi §. CLXXXIII.). Molti argomenti contro il dritto di guerreggiare presi dalla Sacra Scrittura furono opposti dai padri dell'antica Chiesa; tali sono Tertulliano *de idolat. cap. 19. e de coron. milit. cap. 11.* Origene *Lib. 8. adver. Celsum. p. 425.* Erasmo *in milite christiano et Adagior. Chil. 4. Cent. 1. adag. 1.* come pure in seguito gli Anabattisti, dei quali parla Arnol-

§. CXXXXIX.

Cosa è guerra?

Per *guerra* intendiamo lo stato delle nazioni libere o degli uomini viventi nello stato naturale che per vendicare colla forza o colle militari astuzie i proprj dritti combattono o ritengono l'animo di combattere (a). Dalla quale definizione è manifesto che la guerra consiste non solamente nell'atto stesso del combattimento, ma ancora nello stato ostile e nell'animo di combattere, e per conseguenza le tregue non si debbono rapportare allo stato di pace ma di guerra, e che all'incontro non si deve chiamare guerra, ma tumulto oppure violenza pubblica o pri-

do in *Hist. Eccles. et haeret. Part. II. lib. 16. cap. 21. n. 24*. Ma gli argomenti di costoro sono stati secondo il suo solito confutati da Grozio *ibid.* §. e da Ubero *de jur. civ.* 3. 4. 4. 6. (*)

(a) Così è sembrato più a proposito definire la guerra, sebbene da altri venga diversamente definita. Secondo Cicerone *de offic.* l. 11. ogni combattimento che si fa per via di forza va col nome di guerra. All'incontro Grozio *de jure belli et pac.* l. 1. 2. 1. osservando essersi sanzionato dall'uso che debbasi chiamar guerra non già l'atto, ma lo stato, corregge tal definizione di Cicerone in guisa, che chiama guerra *lo stato de' combattenti per mezzo della forza, per la quale sono combattenti*. Ma perchè una siffatta definizione può appropriarsi al tumulto oppure alla violenza pubblica o privata ugualmente che alla guerra, perciò è un poco migliore la definizione di Alberico Gentile *de jure belli* l. 2. secondo il quale la guerra non è altro che *una legittima contesa di pubbliche armi*. L'ottima però è quella che ne ha data V. A. Cornelio van Bykershoek *quaest. jur. publ.* l. 1. 1. : *la guerra è il combattimento che fanno per via di forza o di stratagemma quelle persone che sono libere a motivo di vendicare i proprj dritti*, quale definizione per quello riguarda il senso è stata da noi pienamente adottata.

(*) » È qui da osservarsi che se Tertulliano ed Origene vietarono » ai cristiani il guerreggiare negli eserciti gentili, non fu perchè stimas- » sero illecita la guerra, ma per allontanarli dal pericolo d'idolatra- » re come i medesimi gentili e di contrarre gli enormi vizj di costu- » ro (N. T.).

vata quel combattimento che fanno quelle persone le quali non sono di proprio dritto ma sottoposte all'altrui impero.

§. CXC.

A chi compete il dritto della guerra ed in che consiste ?

Se dunque fanno la guerra soltanto le nazioni libere, e quegli uomini i quali vivono nello stato naturale (§. preced.), ne siegue che nel secondo caso il dritto della guerra risiede promiscuamente presso tutti come quelli che sono tra loro uguali (§. V. e IX.), e nel primo si trova ne' soli sommi imperanti (§. CXXXV.), e per conseguenza a costoro appartiene di far le leve dei soldati o prezzolare i medesimi (a), di fortificar le mura della città e gli accampamenti, di riempir di danaro la cassa militare, di artiglierie e d'armi gli arsenali, i gra-

(a) Egli è risaputo che la *milizia* altra è detta *per delectum*, cioè quando ciascun cittadino è soldato nato e milita per la patria, quale vedesi un tempo nelle città greche, e negli stessi Romani essendo peranco libera la repubblica, ed oggigiorno si vede tra gli Elvezj; altra è *mercenaria*, cioè quando il soldato anche straniero viene prezzolato per una determinata mercede, la qual milizia era da Augusto per vedute politiche preferita a quella *per delectum* giusta il consiglio di Mecenate come attesta Dione Cassio *Hist. Lib. 62. p. 482.* e che oggidì viene approvata da tutti que' monarchi ai quali non è ristretto l'impero, ossia che hanno l'impero assoluto. Altra finalmente *sociale*, cioè quando le repubbliche confederate o clientelari sono tenute di contribuire un dato numero di truppe, delle quali specie di milizia bisogna leggere la *singolar dissertazione* di Ermanno Conringio. Intorno alla mercenaria cade giornalmente la questione, cioè se sia permesso al principe amico di prezzolar soldati nell'impero e sul territorio del popolo amico. Non ha guari che V. A. Cornelio van Bynkershoek *quaest. jur. publ. l. 22.* ha eruditamente sostenuto che la risposta debb'essere affermativa, purchè non osti un divieto speciale, e tali soldati prezzolati non abbiano prestato il giuramento di servire alla patria.

naï di foraggio , le darsene di navi , di decretar la guerra , di opporre al nemico i soldati anche col l'estremo pericolo della vita , di far le leggi riguardanti la disciplina militare , e simili. Infatti se il fine di siffatto dritto è la sicurezza esterna (§. CXXVII.), ed agl'imperanti competono tutti que' dritti , senza de' quali non potrebbesi conseguire un tal fine (§. CXXVII.), ben comprende ognuno che tutti questi dritti debbano andar congiunti col dritto della guerra.

§. CXCI.

Il magistrato può egli far la guerra?

Dalla medesima definizione della guerra (§. CLXXXIX.) apparisce abbastanza che la medesima non si può decretare dal magistrato destinato a presedere a qualche provincia o fortificazione , sebbene sia certo che il medesimo nell'emergenza di qualche repentino tumulto debba difendere contro qualunque aggressore la città o la provincia cui presiede anche senza speciale mandato. Anzi può anche avvenire che una data provincia sia tanto distante dalla repubblica che il presidente della provincia non possa che troppo tardi dare avviso del sovrastante pericolo agl'imperanti. In tal caso se in forza di generale mandato il presidente della provincia gode il dritto di decretare la guerra, sembra posto fuor di ogni dubbio che il medesimo possa far la medesima anche senz'aspettare il comando e l'ordine de' superiori (a).

(a) Quindi era ingiusta la guerra , mediante la quale Cn. Manlio invadeva i Gallo-greci. Per la qual causa riferisce Tito Livio 38. 45. essersi a lui negato anche il trionfo adducendo la ragione col dire , che non avendo trovata ivi cagione alcuna di guerra , stando in riposo le

§. CXCH.

I privati hanno il dritto della guerra?

Inoltre da siffatta definizione rileviamo ch'è ingiusto ogni combattimento singolare, purchè non sia autorizzato dall'ordine dei sommi imperanti (a), e che per conseguenza è vana la distinzione di Grozio tra la guerra *pubblica* e *privata*, e non quadra alla vera definizione della guerra. Che molto meno merita il nome di giusta guerra quella che i cittadini fanno tra loro o colla stessa repubblica, e che volgarmente si chiama *guerra civile*. Che finalmente la

truppe regie, fece girare l'esercito fino a' Gallo-greci, alla quale nazione fu da quello apportata la guerra senza l'autorità del senato e senza il comando del popolo: il chè chi ha osato mai di attentare assecondando il proprio sentimento? Inoltre è noto che poco mancò che il senato non giudicasse doversi dare in poter dei Germani Giulio Cesare, perchè senz'ordine del popolo avea portata la guerra ai medesimi. Sveton. Jul. cap. 26. All'incontro coloro i quali vengono mandati dai Spagnuoli, dai Portoghesi e dai Belgi alle provincie dell'India e dell'America rivestiti di somma potestà, eglino sogliono inviarsi quasi con liberissima facoltà di far la guerra e la pace, e per conseguenza spesse volte accade che il messaggero pervenga alla propria nazione prima coll'avviso di essersi terminata che incominciata la guerra.

(a) Imperocchè tal singolar combattimento è appunto la *guerra rappresentativa*, la quale era in uso tra gli antichi, quando essi si affidavano a pochi eroi scelti dall'uno e dall'altro esercito pattuendo doversi cedere l'impero sopra i nemici a quell'esercito, i cui eroi destinati al singolar tenzone avessero riportata la vittoria. Molti esempj di questa sorta di combattimenti ci vengono somministrati dagli antichi annali e che Grozio ha raccolti nel suo trattato del *dritto della guerra e della pace* III. 20. 43. il quale però crede essere iniqui tali combattimenti dal perchè nessuno è padrone della sua vita e delle sue membra. Ma se lice all'imperante di opporre al nemico l'intero esercito, perchè non potrebbe opporre uno o pochi de' suoi soldati ad altrettanti nemici? È poi diversa la questione se queste guerre rappresentative sieno o no consentanee alla regola della prudenza civile. Ed è a dubitarsene sul motivo che così viene ad esporsi al rischio l'intera repubblica, nè colle rimanenti forze si può sperimentare una nuova fortuna, come col proprio danno lo videro gli Albani presso Dionigi d'Alicarnasso *Antiqu. Lib. 3.*

violenza che usano quasi all' intero uman genere i corsari ed i predatori non è guerra ma il più funesto ladroneccio, e perciò tutti questi uomini non debbono godere dei dritti della guerra ma punirsi come perturbatori della pubblica sicurezza.

§. CXCH.

Le cause giustificative della guerra.

Inoltre se le nazioni libere fanno la guerra per vendicare i proprj dritti (§. CLXXXIX.), ne siegue che non possono essere che due *le cause giustificative della guerra*: l' una quando qualche popolo estraneo offende ingiustamente un altro popolo e cerca spogliarlo della vita della libertà e delle sostanze: l' altra, quando gli nega un dritto perfetto. La prima è giusta causa della guerra *difensiva*, e la seconda dell' *offensiva*, e per conseguenza la terza causa che ha escogitata Grozio *de jure belli et pac.* II. 1. 2. 1. (a) cioè la punizione delle sceleraggini

(a) Nè Grozio ci dà una valida ragione per sostenere il suo pensiero. Ecco come si esprime *ibid.* n. 1. *E certamente quanti sono i fonti delle azioni forensi, altrettanti sono quelli della guerra: imperocchè ove mancano i giudizj, ivi comincia la guerra. Si danno poi le azioni o per l'ingiuria non fatta, o per l'ingiuria già fatta. Per la non fatta, come quando si chiede la cauzione di non offendere, di danno non fatto, ed altri interdetti, onde non si faccia violenza. Per la già fatta, come o che l'ingiuria si ripari, o che si punisca, quindi due fonti di obbligazione sono ben distinti da Platone nel IX. de Legibus. Quello che si deve riparare o riguarda ciò ch'è o fu nostro, onde nascono le revindiche e certe citazioni per ripetere qualche cosa, conditiones; o ciò che a noi si deve sia in forza di patto sia di maleficio sia di legge: al che si riducono quelle cose che diconsi derivare dal quasi contratto, e dal quasi maleficio, dai quali capi procedono le rimanenti citazioni, conditiones. Il fatto come punibile dà luogo alle accuse ed ai pubblici giudizj. Fin qui Grozio. Ma siccome non si può trarre argomen-*

tanto men sembra doversi ammettere quanto più è manifesto che l' uguale non può essere punito dall' uguale , e perciò una nazione da un' altra nazione.

§. CXCIV.

È egli giusto motivo di far la guerra quante volte siasi negato un dritto imperfetto ?

Siccome la sola negazione d' un dritto perfetto presenta una giusta causa di far la guerra (§. CXCIH.), così da se ne viene in conseguenza che per la sola negazione d' un dritto imperfetto o dovere di umanità non si ha giusto motivo di prendere le armi (§. IX.), e perciò non sono giuste cause di guerra se alcuno nega il passaggio all' esercito d' un altro , se non vuole ammettere nel suo territorio coloro che cercano nuove sedi , se dà la ripulsa a quelli che dimandano la libertà del commercio , se non vuole prestare ai belligeranti alloggiamenti , foraggio , danaro , purchè tali oggetti non si chieggano o in virtù d' un patto anteriore o in estrema necessità , o sono tanto innocui che si possono prestare senz' alcun danno (a) (§ IX.). Imperocchè la negazione

to dallo stato naturale al civile , così molto meno conchiuderà , se alcuno dallo stato civile vuole formar giudizio del naturale. Una nazione commettendo un delitto o offende un' altra nazione o no , per esem. se adora gl' idoli , se mangia carne umana. Nel primo caso la nazione offesa aggredisce la delinquente con una giusta e santa guerra , non già *punitiva* , ma *difensiva* ; nel secondo non ha alcun dritto di far la guerra , perchè il delinquente non può essere punito che dal superiore.

(a) Ciò accade di rado. Imperocchè sovrasta il pericolo, proveniente o dall' esercito istesso che passa o dal nemico che ottenuta la vittoria cercherà di vendicarsi del vicino che accordò il passaggio. Se però non è dannevole il passaggio , cui taluno chiede , ed il medesimo è tanto ne-

di tali oggetti passa in offesa e quindi presenta una giustissima causa di guerra difensiva (§. CXCI.).

§. CXCV.

Si fa bene guerreggiandosi a favore degli altri?

E perchè talvolta significa la cosa istessa o che siamo offesi noi medesimi, o che venga negato a noi un dritto perfetto o che il medesimo si neghi agli altri, cui sia in forza di patto sia per causa di noi stessi siamo tenuti di dar il nostro soccorso, quindi da ciò ben si rileva che si possa eziandio far la guerra a pro degli altri che sono nostri socj ed alleati, anzi anche a favore dei nostri vicini se costa da argomenti certi o non lievi indizj che dalla loro rovina verremo ad essere anche noi oppressi. Infatti chi può imputare a vizio ad un tal vicino il correre ad ismorzar l'incendio, mentre va in fiamme la vicina casa di Ucalegonte? Chi non reputa verissimo quell'antico detto: *tunc tua res agitur, paries quum proximus ardet?* Guardati, il vicin tetto arde e divampa. Ma poichè neppure a pro di noi stessi possiamo far la guerra, se non vi è giusta causa di farla (§. CXCI.), perciò molto meno potrà essere giusta e santa la guerra, allorchè intraprendiamo a patrocinare l'altrui ingiusta causa.

cessario, che non ci sia altra via onde passare, viene assolutamente a recare offesa ai viaggiatori colui il quale resiste ai medesimi che richiegono il passaggio. Ed a questo motivo rapportiamo la guerra fatta dagli Israeliti per comando di Dio contro gli Amorrei. Num. 20. 21. 22. All'incontro per la medesima causa gl'istessi Israeliti non portarono la guerra contro gl'Idumei. Num. 20. 21. sia perchè non fosse stato ugualmente innocuo quel passaggio, sia perchè non fosse stato ugualmente necessario, mentre ci era altra strada che conduceva alla volta di Cades,

§. CXCVI.

I soli pretesti non giustificano la guerra.

Del resto sebbene siffatte cause facilmente si distinguano dai pretesti, di che si servono anche coloro i quali intraprendono ingiustissime guerre; nondimeno danno la preferenza più a questi, che a quelle tutti quegli uomini che fanno piuttosto conto della propria utilità che della giustizia. E perchè debbonsi riguardare per giuste cause di far la guerra solamente quelle che di sopra si sono indicate (§. CXCI.), perciò ben si vede che debbonsi tenere per ingiuste quelle guerre le quali s' intraprendono o per l' invito favorevole della sola occasione di trovarsi non preparato il vicino, o per qualche insigne vantaggio, o per la gloria delle grandi azioni da farsi, o per formarsi un impero esteso, o per odio di religione senz' altra giusta causa (a).

(a) E non so certamente se per dritto debbansi quì riferire quelle atrocissimi guerre, mediante le quali i cristiani del Medio Evo provocavano i maomettani (*), e colle quali in seguito i Spagnuoli cercavano

(*) » È da correggersi anche in questo luogo l' autore, il quale
 » preso dallo spirito di partito non s' accorge della calunnia che produ-
 » ce contro la Chiesa cattolica. Ogni movimento del cattolicismo gli muo-
 » ve sul naso la bile. In questa nota lo accusa di aver fatto uso d' un
 » colorito pretesto, onde portar la guerra in oriente contro i mussulma-
 » ni. Non fu certamente pretesto, ma causa giustissima di guerra difen-
 » siva la spedizione dei crociati per terra santa: i cristiani non provo-
 » cavano i maomettani, ma n' erano provocati mediante le infami pro-
 » cedure di costoro. Troppo era atroce l' ingiuria che recavano al cri-
 » stiano nome i seguaci dell' impostor Maometto: essi spargevano in quel-
 » le contrade colla più esecranda ingiustizia il cristiano sangue, demoli-
 » vano i tempj, spezzavano gli altari, inferocivano contro i riti della
 » cristiana religione, mettevano a sacco e fuoco tutto ciò che ai cristia-
 » ni s' apparteneva. *Lugendum quidem*, dice Gregorio X. nel diploma

§. CXCVII.

Distinzione della guerra solenne e meno solenne.

È sembrato convenevole a molte nazioni doversi solennemente intimare la guerra che si è una volta

di opprimere gli Americani nazione imbelles e non conosciuta dagli Europei per qualche ingiuria ricevuta. Infatti da' cristiani non si ordiva altro protesto, se non che quegli uomini alieni dalla cristiana pietà possedevano ingiustamente i luoghi santi e specialmente Gerosalemme, e che era interesse della cristiana religione di conservarsi e propagarsi in siffatto modo. I Spagnuoli adducevano per colorire la loro ingiustizia che quelle genti Americane erano empie e si contaminavano coll'idolatria, anzi colla demonolatria, ossia culto de' Demonj. Ma se nè la ragione nè la rivelazione comanda di propagare la cristiana religione con delle armi e di vendicare per mezzo di guerre que luoghi che agli uomini sembrano solamente santi; e se oltracciò sono ingiuste tutte le guerre intimate ad oggetto di punizione, ne siegue che sono ingiustissime anche siffatte guerre (§. CXIII.). Onde a proposito disse Ermanno Couringio ad *Laonpaul*, p. 242. *che quantunque in quel frattempo moltissime cose sieno state trattate con forza e magnanimità e che meritino un'eterna gloria di zelo e di valore; nondimeno se lice confessare ciò che in realtà è la cosa, tutte quelle spedizioni non possono non essere marcate della nota d'imprudenza, ingiustizia, e superstizione de' re e principi di que' tempi.* Add. Jo. Francisc. Bud. *exercit. de expeditionibus cruciatis* §. V. Ma anche il sentimento dei Spagnuoli riguardante i Messicani giustamente puniti pei delitti commessi contro la natura, del quale lo stesso Grozio *de jure belli et pac.* II. 20. 40. imprende la difesa, è rigettato dagli stessi dottori Spagnuoli; tali sono Vittoria *Relat.* 1. de *lindis* n. 40. Vasquio *Controvers. illust.* 1. 25. Azorio, Molina, ed altri.

» che comincia: *Salvator noster, ac amare dolendum quod sicut in*
 » *partibus transmarinis non tantum audivimus, sed et oculis nostris vi-*
 » *dimus, et manus nostrae contractaverunt, detestabilius solito blasphematur*
 » *in gentibus nomen Christi: cum jam non tam verbis, quam*
 » *rebus ipsis et factis Christianis insultetur ab infidelibus* Qua
 » *de re edita etiam constitutio afflicti cordis pro deplorandis terrae san-*
 » *ctae periculis.* Ora s'ella è giusta causa di far la guerra il vendicarsi
 » delle ingiurie (§. CLCV.), chi non vede la giustizia della spedizione
 » dei crociati contro i maomettani che insultavano a Dio ed agli uomini?
 » Si conviene esserci stato qualche disordine in tali spedizioni, ma non
 » per questo cessano di essere giustissime in se stesse (N. T.).

risoluta e decretata, e quindi è ben nota la distinzione della guerra in *solenne* o *giusta*, ed in meno *solenne* o *ingiusta*, delle quali la prima secondo il sentimento di molti è quella che s'intraprende dalle nazioni libere mercè una previa solenne dichiarazione; e la seconda è quella che viene intrapresa da colui il quale non ha il dritto della guerra nè la medesima s'intima solennemente. Invero siccome concediamo volentieri che sia quasi passato in costume delle nazioni, che sembri a molti più celebre quella vittoria, la quale si consegue essendo preceduta da solenne dichiarazione o da un editto affisso, o pubblicata per mezzo degli araldi detti *feciali* dai Romani, o con altri riti; così, poichè i riti e le solennità dipendono dall'arbitrio degli uomini, nè tali costumi costituiscono il dritto delle genti (Lib. 1. §. XXII.), nè anche tra guerre *intimate* e non *intimate* in quanto s'appartiene all'effetto v'è alcuna differenza, perciò con ragione stimiamo che sia di nessun valore siffatta divisione (a).

(a) Fanno gran conto di tale distinzione Grozio *de jure belli et pac.* 3. 3. ed Alberico Gentile *de jure belli* 2. 1. i quali furono dopo seguiti da Pufendorff, da Ubero, e da altri, producendo una duplice ragione: la prima perchè da tale dichiarazione apparisce che non può farsi in altro modo, che noi potessimo conseguire ciò ch'è nostro o a noi dovuto; la seconda, perchè per mezzo di tal dichiarazione viene a farsi noto che la guerra si fa non per privato ardimentoso capriccio, ma per volontà dei capi dell'uno e dell'altro popolo. Certamente queste ragioni provano essere utile ed onesta la dichiarazione, ma non già essere la medesima necessaria, perchè possono conoscersi tali motivi anche in altra maniera che per mezzo di solenne dichiarazione. Sicchè a proposito dice Dione Crisostomo *Orat. ad Nicomed.* che anche secondo i principj del dritto delle genti: *la maggior parte delle guerre s'intraprendono senza dichiarazione.* Hanno già perorata una tal causa Tomasio *ad Huberum de civit.* 3. 4. 4. 27. il quale ha eruditamente disputato anche dei più recenti costumi degli Europei, e l'illustre V. A. Cornelio van Bynkershoek *quaest. jur. publ.* 1. 2. p. 5.

§. CXCVIII.

*Le cause della guerra debbono essere liquide
e manifeste.*

All' incontro la stessa retta ragione ci persuade che non debbasi subito correre a metter mano alle armi, ma solamente allora quando un popolo fa conoscere l'animo suo nemico contro di noi (Lib. 1. §. CLXXXIII.). Se dunque palesa contro di noi l'animo suo nemico colui il quale ostinatamente rigetta tutte le condizioni di pace, con ragione ne deduciamo che prima di trattarsi l'affare colla forza e colle armi, debbasi richiedere la cosa che crediamo mancarci o esserci dovuta, liquidare la causa dubbiosa con delle ragioni prodotte da ambedue le parti, e tentare tutti i mezzi, onde impedirsi la guerra (a). Ciò adempito, con ogni dritto mette le mani alle armi colui il quale dopo aver proposte le sue giuste ragioni nessun giusto accordo ha potuto impetrare dal nemico.

(a) Di tutti questi mezzi tre principalmente sono lodati da Grozio *de jure belli et pac.* 5. 13. 3. et 8. 6. 3. cioè l'abboccamento, ossia l'amichevole discettazione, l'appello agli arbitri, e la sorte. Ma però l'uso delle sorte nelle cause pubbliche, eccetto se trattasi della divisione di qualche cosa, è rarissimo; nè così facilmente i principi e le repubbliche sogliono affidare i propri dritti all'arbitrio della fortuna. Gli altri mezzi sono non meno in uso presso le nazioni che conformi alla retta ragione, perchè nessun saggio stima richiedere colla forza e colle armi ciò che può conseguire senza l'uso di quella e senza l'opera di queste (Lib. 1. §. CLXXXI.), tanto vero che dice molto bene ancorchè in una piacevole occasione il soldato presso Terenzio:

*Omnia prius expèriri, quam armis, sapientem decet;
Qui scis, an quae jubeam, sine vi faciat?*

§. CXCIX.

Che cosa può far il nemico contro il nemico?

Se dunque i principi e le nazioni libere fanno la guerra ad oggetto di vendicare i proprj dritti, ne siegue che il nemico può fare contro il nemico tutte quelle cose, senza le quali il medesimo non può conseguire il proprio dritto. E perchè ciò non si può giammai ottenere se il nemico non si riduce a tale stato, che o non possa o non voglia più dare a divedere l'animo suo ostile, perciò segue benanche che ciascuno può giustamente e colla forza e con degli stratagemmi assalire il suo nemico, sconfiggerlo, spogliarlo delle persone e di qualunque cosa cessando in tal caso tutti i doveri di umanità, mediante i quali il nostro nemico potrebbe rendersi più potente e forte contro di noi (Lib. 1. §. CCVIII.). Anzi neppure si potrà dire ingiusto il nemico che fa uso di veleno o che manda de' sicarij, sebbene si possa ben dire che il medesimo abbia operato contro il costume delle na-

Ferma là

L' uom saggio prima di venire all' arme
Deve tentar con la prudenza tutte
Le strade. Che sai tu che non sia ella
Per farmi volentieri tutto ciò
Che io le comandi?

BERGALLI.

Al medesimo fine sono indirizzati gli scritti pubblicati a nome del pubblico, i quali oggidì si chiamano *proclami*, e *manifesti*, sebbene questi ultimi per lo più nel momento in cui si è quasi a tiro di freccia, cioè quando stà per incominciarsi la guerra, sogliansi pubblicare non tanto per iscansar la medesima, quanto per intimarla e giustificarla. Vid. Jo. Henr. Boecleri *exercit. de clarig. et manifestis*.

zioni più civilizzate, qual costume chiamasi *la ragione della guerra* (a).

(a) Grozio *de jure belli et pac.* III. 3. 4. 15. et 18. in qualche maniera è di contrario sentimento. Ma non subito quelle azioni che meritano lode di grandezza d'animo sono di tal natura che tralasciate debbansi stimare per ingiuste. Le nazioni civilizzate non sogliono far uso di veleni, ma se ne servono i turchi, i tartari ed altri popoli orientali, i quali avvelenano i dardi e le frecce. Costoro dunque si diranno poco umani, ma non perciò saranno ingiusti, per la ragione che al nemico tutto lice contro del nemico. Così ben si attribuisce a grandezza d'animo ciò che i consoli romani scrissero al re Pirro: *a noi non piace il combattere in forza di danaro o di premio o d'inganni; nobis non placet pretio, aut praemio, aut dolis pugnare.* Goll. *Noct. Attio.* 3. 8. Non per questo però si dirà ingiusto il fatto di Aod che ammazzò Eglon. *Jud.* 4. 20. o di Giaele che trafisse con un chiodo le tempie di Sisara. *Jud.* 4. 21. o di Giuditte che troncò il capo ad Oloferne. Oltracciò i costumi delle nazioni le quali vogliono comparire più civilizzate delle altre, alcune volte non tanto differiscono dall'adulazione. Su del quale soggetto l'illustre Bynkershoek *quaest. jur. publ.* 1. 3. p. 17. scrisse le cose seguenti: *il secolo passato fu sì ferace di adulazioni come lo è ancora il presente, che i principi non lasciano di adularsi in mezzo alle stesse armi. Ond' è che ora i nemici augurano ai loro nemici ogni prospero successo, e si chiamano scambievolmente amici; e quasi dolgonsi del danno dei nemici. E così trovasi scritto nelle lettere degli Ordini generali al re d'Inghilterra 10 luglio, 16 settembre e 26 novembre 1666, come pure del re d'Inghilterra agli Ordini generali 4 agosto e 4 ottobre 1666. Sebbene in quel tempo ambedue le parti si accingessero alla vicendevole rovina; nulladimeno gli Ordini scrivono nella detta lettera 10 luglio 1666. che v'era ben della convenienza tra il dritto della guerra ed i doveri dell'amicizia. Anzi il re di Francia il quale anche allora guerreggiava contro il re d'Inghilterra; nell'anno 1666. inviò al medesimo un ambasciadore a fare della condoglianza per l'incendio avvenuto nella città di Londra: E senza dubbio cosa gloriosa l'esercitare in guerra l'umanità, la pietà, la clemenza, ed altre virtù di animo generoso; ma è manifestamente stomachevole burlarsi colle sole parole: infatti che altro significa se non che un giuoco di parole il condolarsi dell'incendio della città, che vorresti tu stesso incendiare? Ecco i belli esempj di umanità! Si potrà forse dire più ingiusto di costoro Cajo Popilio Lenate, il quale salutato dal re Antioco non volle risalarlo, se non dichiaravasi amico, e che non volle neppure stringere la destra offertagli dal re nemico? Polyb. *excerpr. legat.* cap. 92. Liv. 45. 12. Siffatte cose sono alquanto rozze, ma non però ingiuste, anzi talvolta meno sconvenevoli di tali shardellate adulazioni e nemiche carezze.*

§. CC.

È egli permesso d'ingannare i nemici per mezzo di trattati e patti?

Se dunque è permesso di far uso contro il nemico soltanto della forza e delle militari astuzie (§. CXCIX.), segue che tali cose non sono permesse contro colui col quale facciamo dei patti, mentre diamo la parola al medesimo non come nemico ma come nostro pattuente (a). Da ciò apparisce essere assai turpe la perfidia di coloro i quali rompono le tregue siano brevi siano lunghe senza essere scorso il tempo stabilito, sebbene sia assolutamente vero che possano ambedue le parti giustamente intraprendere in quel frattempo degli atti puramente difensivi. Pufend. *de jure nat. et gent.* 8. 7. 10. Nè merita maggiore scusa la perfidia di quelli che vergognosamente violano le leggi della resa, o i patti riguardanti il sicuro passaggio o quelle convenzioni che si fanno intorno al riscatto dei prigionieri, scioccamente persuadendosi che anche in questi casi sia tutto lecito al nemico contro il nemico.

(a) Molto bene adunque il dolo buono detto volgarmente stratagemma, col quale s'ingannano i nemici, fu distinto dalla perfidia da Agesilao presso Plutarco *in vita pag.* 600. ove si rammenta il suo seguente detto: *il mancare alla parola non è altro che disprezzare gli Dei, ma l'ingannare i nemici è congiunto non solo colla giustizia, ma ancora colla lode e col giocondo guadagno.* Ma che debbasi dire se il nemico abbia prima mancato alla data parola? È forse lecito di rendergliene la pariglia dandosi l'occasione? Par di no. Imperocchè sebbene la perfidia d'uno de' pattuenti sciolga l'altro dall'obbligazione (Lib. 1. §. CCCXIII.), ciò però si deve intendere in riguardo al medesimo patto bilaterale, alle cui condizioni l'altro dalla parte sua non ha soddisfatto. Se poi pattuisco di nuovo con colui il quale ha rotto il patto, allora pare che io gli abbia rimessa la sua antecedente perfidia e per conseguenza sono tenuto di mantenergli la parola data.

§. CCI.

Che cosa è permessa contro gli altri non nemici?

Dal medesimo principio si raccoglie che nessuno può servirsi del dritto di guerra contro gli amici sotto il pretesto di esserci pericolo che il suo nemico vada ad occupare i castelli, le fortificazioni ed i porti degli amici. Si deduce ancora che nemmeno si possono battere i nemici o prendere le loro navi entro il territorio o nei porti del popolo amico, quante volte questo non dia a quelli a bella posta il rifugio o ricovero, perchè una siffatta violenza è congiunta coll'ingiuria del popolo amico nel cui territorio o porto si entra a viva forza. V. A. Cor. van Bynkershoek *quaest. jur. publ.* 1. 8. All'incontro nulla osta di poter noi reprimere per via di forza coloro i quali proteggono il nostro nemico di armi, foraggio, artiglierie e cose simili, e di confiscare benanche cotesti oggetti (a) (idem *ibid.* cap. 9.), sebbene la stessa equità sembri assolutamente insinuare che non si facciano cadere nella confisca promiscuamente le merci lecite colle illecite, le cose degli amici con quelle dei nemici. Idem 1. 12 *quocum jungenda dissertatio nostra de navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis.*

(a) Grozio *lib. 3. cap. 17. §. 3.* anche accorda ciò ma coll'aggiungere una restrizione, cioè che coloro i quali si astengono dalla guerra, non debbano fare cosa alcuna, onde possa rendersi più forte colui il quale fomenta una causa ingiusta, o che s'impediscano i movimenti di colui che fa una giusta guerra. Ma se chi è neutrale non può arbitrarsi a decidere la controversia chi de' due faccia giusta o ingiusta guerra, e farla quasi da giudice; se all'incontro chi è neutrale non si deve in alcun modo immischiare nella guerra; nullatenus interponere se debeat bello, al dire di Livio 35. 48., egli è facile a comprendersi che tale restrizione non ha luogo. Vid. V. A. Corn. van Bynkershoek *quaest. jur. publ.* 1. 2. p. 69.

§. CCII.

In che maniera si acquista per mezzo della guerra?

Abbiamo di sopra (§. CXCIX.) fatto conoscere che il nemico può giustamente spogliare il suo nemico delle persone e delle cose. Or da ciò apparisce che stà in arbitrio del vincitore se voglia mettere in servitù i prigionieri, o, come oggidì osserviamo ordinariamente costumarsi tra le nazioni europee, che si tengano tanto custoditi, finchè o si permutino con altri prigionieri, o si riscattino dopo essersi pagato il litro, cioè il prezzo del riscatto. Si vede ancora che cedono al vincitore anche le cose de' nemici sì mobili che immobili, tanto corporali che incorporali; le mobili però subito che sonosi trasportate ne' presidj del vincitore; le immobili poi e le rimanenti seguita l'occupazione delle medesime: sebbene facilmente comprenda ognuno, che il possesso di queste cose non sia sicuro e fermo, prima che sulle medesime non siasi fatta qualche transazione dopo conchiusa la pace, e che all'incontro le mobili ugualmente che le persone ed i fondi ricuperati o rivendicati nella pristina libertà godano il dritto di postliminio (a).

(a) S'incontrano qui molte speciali questioni presso Grozio 3. 5. e Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 6. 20. come a dire: in che maniera si acquistino le cose prese in guerra? Si acquistano anche le incorporali? Anche le azioni ed i crediti? Come si ricuperano? Se ed in quali cose ha luogo il dritto di postliminio? Ma siccome la maggior parte di tali questioni soglion decidersi piuttosto secondo i costumi delle nazioni, ed altre possono facilmente risolversi in virtù dei principi finora spiegati, così lasciamo di occuparcene. Anche queste questioni soltanto e non tutte sono state solidamente trattate al suo solito da V. A. Cornelio van Bynkershoek *ibid.* lib. 1. cap. 4.

§. CCIII.

Cosa è rappresaglia ?

Così è giusta le guerra quante volte le nazioni libere combattono tra esse colla forza o con degl' inganni, o ritengono l'animo di combattere ad oggetto di vendicare i proprj dritti (Lib. 1. §. CCXCV.). Sicchè quante volte non cade la controversia tra le stesse nazioni e città, ma che noi per cagione di essersi negata giustizia ad un nostro cittadino spediamo un branco de' nostri cittadini onde assalire ed impadronirsi delle persone o cose d' un'altra repubblica per altro amica, ciò va col nome non di guerra ma di *rappresaglia* (a), sebbene potendo una tale esecuzione dar facilmente occasione di guerra, ben comprende ognuno che la medesima non debba farsi ad arbitrio di qualunque privato, ma per decreto de' sommi imperanti, nè estendersi al di là della soddisfazione del nostro cittadino, al quale non si è fatta giustizia.

(a) In tal modo cominciò a chiamarsi tale dritto, dacchè invase tra le nazioni. Imperocchè il medesimo fu ignorato dagli antichi, e perciò la lingua latina non ci somministra un vocabolo, che ne possa esprimere la sua indole e la sua forza. V. A. Corn. van Bynkershoek *ibid.* 1. 24. Grozio *de jure belli et pac.* 3. 2. 7. 3. e Bodino *de Rep.* 1. 10. s' impegnano di far vedere che l' equità di tale dritto deriva dal dritto di pignorare, che credono competere ad ognuno. Ma siffatta opinione è stata ragionevolmente rigettata da Erzio *ad Pufend.* 8. 6. 13. e prima di lui da Zieglero *de jure maest.* 1. 34. 8. ove costui §. 32. stima che tale dritto può derivare piuttosto dal dritto della guerra. Ed infatti se la repubblica per mezzo della guerra giustamente vendica l' ingiuria fatta tanto ad essa, quanto ai cittadini (Lib. 1. §. CCCXLV.), la medesima potrà senza dubbio mettere le mani sulle cose d' un'altra repubblica per vendicar l' ingiuria cagionata all' uno o all' altro de' suoi cittadini, purché non si voglia credere che la repubblica non possa fare il meno, mentre può assolutamente fare il più.

§. CCIV.

Si acquista l'impero sopra i vinti ed in che maniera?

Del resto se nello stato naturale dura tanto il dritto di difesa, finchè il nemico non abbia deposto l'animo suo ostile (Lib. I. §. CLXXXI.), ed all'incontro non sembra di averlo deposto colui il quale non si lascia indurre a ritornare in grazia con noi, e rigetta tutte le oneste condizioni di pace (ivi), segue che il vincitore non fa certamente ingiuria al vinto, quante volte s'impegna di ripetere il suo dritto fino a che sia vendicato colla guerra, s'approprii l'impero istesso sopra i vinti, lo costituisca a suo arbitrio, e lo eserciti tanto, finchè o conchiusa la pace si stabilisca qualche cosa di certo circa le cose controverse, o la nazione debellata e sconfitta non ancor fermata la pace vendica da se stessa la pristina libertà, o finalmente dal primo imperante per una liberalità e magnanimità di cuore sia dichiarata sciolta la medesima dal suo impero e posta in libertà (a).

(a) Ed allora anche in questi due ultimi casi è giustissimo che le città, le provincie, e le nazioni ricuperate godano il dritto di postliminio (§. CCII.), e per conseguenza debbono ricevere i dritti antecedenti, se alle medesime non si possa imputare veruna colpa, per cui sieno cadute in poter dei nemici, o ancora non è tanto chiaro, se avessero o no potuto più fortemente resistere al nemico. Quindi sebbene i Frisi dopo la partenza delle guarnigioni francesi avessero mossa lite alla repubblica di Utrecht circa il dritto della prerogativa di *prima sede*, *πρῶτης*, per la ragione che dicevasi essersi quella spontaneamente resa ai Francesi; ciò non ostante nulla guadagnarono i Frisi, mentre gli Utrechtensi ricuperarono il luogo e lo stato primiero. Huber. *Praelect. ad Digest. lib. 49. tit. 15. §. 9.* Sembra però doversi dire tutt'altro, se venisse ricuperata colle armi quella città o provincia la quale dimentica della fede data agl'imperanti fosse spontaneamente passata dalla parte dei nemici. Imperocchè allora sarebbe assolutamente indegna di tale beneficio, e

§. CCV.

Cosa è alleanza e la medesima o uguale o disuguale ?

L' altro dritto maestatico , che si può annoverare tra i dritti transeunti di maestà , è *il dritto di fare i trattati ossia le alleanze* , per le quali non intendiamo altro che le convenzioni delle nazioni libere in riguardo alle cose appartenenti al vantaggio di due repubbliche o d' una di esse. Dalla quale definizione si rileva abbastanza che i trattati altri sono *uguali* , cioè tali che in essi è uguale la condizione di tutti gli alleati ; ed altri *disuguali* , cioè tali che nei medesimi non si dà a tutti un dritto uguale e giusto , ma uno degli alleati si reputa di peggiore , ed un altro di miglior condizione : ciò che moltissimi esempj c' insegnano potere avvenire sì in riguardo degli *oggetti da contribuirsi* , che in *riguardo al modo di doversi contribuire* (a).

per conseguenza stà in arbitrio del vincitore qual condizione le voglia imporre. Sappiamo essersi dato un esempio di tal fatta dai Romani contro i Bruzj , i Lucani , ed i Campani , i quali si erano sottomessi ad Annibale , e soprattutto contro la città di Capua , la quale anzichè recuperare gli antichi dritti fu privata del dritto di municipio , de' magistrati , e del suo territorio , e ridotta invece nella forma di prefettura. Liv. 26. 16.

(a) Così spesse volte l' alleato più potente promette almeno potenze de' sussidj pecuniarj , un dato numero o di truppe o di navi e soldati alle medesime corrispondenti , e niente o poco si fa promettere. In tal caso il trattato è disuguale in ragione *delle cose da contribuirsi*. Ma sovente si stabilisce per mezzo di trattati che una repubblica onori e veneri l' altra con tutta cortesia ; che non faccia guerra ad alcuna e senza il suo consenso ; che non abbia flotta navale ; che paghi un annuo tributo ; che non abbia ferrai nè faccia uso del ferro che per la sola agricoltura. I. Sam. 13. 19. 20. Plinio. *Hist. nat.* 34. 14. avverte che ciò fu espresso nel primo trattato di Porsena re dell' Etruria col popolo romano. Tutte siffatte cose sono de' trattati disuguali in ragione del *modo di doversi contribuire* ; certamente con tal modo di prestare un alleato fa vedere di essere come cliente dell' altro.

§. CCVI.

Di più il trattato è o semplice o di singolare prestazione.

E perchè le nazioni libere possono far de' trattati in riguardo a tutte quelle cose le quali appartengono all' utilità di una sola o di ambedue le repubbliche (§. CCV.), perciò segue che le nazioni e le repubbliche possono promettersi scambievolmente non solo quelle cose che per l' innanzi si doveano secondo il prescritto del dritto di natura : quali trattati si posson chiamar *semplici o di amicizia* (a), ma ancora altre alla cui prestazione una nazione non sarebbe all' altra obbligata : e questi trattati si chiamano di *singolare prestazione*. E certamente i pri-

(a) Grozio *de jure belli et pac.* 3. 15. 5. rapporta a questi trattati anche quelli che si fanno in riguardo al dritto di ospitalità, ed ai scambievoli commercj, in quanto le nazioni debbono per dritto naturale scambievolmente prestarsi ambedue siffatte cose. Invero se il dritto di ospitalità contiene più doveri che non si debbono in forza del solo dritto naturale, de' quali doveri ha trattato al suo solito Gio. Schiltero *de jure ospitii diss.* II. ; se all' incontro stà nell' arbitrio di ogni repubblica e de' sommi imperanti il decidere se debbansi permettere i commercj agli estranei e quali commercj, ne siegue che tali trattati non si possono mai rapportare a quelli coi quali una nazione non si fa promettere da un' altra se non quello che questa le deve per dritto naturale. Certamente su di nessun altro trattato v' ha cosa più difficile a consultarsi, quanto su quelli riguardanti i commercj, siccome con un esempio tratto dalla storia belgica di Giacomo Basnage *tom.* 1. *p.* 51. *et* 439. si dimostra dal celeberrimo uomo Gio. Giacomo Mascovio *diss. de foeder. commerc.* §. 6. : ond' è che la memoria di cotesti trattati fu consacrata nelle medaglie dagli Ateniesi, Smirnesi, Efesini, e Alessandrini, siccome il medesimo celeberrimo Mascovio l' ha provato secondo Ezechiele Spanemio *de usu et praest. memism. Diss.* 3. *p.* 143. *et* *Diss.* 13. *num.* 4. e giusta il medesimo in *Orbe Romano cap.* 4. e Vaillant *de numeris Imp. Graec.* *p.* 221. Or chi potrà dire che un semplice trattato di amicizia richiegga una tanto lunga consulta, o sembri degno di essere in tali monumenti all' eternità consacrato?

mi non sono vani ed inutili, dal perchè non vi è altro mezzo più certo di obbligare un altro alla prestazione dei doveri d'umanità che quello dei patti (Lib. I. §. CCLXXXVI.), e spesse volte avviene che per mezzo della guerra cessino i doveri d'umanità (§. CXCIX.), e per conseguenza è cosa massimamente necessaria che si rinnovi l'amicizia mediante i patti ed i trattati.

§. CCVII.

Alcuni trattati si fanno in tempo di pace.

Una cosa può essere utile a qualche nazione o in tempo di pace o di guerra. Da ciò segue che i trattati altri riguardano la *pace*, altri la *guerra*. E perchè ordinariamente importa alla repubblica che la pace sia stabile e durevole, e che i cittadini ritraggano dalla medesima abbondantissimi frutti, perciò con ragione rapportiamo al primo fine i trattati fidejussorj, coi quali i garanti della pace si costituiscono mallevadori dell'esatta e religiosa osservanza delle leggi della pace e promettono il loro ajuto alla parte offesa (a), come pure i trattati di

(a) Circa tali trattati merita leggersi la dissertazione di Ulrico O. brect *de sponsore pacis*, la quale è la settima tra le accademiche, e quella di Errico Coccei *de guarantia pacis. Francof. juxta Vied. 1702.* La principale questione che qui suole agitarsi è la seguente, cioè coloro i quali hanno data la loro guarentigia per difendere la pace sono generalmente obbligati a far società di guerra se per qualunque causa vengano violate le leggi della pace? Ciò da poco fa con ragione è stato negato da Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 8. 7. quante volte per una nuova cagione venga a rompersi la pace. Infatti siccome tutte le fidejussioni sono di dritto stretto, e sarebbe assurda la dimanda del creditore che volesse riscuotere dal fidejussore il debito che il debitore principale ha con-

non doversi costruire nuove fortificazioni, o di ammettersi le nostre guarnigioni in talune fortificazioni ad oggetto di difendere i confini, i quali trattati diconsi *trattati di barriera*, di non doversi ricevere i sudditi e soldati fuggitivi, di non darsi ricovero ai nemici e simili. Al secondo tutti que' trattati i quali si fanno a cagione degli scambievoli commercj.

§. CCVIII.

Ed altri in tempo di guerra.

Ma anche in tempo di pace le nazioni libere fanno a cagione della propria utilità varj trattati o con gli *amici* o con gli stessi *nemici*. Imperocchè siccome coi primi fanno dei patti or di unire le forze contro il comune nemico, e che diconsi trattati di *alleanza difensiva*, or di accordarsi libero passaggio pel proprio territorio, e concedersi foraggio alle truppe, ed or di non immischiarsi nella guerra, e tali patti si chiamano trattati di *neutralità*; così coi secondi spesse volte si conviene or su i tributi da pagarsi o sulle città da doversi arrendere, or sul riscatto e

tratto dopo la fidejussione, così non altrimenti sarebbe ingiusta la domanda del principe o della repubblica che spronasse il mallevadore della pace a prendere le armi, quante volte siasi accesa la guerra per una causa affatto nuova. Imperocchè il medesimo non ha promessa la sua guarentigia, se non per tal caso particolare, cioè se verrà rotta la pace convenuta. La pace poi come a proposito osservò Grozio *de jure belli et pac.* 3. 20. 27. allora si stima rotta, quando si è fatta qualche cosa o contro ciò ch'è inerente ad ogni pace, o contro ciò che si è espresso colle leggi della pace, o contro ciò che debbe intendersi secondo la natura di qualsivoglia pace. La cosa è senza dubbio verissima per quello riguarda la tesi; sebbene ove si domanda nell'ipotesi: cioè è questo il caso del trattato? tutta siffatta questione trovasi implicata in innumerevoli errori, come recentissimi esempj abbastanza il fanno conoscere.

permuta de' prigionieri, delle quali convenzioni che si chiamano *cartelli di cambio*, ha trattato diffusamente Erzio *diss. de lytro*, or sulle tregue da doversi accordare per alcune ore, giorni e mese (a), ed altri simiglianti negozj che sogliono avvenire in tempo di guerra.

§. CCIX.

Altri detti personali ed altri reali.

Inoltre quell'utilità, per la quale si sogliono fare i trattati o riguarda la persona dell'imperante o la stessa repubblica. Da ciò segue che i trattati altri sono *personali* ed altri *reali*: i primi spirano insieme colla persona, ed i secondi durano anche dopo estinti i reggitori del popolo che li fecero. Dalle stesse definizioni date in questo paragrafo facilmente si rileva che tutti i trattati che sono diretti a conservare solamente lo stato del principe o della famiglia, sono personali; all'incontro tutti quelli che sono formati per l'utilità della repubblica, reali (b). Alla quale unica regola possono benissimo

(a) Ove si suol dimandare: da qual momento corre tal tempo? In vero Grozio *de jure belli et pac.* 3. 21. 5. alla dimanda da qual giorno comincia la misura del tempo sostiene che quel giorno nel quale si conchiude la tregua, non entri nella misura del tempo stabilito, ma il medesimo è stato solidamente confutato da Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 7. 8. Sicchè è più giusto e più semplice il credere che se piacerà stabilire la tregua dal 1 luglio fino al 1 settembre, debbasi comprendere in tale misura di tempo l'uno e l'altro indicato primo giorno; e se si è convenuto che la tregua debba durare dal 1 luglio per giorni trenta, allora il 1 di luglio resta incluso, e nell'ultimo giorno dello stesso luglio risorge il dritto di prendere le armi.

(b) Una volta avvenne siffatta questione dopo che i Romani tolsero ai re l'impero. Imperocchè siccome i Sabini avevano fatto de' trat-

rapportarsi tutte quelle cose, che su di tal punto ha disputato Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 9. 6.

§. CCX.

I trattati sono utili ai socj?

Ciò ch'è utile alla repubblica, il medesimo anche giova ai socj ed alleati di tal repubblica, e per conseguenza con dei trattati sogliamo provvedere non solo a noi, ma benanche ai socj ed alleati sia che di essi si faccia menzione in generale, sia che specificatamente e nominatamente si esprimano. Su di che la cosa istessa c' insegna che nell' ultimo caso il trattato non si deve estendere ad altri che a coloro i quali sono stati nominati nelle leggi del medesimo, ma che nel primo il trattato giova a tutti quelli, che nel tempo della conchiusione di esso erano socj, non già a coloro che in seguito sono stati associati (a), mentre i patti non si debbono estendere a

tati coi re, così dopo che fu cambiato lo stato della repubblica in governo popolare, i medesimi pretendevano che i Romani non potevano ritrarre alcun vantaggio da tali trattati conchiusi col re Tarquinio, e perciò intimarono la guerra ai Romani *come se fosse sciolto il trattato dopo il discacciamento di Tarquinio, col quale si era quello conchiuso.* Dionys. Hal. *Antiqu.* lib. 5. p. 307. Nell' anno 267 dalla fondazione di Roma gli Ernici praticarono la cosa istessa negando che avessero fatto mai alcun trattato col popolo romano, e che quello che si era stipolato con Tarquinio, lo stimavano già spirato, essendo il medesimo spogliato dell' impero già morto in esilio. Dionys. lib. 8. p. 530. Ma perchè vinti dalle armi de' Romani ambedue questi popoli convennero in tale trattato (vid. Dionys. *ibid.* lib. 4. p. 252.), perciò non si potrà dubitare, che il medesimo siasi fatto non già col solo Tarquinio, ma colla stessa repubblica romana, e per conseguenza dovea durare anche dopo l' espulsione di Tarquinio.

(a) Di fatto avvenne tale questione, allorchè Annibale assediava la città di Sagunto in Ispagna. Imperocchè i Romani si querelavano che Annibale avesse ingiustamente assediati i Saguntini, perchè i Cartaginesi

quelle cose alle quali non si è pensato (Lib. 1. §. CCCXCIII.).

§. CCXI.

Cosa sono le sponsioni e che cosa è di giusto circa le medesime?

Del resto , essendo il trattato una convenzione delle libere nazioni o repubbliche (§. CCV.) , è manifesto per se stesso che nessuno può fare il trattato fuorchè coloro ai quali o espressamente o tacitamente o presuntivamente si è dato l'incarico o mandato di farlo. Per la qual cosa ciò che hanno promesso i ministri delle sovrane potestà senza il mandato di esse , non seguita la ratifica , non si chiama trattato , ma *sponsione* , ossia semplice promessa. Quindi è certo che la repubblica non è obbligata a ratificare il patto che si è conchiuso senza suo comando : è certo benanche che il ministro è tenuto di dar soddisfazione alla repubblica colla quale

per un trattato conchiuso tra essi ed i Romani erano tenuti di astenersi di portar la guerra ai socj di costoro. I Cartaginesi all'incontro negavano comprendersi in tale trattato i Saguntini , perchè quando il medesimo si conchiuse , non erano essi socj de' Romani. Polib. *Hist.* 3. 29. *Liv.* 21. 19. Ma sebbene ambedue questi citati scrittori sostengano la causa dei Romani , io però non dubiterei di aderire a Grozio il quale *de jure belli et pac.* 2. 16. 13. crede che tale trattato non era di ostacolo ai Cartaginesi , onde non potere apportar la guerra ai Saguntini , e sostiene che i Romani avevano il dritto di farsi nuovi socj e prenderne la difesa contro la forza de' Cartaginesi. Imperocchè nè i Romani avevano espressa promessa guarentigia ai futuri socj , e per conseguenza non potevano esigere dai Cartaginesi che si sottintendessero quelle cose le quali non erano state menzionate e di cui non si era pensato , nè i Cartaginesi avevano fatto promettere dai Romani , che costoro non si facessero nuovi socj , e conseguentemente non potevano opporsi ai Romani che imprendessero a difendere la causa anche de' nuovi socj.

ha pattuito, la quale soddisfazione secondo il dritto feziale dei Romani consisteva in ciò, che tal ministro era consegnato nudo e colle mani ligate dietro il dorso (a); all'incontro è ancora certo che ordinariamente è piuttosto cavillosa che giusta l'eccezione di non essersi spedito mandato dalla repubblica, mentre quando la repubblica mette alla testa dell'esercito o della provincia un cittadino rivestito di sovrano potere si crede con tutta ragione che al medesimo abbia comunicate tutte quelle facoltà senza le quali l'esercito o la provincia, anzi la stessa repubblica non potrebbe essere in salvo.

(a) Si hanno due luminosi esempj presso i Romani, ove veggonsi cioè delle promesse senza il comando della repubblica, la sponsione fatta nelle Gole Caudine, ossia nello Stretto di Arpaja nella Valle di Cardano, e quella fatta coi cittadini di Numanzia. *Liv. 9. 8. segu. 55. 15.* E certamente i Romani volevano che fosse nullo quel trattato, mediante il quale il Cons. Postumio e gli altri capitani avevano sbrigato l'esercito dalle Forche Caudine, come pure non reputavano rato e fermo il vergognoso ed umiliante trattato che fece Ostilio Mancino coi Numantini adducendo per iscusar ambedue siffatte conversioni eransi conchiuse senza il loro consenso. Ma chi potrà mettere in dubbio che trovandosi l'esercito in sommo pericolo e stretto in modo da non poterne scampare non sieno concesse ai comandanti del medesimo tutte quelle facoltà senza di cui l'esercito non potrebbesi sbrigar dal pericolo e tutt'altro che i medesimi conoscono essere utile e vantaggioso sì alla repubblica che ai soldi? Dovevano dunque assolutamente i Romani o avere per valide tali sponsioni, o restituire le cose in quello stato in cui erano prima di esse, qualora avessero voluto essere più osservanti delle parole che ingegnosi nell'escogitar cavilli. Vid. omnino Christ. Thomasi et Ge. Beyeri *dissertationes de sponsionibus Caudina et Numantina*.

§. CCXII.

Si possono far trattati con gl' infedeli ?

Perchè i trattati si fanno dalle nazioni libere (§. CCV.), perciò facilmente comprendesi che nulla importa se coloro coi quali facciamo dei trattati appartengano alla nostra religione o ad un' altra da noi stimata empia e detestabile ; poichè siccome non è cosa turpe ed illecita per un privato il pattuire e contrattare con un altro privato che sia di religione diversa dalla sua , così non si può imputare a vizio alla repubblica o ai reggitori della medesima se fanno dei trattati con gl' infedeli secondo che richiede l' utilità della repubblica. Grozio *de jure belli et pac.* II. 15. 9. eruditamente e solidamente ha dimostrato che dal dritto divino (a) non si è fatto alcun cambiamento circa tal verità poggiata su i principj della retta ragione.

(a) Così costa che prima della legge Mosaica Abramo ed Isacco conchiusero de' trattati con Abimelecco , e Giacobbe con Labano , il quale fu certamente adoratore degl' idoli. *Gen.* 21. 22. *segu.* 24. 26. 31. 44. Sappiamo che la legge Mosaica già promulgata non fu di ostacolo a Davide ed a Salomone , onde non facessero un trattato con Hiram re di Tiro. 2. *Sam.* 5. 11. I. *Reg.* 5. 12. E chi mai di grazia ignora i trattati *συμμάχια* sociali di Abramo con Escol ed Aner? *Gen.* 14. 13. di Davide con Achiso re de' Filistei ? I. *Sam.* 28. 2. e con Toi re degli Ematesi ? II. *Sam.* 8. 10. di Asa con Benadaddo ? I. *Reg.* 15. 15. A quanto si suole opporre a tal dottrina giusta il 2. *Paral.* 19. 2. 25. 2. già si è risposto da Grozio *ibid.*

§. CCXIII.

Doveri che riguardano i trattati.

Del resto non essendo altro i trattati che convenzioni (§. CCV.), segue che tutte quelle cose che di sopra abbiamo dette in riguardo ai patti, debbono aver luogo anche circa i trattati; cosicchè nessuna cosa debba stimarsi per più sacrosanta, quanto i trattati, e nessuna più detestabile, quanto la perfidia de' violatori de' patti. Siccome però nessuna società è tenuta di anteporre l'altrui alla propria utilità (§. XXII.), così neppure la repubblica confederata è obbligata a soccorrere ad un'altra in forza del trattato, quante volte le di lei circostanze ciò non permettano e. g. se la medesima è oppressa dalla guerra od in altra guisa stà in pericolo (a); nè mai un alleato è obbligato ad imprendere una guerra ingiusta in favore del suo socio.

(a) Ciò però allora ha il carattere di giusta ragione, quando veramente esiste il pericolo, non già quando si voglia con questo pretesto occultar la perfidia. È continua querela che ciò per lo più si pratici si tra i reggitori delle città che tra i privati, e tale cessazione e rallentamento di amicizia mercè l'elegantissima favoletta dell'allodola uccello che nidifica nelle biade fu rappresentato dall'ingegnoso Esopo presso Gellio *Noct. Attic.* 2. 29. il quale perciò avverte che ognuno deve trovare in se medesimo il principale ajuto non già negli amici e socj, uomini che con opera per lo più vana e con seriose chiacchiere promettendo ordinariamente monti d'oro appena prestano una menoma cosa. Ciò che anche Ennio avvertì nelle sue satire presso il medesimo Gellio, ove si conserva il di lui seguente sentimenito:

*Hoc erit tibi argumentum semper in promptu situm:
Ne quid expectes amicos, quod tute agere possis.*

Ve' l'argomento cui pensar tu deggia:
Guardati d'aspettar da propri amici
Ciò che senza di lor puoi far tu stesso.

§. CCXIV.

Dritto degl' imperanti circa la pace.

Le cose fin quì dette riguardano i trattati in generale , dei quali la specie più nobile è senza dubbio quel patto , mediante il quale si terminano le guerre tralle nazioni , e che suol chiamarsi *trattato di pace*. Essendo la pace lo stato ordinario e per così dire naturale della repubblica , e all' incontro la guerra lo stato straordinario e preternaturale della medesima , ben vede ognuno che gli imperanti sono tenuti di conservare e difendere la pace ed a rifarla al più presto quante volte siasi violata e rotta , e per conseguenza sono ferine quelle guerre le quali non si fanno a cagione della pace , la quale solamente vale più di tutte le vittorie : *una triumphis potior*.

§. CCXV.

Cosa è trattato di pace ?

Per *trattato di pace* intendiamo una convenzione tralle nazioni belligeranti mediante la quale si terminano le controversie per modo di transazione. Dalla quale definizione apparisce che ogni pace deve essere di sua natura perpetua , e per conseguenza se si limita per un dato tempo ancorchè lungo non si viene a far la pace ma soltanto la tregua (a) , per-

(a) Eppure spesse volte una tregua di tal fatta prende il nome di pace , per la ragione che in quel frattempo cessano non solamente gli atti della guerra ma benanche lo stato della medesima come se i belligeranti avessero effettivamente deposto l' animo ostile. Così sappiamo che i

*

chè in siffatto modo la controversia che pose in collisione tali nazioni non si termina e rimane peranco l'animo di combattere, quale stato appartiene non già alla pace ma bensì alla guerra come di sopra si è da noi osservato (§. CLXXXIX.).

§. CCXVI.

L'eccezione di lesione può opporsi al trattato di pace?

Se dunque la pace si conchiude per modo di transazione (§. CCXV.), ne siegue che quella si fa o col dare qualche cosa o col ritenerla o col prometterla: nè si richiede uguaglianza nella formazione della pace, e perciò non può alcuno de' pattuenti produrre giusti lamenti di lesione per quanto questa sia enormissima, mentre il vincitore può imporre al vinto qualunque condizione, e quindi per tal riguardo naturalmente avviene che costui si contenta di accettare piuttosto certe dure condizioni che affatto perire (a).

Spartani fecero la pace per 50. anni, ed i Romani per anni cento. Justin. Hist. 3. 7. Sozom. Hist. eccles. 9. 4. Gli esempj più recenti dei Spagnuoli e Portoghesi, dei Svedesi e Danesi, degl' Inglesi e Scozzesi, de' Veneziani e de' Turchi, i quali non convengono che per un dato tempo a far la pace coi Cristiani furono raccolti da Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 7. 4. ed ivi da Erzio p. 1249.

(a) Purchè si può rilevare dagli stessi articoli della pace che il vinto abbia accettate tali condizioni. Imperocchè se per dei cavilli e per una calunniosa interpretazione o per una violenza affatto manifesta s' impongono al vinto delle dure condizioni, nelle quali non ha mai consentito, il medesimo ragionevolmente può lamentarsi d' essergli stata fatta ingiuria. Così fu un insigne cavillatore Q. Fabio Labeone, il quale, dovendo Antioco consegnare una metà delle sue navi ai Romani, divise per mezzo tutte le navi del medesimo, affinchè rimanesse Antioco spogliato dell' intera flotta. Valer. Max. 7. 3. : quale arte d' ingannare aveala

§. CCXVII.

E l'eccezione del timore osta al medesimo?

Molto meno dunque alla pace conchiusa con delle condizioni un po' dure si può giustamente opporre l'eccezione del timore. Imperocchè tale eccezione non ha mai luogo, quante volte colui il quale ha incusso il timore, aveva il dritto di costringere un altro a dare o a fare qualche cosa (Lib. 1. §. CVIII.). Or la guerra tralle nazioni è un mezzo di coazione ugualmente giusto che l'autorità del giudice tra i cittadini della medesima repubblica (§. IX.). Nè osta che il vincitore abbia fatta una guerra ingiusta, e che perciò per siffatto riguardo sembri avere adoperata una forza ingiusta estorquendo al vinto delle durissime condizioni. Ma, oltrechè nessuno dei belligeranti può arrogarsi il giudizio riguardante la giustizia della guerra, perchè sarebbe giudice in causa propria, pare che abbia rimessa assolutamente tale ingiuria il vinto, mentre è venuto a transazione col vincitore e si è obbligato all'ammnistia che si suole inserire in tutti i trattati di questo genere (a).

forse imparata dai Campani, i quali come ha lasciato scritto Polieno *Strategem.* 6. 15. anche secarono per mezzo quelle armi, de' quali i nemici doveano consegnarne la metà. E chi non detesta la violenza manifesta mercè la quale i Galli-Senonesi insultavano ai vinti Romani coi quali si erano già transatti, giacchè mentre costoro pagavano ai medesimi le mille libbre di oro in forza del trattato quelli non solo alteravano ingiustamente il peso, ma ancora aggiungevano al medesimo la spada dicendo: *guai ai vinti?* Liv. 5. 48.

(a) E così facilmente si comprende qual risposta debba darsi a Pufendorf, il quale *de jure nat. et gent.* 8. 3. 1. sostiene contro di Grozio (Lib. 2. cap. 17. §. 20. et Lib. 3. cap. 19. §. 11.) che non ha luogo siffatta eccezione. Imperocchè altro è opporre alla pace l'eccezione

§. CCXVIII.

*Si deve osservar la pace anche coi cittadini
ribelli?*

Grozio III. 19. 6. e Pufendorff *de jure nat. et gent.* VIII. 8. 2. propongono la questione se debbasi osservare anche la pace conchiusa coi cittadini ribelli. Entrambi sono giustamente per l'affermativa contro il sentimento di Boxhornio. *Inst. polit.* 1. 14. 19. e di Lipsio. Imperocchè se la pace si forma per modo di transazione (§. CCXV.); se all'incontro colui il quale transige con una persona dalla quale è stato offeso, si stima di averle rimessa

del timore *quod metus causa*, ed altro il rinnovare la guerra, per la ragione, che la parte vincitrice avvalendosi dell'occasione ha violentemente operato contro le condizioni della pace. Infatti che in quest'ultimo caso sorga una giusta causa di guerra, il concediamo volentieri (§. CCXVI.), ma neghiamo che possa farsi il primo, cioè possa valere l'eccezione del timore. E nondimeno pare che Pufendorff abbia poco distinte siffatte cose: anzi quel medesimo esempio, che ivi apporta, illustra meglio tal punto. Polibio *Hist.* 3. 30. domanda: fu giusta la seconda guerra punica che i Cartaginesi intrapresero contro i Romani? Il medesimo chiaramente afferma che fu giusta per la ragione che i Cartaginesi *allettati dall'occasione presero la vendetta di coloro i quali per mezzo dell'occasione favorevole de' tempi avevano recato nocumento ai medesimi*. Ciò è lo stesso come se avesse scritto che dovette giovare ai Cartaginesi l'eccezione del timore *quod metus causa*, perchè una volta i Romani, stando i Cartaginesi a rassodare le cose incerte della loro nazione, aveano occupata la Sardegna ed estorta una gran copia di danaro. Ma per verità negli articoli della pace tra i Romani ed i Cartaginesi non si era stabilita alcuna cosa riguardante la Sardegna, e per conseguenza ingiustamente e contro gli articoli della pace la medesima era stata occupata dai Romani invitati a ciò fare dalla sola occasione che i Cartaginesi erano occupati a dar sesto ai proprj affari in Cartagine, come confessa lo stesso Polibio I. 88. Per la qual cosa i Cartaginesi non opponevano l'eccezione del timore alla pace, colla quale si era terminata la prima guerra punica, ma si lagnavano che tal pace erasi rotta dai Romani avendo i medesimi per la sola opportunità dell'occasione favorevole occupata la Sardegna.

L'ingiuria ; ne siegue certamente che anche gl'imperanti facendo la pace con tali cittadini ribelli ed immorali vengono a rimettere ai medesimi il commesso delitto , e per conseguenza una tal pace se non fosse per una nuova cagione , salva la giustizia non si può rompere , eccetto se da principio la medesima non sia stata valida a cagione dell'enorme inganno dei ribelli o dello stato del principe che ha pattuito coi medesimi (a).

§. CCXIX.

Obbligazione de' pattuenti , mediatori , e garanti.

Del resto egli è facile a comprendersi che siccome le leggi degli altri trattati così anche quelle della pace si debbono con somma scrupolosità osservare , e per conseguenza non solo si deve strettamente interpretare il tempo che si è stabilito per l'adempimento delle medesime , ma benanche non si può neppure purgarne la mora. Vid. Grot. III. 20. 25. Così ancora comprende ognuno che i me-

(a) Così quando nell'anno 1488. i cittadini di Bruges presero il re Massimiliano I. già invitato con una inudita perfidia a portarsi nella loro città e lo costrinsero a conchiudere un patto bastantemente vergnoso , fu tanto lungi che il medesimo sembrasse poi valido all'imperador Federico , che nell'assemblea de' principi dell'impero in Mablines si decise che Massimiliano non era obbligato a stare a tale promessa. Jo. Joach. Muller. *Reichstags. Theatr. in Maximil. I. Act. I. Cap. 6.* Ed invero essendo stato arrestato per mezzo d'un ingiustissima violenza dei cittadini ribelli , i quali nol vollero porre in libertà se prima non avesse promesso e sottoscritto tutto ciò che lor piacque , è ben chiaro che tale promessa fu estorta colla più ingiusta violenza , e per conseguenza la medesima potè obbligare Massimiliano in quella guisa che ci può obbligare un ladro il quale ci strappa qualche promessa colla forza e colle armi.

diatori, i quali si addossarono l'ufficio di conciliar la pace tra le potenze belligeranti, ed i *garanti*, che per così dire promisero invece dei pattuenti, restano obbligati ai medesimi pattuenti in virtù di patto (a), poichè tanto i primi che i secondi i quali si presero tale incarico si stimano essere obbligati anche a tutto quello che tale ufficio esige. Dal chè raccogliamo 1.^o che i mediatori non debbono favorire più ad una parte che all'altra, ma senza passione di amore o di odio bilanciare attentamente la causa di ambedue le parti e persuadere alle medesime le cose giuste e vantaggiose; 2.^o che all'incontro i garanti debbono aver tutto l'impegno affinchè da tutte e due le parti si soddisfaccia alle leggi della pace e di accorrere coll'opera e col consiglio anzi anche colle promesse truppe in favore di quella parte che malgrado le leggi della pace viene offesa.

(a) Il medesimo si deve dire in riguardo agli *ostaggi*, vale a dire intorno a quelle persone le quali quasi oppignorate pel mantenimento della parola della repubblica pattuente o spontaneamente e di propria volontà sonosi offerte o che sieno date da colui il quale gode l'impero. Grot. *de jure belli et pac.* 3. 4. 14. Imperocchè nel primo caso gli ostaggi sono obbligati in virtù del proprio consenso, e nel secondo in forza della convenzione conchiusa tra il loro imperante e quello col quale si è fatta la pace. Quindi da ciò rileviamo I.^o che i medesimi non debbono fuggire; II.^o che la repubblica non deve ricevere gli ostaggi come per dritto di postliminio. Onde essendo fuggita Clelia data in ostaggio, con ragione il re Porsena dimandava la restituzione della medesima minacciando che se non gli fosse di nuovo consegnata egli intendeva già rotto il trattato. Giusta fu la dimanda, e anche i Romani restituirono appunto siffatto pegno di pace in forza del trattato. Liv. II. 13. 3. : III.^o che gli ostaggi non si debbono tenere come servi o prigionieri di guerra; IV.^o e per conseguenza non si possono appropriare al fisco i beni di essi già morti come intestabili, sebbene i Romani facessero uso di tal duro e gravoso dritto. l. 31. D. *de jure fisci*: V.^o che l'obbligazione de' medesimi spira colla loro persona, e perciò morto uno degli ostaggi, per un altro è dovuto soltanto il *litro* ossia riscatto; VI.^o che rotta la pace gli ostaggi si possono mettere in prigione e spogliare della libertà e dei

§. CCXX.

Dritto di mandare gli ambasciadori e loro inviolabilità.

Se compete agl' imperanti il dritto di fare i trattati e di ristabilire la pace coi nemici (§. CXXXV), ed all' incontro ciò non può farsi senza coloro che fanno da mezzani dei trattati, ne siegue che ai medesimi deve competere il *dritto di mandare gli ambasciadori*. E perchè colui il quale riceve gli altrui ambasciadori, con ciò si stima con ragione che il medesimo si obblighi a promettere a costoro il libero accesso e ricesso (Lib. I. §. CCCXCI.), perciò ne viene in conseguenza che gli ambasciadori presso i nemici debbono essere sacrosanti ed inviolabili, e non solo esenti dalla giurisdizione di colui al quale sono stati mandati (su tale soggetto sono molto egregie quelle cose che ha scritto V. A. Cornelio van Bynkershoek in quell' aureo libretto *de foro legatorum*), ma ancora forniti della facoltà di parlare, scrivere e fare tutte quelle cose che la repubblica ha ordinato ai medesimi di parlare, scrivere e fare, purchè non diano a conoscere un animo nemico contro il principe o la repubblica, presso di cui riseggono (a).

beni, benchè sia molto duro ed atroce uccidere i medesimi se senza colpa loro siasi rotta la pace. Ma su di tali cose hanno scritto diffusamente Grozio *de jure belli et pac.* 3. 20 52. Pufendorff *de jure nat. et gent.* 8. 8. 6. e Schiltero nel suo particolare opuscolo *de jure obsidum*.

(a) Se di siffatto animo nemico si hanno certi e chiari argomenti, il principe o la repubblica non ha l' obbligazione di ammettere un tale ambasciadore e può benissimo comandare che il medesimo esca dai confini: ciò suole farsi allora, quando essendo rotto il trattato si è accesa

§. CCXXI.

*Diversi costumi delle nazioni circa gli
ambasciadori.*

Tutte le altre cose che 'possono dirsi sul conto degli ambasciadori e che sono prolissamente trattate da Marsele , Vicquefort , ed altri o derivano da costesti pochi principj di sopra esposti o riguardano piuttosto i costumi delle nazioni , che i precetti del dritto delle genti. Tali sono quelle cose che si disputano sulla giurisdizione degli ambasciadori nella propria famiglia, sulla domestica religione dei medesimi , sull'immunità , sull'abitazione e sul dritto di asilo della stessa ; inoltre sul di loro ricevimento e sulla dimissione degli stessi , su i loro saluti e su gli stessi loro varj ordini , su i titoli di onore e simili ricerche ; come pure (ciò che già comunemente si costuma) che in tempo di guerra si debba godere l'inviolabilità dai sonatori di trombette e di tamburi siccome si godeva presso i Greci da coloro i quali eran detti *κρυπτες* , *banditori* , de' quali spessissimo si fa menzione presso lo stesso Omero *Odiss. x. v. 59. et 102. τ. v. 244. et Iliad. libro decimo v. 14. et 278.* Ma noi di siffatte cose non vogliamo quì occuparci.

la guerra con coloro dai quali fu mandato. Imperocchè non siamo tenuti di ricevere un nemico tra i nostri confini , e per così dire in nostra casa , e per conseguenza neppure il di lui ministro o mandatario.

CAPITOLO X.

DEI DOVERI DEI CITTADINI.

§. CCXXII.

Doveri dei cittadini o generali o speciali.

Quanti dritti competono al sommo imperante tanto al di dentro che fuori della repubblica si è fin quì diffusamente detto. Or trattando *dei doveri dei cittadini* dobbiamo essere tanto più brevi, quanto più facilmente i medesimi si possono dedurre dagli stessi dritti degl'imperanti come loro correlativi (Lib. I. §. VII.). Infatti i cittadini potendosi considerare o come semplici cittadini o come coloro cui sono affidate alcune parti dell'amministrazione della repubblica, perciò i loro doveri sono o *generali* o *speciali*, dei quali i primi di per se derivano dalla comune obbligazione, mediante la quale sono tenuti di star soggetti al sommo impero, ed i secondi da quell'impiego particolare che esercitano nella repubblica.

§. CCXXIII.

Doveri generali verso la repubblica.

I doveri generali sono dovuti o alla stessa *repubblica* o ai reggitori della medesima, o ai rimanenti cittadini coi quali si vive in società. Imperocchè essendo l'intera repubblica una società, ed all'incontro ogni socio obbligato a conformare le proprie azioni al comun fine della società (§. XXI.), segue che il cittadino debbe prima di tutto, ed an-

tecedentemente ad ogni altra cosa stimare la sicurezza e la pubblica salute, posporre a quella eziandio la vita e le proprie sostanze (a), e con qualunque giusto ed onesto mezzo impegnarsi all'utilità ed ai vantaggi della medesima.

(a) E questa è quell'obbligazione verso la patria, che gli antichi esaltarono fino ad insegnare che la medesima comprendeva tutte le affezioni degli uomini, e che nessuno dovea stare in forse nel dar la vita a pro della patria. Cic. *de offic.* 1. 17. 3. 23. Imperocchè è noto quel dettato; *dulce est pro patria mori*: è dolce il morir per la patria (*). La qual cosa esaminando Giovanni Clerico *art. crit.* 2. 2. 5 16. si protesta di non sapere che vogliano intendere gli uomini con siffatto vocabolo di patria. Infatti, dice, che cosa era la patria all'Ateniese o al Romano? Se tu intendi solamente l'Italia e l'Attica, perchè sia bello il morir per esse piuttosto che per l'Africa o per l'Asia non v'è ragione di asserirlo. Imperocchè non appartiene a te maggiormente la terra in cui sei che qualunque altra nella quale tu possa agiatamente vivere, ed è una sciocchezza il morire piuttosto per un territorio che guarda l'occidente o il settentrione che vivere in un altro il quale sia rivolto più all'oriente o al mezzogiorno. Se intendi gli uomini, che altro mai furono le repubbliche Ateniese e Romana, che società di ladri, se le medesime si vogliano più addentro considerare? Sicchè colui il quale moriva per esse, era un ladro che per un branco di ladri prodigalizzava vilmente la vita. Ma tutte siffatte cose sono vane ciarle e che tendono a negare fin l'evidenza. Si può applicare alle medesime con tutta verità il detto di Orazio *lib. 2. epist. prima v. 31.*

Nil intra est oleam, nil extra est in nuce duri.

cioè giusta il toscano adagio:
Negan esse fin il pajuolo in capo.

(*) » A ciò allude quel tratto di Virgilio ove si descrive Argivo che
» cade estinto in battaglia lungi dal nativo paese:

» *Sternitur infelix alieno vulnere, caelumque*
» *Aspicit et dulces moriens reminiscitur Argos.*

» Cade il meschin d'altrui ferita e il cielo
» Guata, e in morir la dolce Argo rammenta.

(N. T.)

§. CCXXIV.

Verso i sommi imperanti.

Inoltre se la vita per così dire della repubblica consiste in ciò che tutti i cittadini debbano sottomettere la loro volontà a quella del sommo imperante (§. CXIV.), ne siegue che i buoni cittadini sono tenuti di rendere ai sommi imperanti come loro superiori amore di venerazione e di ubbidienza (Lib. 1. §. LXXXVI.) e per conseguenza non solo di prestar ai medesimi tutta la riverenza possibile (a), ma ancora sollecita ubbidienza alle

Imperocchè nè la patria è il territorio posto all'oriente o occidentale nè il ceto degli uomini come uomini, tra quali possono esserci de' ladri, de' birbi e de' sciocchi, ma bensì è quella stessa società civile dalla cui salvezza dipende la nostra. Ond' è assolutamente meglio morire per la salvezza della repubblica che vedere infranto quel legame della società, dal quale unicamente si mantiene la vita, la libertà, la dignità e la nostra fortuna. Certamente molto meglio di Gio. Clerico ragiona Geremia profeta; badate, dice, *al vantaggio di quella città, nella quale io vostro Dio ho promesso che foste condotti e per essa indirizzate le preghiere a Jehovan, al Signore; poichè se quella stà bene, starete bene anche voi.* Jerem. 29. 7. Non ayrebbero forse potuto rispondere gli Ebrei i quali stavano in ischiavitù: ci occuperemo del vantaggio del territorio di quella città piuttosto che di qualunque altra? Faremo preghiere per tanti ladri, idolatri, impuri e lascivi de' quali abbonda quella città di Babilonia? Ma non comanda Iddio che noi attendiamo al vantaggio del territorio babilonese nè degli uomini che lo coltivano, ma bensì della repubblica, la quale essendo salva anche noi stessi saremo salvi.

(a) E la medesima dev' essere non solo interna, ma benanche esterna, la quale consiste in certi titoli onorevoli o atteggiamenti di subordinazione, cose che si costumano in qualunque repubblica. Così presso i Persiani i cittadini dovevano adorare il loro sovrano chiamandolo *re de' re*, ed applaudire al medesimo dicendo: *viva sempre*, ec. Degli altri titoli onorevoli, e gesti di venerazione ne hanno altri diffusamente trattato, specialmente Becmann *Notit. dignit. diss.* 6. Sebbene però gl' imperanti con tutta ragione esigano che i cittadini facciano uso di tali riti ed espressioni onorevoli, ciò non ostante non v'è ragione, per cui possano essere obbligati a far lo stesso gli stranieri, come a dire gli ambasciatori dei principi e delle repubbliche, i quali quante volte secondo il rito della propria nazione hanno prestata riverenza al principe estero, sembra che abbiano adempito al loro dovere. Conf. Corn. Nep. *Conon. cap.* 3.

loro leggi ed ai loro comandi, nè debbon mai offenderli con parole o fatti essendo i medesimi sacrosanti ed inviolabili (§. CXXX.). Ed oltracciò perchè i cittadini sono obbligati ai medesimi in forza di patto (§. CXI.), perciò facilmente si comprende che quelli sono tenuti di essere fedeli ai sommi imperanti, e stare attenti, affinchè non isconvolgano lo stato della repubblica, non sieno amanti di mettere in campo delle novità, e non abbiano più attaccamento ad altri che ai proprj imperanti.

§. CCXXV.

Verso i concittadini.

Inoltre dovendo i socj vivere con gli altri socj in quella guisa che richiede il comune fine della società, egli è chiaro che i buoni cittadini debbono amare i proprj concittadini, vivere in pace coi medesimi, non solo dare a ciascuno ciò ch'è suo, ma ancora mostrare più umanità ad essi che agli estranei: infine non debbono incolparsi scambievolmente, o invidiar coloro cui innalzò ad una sublime dignità e lo splendor de' natali o la benevolenza degli imperanti o qualche esimio pregio o insigne merito, o quelli che spiccano per la loro virtù (a) o fi-

(a) Un tale vizio soprattutto è molto familiare nelle democrazie, come quelle le quali non possono tollerare nè vizj nè virtù troppo eminenti. Quindi era ferale e barbaro quel decreto degli Efesj, pel quale diceva Eraclito essere degni i medesimi di morire tutti adulti. Ecco il decreto rapportato da Diogene Laerzio 9. 2.: *nessuno di noi sia eminente pel merito, poichè se alcuno sarà tale, vada a vivere altrove e dimori con altri*. Quanti illustri personaggi in Atene sieno stati oltraggiati con quella tegola di terra cotta che chiamavano *ostracismo*, è ben noto dalla storia dei medesimi. Vid. Corn. Nep. *Themistocl.* cap. 8. *Aristid.* cap. 1. *Cimon.* cap. 3. Sigon. *de republ. Athen.* 2. 4.

nalmente coloro, che nell'accumulare ricchezze hanno incontrata una fortuna più prospera e benigna.

§. CCXXVI.

Fondamento dei doveri speciali.

Tutti i doveri *speciali* dei cittadini derivano dal fine di quella carica che esercitano nella repubblica, e per conseguenza la cosa istessa c' insegna che ciascun cittadino non solo è obbligato a fare tutte quelle cose le quali convengono al fine del proprio impiego, e ad ometter quelle che a tal fine ripugnano; ma è tenuto benanche a non ambire quell' impiego, al cui disimpegno egli comprende di non essere corrispondenti le proprie forze. Dalle quali poche regole ben rileva ognuno quali sieno i doveri de' capitani, de' consiglieri, degli ambasciatori, de' questori osieno percettori, de' magistrati, de' giudici, de' ministri della Chiesa, de' professori, de' dottori, e de' militari (a).

§. CCXXVII.

Ciascun cittadino cessa di esserlo distrutta la repubblica.

Del resto comprende ognuno che i doveri generali dei cittadini durano tanto fino a che i mede-

(a) Sicchè non è necessario venire ad un minuto dettaglio dei doveri speciali di ciascuno in particolare. Dei medesimi però ha trattato alla lunga Pufendorff *de offic. hom. et civ.* 2. 8. 17. che consiglio diversi leggere da coloro i quali bramano conoscere tali cose.

simi durano ad essere cittadini, ed i speciali per tutto quel tempo che i cittadini sono impiegati al disimpegno di alcune determinate cariche. Imperocchè se la repubblica risulta da una moltitudine di persone (§. CVI.) che noi chiamiamo *popolo*, segue che distrutto o sbandato il popolo, (il chè può avvenire per effetto di tremuoto, di guerra, di alluvioni e simiglianti pubbliche disgrazie) i pochi superstiti cessano di essere cittadini, purchè i medesimi non difendano il proprio stato fino a che di nuovo sieno arrivati a formare il giusto numero di popolo (a); non cessa però alcuno di essere cittadino quante volte il popolo debellato si accresca come provincia ad un'altra città, per la ragione che in tal caso diviene cittadino di quest'altra città, nè tampoco cessa di esserlo, se la repubblica cambia la forma, perchè allora rimane il medesimo popolo.

§. CCXXVIII.

Non già se cambiassi la forma della repubblica.

Se dunque cambiata la forma della repubblica rimane il medesimo popolo (§. *preced.*) segue che

(a) Grozio *de jure belli et pac.* 2. 9. 4. stima che que' pochi superstiti a guisa di privati possono arrogarsi il domino delle cose che per l'innanzi ha posseduto il popolo, ma non già l'impero di tal popolo. Ma finchè tali superstiti ritengano l'animo di avere un comune imperante, di sottoporre al medesimo la loro volontà e di unire tutte le loro forze a motivo di procurarsi l'interna e l'esterna sicurezza, perchè non sussisterebbe la repubblica? Così certamente rimase la repubblica degli Ateniesi, quando per la guerra rovinate e disperate le cose si ridussero agli Ateniesi a tale inopia che essendo esaurita l'età militare dettero ai forestieri la cittadinanza, ai servi la libertà, ai condannati l'impunità, e con tal feccia di gente cercarono difendere la loro pericolante libertà. Justin. *Hist.* 5. 6.

debbono rimaner salvi i trattati reali che per l'innanzi si sono stipolati tra tale popolo e le altre città (§. CCIX.), salvi ancora i patti pubblici conchiusi coi privati sussistendo per anco l'antecedente forma di repubblica, e finalmente salve le obbligazioni di cotesto popolo il quale ha cambiata la forma della repubblica. Che poi i cittadini non sono obbligati a tutto ciò ch'è stato fatto da coloro i quali hanno ingiustamente invasa la repubblica o fatta qualche cosa contro le leggi fondamentali della medesima (a), è chiaro dal perchè i medesimi non hanno mai prestato il proprio consenso all'impero di costoro.

§. CCXXIX.

Cessa di esserlo se l'impero è diviso od egli viene ascritto ad una colonia?

Inoltre dal medesimo principio (§. preced.) si raccoglie che taluno non cessa di essere cittadino

(a) Quindi gli Ateniesi dopo che ebbero scosso l'impero dei trenta tiranni fecero una legge colla quale si ordinò che *tutti gli atti o giudizi fatti durante il governo de' trenta tiranni sieno privati sieno pubblici fossero irriti e nulli*. Demosthen. in *Timocrat.* p. 782. Ed abbiamo nella legge 13. C. *Theod. de infirm. quae sub tyrann.* quasi una simile costituzione dell'imperadore Onorio riguardante l'abolizione degli atti del tiranno Eracliano. Con tutto ciò debbonsi moderare tali disposizioni I.º se l'obbligazione nasce dalla cosa istessa, e della medesima il popolo ne ha percepito il frutto o l'ha convertito in suo vantaggio. II.º se l'impero si è tenuto da taluno già eletto per errore dal popolo. arg. 1. 3. D. *de offic. Praet.* sulla quale legge Giacomo Gotofredo scrisse l'elegante dissertazione *de electione magistratus inhabilis.* III.º se alcuno a principio ha tenuto giustamente l'impero ed abbia poi spiegato il carattere di tiranno: a questo vanno a rapportarsi le leggi 2. e 3. del codice Teodosiano *eod.* ove Costantino il Grande ordina che si abbiano per valide tutte le cose legittimamente fatte e tutti i rescritti di Licinio.

se per mezzo di politica divisione di una sola città se ne formano più, o più città si riuniscono in un solo sistema; sebbene nel primo caso possa avvenire che alcuno sia cittadino non della prima, ma bensì della nuova città. Se la repubblica ha stabilito di spedire una colonia, importa ben molto il sapere di qual natura sia la medesima. Imperocchè se altre sono le colonie le quali escono dalla patria maggiore in guisa che formino una particolare repubblica non obbligata ad altro verso la metropoli, se non che a cortesemente venerarla, ed altre quelle che sebbene separate dalla città matrice pure fanno parte della medesima (a), egli è facile a vedersi che nel primo caso avviene il medesimo che abbiám detto avvenire essendo diviso l'impero, e nel secondo non succede alcuna mutazione circa l'antecedente obbligazione de' cittadini i quali sono ascritti alle colonie.

(a) Di tal natura erano le colonie cui solevano spedire gli antichi Greci. Onde dicono i Corfuesi presso Tucidide lib. 1. p. 25. *Imperocchè non si spediscono i coloni con tale condizione, cioè che sieno servi, ma bensì che sieno uguali a coloro che restano nell'antica patria.* Ai quali rispondono i Corintj presso il medesimo p. 28. *All'incontro rispondiamo che neppur noi abbiamo spedite delle colonie in guisa che potessimo ricevere ingiuria dai coloni, ma per essere noi guida dei medesimi, e riscuotere da loro il conveniente onore.* Imperocchè le altre colonie cortesemente ci venerano, e sommamente ci amano. Sicchè era unico dovere di siffatti coloni il venerare cortesemente la metropoli, e prestarle nelle solennità i consueti onori, come parla Tucidide ib. p. 18. aggiungendo ciò che anche avverte lo Scoliaсте cioè che τα γὰρ, questi onori consistevano specialmente in ciò che i coloni ne' pubblici sacrificj distribuendo le viscere degli animali ne dessero la prima parte o la miglior porzione di carne ai cittadini della metropoli. Errico Valesio not. ad excerpta Peiresc. p. 7. ha parlato a lungo circa l'onore, onde i coloni di tal fatta onoravano i cittadini dell'antica patria. Ma tutt'altro osservarono i Romani, le cui colonie avevano al riferir di Gellio Noct. Actic. 17. tutti i dritti e tutte le istituzioni del popolo romano, non del proprio arbitrio, mentre i medesimi essendo coloni di Alba fin dalla stessa origine di proprio dritto non solo non venerarono cortesemente l'antica patria, ma ancora non si fecero scrupolo di ridurla sotto il loro potere. Ciò che ad essi viene giustamente rinfacciato da Mezio Fufezio presso Dionigi d'Allicarnasso. Antiqu. Rom. lib. 3. p. 143.

§. CCXXX.

È per motivo di emigrazione?

Infine se taluno è cittadino per riguardo della repubblica alla cui formazione è concorso insieme con gli altri, o alla quale si è volontariamente aggregato (§. CVIII.), ne siegue che il medesimo cessa di essere cittadino subito che dalla città patria ha spontaneamente emigrato con animo di portarsi in altra città ed ivi stabilire i suoi lari ed il domicilio della propria fortuna, purchè le pubbliche leggi non vietino ai cittadini o di poter passare altrove come si praticava dagli Argivi presso i quali come dice Ovidio *Metamorph. lib. 13.*

*Prohibent discedere leges
Paenaeque mors posita est patriam mutare volenti.*

Comanda il Nume di partir, ma il vieta
Severissima legge e morte intima
A chi la patria di lasciar tentasse.

BONDI.

Oppure non permettano tale libertà, se non dopo essersi dedotta una data porzione di beni, ciò che conosciamo essere passato in costume presso la maggior parte delle nazioni europee. Segue dippiù che mutano certamente la città, ma non già l'obligazione verso la patria coloro i quali disertano passando dalla parte dei nemici e per conseguenza ritratti dalla fuga vengono giustamente puniti.

§. CCXXXI.

Cessa per l'esilio?

Finalmente se coloro i quali vivono in qualche società e non si adattano alle leggi della medesima con ragione sono discacciati dagli altri socj (§. XXI.), anche il medesimo può farsi senza dubbio da' cittadini, e per conseguenza con tutta giustizia può imporsi l'esilio ai cittadini malvagi, e con tal fatto i medesimi cessano di essere cittadini, ciò che non pare doversi anche dire in riguardo ai rilegati, specialmente in riguardo a coloro i quali posseggono per anco de' fondi nella repubblica, come pure relativamente agl'interdetti che vengono deportati in qualche determinato luogo soggetto alla nostra repubblica, affinchè ivi menino una vita molesta o prestino alcune date opere. Che anzi generalmente sarei d'opinione che coloro i quali per qualche delitto perdono il dritto di cittadinanza restino certamente spogliati dei privilegj dei cittadini, ma non però sciolti dall'obbligazione verso la patria repubblica almeno in quanto a non farle del male oppure a non perseguitare ad imitazione di Coriolano i proprj cittadini con armi nemiche. Lib. 2. 35.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

INDICE

DEI CAPITOLI DEL SECONDO VOLUME.



CAP. I.	<i>Dello stato naturale e sociale dell' uomo .</i>	5
CAP. II.	<i>Dei doveri da osservarsi nella società conjugale.</i>	30 64
CAP. III.	<i>Dei doveri da osservarsi nella società dei genitori e figli</i>	89
CAP. IV.	<i>Dei doveri da osservarsi nella società erile .</i>	
CAP. V.	<i>Della società composta da noi chiamata famiglia, e dei doveri da osservarsi nella medesima.</i>	103
CAP. VI.	<i>Dell' origine, forma, ed affezioni della società civile.</i>	113
CAP. VII.	<i>Della somma potestà e dei modi onde acquistarla</i>	143
CAP. VIII.	<i>Dei dritti maestatici immanenti e che cosa sia di giusto circa i medesimi</i>	166
CAP. IX.	<i>Dei dritti maestatici transeunti</i>	213
CAP. X.	<i>Dei doveri dei cittadini</i>	251

ERRORI

CORREZIONI

Pag.	23 lin. 5.	Si	Se
»	43 lin. 25	<i>n.</i> della	dalla <i>n.</i>
»	82 lin. 17	<i>n.</i> ciò	cioè <i>n.</i>
»	91 lin. 24	<i>n.</i> annossj	onnossj <i>n.</i>
»	92 lin. 10	<i>potestà</i>	<i>poverità</i>
»	106 lin. 23	essa possa <i>n.</i>	essa non possa <i>n.</i>
»	109 lin. 18	fare e veci	fare le veci
»	109 lin. 19	esempilo	esempio
»	152 lin. 12	comunicate	comunicato
»	142 lin. 24	<i>potestam n.</i>	<i>potestatem n.</i>
»	160 lin. 24	estinto <i>n.</i>	estinta <i>n.</i>
»	171 lin. 20	<i>anno n.</i>	<i>fanno n.</i>
»	171 lin. 11	effetto male	effetto malo
»	189 lin. 3	suffieiente	sufficienti
»	202 lin. 36	crededendo <i>n.</i>	credendo <i>n.</i>
»	222 lin. 17	se per dritto <i>n.</i>	se per giuste <i>n.</i>
»	233 lin. 30	ad alcuno e senza <i>n.</i>	ad alcuno senza <i>n.</i>
»	236 lin. 9	in tempo di pace	in tempo di guerra
»	240 lin. 27	ai soldi? <i>n.</i>	ai soldati?

NOTA

Pag. 203 del 1 volume lin. 28.

La regola del dritto. *Haud mus haud wahren* : stà tradotta così : una mano deve custodir l'altra , cioè un dritto deve custodir l'altro. La medesima si deve tradurre giusta il medesimo Eneccio *Pandect.* , parte II. §. 68. cioè ciascuno può domandare la cosa sua da quello , cui l'ha data.

Vol. I. p. 8. linea 1. *le passioni naturali — le passioni , le azioni naturali*

Vol. I. p. 87. lin. 15. *voluntur diurno n. — voluntur vota diurno.*

8203



